

1 *rassegna*
2008 *penitenziaria*
 e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

ETTORE FERRARA

VICE DIRETTORE

EMILIO DI SOMMA

PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIREZIONE

GIOVANNI CONSO

COMITATO DI DIREZIONE

**SALVATORE ALEO, RENATO BREDI, ARMANDO D'ALTERIO,
FRANCO DELLA CASA, GIUSEPPE DI GENNARO,
FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, FRANCESCO PAOLO GIORDANO,
GIUSEPPE LA GRECA, LUIGIA MARIOTTI CULLA,
MASSIMO PAVARINI, EMILIO SANTORO, ERNESTO SAVONA,
RICCARDO TURRINI VITA**

COMITATO DI GARANZIA

**AUGUSTO BALLONI, LUIGI CANCRINI, ADOLFO CERETTI,
SALVATORE CIRIGNOTTA, FRANCESCO DE FAZIO, EMILIO DOLCINI,
LUCIANO EUSEBI, VITTORIO GREVI, MARCELLO MARINARI,
TULLIO PADOVANI, GIOVANNI TAMBURINO, GIOVANNI TINEBRA**

REDATTORE CAPO

GIUSEPPE CAPOCCIA

REDAZIONE

**ASSUNTA BORZACCHIELLO, LAURA CESARIS, DANIELE DE MAGGIO,
LUCIA MARZO, GRAZIANO PUJIA**

AVVERTENZE PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (forniti su supporto informatico in Word e copia cartacea conforme) che, anche se non pubblicati, non saranno restituiti, decide il Comitato di Direzione.

I contributi dovranno contenere nell'ordine: Titolo; Nome (per esteso) e Cognome degli Autori; Qualifica e/o Ente di appartenenza; Sommario comprensivo dei titoli dei paragrafi; Testo con note; Bibliografia.

Per finalità interne alla Redazione, si invitano inoltre gli Autori a fornire un recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

N.B. Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) le indicazioni bibliografiche nelle note comprenderanno, nell'ordine suggerito e separate da virgole, le seguenti informazioni:

Autore (Iniziale del nome + Cognome), Titolo ed eventuale Sottotitolo (in corsivo), Luogo di edizione, Casa editrice, Anno di pubblicazione, Pagina/e di riferimento.

Es. : T. Padovani, *L'utopia punitiva*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 66

b) Per opere citate in una nota non immediatamente precedente sarà ripetuto il Cognome dell'Autore e il titolo, seguiti dall'abbreviazione "cit." in tondo, e dal nuovo riferimento alla pagina.

Es. : Padovani, *L'utopia punitiva*, cit., pp. 68-80

c) Se di un Autore è citata sempre la stessa opera, si può ripetere solo il Cognome seguito dall'abbreviazione "*op. cit.*" in corsivo, che sostituisce anche il titolo.

Es.: Padovani, *op. cit.*, p. 70

d) Se un'opera è stata citata nella nota appena precedente, tutti i dati bibliografici che rimangono inalterati possono essere sostituiti dall'abbreviazione "*ibid.*" in corsivo, seguita dai nuovi riferimenti (pagina/e, volume, etc.).

e) Le citazioni di articoli da riviste porteranno in corsivo sia il titolo dell'articolo sia della testata, separati dalla dizione "in" e seguiti dai dati identificativi del fascicolo. La stessa formula si adotterà per la citazione di testi pubblicati in volumi collettivi, per i quali si eviterà - ovunque possibile - l'indicazione AA.VV. (Autori Vari).

Es.: S. Tigano, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, X, 2-2006

f) Per la Bibliografia finale si seguirà lo stesso criterio di citazione descritto sub a), ordinando l'elenco per l'ordine alfabetico dei Cognomi e citando i Nomi possibilmente per esteso.

Inoltre:

Le parole straniere saranno in corsivo; si userà il segno " " (doppi apici) sia per le citazioni, sia per termini di particolare evidenza.

Eventuali note esplicative o discorsive saranno poste a piè di pagina.

La lunghezza consigliata degli elaborati corrisponde a circa 25 cartelle dattiloscritte (30 righe x 70 caratteri).

SOMMARIO

DOTTRINA E DIBATTITI

A. GAMBARDELLA

Nascita ed evoluzione delle Colonie penali agricole durante il Regno d'Italia pag. 7

R. M. GENNARO

Religioni in carcere » 71

M. NIRO

Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale..... » 105

A. DERIU - L. MORGANTE

Misure alternative e trattamento nelle proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario..... » 119

L. VOLPINI - T. MANNELLO - G. DE LEO

La valutazione del rischio di recidiva..... » 147

GIURISPRUDENZA

R. MASTROTOTARO

*Divieto di concessione di benefici penitenziari
e revoca degli arresti domiciliari.....* pag. 163

DOCUMENTAZIONE

V. DE SIERVO

La Colonia penale agricola di Capraia nel 1940..... » 177

**NASCITA ED EVOLUZIONE DELLE COLONIE PENALI
AGRICOLE DURANTE IL REGNO D'ITALIA**

ALFREDO GAMBARDELLA*

Dovendo affrontare il problema della colonizzazione penale nel sistema penitenziario, è necessario innanzi tutto individuare il significato etimologico della parola "colonia", e le varie accezioni che essa ha assunto nel corso dei secoli. Il termine in questione, derivato dall'antico vocabolo latino "colonus", ovvero colui che coltiva il campo proprio o l'altrui (contadino) (fine secolo XIV, S. Agostino)¹, nell'età antica indicava un nucleo di popolazione civile trasferita dalla madrepatria in un altro territorio, in genere scarsamente abitato, per la creazione di un insediamento stabile. Tali furono le colonie greche e romane. Nell'età moderna la parola ha indicato un paese geograficamente lontano su cui uno Stato stabilisce militarmente la sua sovranità con l'intento di sfruttarne le risorse a suo vantaggio. Un'altra accezione, non lontana dalle precedenti indicate per affinità di riferimenti e significati, è quella relativa alla colonia penale che, in modo sintetico, possiamo definire stabilimento penitenziario lontano dalla madrepatria, destinato un tempo ai condannati a lunghe pene detentive.

Secondo la definizione del *Digesto*² le colonie penali possono essere di due specie: di oltre mare e interne, le prime in territori conquistati in luoghi lontani dalla madrepatria, le seconde all'interno dei confini naturali. Esse hanno in comune la necessità di disodare e bonificare luoghi incolti e insalubri sia nei confini naturali sia oltre mediante l'opera di condannati, ma differiscono in quanto nelle colonie penali interne "i condannati sono sempre detenuti in un penitenziario", mentre nelle altre essi generalmente non hanno "altra limitazione della libertà personale fuori di quella della di-

* Università di Firenze

¹ Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, *Dizionario etimologico*, Bologna, Zanichelli, 1979-1988.

² Francesco Carfora, *Colonia Penale*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 7, parte II, 1897-1902.

mora obbligatoria e di una certa disciplina, e vivono del proprio lavoro”³. A ciò si deve aggiungere che le colonie penali interne sono di istituzione più recente rispetto alle altre, quindi “rappresentano l’ultimo perfezionamento del sistema penitenziario moderno, in quanto consistono in una maniera di esecuzione della pena principalmente indirizzata all’emenda del colpevole”.

I diversi significati che la parola *colonia* assume sono riconducibili al verbo “colere” che in latino significa “coltivare”, “curare” ma anche “trattare con rispetto”, “rispettare un superiore”. Carlos Petit⁴ da queste indicazioni etimologiche evince alcune indicazioni importanti che danno al termine “colonia” significati precisi e caratterizzanti, come per esempio la nozione di protezione e educazione, il rapporto con la natura, il lavoro come forma di rieducazione e infine il riferimento alla famiglia e in particolare alla figura “paterna” del direttore⁵. A questo proposito Franca Mele, ricostruendo la fondazione della colonia penale di Pianosa⁶, afferma che essa era destinata ad accogliere, secondo il progetto (1858) di Carlo Peri⁷, Sottosegretario Generale per gli stabilimenti penali, giovani corrigendi da impiegare nella coltivazione dei campi, nell’allevamento del bestiame e nella costruzione di un fabbricato destinato ad accoglierli, con l’obiettivo di rieducare ragazzi che “hanno seguito il cattivo esempio dei genitori o per i quali i genitori hanno trovato un modo legale per esimersi dal loro mantenimento; anche se nei loro confronti si rende necessario un intervento correzionale, costituiscono comunque la classe di detenuti meno pericolosa per la società e su di essa la prigione ha effetti tutt’altro che correttivi, avviandoli anzi alla delinquenza abituale”.⁸

³ Ibidem.

⁴ Carlos Petit, *Colonia*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell’Europa dell’Ottocento*, Roma, Carocci Editore, 2004.

⁵ Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit., pag. 702, fa un riferimento alla famiglia, laddove riporta l’esperienza della colonia per minori, istituita nel 1871 in Polonia. L’aspetto più interessante del sistema di educazione applicato prevedeva la divisione degli alunni in famiglie e in classi sotto la direzione di un padre di famiglia.

⁶ Franca Mele, *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena. Pianosa e le colonie penali agricole nell’Italia dell’Ottocento*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, anno XXVI, n°2, dicembre 1996.

⁷ Notizie sulla figura dell’Avvocato Carlo Peri, le ritroviamo in Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier (1835-1865)*, Milano, F. Angeli, 1993. Peri cominciò ad occuparsi dei problemi carcerari in Toscana nel 1842, quando il presidente del Buon Governo Giovanni Bologna lo nominò “ispettore generale delle prigioni”. Nel 1848 divenne “sottosegretario generale degli stabilimenti penali e penitenziari” e delle carceri pretoriali del Granducato”, per poi ricoprire nel 1859 l’incarico di “consulatore per gli stabilimenti penali” presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

⁸ Ivi, pag. 363.

A ulteriore conferma di quanto sopra, Santoriello in *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860-1889)*,⁹ mette in evidenza "l'ampia discrezionalità" del direttore riguardante non solo la costruzione degli edifici ma anche l'attivazione di nuove coltivazioni e l'organizzazione stessa della giornata dei condannati che era disciplinata secondo regole prestabilite, che riguardavano persino l'alimentazione e il compenso in base alle categorie lavorative¹⁰. Dunque un potere ampio del direttore che *paternamente* si occupa dei condannati, istituendo regole ma anche provvedendo a creare situazioni favorevoli di tutela e di lavoro che potevano preparare i condannati al reinserimento nella società civile.

La colonia penale, pertanto, persegue finalità rieducative e socializzanti, almeno nel progetto dei riformatori della prima metà dell'Ottocento in particolare nel Granducato di Toscana, e ha lo scopo di trovare soluzioni alternative a condizioni sempre più critiche dei detenuti per problemi di sovraffollamento e di strutture edilizie inadeguate. Secondo Guido Neppi Modona, tuttavia, tali finalità sono state proclamate ma mai raggiunte, basti pensare "alle condizioni di vita cui erano costretti i condannati e, con loro, le guardie carcerarie: nelle colonie, collocate appunto in terreni incolti e malarici [...] la malaria e le disastrose condizioni igieniche mietevano vittime in altissima percentuale, con picchi di mortalità dall'8 al 10% e di infermità dal 30 al 40%, secondo quanto dichiarato dallo stesso direttore generale delle carceri Beltrani Scalia in una relazione del 1891"¹¹.

I dati confermano drammaticamente gli aspetti problematici del modello delle colonie penali, tuttavia non bisogna dimenticare che, rispetto al regime penitenziario, le pur incivili condizioni in queste ultime risultavano assai meno gravi tanto che vi venivano trasferiti condannati meritevoli di premio¹².

Per quanto riguarda la situazione degli altri Stati europei, è molto difficile fare una trattazione del tema della "colonizzazione penale", comparata alla situazione italiana, in quanto fenomeni di specie ebbero dei presupposti e degli sviluppi totalmente diversi rispetto a quelli appena trattati. Se infatti è comune a quasi la totalità

⁹ Luciano Martone (a cura di), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1996.

¹⁰ Antonio Santoriello, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860/1889)*, in Luciano Martone (a cura di), *opera citata*, pag. 79.

¹¹ Guido Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Roma, Carocci Editore, 2004.

¹² Vedi: "Regolamento per le colonie penali", emanato con il decreto del 6 gennaio 1887, n. 4318.

dei Paesi europei dell'Ottocento la spinta ad una ricerca di nuove forme di pena detentiva¹³, ogni Paese si è dotato di una propria specialità, in particolare, una differenza eclatante deriva dal fatto che l'Italia non avesse (o avesse in modo molto limitato) dei possedimenti d'oltremare ove sperimentare la colonizzazione penale, mentre nazioni, come la Francia e il Regno Unito, poterono almeno cercare di effettuare una colonizzazione dei "nuovi mondi" con l'invio dei condannati.

In particolare la Francia si mosse fundamentalmente lungo le due direttrici delle colonie agricole per minorenni e la colonizzazione penale dei territori lontani dalla madre patria¹⁴, in seguito alla nascita, alla fine del XVIII e inizi del XIX secolo, di correnti riformatrici, ispirate soprattutto dagli scritti di illuminati filantropi del tempo, quali Cesare Beccaria, Montesquieu, Voltaire e altri¹⁵, i quali, una volta affermata l'inutilità della pena arbitraria e dei supplizi – in particolar modo della pena di morte¹⁶ – propongono l'idea dell'imprigionamento come pena principale da applicare. All'inizio del XIX secolo anche in Francia viene proposto un modello di pena del tipo "dell'isolamento cellulare puro", ma ciò ben presto si rivelerà un modello fallimentare, a causa soprattutto dei costi eccessivi che questa tipologia portava, e dunque si fece largo l'idea di utilizzare la colonizzazione penale, in particolar modo nella Guyana¹⁷. Luigi Napoleone considerava la pena dei lavori forzati nei territori d'oltre mare "più moralizzatrice, meno dispendiosa e più umana"¹⁸. In realtà, questa deportazione nel continente americano, si rivelò quasi da subito un progetto fallimentare, e la causa prima riguardò essenzialmente le pessime situazioni sanitarie ed ambientali che i condannati trovarono in Guyana, che portarono a dei tassi di mortalità altissimi sia per i reclusi che per le guardie.

¹³ È il fenomeno tipico della c.d. "fuga dal carcere". Vedi: Guido Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

¹⁴ Guido Neppi Modona, *La parabola storica delle colonie penali*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

¹⁵ Jacques – Guy Petit, *La colonizzazione penale*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

¹⁶ Celeberrimo è per questo tema il testo di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, Rizzoli, 1950.

¹⁷ La Francia guardò con attenzione alla Guyana quando perdette i suoi possedimenti dell'America del Nord. Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit., pag. 695.

¹⁸ Michel Pierre, *La terre de la grande punition*, Paris, Ramsay, 1982, pag. 17, *En novembre 1850, le prince-président Louis Napoléon donnait son aval à de nouvelles formes de déportation coloniale: «Six mille condamnés renfermés dans nos bagnes grèvent le budget d'une charge énorme, se dépravant de plus en plus, et menacent incessamment la société. Il me semble possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine en l'utilisant aux progrès de la colonisation française».*

Tutto ciò fece sì che l'entusiasmo per questo nuovo strumento per combattere la criminalità, quale la deportazione, andasse ben presto diminuendo, e questo portò alla definitiva fine della pena ai lavori forzati prima dell'inizio del secondo conflitto mondiale¹⁹.

Un diverso aspetto della colonizzazione è rappresentato dalle colonie agricole destinate ai giovani delinquenti. Tali istituti furono adottati prevalentemente in Francia e in Belgio²⁰, e alla base stava la concezione che veniva attribuita alla terra, in aperta contrapposizione e critica all'industria, perché veniva sottolineato il carattere nel contempo coercitivo e educativo proprio del lavoro agricolo²¹. Tali colonie inizialmente erano per lo più gestite da privati, in particolare era il mondo cattolico ad occuparsene. Ciò fece sì che si creassero aspre polemiche che, come riporta Eric Pierre, vertevano sul fatto che spesso questi direttori degli istituti privati "pensavano troppo al successo finanziario delle loro imprese e non abbastanza all'educazione dei giovani"²².

Nella prima metà dell'Ottocento si aprì in Italia e in Europa un intenso dibattito sui sistemi penitenziari, con successive istanze riformatrici che si manifestarono in particolare in Piemonte e in Toscana. La discussione verteva in particolare su due modelli americani²³: Philadelphia e Auburn²⁴: il primo influenzò soprattutto

¹⁹ L'abolizione definitiva della deportazione in Francia avvenne nel 1953. Jacques – Guy Petit *La colonizzazione penale*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

²⁰ Per il Belgio vedi Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, *Le colonie penali per minori in Belgio nel XIX secolo*, in Mario Da Passano (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

²¹ Eric Pierre, *Le colonie agricole per giovani delinquenti* in Mario Da Passano, *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, cit.

²² Ivi, pag 111.

²³ La distinzione tra questi due modelli venne elaborata per la prima volta da Alexis de Tocqueville, studioso francese del XIX secolo che si occupò a lungo della società americana, e fra le tante problematiche di cui egli volle occuparsi, rientrò anche il sistema penitenziario americano. Come riporta Lucia Re (a cura di), *Alexis de Tocqueville. Scritti penitenziari*, Roma, edizioni di storia e letteratura, 2002, pag. XIV, Tocqueville non riteneva importante stabilire quale tra i due modelli fosse da preferire, mutando egli stesso parere e pronunciandosi prima a favore del modello di Auburn, ritenendolo meno costoso e più educativo, poi difendendo il sistema di Philadelphia. Tocqueville ricondusse il sistema penitenziario americano a due soli modelli ideali, per la semplice ragione che egli negava che gli Stati Uniti si fossero dotati di un sistema penitenziario uniforme, sia perché i diversi penitenziari erano nati in modo spontaneo e non seguendo una precedente politica in tal senso, sia perché spesso furono le singole città a deliberare e a occuparsi delle carceri, creando un sistema molto eterogeneo. Nella sua ricostruzione Re riporta la concezione di Tocqueville secondo la quale il sistema penitenziario risulta come la somma di due entità diverse ma complementari, e cioè come "un'organizzazione coerente delle strutture punitive e un preciso metodo di punizione dei colpevoli". Fondamentale è che la pena principale sia la privazione della libertà (eliminando quindi tutte le altre tipologie di pena, quale

la conduzione degli istituti del Granducato di Toscana, al secondo fecero riferimento in particolare i riformatori piemontesi²⁵.

Per quanto riguarda ad esempio la Toscana²⁶, all'inizio dell'Ot-

quella capitale, le mutilazioni corporali, il marchio a fuoco etc.) e il creare le condizioni per cui i detenuti vivano in uno stato di totale isolamento. Questo perché Tocqueville riteneva nettamente distinte la "società dei detenuti" e la "società dei liberi", due sistemi che erano governati da leggi diverse, per cui i cittadini democratici devono essere "governati", mentre i detenuti devono essere "domati". Tocqueville ritiene che debba essere assolutamente evitato il fatto che i detenuti all'interno del carcere acquistino la consapevolezza di essere una "forza collettiva", di appartenere cioè ad una "società dei criminali"; pertanto la funzione del carcere deve essere proprio quella di ridurre il criminale alle sue sole forze, di modo che egli venga punito "in modo individualizzato", cioè far sì che il detenuto viva la propria detenzione come una esperienza soltanto individuale. Tocqueville però non accetta l'impostazione religiosa che sta alla base del pensiero dei quaccheri, per cui il condannato deve essere solo di fronte a Dio, ma ritiene dannosa solo la reciproca corruzione tra i criminali, mentre è favorevole che loro comunichino con i "membri sani" della società. Per concludere, Tocqueville realizza un modello razionale di punizione, che ha alla base l'isolamento dei detenuti, ma risulta ispirato a principi di gradazione e umanità della pena.

²⁴ Il modello philadelphiano nasce come proposta dei filantropi quaccheri per l'introduzione di riforme nelle prigioni di Philadelphia (la prima applicazione avvenne nel 1786 nel carcere di Walnut Street) e ha come elemento caratterizzante *l'isolamento assoluto*, che oltre a favorire nel recluso la meditazione e la preghiera, permetteva di evitare pericolosi contatti tra i condannati che avrebbero potuto corrompersi a vicenda. In un primo momento tale sistema prevedeva l'assoluta inattività, successivamente fu introdotto il lavoro all'interno della cella per mitigare la terribile condizione di solitudine imposta e per problemi di gestione economica degli istituti di pena. Proprio per risolvere questioni di natura finanziaria venne applicato nella prigione di Auburn nello Stato di New York un nuovo sistema di detenzione che prevedeva la separazione dei detenuti in celle individuali durante la notte e il lavoro comune, seppur in silenzio, durante il giorno. Carlo Ilarione Petitti di Roreto, in *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, in Gian Mario Bravo (a cura di), "Opere scelte", Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1969, rileva che veniva applicata una disciplina di tipo militare per garantire l'assoluta subordinazione dei detenuti alle regole dell'istituto: la minima infrazione comportava pesanti pene corporali.

²⁵ In Piemonte, come desumibile dalle "Regie patenti" del 1839, venne sposata la concezione auburniana per quanto riguarda i criteri di costruzione e le regole da adottare per i nuovi istituti (quello di Alessandria nel 1846, quello di Oneglia nel 1848 e quello di Albertville nel 1853 nel territorio della Savoia poi passata alla Francia). Dato che i principi guida dovevano essere la segregazione notturna e il lavoro collettivo, in questi nuovi istituti dovevano trovarsi delle piccole celle per il pernottamento notturno, e dei laboratori per il lavoro diurno. Pian piano però venne constatato il fallimento di questo tentativo di riforma, per ragioni che vanno dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie, alla superficialità e incompetenza del personale addetto al funzionamento degli istituti, che si caratterizzarono esclusivamente per la loro vocazione punitiva, l'ossessione della sorveglianza e le inutili vessazioni e punizioni dei reclusi. Vedi: Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier, 1835 - 1865*, Milano, F. Angeli, 1993.

²⁶ Nel Granducato di Toscana, il Codice Criminale del 1786 si era molto ispirato ad alcune fondamentali idee - guida del pensiero illuminista, quali l'abolizione della pena di morte e delle mutilazioni corporali. Nel contempo, però, si fece ricorso sempre più alla pena dei lavori forzati, in particolare nei bagni penali di Livorno, Pisa e dell'isola

to cento i lavori forzati costituivano la modalità principale di esecuzione delle pene, per lo più in bagni penali²⁷, mentre la carcerazione

d'Elba. Parallelamente a ciò, venne aperta nel 1816 una "casa di forza" a Volterra, e molte delle carceri toscane furono attrezzate per il lavoro dei detenuti (soppressione per sovrana risoluzione del 15 agosto 1835 del carcere fiorentino delle Stinche, apertura nel 1836 di una casa di correzione nell'ex convento delle Murate; apertura nel 1833 di una casa di pena femminile a S. Gimignano). Vedi: Anna Capelli, *La buona compagnia*, Milano, F. Angeli, 1988.

²⁷ I bagni penali sono quegli stabilimenti penitenziari dove si sconta la pena ai lavori forzati. Già presso i popoli antichi, quando l'estremo supplizio era ritenuto troppo grave, si usava trarre in schiavitù coloro che si erano resi colpevoli di gravi reati, dapprima al servizio della vittima del reato (o della sua famiglia) ed in seguito al servizio dello Stato. Per primi furono i Fenici ad impiegare i condannati come forza propulsiva delle loro galee (la così detta "pena del remo"), ma anche i Romani conobbero la condanna *ad metalla*, quella ad *opus metalli* e quella *in opus perpetuum*, in sintesi delle pene ai lavori pubblici di cui le prime due si scontavano nelle miniere per conto dello Stato, mentre l'ultima per lavori di costruzioni in terra ferma oppure sulle galere militari. Per quanto riguarda la legislazione pre-unitaria, la maggioranza degli Stati contemplavano i lavori forzati; in particolare nel Granducato di Toscana, il codice criminale del 1786, abolì la pena di morte sostituendola appunto con la pena dei lavori forzati. Nel 1817 venne emanato un regolamento per i bagni penali, in cui era previsto, tra l'altro, che i condannati ai lavori forzati per un tempo superiore ai cinque anni, fossero trasferiti nelle saline e miniere dell'isola d'Elba, ed era prescritto inoltre che essi viaggiassero scalzi, portassero una doppia catena (poi abolita con un Sovrano Rescritto del 9 luglio 1833) e mostrassero un cartello indicante il tipo di reato commesso. Pian piano però il sistema della segregazione cellulare prese il sopravvento e, attraverso il decreto 4 marzo 1849 e la legge 5 maggio 1849 venne sostituita la pena dei lavori forzati con la pena dell'ergastolo o della reclusione. Per quanto riguarda invece gli Stati Sardi, con dei Regi bandi del 22 febbraio 1826 si dettarono le norme per i condannati alla disciplina dei lavori forzati. I bagni penali erano alle dipendenze del Ministero della Marina (passarono al Dicastero dell'Interno solo col decreto 29 novembre 1866), e i condannati che si fossero resi colpevoli di nuovi reati venivano giudicati da dei tribunali speciali (i delitti erano giudicati a terra dal magistrato supremo dell'ammiragliato, a bordo delle navi da un Consiglio di guerra. Tutto questo fino a quando con la legge 21 aprile 1877 vennero sostituiti dai tribunali ordinari). Possiamo dire che la pena ai lavori forzati si componga di tre elementi, e cioè la limitazione della libertà personale, l'obbligo di lavori faticosi a profitto dello Stato e la catena al piede (articolo 16 Codice Penale 1859). Inoltre il codice Penale Sardo del 1859, all'articolo 20 prevedeva che la condanna ai lavori forzati a vita comportasse la perdita dei diritti politici, nonché l'interdizione legale del condannato e la perdita della patria potestà. Per quanto riguarda invece la pena ai lavori forzati a tempo, l'art. 53 prevedeva una condanna da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, anch'essa con le stesse pene accessorie della condanna ai lavori forzati a vita, con l'esclusione però della perdita della patria potestà. I condannati erano impiegati prevalentemente in lavori all'aperto quali la costruzione e manutenzione di porti, nella cava di pietre nelle miniere e nella costruzione di strade e edifici pubblici; essi facevano vita in comune sia durante il giorno che durante la notte, col solo obbligo durante il lavoro di mantenere il silenzio con gli altri detenuti, non tanto per la paura di una reciproca corruzione quanto per impedire tumulti e rallentamento nei lavori. Era però vietato il lavoro insieme con gli operai liberi, sia per evitare il sollievo di cui i forzati avrebbero beneficiato attraverso questi contatti con il "mondo libero", sia per evitare agli operai liberi il riprovevole contatto con i forzati. Col passare del tempo furono sempre più numerose le critiche verso la pena dei lavori forzati, in particolare per il fatto che, nel modo in cui era organizzato, non perseguiva le finalità rieducative del condannato, anzi veniva percepito dai detenuti solo nella sua componente afflittiva

era limitata a periodi molto brevi²⁸. In particolare il Codice Criminale della Toscana del 1786 si era molto ispirato ad alcune fondamentali idee - guida del pensiero illuminista, quali l'abolizione della pena di morte e delle mutilazioni corporali. Nel contempo, però, si fece ricorso sempre più alla pena dei lavori forzati, soprattutto nei bagni penali di Livorno, Pisa e dell'isola d'Elba. Inoltre venne aperta nel 1816 una "casa di forza" a Volterra, e molte delle carceri toscane furono attrezzate per il lavoro dei detenuti (soppressione per sovrana risoluzione del 15 agosto 1835 del carcere fiorentino delle Stinche, apertura nel 1836 di una casa di correzione nell'ex convento delle Murate; apertura nel 1833 di una casa di pena femminile a S. Gimgignano)²⁹. Anna Capelli³⁰ descrive la vita dei detenuti nei bagni e precisa che era caratterizzata dal fatto che il condannato passava la notte rinchiuso, mentre il giorno rimaneva a contatto con gli operai liberi e lavorava per opere di pubblica utilità; proprio in ciò stava la componente deterrente, in quanto, oltre alla fatica propria del lavoro, il forzato subiva "la berlina" di dover stare pubblicamente "con la catena, la divisa, la scritta appesa al collo indicante il crimine, la coccarda di colore diverso a seconda del reato"³¹. Questo

e denigrante, e ciò perché per la scelta dei lavori non veniva presa in considerazione nessuna eventuale attitudine del condannato, perché non era prevista nessuna forma di retribuzione e per la voluta spettacolarizzazione e denigrazione che veniva fatta quando i forzati si trovavano a lavorare all'esterno (cartelli indicanti la tipologia di reato, catene ai piedi etc.). Da più parti molti cominciarono a chiedere l'abolizione dei lavori forzati (importanti furono alcune commissioni create proprio per studiare l'eventuale chiusura dei bagni penali, quale quella nominata con decreto del 16 gennaio 1862 che si pronunciò a favore della loro chiusura). Intanto con i decreti 26 giugno 1863 e 4 febbraio 1866 venne modificato in parte l'ordinamento dei bagni penali del 19 settembre 1860, in particolare abolendo le punizioni corporali ritenute troppo crudeli, come la punizione "del bastone" per gli adulti o "della verga" per i minori e per le donne. Infine con il decreto 7 marzo 1878 venne emanato il nuovo regolamento per i bagni penali, senza peraltro introdurre rilevanti novità rispetto alla precedente disciplina. Solamente quando attraverso il codice Zanardelli nel 1889 si arrivò all'unificazione penale, i bagni furono definitivamente aboliti (non vengono neppure menzionati nel regolamento carcerario del 1891), e il decreto attuativo del codice penale prevede espressamente che ai lavori forzati a vita sia sostituito l'ergastolo, mentre ai lavori forzati a tempo sia sostituita la reclusione forzata dai dieci ai venti anni, abolendo nei fatti anche i lavori forzati previsti nelle leggi penali militari per l'esercito e per la marina del 1865. Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit.; Francesco Carfora, *Lavori forzati*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 14, 1902-1905; Aristide Bernabò Silorata, *Casi penali*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 6, parte II, 1891.

²⁸ Ciò era conforme all'insegnamento di Beccaria, il quale dice che "non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti", Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, Rizzoli, 1950.

²⁹ Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit., pag. 80

³⁰ Ivi, pag. 136.

³¹ *Ibidem*.

modello non era però più adatto alla mutata realtà ottocentesca. Se era servito da tramite da una concezione di “eliminazione fisica” tipica della pena capitale, ad una concezione detentiva della pena, tuttavia, non serve alla rieducazione del condannato e soprattutto non rispetta il principio della “less eligibility”³², cioè il far sì che il tenore di vita in carcere fosse comunque peggiore di quello già bassissimo che i delinquenti avevano in libertà³³. Dato che nella prima metà dell’Ottocento le cause del crimine vengono sempre più spesso ricercate nell’ambiente sociale che l’individuo frequenta³⁴, viene scartata, in favore della segregazione assoluta, la deportazione che crea il distacco solo dalla società di appartenenza.

La scelta del sistema isolazionista guidò la politica di riforme della Toscana fin dai primi anni Quaranta, inserendosi in una tradizione, che affondava le proprie radici nel Settecento (abolizione della pena capitale)³⁵. In realtà, come osserva Capelli³⁶, “l’applicazione su vasta scala di un metodo d’internamento severo come l’isolamento assoluto poteva [...] essere utilizzata per sancire il superamento di forme di pena inadeguate e per rafforzare al tempo stesso il ruolo della detenzione, e di conseguenza delle strutture carcerarie, all’interno del sistema espiativo”. Tutto ciò va interpretato come la volontà di modernizzare il sistema, allo stesso modo nel Settecento la riforma Leopoldina “normalizzando” il lavoro forzato aveva potuto “controbilanciare” l’abolizione della pena di morte, con una misura altrettanto repressiva e deterrente.

In questo contesto si inserisce la proposta di Carlo Peri di istituire la colonia penale agricola di Pianosa³⁷, con lo scopo di trovare un’alternativa di pena per i giovani corrigendi, destinandoli al lavoro sull’isola, con il non secondario fine di deflazionare gli stabili-

³² Ivi, pag. 140.

³³ Sempre Anna Capelli riporta la testimonianza di uno studioso, Giovanni Vegezzi, che, come molti suoi colleghi del tempo, non consideravano abbastanza severe le condizioni di detenzione in quanto scriveva che “il delinquente fu trattato come un infelice fuorviato dalla forza d’inevitabili circostanze; quindi ebbe larghezze di vitto, comodità di riposo; gli si fornì lavoro con facilità d’impiegarne i proventi a procacciarsi cibi squisiti, e bevande spiritose; in una parola, eccetto la privazione della libertà, i detenuti di quella classe, fra cui si recluta il personale delle carceri, trovarono una migliore, più salubre e più confortevole vita”, per cui “decrescendo il rigore delle leggi e la severità della disciplina carceraria crebbe a dismisura la somma dei delitti”. Ivi, pag. 139.

³⁴ La Capelli riporta il pensiero di Cattaneo, per il quale i delitti “non sono al tutto solitarie eruzioni nequitose o traviate nature; ma, più frequenti in certi tempi e certi luoghi, prendono fomento nello stato intimo della società”. Ivi, pag. 137.

³⁵ La pena di morte venne abolita in Toscana per decreto granducale dell’11 ottobre 1847.

³⁶ Anna. Capelli, *La buona compagnia*, Milano, cit, pag. 308.

³⁷ L’invio dei primi 16 corrigendi nell’isola venne disposto con la Sovrana Risoluzione del 9 aprile 1858.

menti cellulari³⁸ in modo che l'opzione "philadelphiana", adottata dal Codice Penale del 1853, potesse essere pienamente realizzata in una concreta struttura penitenziaria³⁹. Le finalità che inizialmente avevano guidato Peri nella definizione del progetto, furono in parte successivamente modificate estendendo l'invio nell'isola degli adulti come premio di buona condotta⁴⁰. Peri pensava che la colonia doveva assolvere la funzione di "istituzione intermedia"⁴¹ che intercorreva tra il *passato stato di detenzione* e il *futuro stato di libertà*.

L'isolamento cellulare era visto dagli studiosi, in particolare da Peri⁴², non come una componente crudele e afflittiva nei confronti dei detenuti, ma quasi protettiva, con l'attuazione di quel sistema definito della "buona compagnia", per cui i reclusi sarebbero stati tutelati dalla loro reciproca "scuola del male", ed avrebbero incontrato solo persone rette quali volontari ed ecclesiastici, e a tal fine nel 1846 fu fondata una società caritatevole di patrocinio⁴³.

³⁸ Per Peri i vantaggi sperati derivanti dall'introduzione della colonia sono lo "sgravio dei penitenziari e un grande beneficio della pubblica finanza e della morale rigenerazione dei detenuti", *Risposta del cav. Carlo Peri all'opuscolo del dott. Carlo Morelli*, in "Saggio di studi igienici", Firenze, 1860, pp. 41 ss.

³⁹ In particolare negli art. 15, 16, 17 del Codice Penale Toscano del 1853 è prevista la segregazione continua per i condannati all'ergastolo, alla casa di forza e al carcere.

⁴⁰ Carlo Peri, *op. cit.*, pp. 41 ss. "Una transizione fra la pena e la libertà per i condannati a qualunque specie di pena, che lo meritino per buona condotta, ed abbiano consumata almeno la metà della pena", Lettera del 19 dicembre 1860, riportata in Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, cit.

⁴¹ Nel 1862 una Commissione di esperti composta di undici membri (tra cui lo stesso Peri) venne incaricata dal governo di elaborare un progetto di riforma penitenziaria, ed in particolare fu molto dibattuta la questione se le colonie penali agricole dovessero comparire come grado nella scala penale ovvero se fosse consigliato introdurle quale modo di commutazione di pena per i condannati risultati meritevoli di ciò. Alla fine nella commissione prevalse questa seconda ipotesi, soprattutto per cause ricercabili nella avversione al sistema misto di carcerazione (segregazione notturna e lavoro diurno in comune) adottato nell'isola di Pianosa, e per ipotizzati maggiori pericoli di evasioni rispetto agli "stabilimenti ordinari". Vedi: Antonio Santoriello, *opera cit.*, pag. 66.

⁴² Peri era talmente convinto degli effetti positivi dell'isolamento che per lui era "una verità constatata che i condannati nei primi giorni della segregazione rimangono assaliti da palese sbigottimento, in specie gli attuali che essendo tutti recidivi hanno luogo di fare il confronto fra il rigore della separazione e gli abusi cui dava luogo la comunanza". Inoltre Peri sosteneva che grazie al prolungato isolamento "il raccoglimento rende loro accette e fruttifere le conferenze coi direttori e coi visitatori officiosi; la solitudine invoglia alla lettura quelli che vi sono esercitati, e prepara e dispone alla istruzione quelli che non la possiedono; la vita metodica li tiene più sani; la mancanza di cattivi contatti li fa più subordinati e tranquilli; e per ultimo il lavoro diviene per essi una necessità, un sollievo, anziché una molestia, perlopiù la di loro opera si fa più proficua all'amministrazione, e più lucrosa nel loro stesso interesse". Pensieri riportati da A. Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier*, cit.

⁴³ Vedi: Anna Capelli, *La buona compagnia*, cit.

Dal punto di vista pratico, esaminando i risultati concreti di questa "svolta philadelphiana", i problemi non mancarono, e ciò dette luogo ad aspre polemiche ed accesi dibattiti; in particolare interessantissime sono le inchieste di un medico, Carlo Morelli, che nel 1859 esaminò le condizioni dei detenuti ospiti nella casa di Volterra⁴⁴. Egli denunciava condizioni di vita pessime, soprattutto a livello sanitario, che portavano ad un deperimento sia fisico sia, in particolar modo, mentale⁴⁵. Il paradosso era che, se queste disastrose conseguenze derivavano dal modello dell'isolamento cellulare, in realtà esso non era applicato in modo corretto, perché a causa dei problemi di architettura carceraria (sovraffollamento, vicinanza delle celle etc.) era impossibile attuare l'utopia di partenza della "buona compagnia"⁴⁶, alla luce anche del fatto che le previste visite ai reclusi da parte dei patroni erano molto rare. Egli concludeva che la cosa migliore da fare sarebbe stata quella di adottare un sistema cosiddetto misto, facendo seguire all'isolamento delle fasi di stampo "auburniano"⁴⁷.

Questa "riforma della riforma"⁴⁸, smentiva sicuramente, almeno in parte, i propositi della riforma voluti da Peri, anche se, probabilmente, ciò permise che il suo progetto nell'isola di Pianosa si sviluppasse maggiormente ed avesse una evoluzione che inizialmente nessuno aveva previsto.

Sostanzialmente dall'unità fino al codice Zanardelli, in Italia si scontrano due diverse scuole di pensiero per quanto riguarda il tema delle colonie penali agricole. La discussione non verte tanto tra coloro che sono favorevoli all'istituto in sé e coloro che invece sono contrari (anche se non mancano voci in tal senso)⁴⁹, quanto piuttosto riguardo alla funzione che esse dovrebbero avere nell'ambito del sistema penitenziario italiano. Già nella commissione nominata con decreto del Ministro dell'Interno del 16 febbraio 1862, da una parte viene proposto che l'invio nella colonia costituisca uno stadio intermedio tra quello della segregazione e quello della liberazione condizionale, dall'altro però viene respinta l'ipotesi di inserire le

⁴⁴ In particolare Carlo Morelli, *Saggio di studi igienici sul regime penale della segregazione fra i reclusi, o della buona compagnia, introdotto e sperimentato in Toscana fin dall'anno 1849*, Firenze, 1859. Osserva Morelli che una grande maggioranza dei reclusi era colpita da una "precoce senilità" accompagnata da una "caduta e vacillamento dei denti" ed inoltre "facile e precoce canizie".

⁴⁵ Prof. Carlo Morelli, *Le carceri penitenziarie della Toscana: studi igienici.*, Firenze, Tipografia di Nicola Fabbrini, 1860.

⁴⁶ Ivi, pag. 70-72.

⁴⁷ Ivi, pag. 88-93.

⁴⁸ La frase è di Anna Capelli, *La buona compagnia, op. cit.*, pag. 329.

⁴⁹ Ferdinando Fonseca, *Delle condizioni agricole della Pianosa e dell'ordinamento delle colonie agricole penali in Italia*, Firenze, tip. Carnesecchi, 1880.

colonie nella scala penale, perché questo, a detta di alcuni, rappresenterebbe una inammissibile mitigazione che indebolirebbe la portata intimidatrice e repressiva della pena, in quanto l'invio nella colonia sarebbe a quel punto considerato un diritto e non un premio per la buona condotta. Fondamentalmente alcuni studiosi quali Peri, e anche il Guardasigilli Vigliani oppure l'ispettore generale delle carceri del Regno Beltrani Scalia⁵⁰ hanno una concezione di colonia penale intesa come strumento necessario di passaggio dal carcere alla società libera; quindi, anche se il loro regime detentivo è più mite rispetto ai tradizionali istituti di pena, ciò non toglie alla pena la funzione intimidatrice, in quanto l'invio nelle colonie viene fatto solo al termine di un periodo detentivo e sempre condizionato alla buona condotta. Per contro, altri studiosi, ad esempio i professori Brusa, De Foresta e Cerruti, avevano un'idea di colonia penale intesa come deportazione di una parte di criminali in terre lontane o anche nelle isole, allo scopo di allontanare le persone più miserabili dal consorzio civile. In questo caso le colonie agricole non erano viste come istituti penali giuridicamente organizzati e amministrati dallo Stato, ma solo quali luoghi geografici di deportazione, dove non era presente l'obiettivo della "rigenerazione morale dei detenuti", ma si perseguiva solo lo scopo di difendere la società allontanando quanto più possibile i criminali⁵¹.

Molto interessante a proposito fu la testimonianza di un insegnante elementare con alle spalle esperienze di insegnamento ai detenuti, il quale ricevette nel 1863 l'incarico di fondare delle scuole per i coloni, nelle isole toscane; ciò permise allo studioso di visitarle, e di rendersi conto che, a suo giudizio, esse erano perfette per ospitarvi luoghi di pena⁵², in particolare gli istituti delle colonie agricole⁵³.

⁵⁰ Martino Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Torino, Tip. G. Favale e Comp., 1867; Paolo Onorato Vigliani, *Progetto del nuovo Codice penale per il Regno d'Italia presentato al Senato il 24 febbraio 1874/ da O. Vigliani/ preceduto dalla relazione del Ministro*, Milano, Fratelli Treves, 1874.

⁵¹ Adolfo De Foresta, *La deportazione*, Roma, Civitelli, 1872.

⁵² Diceva Garelli: "[...] finché l'Italia nostra avrà una delle sue cento isole incolte non vi dovrebbero essere altri luoghi di pena, altri lavori forzati fuorché gli agrari", Vincenzo Garelli, *Delle colonie penali nell'arcipelago toscano*, Genova, Tipografia del r. I. de' Sordo-Muti, 1865, pag.16.

⁵³ Garelli era un convinto sostenitore della *colonia penale*, perché a suo modo di vedere, anche considerando la provenienza prevalentemente agricola dei condannati, portava ad una serie di vantaggi in quanto "si tolgono costoro dalle luride prigioni e dai penitenziali, si restituiscono all'aria pura e ai lavori che furono e debbono ridiventare loro familiari, avremo, così adoperando, un mezzo più facile e più economico di correggerli". Garelli, *op. cit.*

A seguito dell'esperimento di "Pianosa" nel 1869 venne istituita anche nell'isola di Gorgona una colonia penale agricola, come succursale della medesima, ottenendo dopo pochi anni l'autonomia amministrativa (1871); nel 1873 anche Capraia divenne sede di una colonia penale. È interessante quanto ebbe a scrivere il primo direttore di Gorgona, Angelo Biagio Biamonti, il quale in una lettera indirizzata al Commendator Felice Cardon (direttore generale delle carceri) sostenne che "Finalmente nel 1869, considerando il Governo che dai progressi dell'Agricoltura deriva in gran parte la prosperità delle Nazioni, che dai lavori Agricoli *potevansi* ritrarre proventi ben più ragguardevoli di quelli che offrono gli altri Stabilimenti Penali, e che in una Colonia, a preferenza d'ogni altro luogo, *sarebbersi* con maggior facilità potuto ottenere il *rigeneramento* morale del condannato, e che infine le spese per la fondazione d'una Colonia in quell'Isola [Gorgona] avrebbero potuto ascendere alla metà meno di quelle che sarebbero occorse per altro Stabilimento Penale, dacché esistevano tuttora nell'Isola antichi fabbricati, da adattarsi con poca spesa all'uopo"⁵⁴.

Anche per quanto riguarda l'esperienza di Gorgona, i primi commenti furono estremamente positivi; una significativa testimonianza ci è fornita da Volpini, un professore di un istituto tecnico, che in una lettera ad un suo collega di un liceo (cav. Ottaviano Targioni Tozzetti), avendo visitato l'isola, nel descrivere le attività produttive presenti all'interno della colonia, scrisse che nell'isola: "vi è una concia di pelli, la quale basta per il consumo dei 310 detenuti e presto aprirà una via anche all'esportazione; si fabbrica il sapone, che supplisce ai non piccoli bisogni della Colonia; quivi si fabbricano cappelli di paglia ed anche di lana tosata da un gregge che pascola sopra quei colli; e cappelli pure di pelo di coniglio, che vive e si riproduce in abbondanza in una ben intesa conigliera. Fu utilizzata una pietra atta a far buona calcina, come pure una terra per far mattoni ed altri oggetti laterizi, le quali cose ognuno conosce quanto vantaggio arrechino a stabilimenti di questo genere. Tutto insomma che può abbisognare agli abitanti della Colonia, ivi si fabbrica, si perfeziona ancora, e se ne ritrae utilità e comodo incalcolabile. La macellazione del bestiame, la pollicultura, l'allevamento dei bovi, delle pecore, delle capre, e degli animali suini rendono la Colonia quasi indipendente da ogni altro luogo per le sue industrie e prodotti, e la fanno, e tanto più la faranno in un prossimo avvenire ricca, bella in tutto e feconda"⁵⁵.

⁵⁴ Angelo Biagio Biamonti, *Cenni storici, geologici e Botanici sull'isola di Gorgona nell'arcipelago toscano*, Livorno, Tip. e Lit. di Gius. Meucci, 1873.

⁵⁵ C. P. Volpini, *Una lettera sulla Gorgona*, Tip. e Lit. di Gius. Meucci, 1875.

Come possiamo dedurre dai vari giudizi espressi circa la validità o meno del progetto di realizzazione delle colonie penali agricole, il dibattito era concentrato sia sull'aspetto economico sia su quello funzionale e organizzativo. Riguardo alla questione economica, nel dibattito svoltosi alla fine del XIX secolo, molto interessante è la posizione espressa nel 1902 da Carfora nel *Digesto*, in quanto egli precisa che le colonie penali agricole non possono costituire una soluzione economicamente valida al problema dei costi sopportati dall'erario per il mantenimento degli istituti di pena, infatti permangono problemi relativi alla sorveglianza (da cui non si può prescindere), e alla organizzazione del lavoro, sulla cui produttività non possiamo parlare di utili.

Carfora parte da una prima constatazione, supponendo che "se le colonie penali potessero sorgere per generazione spontanea, come conseguenza della deportazione applicata coll'abbandono dei condannati sopra isole deserte, dove questi, provveduti nel momento stesso dell'abbandono dei soli mezzi indispensabili per procacciarsi la vita, sarebbero lasciati a se stessi senza sorveglianza e senza aiuti ulteriori (...), allora è evidente che esse, salvo le spese di traduzione dei deportati e di prima provvisione, verrebbero a costar quasi nulla allo Stato, e sarebbero per conseguenza causa di notevole economia; ma non è chi non veda come queste Colonie penali, tranne quella di liberare lo Stato dai condannati, non avrebbero utilità di sorta sotto il rapporto dell'emenda, che è quello che giustifica principalmente gli istituti di simil genere"⁵⁶.

Egli continua però dicendo che "sarebbe sempre pericoloso il lasciar senza sorveglianza una moltitudine di condannati, i quali diventerebbero gli uni agli altri lupi e finirebbero per divorarsi a vicenda, quando si pensi che il mondo dei delinquenti è per se stesso turbolento e attaccabriga, ed anche nei luoghi ordinari di pena, dove viene esercitata una vigilanza continua e rigorosa, se ne vedono gli effetti spesso disastrosi, i quali incombe allo Stato l'obbligo di evitare, perché il delinquente, per quanto meritevole di pena, per la quale a lui sia reso in sofferenza il male commesso col delitto e la società sia garentita da nuovi attentati, non è mai da considerarsi come una belva, della quale basta liberarsi in qualsiasi modo e senza nessun riguardo alla impronta della umanità, che resta incancellabile anche negli esseri i più protervi".

L'autore ribadisce la necessità di un'attenta sorveglianza nelle colonie. Assunto quindi che per forza di cose, le colonie penali, al pari di qualunque altro istituto di pena, hanno un costo che grava

⁵⁶ Garelli, *op. cit.*, pag. 719.

sull'erario dello Stato, esiste una peculiarità tipica di questi istituti, che riguarda il lavoro. Tale questione deve essere affrontata secondo Carfora, sotto un duplice aspetto: 1) la difficoltà di rendere avvezzi al lavoro individui che per la loro indole sono ad esso ribelli, in quanto hanno sempre vissuto nell'ozio e grazie ai proventi dei loro misfatti; 2) le caratteristiche intrinseche del lavoro coatto che è di per sé meno produttivo del lavoro libero⁵⁷.

Altra cosa fondamentale da considerare, sempre secondo Carfora, è che, anche nel caso in cui venga superato il problema derivante dalla minore produttività del lavoro carcerario, e dunque supponendo che esso produca un guadagno, gli eventuali utili devono essere diretti ai condannati come giusta retribuzione delle loro fatiche, altrimenti il lavoro acquisterebbe come unica connotazione quella afflittiva, tipica dei lavori forzati, ma, come detto, questo non appartiene all'originario spirito delle colonie. Possiamo concludere che gli sperati vantaggi economici che le colonie avrebbero dovuto portare, in realtà sono del tutto inesistenti; anzi è configurabile addirittura un non remoto rischio per l'intera economia nazionale, in quanto le colonie avrebbero potuto fare una concorrenza sleale al libero mercato del lavoro, grazie al basso costo della manodopera ivi presente. L'unica soluzione, sotto questo aspetto, fu sfruttare il lavoro dei condannati per compiere quelle opere che i liberi cittadini non volevano fare, come la bonifica di zone malariche o alcune attività pericolose legate a certe industrie, così da trarre vantaggio per l'intera nazione⁵⁸. Carfora aggiunge un altro aspetto molto si-

⁵⁷ Interessantissima è a tal proposito la spiegazione data dalle parole dell'illustre economista francese Baudrillard, riportate da Carfora, laddove viene fatto un confronto tra il lavoro libero e quello in condizione di schiavitù (comprendendo in quest'ultimo il lavoro coatto; il coatto anzi si trova in una situazione d'inferiorità anche verso lo schiavo perché lo schiavo è abituato al lavoro "colla docilità belluina di una bestia da soma", mentre il coatto al contrario è tutt'altro che avvezzo alle fatiche): "Il lavoro dello schiavo non vale la metà del lavoro dell'uomo libero. E la ragione è chiara: ciò che costituisce l'irrimediabile inferiorità del *lavoro schiavo* in confronto del lavoro libero è che dei due motori, che la natura ha messo in opera per farci lavorare, il timore e la speranza, la schiavitù non ne impiega che uno solo, il timore, e non ne trae neppure tutto quel profitto che sa cavarne la libertà responsabile di se medesima. Il timore delle pene corporali, quest'unico *spediente* del padrone di fronte allo schiavo inerte e ribelle, non serve ad altro che ad evitare l'eccesso della pigrizia e della negligenza, ma è incapace di ispirare una feconda energia. La preveggenza del libero lavoratore, che teme per sé e per i suoi, è bene altrimenti efficace; e se si aggiunge che egli ha ragione di sperare il miglioramento della sua condizione dal lavoro e dal risparmio, che allo schiavo o è vietato, o è concesso sotto forma di peculio in limiti ristrettissimi, si comprenderà di leggieri perché il lavoro libero sia stimato molto più produttivo del lavoro schiavo". Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit.

⁵⁸ Sempre il Carfora, sull'argomento: "Né si dica che è cosa crudele esporre i condannati a quei pericoli, cui si rifiutano andare incontro i liberi operai, perché in questo, almeno per una volta, noi ci troviamo d'accordo coi positivisti nell'avversare

gnificativo che concerne il problema dell'emigrazione, fenomeno di grande rilevanza sociale, assai diffuso negli ultimi anni del XIX secolo, che determinò quella mancanza di manodopera alla quale le colonie penali potevano in gran parte supplire⁵⁹.

In conclusione è difficile dire se le colonie penali, così come strutturate nel corso dell'Ottocento, fossero o meno vantaggiose dal punto di vista economico, dipendendo il tutto, come abbiamo potuto vedere, da un numero elevato di fattori e di variabili. Probabilmente l'utilità delle colonie per lo Stato avrebbe dovuto essere inquadrata non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche e soprattutto in relazione al vantaggio che potevano avere sulla rieducazione morale e sociale del condannato rispetto agli istituti di pena ordinari, in quanto solo in esse il condannato poteva trovare motivazione al reinserimento nella società civile come rinato lavoratore e non più come delinquente dedito al delitto e all'ozio. Da questo punto di vista, in linea di principio, potevano esserci dei risvolti positivi per lo Stato e per la collettività anche a livello economico.

Le tabelle riportate riguardano gli utili/perdite delle colonie penali agricole per l'esercizio finanziario 1895-1896 e 1896-1897⁶⁰. Come si evince dai dati raccolti, per il primo biennio preso in esame, gli stabilimenti di pena intermedi diedero un utile industriale netto di 28.369,92 Lire, ma lo Stato dovette spendere ben 245.494,26 Lire per il solo mantenimento dei detenuti. Tali dati rimasero pressoché costanti nel biennio di esercizio successivo, anche se l'utile industriale netto salì sensibilmente a 72.554,25 Lire e la spesa si attestò a 226.037,20 Lire.

Per quanto riguarda il tema delle condizioni di vita e di lavoro all'interno delle colonie penali, dobbiamo innanzi tutto evidenziare che l'attività prevalente era quella agricola, pertanto l'organizzazione dell'istituto era funzionale ad essa. Prendiamo ad esempio il regolamento delle colonie del 1887⁶¹, esso disciplinava in modo minuzioso gli orari che i condannati dovevano rispettare, prevedendo che la sveglia suonasse dal primo settembre al quindici aprì-

certe morbose sentimentalità, che vorrebbero mettere alla pari i delinquenti e gli uomini onesti, perché anche noi riteniamo (...) che se per domare la natura ribelle, che contende agli uomini il trarre partito di certi tesori, da essa gelosamente custoditi, occorre un'ecatombe umana, molto meglio che questa sia di delinquenti che di onesti lavoratori, e che questi, divenuti pionieri di civiltà, si redimano colla morte di fronte alla umanità, che hanno così crudelmente offesa". Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit.

⁵⁹ Ivi, pag. 721.

⁶⁰ Le tabelle sono riportate da Francesco Carfora, *Colonia Penale*, cit., pp. 712.

⁶¹ Regio decreto del 6 gennaio 1887, n. 4318.

le “mezz’ora prima del levar del sole”, mentre “dal sedici aprile a tutto agosto col levar del sole”⁶².

1895-1896	Utile industriale	Perdita industriale	Ragguaglio per ogni giornata di lavoro
Asinara	11.261,99	0	0,234
Bitti	11.183,84	0	0,712
Cagliari (S. Bartolomeo)	17.016,01	0	0,257
Capraia	7.364,09	0	0,157
Castiadas	0,00	28.880,11	0
Gorgona	0,00	6.193,86	0
Isili	0,00	7.348,19	0
Maddalena	896,56	0,00	0,164
Pianosa	24.075,89	0,00	0,264
Pozzuoli	0,00	5,30	0
1896-1897			
Asinara	12.445,10	0	0,277
Bitti	2.025,29	0	0,178
Cagliari (S. Bartolomeo)	22.662,83	0	0,048
Capraia	0,00	2.850,58	0
Castiadas	5.198,62	0	0,042
Gorgona	0,00	5.103,19	0
Isili	0,00	1.485,54	0
Maddalena	321,85	0,00	0,104
Pianosa	32.965,82	0,00	0,289
Tremiti	6.364,05	0,00	0,507

Il regolamento continuava prevedendo che “mezz’ora dopo la sveglia i condannati saranno destinati alle varie occupazioni loro assegnate e vi attenderanno senza interruzione fino all’ora della prima refezione, da farsi in generale due ore dopo, e per la quale è concesso un quarto d’ora, riprendendo quindi il lavoro fino all’ora del rancio o della prima distribuzione del vitto (...)”⁶³. Sempre per sottolineare come le regole di vita erano tutte finalizzate al buon andamento dei lavori, si può ricordare l’art. 47 in cui si prevedeva

⁶² Idem art. 45, il quale aggiunge che dopo la sveglia i condannati “attenderanno in buon ordine alle pratiche di *polizia* prescritte attendendo la chiamata al lavoro”.

⁶³ Idem art. 46.

che per il vitto e il riposo pomeridiano fosse concessa una pausa di un'ora e mezzo, al termine della quale i condannati dovevano far ritorno al luogo di lavoro, senza possibilità di ulteriori interruzioni⁶⁴ fino a mezz'ora prima del tramonto. Eventuali deroghe per l'interruzione del lavoro potevano essere concesse solamente nel caso in cui il luogo di lavoro fosse molto distante rispetto ai dormitori, per cui in tal caso il termine del lavoro poteva essere anticipato in modo che i condannati potessero far ritorno nei loro ricoveri sempre entro il tramonto⁶⁵. Una volta rientrati nei vari stabilimenti della colonia loro assegnati, ai detenuti veniva distribuito il vitto, che dovevano consumare in un lasso di tempo di mezz'ora, trascorsa la quale, adempiuta ogni visita e ogni altra formalità, i condannati potevano riposarsi⁶⁶. Visto che la maggioranza dei lavori all'interno della colonia erano all'aperto, era prevista una speciale organizzazione per i giorni in cui, a causa delle intemperie, i normali lavori nei campi non potessero essere svolti⁶⁷. In questi casi, così come nei giorni festivi, la sveglia per i condannati era posticipata di mezz'ora, e veniva concessa un'ora e mezzo di tempo da dedicare alla pulizia personale e dei locali. Nella restante parte della mattinata i condannati assistevano alla messa "e alla spiegazione del Vangelo", ed erano impegnati in attività scolastiche e di educazione in genere. Dopo il pasto giornaliero e il riposo, i condannati assistevano al "catechismo ed alla benedizione", e fino al tramonto era concesso loro "il passeggio" oppure del tempo per curare la propria corrispondenza⁶⁸. Come si può osservare i ritmi di vita sono prettamente agricoli, con il primo vitto somministrato di regola a mezzogiorno e quello serale al tramonto⁶⁹.

Abbiamo evidenziato che il lavoro era obbligatorio per tutti i condannati che non avessero particolari problemi di salute (art. 56), ma vi erano delle differenze tra le varie colonie penali riguardo alle tipologie di lavoro e di conseguenza alle condizioni di vita dei detenuti. Sicuramente l'esempio più importante, sia perché fu la

⁶⁴ Eccetto che durante le giornate più lunghe e più calde dell'estate quando il direttore potrà concedere ai condannati che svolgono dei lavori particolarmente faticosi una sosta di mezz'ora durante il pomeriggio. Idem art. 47³. I condannati che lavorano all'aperto saranno equipaggiati anche di un cappello di paglia, il quale sarà ricoperto di una incerata gialla durante le stagioni più fredde (art. 51³).

⁶⁵ Idem art. 47².

⁶⁶ Idem art. 48.

⁶⁷ Idem art. 49.

⁶⁸ Idem art. 50.

⁶⁹ Idem art. 53². Anche in questo caso, il regolamento concede una certa flessibilità, in quanto a seconda delle circostanze locali e delle stagioni, a seguito di proposta del direttore e previa approvazione del Ministero, tali orari possono essere cambiati. (art. 53³).

prima colonia agricola in Italia, sia perché in essa si ebbero i migliori risultati produttivi e soprattutto organizzativi, è dato dallo stabilimento di Pianosa. Per capire al meglio come si svolgeva la vita all'interno del penitenziario, è opportuno soffermarsi brevemente sulle vicende storiche dell'isola⁷⁰. Essa, infatti, a differenza delle altre isole toscane (eccetto Giannutri e Montecristo), è sempre stata disabitata, se si esclude il breve periodo di dominazione romana⁷¹, e il XV secolo, quando l'isola conobbe un certo periodo di floridezza, periodo che cessò definitivamente quando nel 1554 l'isola venne saccheggiata e distrutta dal pirata Dragut⁷². Da questo momento in poi Pianosa non conobbe più una popolazione stabile, ma venne sfruttata in modo saltuario soprattutto dagli elbani che vi si recavano per coltivare la terra e portarvi il bestiame⁷³. Foresi riporta una testimonianza molto interessante che attesta come l'isola fosse meta di pescatori, i quali dimoravano dentro piccole caverne naturali⁷⁴. Questa premessa risulta importante, in quanto ci fa capire come nel momento in cui venne istituita nel 1858 la colonia, l'isola fosse praticamente disabitata⁷⁵, evitando possibili problemi

⁷⁰ Per delle notizie storiche riguardanti l'Isola di Pianosa vedi: Fausto A. Foresi, *Il porto di Pianosa. Dall'epoca romana a oggi*, Il Tagliamare, 1999.

⁷¹ Pianosa fu la terra dove venne esiliato nel 7 D.C. il nipote di Ottaviano Augusto, Postumo Agrippa, fatto uccidere nel 14 D.C. su consiglio di Livia moglie dello stesso imperatore. Il nome "Agrippa" non è scomparso da Pianosa, in quanto oltre ai resti della villa romana, sono tutt'oggi presenti delle terme denominate "Bagno di Agrippa", oltre che una diramazione del carcere, l'Agrippa appunto, famosa per avervi ospitato durante gli anni settanta i detenuti politici.

⁷² Fausto A. Foresi, *opera cit.*, pag. 20.

⁷³ Emanuele Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Tipografie A. Tofani e G. Mazzoni, 1833-1845, voce "Isola di Pianosa". In particolare erano gli abitanti di Marciana e di Campo, i quali "da molti anni solevano dalla loro Isola dell'Elba trasferirsi alla Pianosa nelle stagioni a tale oggetto più opportune". Continua Repetti dicendo che "cotesta specie di lavoranti avventurieri andava scegliendo qua e là delle piazzole di terreno capace alla sementa, quindi zappata la terra, e di rado adoperando l'aratro, vi spargevano sopra il grano nella quantità media di circa cento sacca (...). Dopo raccolta la messe si lasciavano quei campi senza alcun'altra coltivazione per l'anno susseguente, e la si trasportavano dall'Elba a pascere i bestiami, i quali consistevano nella maggior parte in capre e pecore, in un minor numero di bovini e cavalli, che nel totale ascendevano a circa 1600 capi".

⁷⁴ Il brano riportato è quello di Somier, *L'isola di Pianosa nel Mar Tirreno e la sua flora*, in "Rivista Geografica italiana e Bollettino della Società di studi geografici e coloniali in Firenze", Roma, Società Editrice Dante Alighieri 1909, pag. 538: "[...] Nel 1901-2 trovai ancora una di quelle caverne naturali, che *apresi* vicino all'ingresso del porto, abitata come poteva esserlo all'epoca della pietra. I suoi inquilini erano dei pescatori napoletani i quali venivano ad esercitare il loro mestiere a Pianosa, dimorandovi anni interi senza rimpatriare, e non avendo altra dimora che quell'antro e la loro barca scoperta. Ora però i pescatori napoletani non ci sono più, e la caverna è stata trasformata in magazzino [...]".

⁷⁵ Ludovico Dworzak, *L'organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1937, è del parere che "la scelta del sito influisca invece non

di convivenza con popolazione libera⁷⁶.

Anzitutto bisogna precisare che, come in tutte le colonie agricole, anche a Pianosa, si procedette alla divisione del territorio "in poderi" e a mano a mano che venivano compiuti i lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni, "venivano costituite delle diramazioni lontane dalla casa centrale dove venivano stabiliti altri detenuti"⁷⁷. Foresi riporta a tal proposito una interessantissima tabella,⁷⁸ deducibile da degli scritti del direttore Ponticelli⁷⁹, nella quale risulta che nel 1880 la suddivisione per tipologie di detenuti nei vari poderi era la seguente:

poco sul mantenimento della disciplina della colonia. In particolar modo occorre evitare quanto possibile che la situazione dei terreni destinati ad una colonia penale agricola dia luogo a contatti con la popolazione libera (passaggi, strade pubbliche, ecc.) perché tale promiscuità conduce ai risultati più funesti. Analoghi motivi si oppongono all'impianto di colonie penali agricole in prossimità di grandi centri urbani (...). Sarà anche da evitare che i carcerati vengano inviati in prossimità dei luoghi da cui provengono. Tale prossimità distrae il condannato dal lavoro nello stabilimento e rende difficoltosa la sua rigenerazione psichica, mentre dall'altro lato gli è costante incitamento a clandestini contatti coi propri familiari e conoscenti".

⁷⁶ Del tutto diverso fu invece per la vicina Capraia, dove era presente un paese che contava poco meno di 800 abitanti. È opportuno aggiungere che la richiesta di impiantare sull'isola uno stabilimento penale avvenne proprio dalle autorità locali, le quali credettero così di portare qualche beneficio economico agli abitanti, soprattutto sotto forma di nuove risorse finanziarie (per esempio dei proventi da dazio di consumo e di manodopera a basso costo per lavori edili ed agricoli); tutto questo si rese necessario per cercare di arginare la massiccia emigrazione che Capraia conobbe in quegli anni, soprattutto a causa della chiusura della locale Manifattura Tabacchi (regio decreto 30 giugno 1867, n. 3767) che rappresentava una delle principali attività economiche dell'isola, oltre che l'abolizione nel 1869 del regime di "porto franco" (regio decreto legge 6 dicembre 1868, n. 4736). Come se non bastasse le colture agricole vennero infestate nel 1850 da un fungo parassita, la crittogama, la cui diffusione portò all'abbandono di numerose attività agricole, che determinarono ulteriori motivi di emigrazione. In realtà le cose poi non andarono come sperato; la colonia, infatti, non portò alcuno dei benefici previsti, anzi fin da subito si creò una grande conflittualità tra Comune e la direzione della colonia, soprattutto a causa della inconciliabilità degli interessi portati avanti dalle due istituzioni e l'estraneità e diffidenza si mantenne sostanzialmente sino alla chiusura del carcere nel 1986 (D.M. 27-10-1986). Cfr. Fausto Brizi, *L'isola ritrovata. Comune di Capraia isola, provincia di Genova (1861 - 1925)*, Genova, Fratelli Frilli Editori, 2005. Per la storia di Capraia vedi Alberto Riparbelli, *Aegilon. Storia dell'Isola di Capraia dalle origini ai giorni nostri*, Firenze [s.n.], 1973.

⁷⁷ Antonio Santoriello, *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860/1889)*, in L. Martone (a cura di), opera citata, pag. 82.

⁷⁸ . Fausto A. Foresi, *opera cit.*, pag. 79.

⁷⁹ Leopoldo Ponticelli, *La Pianosa: lettera del Comm. Dott. Leopoldo Ponticelli alla direzione della rivista di discipline carcerarie*, Civitavecchia, Tipografia del bagno penale, 1880, pag. 17.

	SERVIZI DOMESTICI	SARTI	CALZOLAI	FABBRICANTI	FALEGNAMI	PANIFICIO	FABBRICHE	AGRICOLTORI	RAPPEZ.	BARROCCIAI	BIFOLCHI	PASTORI	STALLIERI	SQUADRA VOLANTE	FORNACIAI	TOTALE
CENTRALE	29	22	21	24	17	19	16	152								300
CARDON	5							76	1	2	2	10	1			100
CERTOSA	2							32		1	2	2	1			40
GIUDICE	3							91	1	1	1	2	1			100
MARCHESE	3							94	1	1	1					100
BRIGANTINO	1							15								16
IPPODROMO								4		6			2	8		20
SEMBOLELLO	3							45		1	8		3			60
FORNACE	2							32		1		2	1		2	40
AGRIPPA	2							32		1	2	2	1			40
TOTALI	50	22	21	24	17	19	16	576	3	14	16	18	10	8	2	816

In sostanza le varie diramazioni della colonia, si possono considerare dei distaccamenti funzionali dotati di una certa autonomia, tanto da essere considerati un "carcere nel carcere". Come riporta Carfora⁸⁰, i dieci poderi di cui era composta Pianosa, erano ciascuno dotati degli "occorrenti fabbricati per abitazione di uomini, ricovero di animali e riparo di *istrumenti* e prodotti rurali". Inoltre lo studioso evidenzia che "la ripartizione della popolazione detenuta non è fatta naturalmente in maniera uniforme, ma varia dalle centinaia alle poche decine, a seconda della estensione dei poderi, della qualità delle colture e della loro ubicazione".

Altra interessante novità fu che in quasi tutte le colonie agricole erano presenti un determinato numero di detenuti denominati

⁸⁰Francesco Carfora, *Colonia Penale*, in "Digesto Italiano", Torino, Unione tipografico editrice, vol. 7, 1897-1902, pp. 709.

“sconsegnati”, contraddistinti dalla iniziale “S”, i quali avevano la possibilità di lavorare, principalmente come pastori, carbonai, agricoltori etc., senza immediata vigilanza da parte del personale di custodia, spesso in poderi periferici della colonia stessa⁸¹. Ovviamente la sorveglianza era solamente ridotta rispetto agli altri detenuti comuni, e non totalmente assente⁸².

Come si evince dalla tabella riportata il fabbricato denominato “casa centrale”⁸³ è quello che può ospitare il maggior numero di detenuti, e che Saporito⁸⁴ descrive come “un fabbricato imponente, a due piani, con un corpo mediano e due ali laterali”; mentre a proposito delle altre diramazioni, egli aggiunge che “i lavoratori, che attendono a siffatte aziende, hanno quasi tutti dimora fissa nei rispettivi fabbricati, nei quali ogni nota carceraria cede il posto alle necessità lavorative, ed alla semplicità propria della vita agreste; onde dall’insieme risulta il carattere di un vero villaggio agricolo”. Dworzak⁸⁵ aggiunge che tale suddivisione in diramazioni è utile ed importante per favorire il trattamento individuale dei condannati, e che tale tipo di organizzazione “ha il vantaggio di permettere lo sviluppo dell’azienda su vasta scala, evitando nel contempo un soverchio ammassamento di carcerati”. Lo studioso precisa però che secondo lui “anche una colonia agricola non può estendersi smisuratamente perché l’indirizzo generale da dare al lavoro nella colonia, l’amministrazione ecc. incombono sempre alla persona del direttore”.

⁸¹ Ludovico Dworzak, *L’organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, cit., pag. 238.

⁸² Folco Giusti, *Un’isola da amare. Capraia: storie di uomini e di animali*, Roma, Le Opere e i Giorni, 2004, pag. 131. L’autore racconta l’incontro che ebbe con un detenuto – presumibilmente “sconsegnato” – all’Isola di Gorgona. Il soggetto in questione è un ergastolano al quale è stata assegnata una piccola casa, praticamente abbandonata, e un piccolo appezzamento di terreno per coltivare alcuni prodotti agricoli per il proprio fabbisogno e per la mensa del carcere, il quale riceve la “visita” degli agenti ogni due o tre giorni.

⁸³ Francesco Carfora, *opera cit.*, pag. 710, “Quivi le grandiose cucine e l’infermeria capacissima per ogni evento, l’archivio e la biblioteca. Poco distante la chiesa, a ridosso una magnifica lavanderia provvista di un’ampia cisterna, che offre acqua a profusione; di fronte un grandioso edificio per uso cantina, che può contenere recipienti sino alla portata di 5000 ettolitri, con mura, sempre in tufo, dello spessore di metri 1,20, essendo il vino il prodotto migliore e più sicuro dell’isola, che può giungere a dare un reddito di circa lire 500.000. Lì appresso, il macello con freschissimi ambienti per conservare le carni, e non lungi i magazzini ripieni di ogni sorta di strumenti necessari alla Colonia, e depositi di prodotti”.

⁸⁴ Filippo Saporito, *L’isola di Pianosa e i suoi stabilimenti penitenziari*, in “Rivista di diritto penitenziario”, 1930, pag. 965.

⁸⁵ Ludovico Dworzak, *L’organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, cit., 1937. Egli disapprova la costruzione di stabilimenti troppo piccoli, in quanto non sarebbero vantaggiosi dal punto di vista economico, ma è contrario anche alla creazione “intere città penitenziarie”, perché secondo lui esse renderebbero “impossibile

L'organizzazione del lavoro a Pianosa era impostata secondo schemi semplici ma razionali, tali che la colonia godeva di una sostanziale indipendenza dal punto di vista della produzione dei beni e dei servizi indispensabili di cui aveva bisogno (generi alimentari, manodopera edile etc.). Tale forma di autarchia era resa possibile dal fatto che ogni detenuto svolgeva all'interno dell'istituto un certo lavoro, scelto da lui secondo le sue capacità ed attitudini, ovviamente tenendo presente le effettive necessità di manodopera della colonia. Fin da subito la produzione agricola di Pianosa si specializzò nella coltura della vite e nella conseguente produzione di vino⁸⁶, che Saporito definisce di "ottima qualità" oltre che "premiato in numerose esposizioni"⁸⁷. Oltre a ciò era presente la coltivazione di numerosi alberi da frutto, in particolare mandorli e peri, discreta era anche la produzione di ortaggi, cereali e le "culture foraggere e da pascolo"⁸⁸, raggiungendo buoni livelli di qualità nella produzione del grano.

Come abbiamo visto, il regolamento prevedeva che la vita dei detenuti si svolgesse per la maggior parte della giornata all'aria aperta, essendo occupati nei vari lavori della colonia. Questo rappresenta sicuramente la caratteristica più importante che differenzia le colonie dagli istituti tradizionali, dove, al contrario, i detenuti passavano la maggior parte del loro tempo chiusi nell'istituto, nell'ozio della loro cella oppure svolgendo limitati lavori interni. Da questo punto di vista, le colonie erano nettamente da preferire, in modo particolare per quei detenuti che dovevano scontare una pena molto lunga. A riprova di ciò, un interessante indice della preferenza dei detenuti per le colonie, può essere desunto dal numero estremamente basso di castighi inflitti, dimostrando una scarsa conflittualità rispetto alle altre carceri⁸⁹. Anche le condizioni di vita

l'individualizzazione, mut[erebbero] il lavoro carcerario in lavoro di fabbrica, privo di elementi di moralizzazione".

⁸⁶ Francesco Carfora, *opera cit.*, riporta che "sopra un totale di circa mille ettari, più di un quarto è incoltivabile od a bosco; del resto metà è a vigna (sistema francese) o a campo, e l'altra metà va a mano a mano dissodandosi, e l'opera è già a buon porto, non ostante la difficoltà del lavoro che *apparisce* evidente quando si pensi che la potenza dello stato arativo varia da 10, 15, 20 centimetri al più di profondità, ed eccezionalmente, in qualche ristrettissima zona, di mezzo metro o giù di lì; onde si dovette procedere ad un enorme lavoro di scasso e dissodamento per ottenere tanta superficie produttiva, a cui bisogna aggiungere l'opera assidua e laboriosa di trasporto del materiale, della cinta della macchia, della formazione delle vie, che percorrono diverse decine di chilometri, e sono benissimo tracciate e mantenute, e la perforazione di varie cisterne e pozzi, che dovettero farsi profondissimi".

⁸⁷ Filippo Saporito, *opera cit.*, pag. 966.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Antonio Santoriello, *opera cit.*, riporta, a titolo di esempio, che i castighi furono 9232 nel carcere di Alessandria, che la media nazionale era di 5500, ma solamente 337 a

nella colonia erano buone, con un tasso di mortalità nel biennio 1866-67 del 1,4%, a fronte del 26% dei condannati all'ergastolo nel carcere di Torino; dati positivi vennero riscontrati in generale anche per lo stato di salute dei condannati, in quanto nel 1876 le giornate di cura concesse agli stessi erano molto al di sotto della media in confronto agli altri stabilimenti penali (a Capraia, su 180 presenti, si registravano ricoveri per un totale di 580 giornate, a Gorgona su 330 detenuti le giornate di cura furono 2256, e la media nazionale era di circa 7000 giornate)⁹⁰. Per quanto riguarda più dettagliatamente la disciplina, nel 1896 i delitti compiuti in tutti gli stabilimenti penali d'Italia furono 60, per salire di venti unità l'anno successivo; però di questi solo sei avvennero nelle colonie tanto nel 1896 che nel 1897⁹¹. Sproporzionata la troviamo anche nel numero delle infrazioni, se si considera che nel 1896 esse furono solo 1694 nelle colonie e ben 25913 nelle case di reclusione, e nell'anno seguente furono 1379 nelle prime e 27618 nelle seconde⁹². Per quanto attiene al numero dei recidivi nelle infrazioni disciplinari, furono "nel 1896 di 6538 nelle case di reclusione e di 322 nelle case di pena intermedie, e nel 1897 di 6679 nelle prime e 358 nelle seconde, in guisa che i recidivi rappresentano nelle prime oltre un terzo dei condannati, e nelle seconde poco più del decimo"⁹³. La situazione all'interno dei singoli stabilimenti è illustrata nella tabella seguente⁹⁴:

Pianosa, 120 a Gorgona e 215 a Capraia.

⁹⁰Ivi, pag. 81. In nota Santoriello riporta che nel volume del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle case di pena, carceri giudiziarie, case di custodia per minorenni e istituti per il ricovero forzato*, anno 1866 e 1867, vol. II, Firenze, 1870, p. XIX, il relatore commenta che "la mortalità è in proporzioni così piccole da essere inferiore a quelle delle popolazioni libere delle province più sane del Regno".

⁹¹Carfora, *opera cit.*, pag. 711. In particolare nel 1896 ci fu "un delitto nello stabilimento di Bitti (delitto contro le persone), uno in quello di Capraia (delitto contro le persone), e quattro in quello di Castiadas (due delitti contro le persone, uno contro l'Amministrazione della giustizia e uno contro la proprietà)", mentre l'anno successivo avvennero due delitti "nello stabilimento di Capraia (uno contro l'Amministrazione della giustizia ed uno contro la proprietà), tre in quello di Castiadas (due contro le persone ed uno contro la proprietà), ed uno in quello di Pianosa (contro la proprietà)".

⁹²*Ibidem*. Questi dati sono importanti se "si tenga presente che nelle case di reclusione al 1° gennaio 1896 si trovano 21394 condannati, e al 1° gennaio 1897 se ne trovavano 19738 e nelle case intermedie se ne trovavano 3193 al 1° gennaio 1896 e 3030 al 1° gennaio 1897, apparisce evidente che nelle prime il numero delle infrazioni oltrepassava quello dei condannati del 25 per cento circa, mentre nelle seconde era inferiore a questo numero del 50 per cento circa".

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

	1896	1896	1897	1897
	INFRAZIONI	RECIDIVI	INFRAZIONI	RECIDIVI
ASINARA	109	55	98	26
BITTI	36	6	51	11
CAGLIARI (S. BAR- TOLOMEO)	301	21	232	12
CAPRAIA	215	41	121	35
CASTIADAS	527	154	330	181
GORGONA	97	19	64	16
ISILI	60	14	58	11
MADDALENA	26		56	2
PIANOSA	108		97	11
PIOMBINO	113	12	154	6
POZZUOLI	31			
TREMITI	1		119	32
TOTALE	1624	322	1379	318

Interessanti sono anche le tabelle di seguito riportate indicanti le ricompense accordate ai condannati, sempre nel biennio di esercizio 1896-1897⁹⁵:

Tra l'altro, secondo Dworzak⁹⁶, il fatto che in uno stabilimento penale ci sia fra i reclusi un livello morale alto è molto importante anche sotto il profilo della sicurezza, in quanto il lavoro agricolo in certe condizioni⁹⁷, influisce positivamente sulla disciplina dei carcerati, "rendendo rari i casi d'evasione anche indipendentemente del luogo ove si trova la colonia".

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Ludovico Dworzak, *L'organizzazione degli stabilimenti penitenziari agricoli*, cit., pag. 238.

⁹⁷ *Ivi*, pag. 242. Per lo studioso, il lavoro agricolo affinché possa portare a risultati soddisfacenti, oltre al requisito della corrispondenza con le attitudini personali del condannato, deve avere anche altre caratteristiche. In particolare "bisogna evitare di adibire i medesimi individui *costantemente ed a lungo* a lavori monotoni, quali ad es. gli sterri. Occorre perciò stabilire un turno per cui tutti i carcerati vengono occupati in lavori che sollevino lo spirito, che sveglino anche in individui male avvezzi al lavoro l'interesse e talvolta anche la proclività ad un dato genere di occupazione. Altrimenti si verificherà facilmente nel detenuto uno stato di depressione che lo rinsalda nel suo

1896	LODE	PERMESSO DI LIBRI	PERMESSO DI SUSSIDI	PERMESSO DI SCRIVERE	AUMENTO SULLE GRATIFICAZIONI	PROPOSTA DI GRAZIA
ASINARA		21	120			
BITTI		5	16	8		
CAGLIARI (S. BARTOLOMEO)		4	166	97		
CASTIADAS			72	1		
GORGONA			39	69		
ISILI			18	48		
MADDALENA		2	156	36		4
PIANOSA	4	17	36	444	4	
PIOMBINO				72	9	
POZZUOLI				6	36	

1897	LODE	PERMESSO DI LIBRI	PERMESSO DI SUSSIDI	PERMESSO DI SCRIVERE	AUMENTO SULLE GRATIFICAZIONI	PROPOSTA DI GRAZIA
ASINARA		3	106			
BITTI			15	3		
CAGLIARI (S. BARTOLOMEO)		7	126	84		
CAPRAIA		4	55	36		
CASTIADAS		1	151	19		1
GORGONA		6	55	28		
ISILI		7	18	23		
MADDALENA		2	243	24		4
PIANOSA		3	20	383		
PIOMBINO		16	37			
TREMITI			23	31	2	

Abbiamo visto che la prima colonia penale agricola nasce a Pianosa nel 1858⁹⁸ grazie al progetto del cav. Peri⁹⁹, e con l'invio dei primi sedici correggendi nel maggio dello stesso anno. Essendo l'isola di Pianosa un territorio appartenente al Granducato di Toscana, al nuovo istituto si applica integralmente il "regolamento fondamentale degli stabilimenti penali"¹⁰⁰, testo approvato insieme al codice penale del 1853. Come noto, l'Italia raggiungerà l'unificazione legislativa del diritto penale solamente nel 1889 col codice Zanardelli¹⁰¹, mentre prima di esso esistono tre differenti legislazioni penali: il codice sardo - piemontese viene progressivamente esteso alle regioni settentrionali; lo stesso codice "modificato" da due decreti luogotenenziali del 1861 in vigore nelle regioni meridionali; il codice toscano modificato dal governo provvisorio nel 1859 che elimina

spirito antisociale, gli fa ricordare le vicende della sua vita antecedente e, non di rado, alimenta perfino le sue tendenze delittuose. È un errore credere che il solo permanere all'aria libera, ed il contatto con la natura bastino a provocare una rigenerazione morale e sociale. Non solo è vero che il lavoro agricolo può essere salutare solo ad individui fisicamente e mentalmente ad esso adatti, ma è vero anche che questi individui non ne ritrarranno vantaggio se il genere del lavoro loro assegnato non risponderà alla loro specifica mentalità". Infine lo studioso conclude dicendo che sarebbe opportuno che "i condannati adibiti al dissodamento della terra, al prosciugamento ecc., cioè a lavori di pura fatica, passino poi, dopo qualche tempo, all'opera agricola di coltura del medesimo terreno da loro predisposto in modo da godere essi stessi del frutto dei loro sforzi precedenti", in quanto è essenziale ribadire che "il lavoratore non può essere una rotella unanime di un meccanismo, un essere senza pensiero né volontà, un fantoccio; egli deve essere parte viva di una data organizzazione produttiva, consapevole che i risultati positivi o negativi dell'azienda dipendono, in certa misura, non soltanto dal suo lavoro puramente fisico, ma anche dalla sua forza creatrice, dal lavoro intelligente. Ciò vale per ogni genere di lavoro carcerario e naturalmente anche per quello negli stabilimenti agricoli penali".

⁹⁸ Si tratta della sovrana risoluzione del 9 Aprile 1858.

⁹⁹ Come riporta Franca Mele in *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena. Pianosa e le colonie penali agricole nell'Italia dell'Ottocento*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", anno XXVI, n. 2, dicembre 1996, l'idea iniziale di Peri (esposta in una lettera privata del 18 ottobre 1857 diretta al Ministro segretario di Stato per il dipartimento di giustizia e grazia) è quella di colonizzare l'isola, soprattutto allo scopo di risolvere almeno in parte il grave problema di sovraffollamento delle carceri toscane, prendendo come esempio il pio istituto agrario di Vigna Pia sito vicino Roma e fondato dal Papa Pio IX nel 1850. Secondo Peri, inoltre, non dovrebbe essere neppure sottovalutato l'aspetto economico e la rendita agricola ottenibile da tale progetto in quanto, dato che "alla Pianosa, ove lo spazio è tre volte maggiore che alla Vigna Pia, ov'è molto terreno incolto che ha solamente bisogno di braccia per dissodarlo, ove trovasi già una quantità di bestiame capace di utilizzare l'opera di molti lavoranti, dove la sicurezza e la separazione è stabilita dalle stesse condizioni topografiche del luogo, parrebbe a me che non dovesse reputarsi una mera illusione od utopia la speranza di vedere un giorno quel territorio in condizioni più prospere di coltura".

¹⁰⁰ Tale regolamento è approvato con rescritto del Granduca Leopoldo II datato 31 Maggio 1853.

¹⁰¹ Uno dei maggiori problemi che contribuisce a rendere difficoltosa l'unificazione in ambito penale, è rappresentato dalla questione della pena di morte, presente ovunque fuorché nel codice penale toscano.

formalmente la pena di morte.¹⁰² Per quanto riguarda il regolamento delle carceri del Granducato di Toscana¹⁰³, esso disciplina l'intera materia in modo relativamente chiaro e semplice; infatti si compone di soli ventisette articoli divisi in sette capi, rispettivamente riguardanti il vitto, il vestiario, il lavoro, le mercedi, la disponibilità della mercede, il modo di temperare la severità della segregazione continua ed infine le punizioni.

Bisogna rilevare che il regolamento prevede, in modo conforme col codice penale¹⁰⁴, le sole pene dell'ergastolo, della casa di forza e del carcere. Molto interessante è il capo III riguardante il lavoro dei condannati; anzitutto viene stabilita l'obbligatorietà del lavoro a totale profitto dell'amministrazione, avendo riguardo nella scelta del mestiere alle "inclinazioni ed alle attitudini del condannato"¹⁰⁵; l'art. 16 si occupa delle mercedi, le quali non hanno lo scopo di pagare il lavoro dei detenuti (il cui profitto spetta all'amministrazione) ma a "promuoverne la loro operosità e buona condotta, e ad accumulare per essi un avanzo, col quale, se miserabili, possono provvedere, scontata la pena, ai primi bisogni della loro libertà". Infine il capo

¹⁰² Si tratta dell'atto del Governo Provvisorio Toscano, n. XXVIII, 30 aprile 1859:

"Il Governo Provvisorio Toscano/ Considerando che la Toscana fu la prima ad abolire in Europa la pena di morte./ Considerando che se questa venne in seguito ristabilita lo fu solamente quando le passioni politiche prevalsero alla maturità de' tempi e alla mitezza degli animi./ Considerando però che quantunque per tal modo ripristinata non venne applicata giammai perché fra noi la civiltà fu sempre più forte della Scure del Carnefice:/ Ha decretato e decreta/ Articolo unico. La pena di morte è abolita./ Cav. Ubaldino Peruzzi/ Avv. A. Malenchini/ Magg. A. Danzini". Sempre il Governo Provvisorio Toscano, il 4 Maggio 1859, ha provveduto a sostituire alla pena di morte quella dell'ergastolo. (art. 1, Atti del Governo Provvisorio Toscano, n. LI).

¹⁰³ Mario Da Passano (presentazione di...[et al.]), *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1953), Ristampa anastatica, Padova, Cedam, 1995.

¹⁰⁴ Il codice penale toscano non contempla le colonie agricole. L'art. 12 dispone che "Le pene (...) sono principali, o accessorie. Le principali si distinguono in comuni ed in proprie". L'art. 13 specifica che "le pene comuni sono: [la morte]; l'ergastolo; la casa di forza; la carcere; l'esiglio particolare; la multa; la riprensione giudiziale". Interessante è il fatto che l'ergastolano ha l'obbligo di portare al piede destro un anello di ferro, che dovrà scontare la propria condanna all'isola d'Elba ed i primi 20 anni dovrà lavorare in condizione di segregazione continua dagli altri condannati (art. 15). Il condannato alla casa di forza (da un minimo di tre ad un massimo di venti anni) rimane sempre in segregazione continua dagli altri condannati (art. 16), così come per il "condannato alla carcere" (da un minimo di un giorno ad un massimo di sei anni), (art. 17). In ogni caso sono previsti mitigazioni della severità per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età.

¹⁰⁵ Art. 14 regolamento. Curioso è il tenore dell'art. 15: "Per altro quei condannati alla carcere, che prima della condanna coltivano le lettere, od una scienza, od un'arte liberale, possono dedicare le ore del lavoro a quelle occupazioni loro abituali, che sieno conciliabili col luogo di pena, ed acquistano, senza poterlo ritenere presso di sé, il guadagno, che hanno modo di procurarsi con le medesime. Chiunque profitta di questa facoltà, non riceve alcuna mercede dall'amministrazione, se non in quanto impieghi l'opera in servizio di essa: ma si può procurare, a proprie spese, qualche miglioramento nel vitto quotidiano".

V riguarda i modi attraverso i quali i condannati possono usufruire della quota disponibile delle mercede giornaliera¹⁰⁶, in particolare la gestione del "sopravvitto"¹⁰⁷. Come si può constatare da questi articoli, il regolamento, nella sua semplicità, regola abbastanza agevolmente l'organizzazione delle "prigioni tradizionali", ma la neonata colonia di Pianosa, richiedeva una organizzazione del tutto particolare.

L'istituto di Pianosa sopravvisse alla unità d'Italia, anzi si arrivò nel giugno del 1861 ad un *record* di 149 condannati¹⁰⁸; nel frattempo l'esigenza di uniformare i regolamenti carcerari fece in modo che nel 1862 venne promulgato il "Regolamento Generale per le Case di Pena"¹⁰⁹, il quale all'art. 1 prevedeva espressamente la sua applicabilità anche agli "stabilimenti penali esistenti nelle Provincie Toscane in forza dei provvedimenti speciali vigenti in esse, e non compresi nelle suindicate categorie di case [e cioè le case di forza per i condannati alla detenzione, i castelli od altri luoghi forti per i condannati alla relegazione, le case di correzione per i condannati al carcere, e le case di pena per i condannati alla custodia]". Tale regolamento si sarebbe dovuto applicare anche a Pianosa, benché la colonia penale agricola non fosse stata menzionata specificatamente. Questo regolamento, a differenza di quello toscano, è molto più complesso ed articolato, in quanto conta ben cinquecentocinquanta articoli, i quali disciplinano minuziosamente l'intera organizzazione degli istituti di pena¹¹⁰.

Ben presto però ci si accorge che l'istituto di Pianosa rappresenta una tipologia di casa penale con delle caratteristiche così particolari che, ad integrazione di questo regolamento, viene emanato

¹⁰⁶Art. 19: "I condannati possono erogare la quota disponibile della mercede giornaliera: a) in soccorsi alla famiglia; b) nella compra di qualche arnese del relativo mestiere; c) a procurarsi un modico sopravvitto".

¹⁰⁷Art. 20, §1: "Il sopravvitto (...) può consistere tutti i giorni, in cui il condannato abbia i mezzi di procacciarselo, in pane, polenta di castagne o di siciliano, legumi od erbaggi conditi, frutta, uova, formaggio, o salumi". Per quanto riguarda il vino, la "quartuccia" (un quarto di litro) o la "mezzetta" (mezzo litro) dipende dal tipo di pena a cui si è sottoposti nonché all'età ed al sesso (art. 20, §2).

¹⁰⁸Leopoldo Ponticelli, *La Pianosa*, in "Rivista di discipline carcerarie", anno X, 1880.

¹⁰⁹Si tratta del regio decreto 13 gennaio 1862.

¹¹⁰Il regolamento è diviso in tre parti fondamentali intitolate rispettivamente "del personale delle case di pena, dei detenuti, dell'amministrazione economica e della contabilità". La prima parte si occupa del personale amministrativo, del personale medico, religioso, scolastico e di custodia. La seconda parte si occupa di ciò che riguarda il "governo dei detenuti", per esempio gli orari da rispettare durante la giornata, il lavoro, la socialità, il vitto, le norme igieniche, le punizioni etc. La parte terza, infine, si occupa dell'amministrazione economica e contabile degli istituti e delle lavorazioni effettuate dai detenuti.

un decreto del Ministero dell'Interno che riguarda esclusivamente la colonia di Pianosa¹¹¹, a cui fa poi seguito una circolare, sempre del Ministero dell'Interno¹¹², la quale si occupava specificamente dei criteri circa il trasferimento dei condannati dalle case penali alla colonia di Pianosa; il Ministro in particolare stabilì che: "1) I condannati da prescegliersi, abbiano diggià scontata metà della pena. 2) La loro condotta sia stata lodevole, ed abbiano fornite non dubbie prove di ravvedimento, e non siano incorsi in punizioni durante gli ultimi sei mesi. 3) Siano di robusta costituzione e vengano riconosciuti idonei e validi ai lavori agricoli. 4) Non siano stati condannati per delitti di sangue". Tutto questo si rese necessario per evitare che sull'isola giungessero persone pericolose, le quali mettessero a rischio il buon funzionamento della colonia, oppure persone totalmente inabili al lavoro agricolo.

Questa situazione di disorganicità, dovuta al regolamento applicato solo in parte e a integrazioni ministeriali emanate per colmare vuoti legislativi, ma non esaustive, durò per molti anni, e il decreto ministeriale del 1863 veniva a mano a mano esteso alle nuove colonie che sorsero in Italia, senza giungere a una soluzione organica in materia legislativa. Solamente nel 1887 viene emanato il nuovo regolamento per le colonie penali agricole¹¹³, con validità dal primo marzo dello stesso anno. L'esigenza di creare una nuova normativa per le colonie era data dal fatto che ormai il decreto ministeriale del 1863 per Pianosa, non era più applicabile alla generalità delle colonie penali, in quanto ognuna di esse aveva delle

¹¹¹ Si tratta del decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 1863. Al riguardo Ponticelli, direttore della colonia di Pianosa, su tale regolamento si esprime dicendo che: "queste norme non solo furono razionali e ben determinate, ma si informarono altresì ad una larghezza di vedute che, almeno in quel tempo, non erano certamente comune alle pubbliche amministrazioni.". Leopoldo Ponticelli, *opera cit.*, p. 447.

¹¹² Circolare del Ministero dell'Interno (direzione generale delle carceri), 30 novembre 1870, div. VI, sez. II, n. 64450, 36-1-A., ove il direttore Cardon spiga che "non pochi tra i condannati, che nel corrente anno vennero traslocati dalle varie Case alla Colonia penale agricola di Pianosa, giunti appena in quell'isola, obbligano la direzione ad invocare il pronto allontanamento, come quello che era imperiosamente richiesto onde tutelare l'ordine e la disciplina gravemente compromessi dalla loro presenza, resa questa d'altronde inutile dalla nessuna attitudine ai lavori agricoli della Colonia. Questo fatto prova ad evidenza che le direzioni delle Case penali hanno proceduto con troppa leggerezza e con ben poca prudenza nella scelta dei condannati da proporsi per il trasferimento nella anzidetta Colonia penale. Importando di evitare la rinnovazione dei sovra segnalati gravi inconvenienti, e di risparmiare ad un tempo all'Erario le spese non indifferenti che ne derivano [...], usando la voluta diligenza nella scelta e la necessaria fermezza nello escludere senza riguardi i non meritevoli, saranno conseguiti gli scopi di codeste traslocazioni, e i condannati si faranno persuasi che il trasferimento alla Pianosa è uno speciale favore loro accordato dal Governo, e servirà di incitamento a ben condursi onde poterne fruire".

¹¹³ Si tratta del regio decreto del 6 gennaio 1887, n. 4318.

proprie caratteristiche organizzative¹¹⁴ e di funzionamento, per cui si rese necessaria una disciplina generale dell'intera materia. Questo nuovo regolamento, composto di ben settantadue articoli, rappresenta una normativa speciale destinata alle colonie penali agricole, fermo restando per tutto il resto il regolamento generale per le case di pena del 1862¹¹⁵. All'art. 1 si stabilisce anzitutto che le colonie possono essere di due specie, quelle destinate ai condannati ai lavori forzati e quelle ai condannati a tutte le altre pene, inoltre vengono stabiliti i principali lavori che si svolgeranno all'interno delle colonie, in particolare quelli di coltivazione, di dissodamento e bonifica dei terreni, i lavori riguardanti la "costruzione di strade e fabbricati e nell'esercizio di arti affini o sussidiarie dell'agricoltura o di speciali industrie in servizio delle Colonie stesse" (art. 3). Viene fatta inoltre definitiva chiarezza circa le modalità di invio nelle colonie¹¹⁶, precisando che in esse "sono inviate per ordine del Ministero, in seguito a proposta motivata del Consiglio di disciplina dei *varii* luoghi di pena, i condannati che, per la durata dell'espiazione fatta e per la lodevole condotta tenuta, siano riconosciuti meritevoli di premio" (art. 4), ed inoltre stabilendo che, pena l'allontanamento¹¹⁷, il requisito della buona condotta deve persistere durante tutto il tempo di permanenza nella colonia (art. 5). Alla guida della colonia vi era il direttore (art. 10), ma, fra le più rilevanti novità previste

¹¹⁴ Come riporta Antonio Santoriello in *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860/1889)* in L. Martone (a cura di) *opera citata*, Pianosa si era specializzata nella coltura di cereali e di frutta e nella attività di pastorizia. Gorgona invece era coltivata prevalentemente ad olivo, mentre Capraia produceva soprattutto cereali e "legname per la consistente presenza di alberi ad alto fusto".

¹¹⁵ Art. 2 regio decreto 6 gennaio 1887, n. 4318.

¹¹⁶ Interessante a tal proposito è quanto riportato nell'articolo di Biamonti (Ispettore economo presso la colonia penale dell'isola di Gorgona), *Sull'utilità delle colonie agricole penali*, in "Effemeride Carceraria", 1870, anno VI, pag. 14, che: "Il passaggio dei detenuti delle diverse case penali del continente alle colonie essendo accordato quale premio, ragion vuole che la scelta abbia a cadere su individui che, oltre di avere già scontata la metà della pena, abbiano tenuto sempre una condotta lodevole sotto ogni rapporto. La difficoltà della scelta esige una grande avvedutezza ed una squisita conoscenza da parte dei direttori nelle loro proposte. Qualche volta il detenuto, nascondendo per alcun tempo colla più raffinata ipocrisia il germe in lui insito del delinquere, si dimentica ad un tratto del beneficio accordatogli, e coll'infrangere le discipline si rende indegno del benefico soggiorno dell'isola. Ma se la scelta dei detenuti fu operata con sapiente prudenza, ecco che l'individuo, a cui stiano sempre presenti le circostanze che accompagnarono il reato e l'intensità dell'offesa sociale o del danno privato che cagionò, messe a confronto le squallide mura del carcere, ove pria trovarsi, coll'aria balsamica che respira nella colonia, piange in silenzio il fallo commesso, mentre d'altra parte considera che il rimanente della pena a scontarsi non è forse così grave, come sente che richiederebbe la mancanza per cui venne punito".

¹¹⁷ "A scopo di esemplarità il condannato dovrà, di regola, essere restituito allo stesso Stabilimento da cui provenne, salvo che, per ragioni speciali, il Ministero non credesse di disporre altrimenti" (art. 6), e "i condannati espulsi dalle colonie non potranno più essere destinati in esse né in altri consimili Stabilimenti di premio." (art. 9).

da questo regolamento, viene data la possibilità al Ministero di nominare un agronomo (quale vero e proprio vicedirettore)¹¹⁸, col compito di affiancare il direttore per quanto riguarda in particolare le decisioni specifiche e tecniche attinenti “all’agricoltura ed industrie affini” (art. 11), essendo egli anche responsabile della “buona conservazione (...) dei prodotti” (art. 20) e “della conservazione delle macchine (...) e all’allevamento del bestiame” (art. 19).

Le norme riguardanti i condannati prevedono che, al posto dell’usuale isolamento prescritto per i detenuti al loro arrivo in carcere, i destinati alle colonie vengano istruiti circa le regole che dovranno osservare durante la loro permanenza (art. 42), in particolare viene riconfermata, la regola di stampo “auburniano” circa l’obbligo del silenzio pressoché sempre presente durante tutta la giornata (art. 43), ad eccezione che “nelle ore del passeggio e del riposo [dove] i condannati potranno intrattenersi tra loro discorrendo a voce moderata e nell’ordine più perfetto”, precisando che “i canti, le grida e le conversazioni clamorose saranno sempre e ovunque assolutamente vietate” (art. 45)¹¹⁹.

Riguardo al lavoro, l’art. 56 stabilisce che “tutti i condannati sani (...) saranno occupati nelle officine, o all’aperto in lavori agricoli in gruppo o in squadre (...) sempre sotto la vigilanza di un numero competente di guardie carcerarie [mentre] di notte saranno vigilati nei *dormitorii* in comune”¹²⁰. Le mercedi spettanti ai condannati lavoranti saranno in linea di massima conteggiate col sistema a cottimo (art. 59)¹²¹.

¹¹⁸ L’art. 14 prevede appunto che “l’agronomo ha grado assimilato a quello di vicedirettore”, pertanto sia a lui che al suo “ufficiale segretario” (cfr. art. 13), sono “dovuti (...) da tutto il personale della Colonia la massima deferenza e rispetto in ragione del grado, che è loro attribuito; ed assoluta obbedienza da parte degli assistenti ed agenti subalterni e dal personale di custodia in quanto si riferisce all’indirizzo ed alla retta esecuzione del lavoro”.

¹¹⁹ Curioso è al riguardo l’ultimo paragrafo dell’art. 14, il quale prevede come eccezione alle “conversazioni clamorose” che “nelle feste, o quando per causa di intemperie i condannati sono chiusi nei *dormitorii*, o in altre sale comuni, potrà soltanto permettersi la lettura ad alta voce, per parte di qualche condannato ai suoi compagni riuniti a lui dintorno, di libri istruttivi e di morale all’uopo distribuiti dalla Direzione”.

¹²⁰ A questa regola, fanno eccezione, oltre ai “condannati addetti ai servizi speciali e domestici della colonia” (art. 56), anche i “condannati addetti alla custodia del bestiame e [i] fornaciai durante la cottura dei materiali, ed altri occupati in servizi d’indole speciale, i quali, benché affidati alla vigilanza di una o più guardie, potranno, per ragioni gravi di servizio, allontanarsi dalle stesse e anche restare fuori dei *dormitorii* comuni nelle ore della notte” (art. 57); chiaramente questi coloni saranno “scelti fra quelli di miglior condotta e di più breve pena da espiare, e dovranno essere privati del posto ogni qual volta in un castigo eccedente la semplice ammonizione”, non tralasciando comunque anche per loro una “dovuta vigilanza” (art. 58).

¹²¹ Per quei lavori in cui il cottimo non potesse essere applicato, i “condannati saranno divisi in tre classi” conteggiandosi rispettivamente una mercede pari a una lira,

Come si può vedere, questo regolamento non porta delle modifiche significative alla regolamentazione delle colonie, però rappresenta un importante provvedimento che rende organica e uniforme questa materia, in attesa anche della tanto sperata unificazione della legislazione penale. Le uniche modifiche di un certo rilievo riguardano i criteri di assegnazione alle colonie, ed in particolare la cancellazione dei limiti temporali sia per quanto riguarda la durata della pena originaria, sia per quanto riguarda la frazione di questa in cui il condannato deve aver dato prova di buona condotta¹²².

Nella lunga strada che si conclude con la promulgazione del "codice Zanardelli", le numerose commissioni nominate per la compilazione di progetti di codice, non mancheranno di soffermarsi sulla questione delle colonie penali¹²³. Sintetizzando possiamo dire che alla fine di tutti questi lavori la maggioranza degli studiosi sono favorevoli a questa tipologia di istituti penali¹²⁴, ma al contempo si cerca di inserire modifiche tali da permettere di non indebolire il carattere repressivo e afflittivo che le colonie debbono comunque avere.

La proposta di utilizzare le colonie penali agricole come luoghi alternativi dove scontare le pene, prese forma e maturò nell'ambito di quel movimento filosofico e di pensiero denominato *scuola classica criminale*. In sostanza tale scuola sostiene, in modo concorde ai principi illuministici scaturiti dalla rivoluzione francese, che l'uomo è un essere totalmente razionale e dotato di libero arbitrio, che gli permette di calcolare razionalmente tutti i vantaggi e svantaggi conseguenti al proprio agire¹²⁵.

Pertanto uno dei concetti cardine del diritto penale, secondo tale scuola di pensiero, è costituito dalla volontà colpevole dell'au-

ottanta centesimi e sessantacinque centesimi di lire, e l'assegnazione alle varie classi dipenderà "dall'importanza delle diverse lavorazioni o servizi e la speciale capacità ed attitudine dei condannati" (art. 59). Speciali retribuzioni saranno inoltre accordate per lo svolgimento di lavori pericolosi o particolarmente impegnativi (art. 60).

¹²² Art. 4.

¹²³ Interessante è al riguardo la ricostruzione storica fatta da Franca Mele in *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena*, cit. Viene riportato l'esempio della commissione per lo studio delle riforme penitenziarie (istituita con decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1862), la quale ha tra i tanti l'incarico "di esaminare se le colonie penali agricole siano ammissibili come grado nella scala penale, o meglio convenga di mantenerle per via di commutazione di pena pei condannati, che compaiono meritevoli di tale beneficio" ("Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", n. 54, 4 marzo 1862). Oppure la commissione per lo "studio delle riforme della scala penale" istituita nel 1865, o ancora la commissione istituita dal Guardasigilli Mancini il 18 marzo 1876.

¹²⁴ Il Ministro della Giustizia Vigliani, nella relazione al suo progetto di codice penale, definisce le colonie "le più belle istituzioni che la moderna civiltà accoglie senza contrasto". Paolo Onorato Vigliani, *opera citata*.

¹²⁵ Vedi: Gemma Marotta, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*. Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2004, pag. 62.

tore del reato, indipendentemente da qualunque condizionamento di ordine sociale, unito al concetto di imputabilità, per cui l'autore del reato è ritenuto in grado di capire il disvalore etico del proprio agire e in base ad esso di autodeterminarsi¹²⁶.

In generale possiamo affermare che i maggiori studiosi della Scuola Classica quali Francesco Carrara (1805-1847), Giovanni Carmignani (1768-1847), Pellegrino Rossi (1787-1848), Enrico Pessina (1828-1916), avevano una concezione retributiva e general preventiva della pena, la quale doveva essere afflittiva, proporzionale al reato, determinabile e inderogabile.

In particolare, come riporta Cattaneo, Francesco Carrara definisce la pena come "quel male che in conformità della legge dello Stato, i magistrati infliggono a coloro che sono con le debite forme riconosciuti colpevoli di un delitto"¹²⁷. Inoltre lui ritiene che: "la pena non è un mero bisogno di giustizia che esiga la *espiazione* del male morale. Dio solo ha la natura e la potestà di esigere la dovuta espiazione. Non è una mera difesa che *l'interesse* degli uomini si procacci a spese altrui. Non è lo sfogo di un sentimento degli uomini che mirino a tranquillizzare gli animi loro rimpetto al *pericolo* di offese future. La pena non è che la sanzione del precetto dettato dalla legge eterna: la quale sempre intende alla conservazione della umanità, ed alla tutela dei suoi diritti; sempre procede sulle orme del giusto; sempre risponde al sentimento della coscienza universale"¹²⁸.

Infine Carrara osserva che è importante tenere distinto il principio fondamentale della pena dallo scopo della stessa, in quanto: "Lo studio del *principio fondamentale* della pena conduce a trovare il criterio essenziale delle azioni delittuose; cioè cosa debba essere nelle azioni umane perché possano vietarsi. E il risultato di tale studio secondo la nostra formula si compendia in questo: debbono essere *azioni lesive del diritto* alle quali non si ottenga completa riparazione con la sola *coazione* fisica, ma *siavi* bisogno di una *sanzione*. Lo studio del *fine* della pena conduce a trovare i *criterii misuratori* dei delitti, e così delle pene medesime"¹²⁹.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Mario A. Cattaneo, *Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1988, pag. 105. Nel brano di Francesco Carrara riportato nel testo, sempre a proposito della pena viene detto che "se un male s'infligge a chi non è riconosciuto colpevole, o da chi non ne ha l'autorità, o senza la legge che lo commini, o in modo arbitrario; questa sarà una vendetta, una violenza, ma non una pena in senso giuridico. Ma se invece il legislatore comminò la pena per fini irrazionali, o con esorbitanza dalla ragione penale; la pena potrà dirsi ingiusta, dannosa, ma sarà sempre una pena".

¹²⁸ *Ivi*, pag. 108.

¹²⁹ *Ibidem*. Carrara indica anche quali non debbono essere i fini della pena, dicendo che: "Il *fine* della pena non è quello né che *giustizia sia fatta*; né che l'offeso sia *vendicato*;

Lo studioso afferma, inoltre, che il fine primario che deve avere la pena è solo quello di ristabilire l'ordine esterno della società, precisando che "se il giudice nello irrogare la pena si proponesse un *fine diverso* da quello che il legislatore si propose nel minacciarla, la condanna non sarebbe più la sequela necessaria della legge; non sarebbe più un'azione *giusta*, ma un'azione politica: e il giudice nel *diverso fine* supposto potrebbe trovare una ragione di deflettere dalla coerenza della legge"¹³⁰.

Per concludere Carrara ritiene che "la pena è destinata ad agire sugli *altri* più che sul colpevole (*moralmente* già s'intende) ma non basta che agisca sui *malvagi*: bisogna che agisca sufficientemente sui *buoni*, per farli tranquilli così rispetto al delinquente stesso, come rispetto ai temuti suoi imitatori. Quindi quel male che sarebbe sufficiente sanzione al precetto, perché avrebbe bastanza azione sui malvagi in quanto oppone loro un patimento superiore all'utile del delitto, può non avere sufficiente azione sui buoni per tranquillizzarli rispetto allo stesso colpevole. Vi è bisogno di una detenzione prolungata perché i cittadini non abbiano ragione di temere che colui, troppo presto liberato, torni alle offese. Ecco come il concetto

né che sia *risarcito* il danno da lui patito; né che si *atterriscano* i cittadini; né che il delinquente *espia* il suo reato; né che si ottenga la sua *emenda*. Tutte coteste possono essere *conseguenze accessorie* della pena; ed essere alcune di loro desiderabili: ma la *pena* starebbe come atto incriticabile quando tutti cotesti risultati mancassero".

¹³⁰ *Ibid.* In particolare il Carrara per spiegare la sua definizione di pena afferma che "il delitto ha *materialmente* offeso un individuo, od una famiglia, od un numero qualunque di persone. Questo male non si ripara con la pena. [...] Ma il delitto ha offeso la società violando le sue leggi: ha offeso tutti i cittadini diminuendo in loro la *opinione della propria sicurezza*, e creando il *pericolo del malo esempio*. [...] Questo danno tutto *morale* crea la offesa a tutti nella offesa di uno, perché turba la quiete di tutti. La pena deve riparare a questo danno col *ristabilimento dell'ordine*, commosso pel disordine del delitto. Il concetto di *riparazione*, col quale esprimiamo il male della pena, ha implicite in sé le tre risultanti di *correzione* del colpevole, *incoraggiamento* dei buoni, *ammonizione* dei male inclinati. Ma questo concetto differisce grandemente dal concetto puro di *emenda*, e dal concetto dello *atterrimento*. Altro è *indurre* un colpevole a non più delinquere, altro è pretendere di renderlo interiormente buono. Altro è *ricordare* ai male inclinati che la legge eseguisce le sue minacce, altro spargere il terrore negli animi. Il timore e la emenda sono implicite nell'azione morale della pena; ma se di loro vuol farsi un *fine speciale* essa si denatura, e si conduce ad aberrazioni il magistero punitivo". Carrara continua dicendo che "è evidente la perniciosità delle conseguenze alle quali per forza logica inevitabilmente conducono la *intimidazione* e la *emenda* guardate come fine primario della penalità. La intimidazione porta ad un rincarico perpetuamente progressivo delle pene, perché il delitto commesso mostrando per positivo che quel colpevole non ha avuto paura di quella pena persuade che per mettere paura agli altri sia necessario accrescerla. (...) E siccome pei vizi della natura umana le pene non arriveranno mai e mai non arriveranno ad impedire che si delinqua, la continuata progressione dei delitti porta per cotesto ragionamento alla perpetua progressività del rigore, e non vi è punto di confine. La emenda all'opposto porta per altra deduzione logica ugualmente necessaria a sottrarre dalla pena il delinquente corretto; lo che rendendo la pena precaria, incerta, e condizionale, ne distrugge tutta la forza morale".

della *difesa diretta* si ricongiunge al fine della *tranquillità* e viene a completare il criterio misuratore delle pene. [...] Così la pena che niente rimedia al male materiale del delitto, è rimedio efficacissimo ed unico del male *morale*. [...] In tal guisa l'ultimo *fine* della *pena* è il bene sociale, rappresentato nell'ordine che si procaccia mercé la tutela della legge giuridica; e l'effetto del fatto penale si ricongiunge con la causa che lo legittima. [...] Tali *condizioni* della penalità, essendo derivazioni dal suo principio assoluto, legano lo stesso legislatore, il quale non può senza abuso defletterne [...]”¹³¹.

Ciò che afferma Carrara è comune ai pensatori della scuola classica criminale di quel periodo, e lo studio dei caratteri che la pena dovrebbe avere è molto importante perché da questo si capisce l'importanza che ebbe l'istituto delle colonie penali agricole nella seconda metà dell'Ottocento¹³².

Le colonie agricole, infatti, visto che sorgevano principalmente nelle isole o comunque in luoghi fisicamente separati dalla società civile, ben si prestavano a comminare al proprio interno delle pene che avevano come proprio fine principale la difesa sociale e la prevenzione generale¹³³; tutto questo perché nelle colonie penali veniva ricreata una specie di comunità civile, la quale rappresentava già di per sé un modo di tutela della società libera. Inoltre, come abbiamo visto, gli scopi di rigenerazione fisica e morale che veniva attribuito al lavoro agricolo, almeno nelle intenzioni degli studiosi, doveva rendere alla società un individuo cambiato, non più dedito al crimine.

Concludendo possiamo affermare che le colonie ben si inseriscono in quella politica criminale della scuola classica per cui “non si punisce in relazione al delitto commesso, ma in vista delle sue ripercussioni sul corpo sociale”¹³⁴.

Queste discussioni avranno come risultato quello di riconoscere formalmente le colonie penali nel codice Zanardelli, con la denominazione di “case di pena intermedia agricole e industriali”¹³⁵, in quanto, come spiega lo stesso Zanardelli, così facendo si

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Ivi, pag. 113. Per Carrara la pena deve essere afflittiva (fisicamente o almeno moralmente), esemplare, certa, pronta e pubblica e, infine, non pervertitrice del reo. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi della pena, essa non deve essere: illegale, aberrante, eccessiva, divisibile e, per quanto possibile riparabile.

¹³³ Elio Palombi, *Mario Pagano e la scienza penalistica del secolo XIX*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989.

¹³⁴ Ivi, pag. 71.

¹³⁵ Art. 14, codice penale 1889: “Il condannato alla pena della reclusione per tempo non minore di tre anni il quale, durante metà della pena abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il residuo in uno stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale [...]”.

elimina "l'equivoco cui poteva dar luogo il nome di colonia [a causa del] significato più proprio a tale vocabolo, che è quello di indicare lontani possedimenti"¹³⁶. Dopo circa due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice penale, nel 1891 viene emanato il nuovo "Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei *riformatori* governativi del Regno"¹³⁷, il quale all'articolo 4, elencando gli stabilimenti di pena speciali, annovera al primo posto proprio "le case di pena intermedie, agricole ed industriali". Tale regolamento è composto da ben 891 articoli, i quali disciplinano in modo particolareggiato e minuzioso il complesso sistema carcerario. Sono presenti inoltre sette articoli (452 - 458) che si occupano esclusivamente degli stabilimenti intermedi, prevedendo anzitutto che l'ammissione agli stessi viene "decretata dal Ministero dell'Interno, sulla proposta motivata del consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui il condannato alla reclusione sconta la pena (art. 452). Viene inoltre precisato che per essere ammesso a tali stabilimenti, il condannato per un tempo non minore di tre anni "abbia scontato la metà della pena, ma non meno di trenta mesi" (art. 453), e chiaramente il requisito della buona condotta deve sempre persistere durante tutto il tempo di permanenza nella colonia, pena la revoca della stessa¹³⁸ (art. 454). Inoltre i condannati sono divisi in due classi, quella denominata "permanente" e quella denominata "preparazione" (art. 456); alla prima sono assegnati coloro che non possono accedere alla libertà condizionale¹³⁹, alla seconda appartengono tutti gli altri condannati¹⁴⁰. Sempre prevista è la possibilità della nomina dell'agronomo da parte del Ministero dell'Interno (art. 133), al quale è prevalentemente "affidato l'indirizzo dei lavori agricoli e la sorveglianza diretta su di essi" (art. 134)¹⁴¹.

¹³⁶ Atti Parlamentari. Camera. Documenti, leg. XVI, sess. II, n. 28, pp. 100 ss.

¹³⁷ Si tratta del regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260.

¹³⁸ A tal proposito l'art. 455 precisa che il condannato respinto dalla colonia, non potrà più esservi *ritrasferito*, ed inoltre potrà essergli anche negato l'accesso alla liberazione condizionale.

¹³⁹ Vedi: art. 16 codice Zanardelli.

¹⁴⁰ Tale distinzione, che a norma degli articoli 457 e 458 si manifesta con dei "galloncini" cuciti di verde o rosso sotto il numero della matricola, comporta dei diversi regimi per le due classi di condannati, ed in particolare quelli appartenenti alla classe di preparazione saranno preferiti agli altri nella destinazione ai lavori all'aperto, e potranno scrivere mensilmente alla famiglia o ricevere una visita dei parenti in una camera separata.

¹⁴¹ In particolare l'art. 801 prevede che l'agronomo "è tenuto in modo speciale a vegliare sulla buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, nonché sulla custodia e sull'allevamento del bestiame, e deve altresì concorrere a tutto quanto può contribuire al più produttivo ed utile andamento dell'azienda agricola e delle altre industrie affini o sussidiarie esercitate nella colonia"; inoltre "la responsabilità dell'agronomo si estende *eziandio* alla buona conservazione e

Come evidenzia Santoriello¹⁴², le colonie sul finire dell'Ottocento, cominciarono ad essere oggetto di numerose critiche, determinate soprattutto dalle aspre polemiche circa i costi eccessivi delle stesse¹⁴³. Inoltre anche nelle colonie, seppur con intensità minore rispetto agli istituti di pena tradizionali, la componente repressiva e afflittiva divenne predominante rispetto alle finalità rieducative cui il "progetto colonie" mirava¹⁴⁴. Tutto ciò portò ad un lento smantellamento delle stesse, oppure ad un loro utilizzo con finalità diverse rispetto a quelle per cui erano state create¹⁴⁵.

Enrico Ferri, commentando il codice Zanardelli¹⁴⁶, criticò abbastanza duramente il sistema cellulare, che a suo dire era "un'invenzione dei popoli nordici, che non può adattarsi alla natura vivace ed immaginosa dei popoli meridionali, per i quali dieci anni di segregazione cellulare sono una sevizia inutile, mentre lo stesso condannato si potrebbe mandare in colonie agricole penitenziarie, rendendo il condannato stesso più proficuo e facilitandone l'emenda"¹⁴⁷.

Lo studioso, inoltre, riserva delle critiche per quanto concerne il sistema graduale delle pene previste dal codice Zanardelli, ovvero

manipolazione dei prodotti" (art. 802).

¹⁴² Antonio Santoriello, *opera cit.*, pag. 84.

¹⁴³ Ferdinando Fonseca, *Delle condizioni agricole della Pianosa e dell'organizzazione delle colonie agricole penali in Italia*, Firenze, tip. Carnesecchi, 1880.

¹⁴⁴ Per quanto riguarda le colonie agricole Santoriello riporta la testimonianza che verso la fine del XIX secolo "le condizioni dei detenuti in questo tipo di stabilimenti vengono ora considerate troppo buone; si rileva il rischio – a tutto vantaggio delle aspirazioni umanitarie – della perdita del carattere terroristico che comunque la sanzione penale deve mantenere". Antonio Santoriello, *opera cit.*, pag. 85.

¹⁴⁵ Ad esempio, a Pianosa, il 5 marzo del 1907 venne creato un "sanatorio criminale" destinato a tutti quei detenuti affetti da tubercolosi. La scelta di quest'isola fu dovuta essenzialmente al fatto che c'era una totale assenza della popolazione libera, oltre che per il clima salubre e mite. Non secondaria causa era che i malati potessero giovare dei genuini prodotti alimentari della colonia, e che sull'isola era già presente una sezione detta "per cronici" (in sostanza una casa penale speciale, non contemplata dalla legge), in cui venivano ricoverati quei detenuti affetti da malattie la cui guarigione era molto lunga nel tempo, o addirittura di forme croniche, per niente curabili nelle infermerie dei carceri tradizionali. Il progetto prevedeva che il sanatorio, per affrontare al meglio le fasi della malattia, si ripartisse in tre edifici (distanziati e differenziati tra loro, e ciascuno dotato di una certa autonomia), con attività rispettivamente ripartite in "preventorie, sanatorie propriamente dette e convalescenziari". Filippo Saporito, *L'isola di Pianosa e i suoi stabilimenti penitenziari*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1930.

¹⁴⁶ Enrico Ferri, *Il progetto Zanardelli di Codice Penale*, in *Studi sulla criminalità*, Unione tipografica – editrice torinese, Torino, 1926, pag. 382.

¹⁴⁷ *Ibidem*. Ferri giudica attuabile e desiderabile il carcere cellulare per coloro i quali sono in attesa di giudizio, in quanto "non essendo ancora essi arrivati alla sentenza di assoluzione o di condanna, è necessario tenerli segregati perché non intralcino l'istruttoria giudiziaria, e bisogna salvare ogni galantuomo, che possa essere per isbaglio messo sotto processo, dall'obbrobrio della vita in comune, diurna e notturna, con vecchi condannati e provati malfattori".

il fatto che "l'attenuazione graduale nell'espiazione delle condanne sia ammessa per le pene che sarebbero destinate ai delinquenti volgari e pericolosi e sia negata per la detenzione che sarebbe (...) [invece] destinata ai delinquenti meno pericolosi"¹⁴⁸.

Egli propone che il delinquente d'occasione, o di cagionevole costituzione fisica, non venga assegnato alle fatiche del lavoro agricolo, ma vengano trovate per lui più appropriate forme di detenzione intermedia¹⁴⁹; il lavoro agricolo sarebbe da ammettere solo per i "delinquenti volgari", a patto però che "la sua applicazione possa conciliare il diritto individuale [del condannato al lavoro all'aperto] col concetto della sicurezza della società".

Spesso quindi si sono scontrate più visioni distinte circa il ruolo e le funzioni che potevano avere le colonie penali agricole¹⁵⁰. Tali diverse visioni, erano però accomunate dal fatto di appartenere alla scuola classica criminale, ovvero quell'indirizzo di pensiero politico sociale che, partendo dalla rivoluzione francese, si ispirò alla dottrina del diritto naturale e al metodo deduttivo¹⁵¹ (o di logica astratta), come armi contro le concezioni del passato *ancien*

¹⁴⁸ Ivi, pag. 397. Ferri al riguardo spiega che, secondo il legislatore, la ragione di tale scelta "è che la detenzione è applicata ai delinquenti di occasione, e siccome il grado intermedio delle pene carcerarie è quello del lavoro agricolo o industriale in appositi stabilimenti, così la graduazione diventerebbe per questi condannati, non avvezzi ai lavori penosi, una aggravante; così il pubblico *uffiziale*, ad esempio, che abbia commesso un *peculato*, dovrebbe dopo un certo tempo passare nella colonia penale agricola, mentre egli non è avvezzo certo a vangare".

¹⁴⁹ *Ibid.* "Or bene, io posso ammettere che per il delinquente d'occasione, o delicato di costituzione fisica, non si debba procedere come per il bracciante; ma allora, invece di passarlo dalla cella al grave lavoro agricolo, lo potreste passare a qualche altro stadio intermedio. Sono così fertili le immaginazioni dei penitenziaristi a questo proposito, che lo stadio intermedio si potrebbe facilmente trovare e non avreste anzi che l'imbarazzo della scelta".

¹⁵⁰ *Infra*, nota 40.

¹⁵¹ Il metodo deduttivo "nella metodologia tradizionale è il procedere mediante la deduzione, e coincide, per molti aspetti, con il metodo oggi detto razionale. Nel senso tecnico odierno, il metodo deduttivo consiste nel cercare la conferma delle ipotesi sottoponendone a verifica le prevedibili conseguenze". A livello etimologico, per deduzione si intende "ogni processo, logico od ontologico, per cui dal generale discende il particolare. Pertanto si può parlare di deduzione logico - formale, quando il processo di inferenza è riguardato come movimento illativo e consequenziale del pensiero euristico; e di deduzione ontologico - oggettiva, quando l'inferenza è considerata *ex parte rei* come movimento dell'essere e dinamismo della realtà: nel primo caso la deduzione è processo mentale (opposto all'induzione), per cui si passa da un principio generale a una conseguenza particolare, o, anche, da una legge ai fatti, da una causa agli effetti; nel secondo caso è processo reale, che lega questi stessi termini nella loro obbiettività. Sennonché nella stessa deduzione logica con carattere dimostrativo e inventivo si ha un'implicazione ontologica, in quanto i principi supremi, cui è sospesa la validità del processo logico della deduzione, corrispondono alle stesse leggi dell'essere, fondamento della metafisica", *Enciclopedia Filosofica*, Edipem, Novara, 1979, vol. 2, pag. 732.

*regime*¹⁵². In sostanza il suo indirizzo filosofico – giuridico prevedeva che la totale attenzione dovesse essere riservata esclusivamente “sul delitto e sulla pena come entità giuridiche astratte, isolate tanto dall’uomo che delinque e che è condannato, quanto dall’ambiente da cui esso proviene ed a cui deve ritornare dopo la sua pena”¹⁵³. Se da un lato tale scuola di pensiero ebbe indubbiamente il merito di scardinare le vecchie concezioni penali medievali, contribuendo in modo importante alla “umanizzazione” delle pene nonché a limitare quanto più possibile l’uso della pena capitale¹⁵⁴, dall’altro la scienza penale e criminale perse col tempo totalmente di vista la figura del delinquente, il quale veniva considerato solamente come una vittima della tirannide statale, e il risultato fu, scrive Ferri, un “aumento continuo della criminalità e della recidiva, in evidente quotidiano contrasto colle necessità della difesa sociale contro la delinquenza, che è la ragion d’essere della giustizia penale”¹⁵⁵.

Nella seconda metà dell’Ottocento, comincia a svilupparsi una nuova corrente di pensiero, chiamata scuola criminale positiva, la quale usa un metodo d’indagine induttivo¹⁵⁶ (o positivo appunto) di cui era stato portatore nel campo scientifico qualche secolo prima Galileo Galilei. La novità sta nell’usare il metodo empirico anche nelle scienze criminali, con la nascita di una scienza autonoma, l’antropologia criminale, che ha come oggetto di studio proprio

¹⁵² Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, Torino, Unione tipografico – editrice torinese, 1928. In particolare la scuola classica criminale: “1) Cimentò e stabilì la ragione ed i limiti del diritto di punire da parte dello Stato; 2) Si oppose alla ferocia delle pene, invocando ed ottenendo l’abolizione delle pene capitali, corporali ed infamanti con una mitigazione generale delle pene conservate (carcerarie, ritentive, pecuniarie, interdittive); 3) Rivendicò ogni garanzia per l’individuo, sia durante il processo penale sia nell’applicazione della legge punitiva”.

¹⁵³ Ivi, pag. 39.

¹⁵⁴ Oltre alle opere celeberrime di Beccaria, vedi: Giovanni Carmignani, *Una lezione accademica sulla pena di morte detta nella Università di Pisa, il 18 marzo 1936*, Tipografia Nistri, Pisa, 1836.

¹⁵⁵ Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 41.

¹⁵⁶ Il termine induzione è stato usato in filosofia “con diversi significati, per denotare: il passaggio dal particolare all’universale; il processo di generalizzazione; il metodo della scienza in quanto, partendo dall’esperienza, perviene alla determinazione di concetti, alla formulazione di leggi, all’accertamento di nuovi fatti. Le suddette procedure possono tutte qualificarsi come induttive: loro carattere comune può dirsi il passaggio dal noto all’ignoto, purché s’intenda ciò non solo nel senso della predizione (e della estrapolazione a nuovi casi), ma anche nel senso di una maggiore comprensione del già noto, attraverso l’enucleazione dell’ordine e della legalità (e quindi della razionalità) impliciti nel dato sperimentale. Distinti, tuttavia, sono i punti di partenza e gli scopi di queste procedure: punti di partenza potendo essere i fatti singolari dell’esperienza o concetti particolari, e punto d’arrivo potendo essere la formazione di concetti, o la formulazione di leggi, o anche l’accertamento di fatti individuali. (...) Queste varie procedure sono spesso sovrapposte e complementari (...)”. *Enciclopedia Filosofica*, Edipem, Novara, 1979, vol. 4, pag. 570.

l'uomo delinquente e il suo agire, considerando soprattutto la sua dimensione psicologica oltre che organica¹⁵⁷.

Relativamente ai modi per combattere le delinquenza, la scuola positiva non riteneva che il rimedio migliore fosse la pena¹⁵⁸ (non le pene esemplari tipiche del Medioevo, ma neppure le pene mitigate accolte dalla scuola classica), ma sosteneva che fosse importante studiare le cause (psicologiche, organiche, sociali) che hanno portato al delitto, e cercare di agire sulle stesse (per esempio mediante politiche sociali adeguate se la causa del crimine è nella società dove vive il condannato)¹⁵⁹ per prevenire i comportamenti delittuosi.

¹⁵⁷ Cesare Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto alla antropologia, giurisprudenza e disciplina carceraria*, Napoleone, Roma, 1971.

¹⁵⁸ Enrico Ferri, *Studio sulla criminalità in Francia*, in *Studi sulla criminalità*, cit. Per Ferri "il reato, come ogni altra azione umana, è l'effetto di molteplici cause, che, sebbene intrecciate sempre in una rete indissolubile, si possono tuttavia distinguere per ragioni di studio. Vi sono cioè i fattori antropologici o individuali del reato, i fattori fisici o tellurici ed i fattori sociali. Sono fattori antropologici: l'età, il sesso, lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe sociale, il grado d'istruzione e di educazione, la costruzione organica e psichica dei delinquenti. Sono fattori fisici: la razza, il clima, la fertilità e disposizione del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, le meteore, la temperatura annuale. Sono fattori sociali: l'aumento o la diminuzione della popolazione, la diversa emigrazione; l'opinione pubblica, i costumi e la religione; la costituzione della famiglia; l'assetto politico, finanziario, commerciale; la produzione e distribuzione agricola e industriale; l'ordinamento amministrativo, per ciò che riguarda la pubblica sicurezza, la pubblica istruzione e educazione, la pubblica beneficenza; e l'ordinamento legislativo in genere, civile e penale". Ferri denuncia come fino ad allora, i fattori sociali furono in gran parte trascurati dagli studi sulla criminalità, ma quando anche al legislatore saranno chiari tutte i tre fattori che portano l'individuo al reato, "gli sarà facile non solo di correggere talune idee esagerate o false sull'importanza di certi rimedi contro il delitto, ma di sopprimere le cause stesse del disordine, promovendo un diverso assetto sociale ed attuando così una difesa veramente efficace contro l'attività criminosa dell'uomo".

¹⁵⁹ Enrico Ferri usa il termine "sostitutivi penali" per indicare tutte quelle riforme politiche, giuridiche, familiari e sociali, che rappresentano delle utili contro - spinte al crimine. Vedi: Enrico Ferri, *Sostitutivi penali*, in *Sociologia Criminale*, Feltrinelli, Milano, 1879. Come esempio Ferri dice che come nell'ordine economico mancando "il prodotto principale, si ricorre ai succedanei, che possono supplirlo nella soddisfazione dei bisogni naturali; così nell'ordine giuridico criminale, ammaestrati dall'esperienza, che le pene mancano, quasi totalmente, allo scopo loro attribuito di difesa sociale, bisogna ricorrere ad altri provvedimenti, che possono sostituirle nella soddisfazione della sociale necessità dell'ordine". Lo studioso però precisa che "mentre nel campo economico i succedanei restano per solito prodotti secondari ed inferiori e per ciò di uso transitorio, nel campo criminale invece i sostitutivi penali debbono diventare i primi e principali mezzi di quella preservazione sociale della criminalità, a cui le pene (trasformate in segregazione clinica dei delinquenti più pericolosi) serviranno ancora, ma in via secondaria. [...] Noi sappiamo che vi è una legge di saturazione criminosa, per la quale è inevitabile in ogni ambiente sociale un *minimum* di delinquenza naturale ed atavica, dovuto ai fattori antropologici, fisici e sociali, perché la perfezione non è di questa vita umana, così per questo *minimum* le pene (...) saranno l'ultimo e imprescindibile riparo, contro le inevitabili e sporadiche manifestazioni della attività criminosa". Per Ferri i principali sostituti sono quelli di: ordine economico (libero scambio, libertà di emigrazione, un buon sistema tributario, attenta politica di opere pubbliche ecc.), di

Oltre alla prevenzione, dato che è parimenti importante il difendere la società una volta che l'evento criminoso si sia compiuto, la scuola positiva mantenne l'esigenza della repressione dei delitti, avendo però idee assai diverse dagli studiosi della scuola classica¹⁶⁰. In particolare, una grande differenza era rappresentata dalla concezione dell'isolamento cellulare, che Ferri definì "una delle aberrazioni del secolo XIX". Egli sosteneva la necessità di "sostituire ad esso, specie nei paesi del sole, come l'Italia, le colonie agricole col lavoro all'aperto"¹⁶¹.

Per capire in maniera pratica come la scuola criminale positiva intendesse le colonie penali agricole, è particolarmente interessante lo studio del progetto di codice penale, elaborato da Ferri nel 1921¹⁶². All'articolo 39, dove vengono elencate le diverse specie di sanzioni per i delitti comuni, commessi dai maggiori di anni 18, viene riportata la "segregazione semplice in casa di lavoro o colonia agricola", oltre che la multa, l'esilio locale, il confino, la prestazione obbligatoria di lavoro diurno, la segregazione rigorosa in uno stabilimento di reclusione e la segregazione rigorosa perpetua. Lo stesso progetto precisa che "la prestazione obbligatoria di lavoro diurno si effettua in una casa di lavoro e colonia agricola dello Stato, senza detenzione notturna del condannato, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni" (art. 50), e che "la segre-

ordine politico (libertà di opinione, rispetto dei diritti individuali e sociali ecc.), di ordine scientifico (la stampa, la fotografia e antropometria dei carcerati, la grafologia, sofisticate serrature di sicurezza ecc.), di ordine civile ed amministrativo (facilità della giustizia civile, l'avvocato dei poveri, risarcimento alle vittime dei reati ecc.), di ordine religioso (minore sontuosità delle chiese ecc.), di ordine familiare (ammissione del divorzio) e di ordine educativo (abolizione di certi spettacoli atroci, soppressione delle case da gioco ecc.). Come riporta Roberta Bisi in *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 95, "Ferri, pur essendo consapevole della difficoltà di applicazione dei sostitutivi penali, poiché essa implicherebbe il sovvertimento di una immensa quantità di energie, abitudini, tradizioni, ritiene comunque che la vera importanza dei sostituti penali risieda non tanto nella specifica applicazione di una particolare proposta, quanto piuttosto nella accettazione dell'idea che la legge penale non è l'unico rimedio possibile per combattere efficacemente i fenomeni di patologia sociale".

¹⁶⁰ Per cui è importante che "la pena, come ultima ratio di difesa sociale repressiva, non deve proporzionarsi – ed in misura fissa – soltanto alla gravità obbiettiva e giuridica del delitto, ma deve adattarsi anche e soprattutto alla personalità, più o meno pericolosa, del delinquente, colla segregazione a tempo indeterminato cioè sino a quando il condannato non sia riadattato alla vita libera ed onesta, così come l'ammalato entra nell'ospedale non per un termine prefisso di tempo – che sarebbe assurdo – ma fino a quando non sia riadatto alla vita ordinaria". Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit.

¹⁶¹ Ivi, pag. 48. Ferri dice espressamente che "ai penitenziari che furono già chiamati tombe di esseri viventi (...) [sia da preferire] la forma della colonia agricola, che meglio corrisponde alla vita precedente del più gran numero di condannati ed offre, col lavoro all'aria libera, un efficace disinfettante fisico e morale" (pag. 619).

¹⁶² Il progetto di Enrico Ferri è riportato nell'opera citata *Principii di diritto criminale*.

gazione semplice in una casa di lavoro o colonia agricola consiste nell'obbligo di lavoro industriale od agricolo durante il giorno, con isolamento notturno, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a 15 anni"¹⁶³. Infine all'articolo 52 viene previsto che "la segregazione rigorosa temporanea in uno stabilimento di reclusione consiste nell'obbligo del lavoro industriale od agricolo durante il giorno, con isolamento notturno, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a venti anni oppure a tempo assolutamente indeterminato col minimo di 10 anni" (art. 52).

Come dimostra la lettura di queste norme, se si esclude la pena della multa¹⁶⁴, dell'esilio locale¹⁶⁵ e del confino¹⁶⁶, le pene propriamente detentive sono caratterizzate tutte dall'obbligo di lavoro in una colonia agricola o in uno stabilimento industriale, circostanza avvalorata dal fatto che tale tipologia di sanzione venne scelta anche come pena principale per i minorenni¹⁶⁷, per i malati di mente¹⁶⁸

¹⁶³ Il secondo comma dell'art. 51 precisa che "La segregazione semplice sarà stabilita dal giudice per la casa di lavoro oppure per la colonia agricola secondo la vita precedente e le attitudini al lavoro del condannato".

¹⁶⁴ Art. 46: "La multa consiste nel pagamento alla Cassa delle ammende di una somma non inferiore a lire 100 e non superiore a lire 100.000, commisurata alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia ed alla gravità del delitto. Quando il delitto sia stato commesso a scopo di lucro o per cupidigia il giudice aggiungerà una multa adeguata alle circostanze del fatto ed alle condizioni economiche del condannato e della sua famiglia, anche se per il delitto commesso non sia stabilita".

¹⁶⁵ Art. 48: "L'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di non dimorare per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, nel comune dove fu commesso il delitto né in quello ove risiedono gli offesi o lo stesso condannato".

¹⁶⁶ Art. 49: "Il confino consiste nell'obbligo imposto al condannato di dimorare per un tempo non inferiore ai tre mesi e non superiore a tre anni, nel comune indicato nella sentenza, a distanza non minore di 100 chilometri, tanto dal comune in cui fu commesso il delitto, quanto da quello in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza".

¹⁶⁷ Per i minorenni, come prevede l'art. 41, le sanzioni previste sono la libertà vigilata, la scuola professionale e di correzione o la nave scuola, la casa di custodia e la casa di lavoro o colonia agricola per minorenni. Anche in questo caso se escludiamo le prime due sanzioni che sono prevalentemente rieducative e la casa di custodia destinata ai minorenni con problemi psichici (art. 61), la pena propriamente detentiva si realizza nella colonia agricola o casa di lavoro, per un "tempo relativamente indeterminato da 5 a 15 anni oppure a tempo assolutamente indeterminato per non meno di dieci anni" (art. 60).

¹⁶⁸ Come prevede espressamente l'art. 62, "la casa di custodia per alienati di mente ed il manicomio criminale consistono nell'isolamento notturno con l'obbligo di lavoro industriale o agricolo, quando sia possibile, per un tempo non inferiore ad un anno per la casa di custodia ed a tre anni per il manicomio criminale, sotto la direzione di uno psichiatra antropologo - criminalista". Anche nel differente istituto della speciale colonia di lavoro per alcolizzati od intossicati cronici e per gli altri infermi di mente, il codice prevede "l'isolamento notturno con obbligo, quando sia possibile, di lavoro industriale od agricolo con regime di segregazione semplice o rigorosa stabilita per il delitto commesso. Se la sanzione sia diversa, la speciale colonia di lavoro si applica da un mese ad un anno" (art. 63).

e per coloro che si macchiavano di crimini politici¹⁶⁹. Infine l'art. 51³ prevede che "alcune case di lavoro e colonie agricole saranno destinate ai delinquenti abituali di che all'art. 28"¹⁷⁰.

Particolarmente interessanti sono anche le norme che si occupano specificatamente del lavoro carcerario, prevedendo l'art. 70 che "a ciascun stabilimento di detenzione si assegneranno i condannati che si trovino in condizioni fisiche e psichiche più affini, anche in rapporto al delitto commesso, alla loro vita precedente e alle loro attitudini di lavoro", in riferimento alle colonie penali agricole l'art. 71 dispone che il lavoro "in tutti gli stabilimenti di detenzione e di custodia deve essere preferibilmente all'aria libera ed organizzato a scopo non soltanto educativo ed igienico, ma anche di abilità tecnica e di rendimento economico"¹⁷¹.

Nella relazione preliminare presentata dalla stesso Ferri, viene riportata l'opinione favorevole della commissione che si occupa del progetto di codice penale, per cui "la prestazione obbligatoria di lavoro diurno in una casa di lavoro o colonia agricola dello Stato e cioè senza detenzione notturna del condannato, è una forma nuova di sanzione che (...) potrà dare buoni risultati". Tale ottimismo deriva dal fatto che la sanzione in oggetto sia da applicare solamente

¹⁶⁹ Per quanto riguarda le sanzioni per i delitti politici, l'art. 40 prevede oltre alla multa e ad altre "sanzioni complementari" (art. 43: la pubblicazione speciale della sentenza, la cauzione di buona condotta, la sospensione dell'esercizio di un'arte o professione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'espulsione dello straniero), anche l'esilio generale, la detenzione semplice e la detenzione rigorosa. Quest'ultima, a norma dell'art. 57, "sarà scontata in uno stabilimento speciale od in un reparto speciale di stabilimento comune con isolamento notturno ed obbligo di lavoro diurno. La detenzione rigorosa a tempo relativamente indeterminato si estende da due a dieci anni. La detenzione a tempo assolutamente indeterminato ha un minimo di 10 anni". Invece la detenzione semplice "consiste nell'isolamento notturno ed a richiesta del condannato anche diurno in uno speciale stabilimento, per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore a dieci anni. Il condannato ha facoltà di scegliere una delle forme di lavoro organizzate nello stabilimento e di avere *colloqui* liberi colle persone di sua famiglia e *colloqui*, sorvegliati, con altre persone e di usare libri, riviste giornali, col permesso della direzione".

¹⁷⁰ L'art. 27 dispone che "l'autore o complice di due o più delitti commessi in tempi diversi e indipendenti l'uno dall'altro, per i quali sia stabilita la segregazione, e il recidivo in questi delitti, è dichiarato delinquente abituale quando la natura e le modalità dei delitti commessi o i motivi determinati o le condizioni personali od il genere di vita tenuto dimostrino una persistente tendenza al delitto", e il successivo art. 28 aggiunge che "ai delinquenti abituali si applica, oltre la multa che sia stabilita per i delitti commessi, la segregazione semplice a tempo relativamente indeterminato per un periodo non inferiore al massimo della sanzione stabilita per il delitto più grave e in ogni caso non inferiore a 6 anni, né superiore a 20 anni".

¹⁷¹ Come si vede il progetto di Ferri ritiene particolarmente importante l'attività lavorativa dei reclusi, tanto che è previsto che "ogni condannato che non sia in condizioni patologiche o di invalidità, deve avere un orario di lavoro ed un salario eguali a quelli del corrispondente lavoro libero sul mercato circostante allo stabilimento" (art. 73).

ai delinquenti occasionali, non pericolosi e per delitti non gravi, così da avere l'indiscusso vantaggio di "disciplinare il lavoro e di completarne l'istruzione tecnica, senza obbligarli alla detenzione anche notturna e quindi senza staccarli dalla loro famiglia"¹⁷². Ferri continua dicendo che tale forma di segregazione parziale, se "applicata dal giudice con criteri di adattamento alla personalità ed alla vita precedente degli imputati meno pericolosi, promette di essere un opportuno mezzo di rieducazione alla vita libera ed onesta"¹⁷³.

Pertanto possiamo affermare che per la scuola positiva il lavoro (in particolare quello agricolo svolto all'aria aperta) è necessario in ogni istituto penitenziario¹⁷⁴, sia perché esso permette al delinquente, al pari di ogni altro cittadino non invalido, di provvedere

¹⁷² Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 700. Ferri spiega a proposito che "la privazione dei rapporti sessuali è certamente la coercizione che più sentono i condannati alla segregazione carceraria e che determina purtroppo gravi fenomeni di corruzione o di esaurimento nervoso. Essa tuttavia è inevitabile per i delinquenti pericolosi che devono essere segregati e soltanto se ne possono attenuare le conseguenze colle discipline igieniche e col lavoro all'aria libera".

¹⁷³ Ivi, pag. 700. Ferri pensa che tale tipologia di sanzione sarà applicata alla maggioranza dei delitti comuni, e che gli stabilimenti penali potranno essere oltre che di natura agricola (con o senza annessa una sezione casa di lavoro, indispensabile per compiere le opere di muratura, falegname, fabbroferraio, meccanico, etc.), anche di tipo industriale, "tecnicamente organizzate per un rendimento economico, che mentre darà ai condannati il modo di imparare un mestiere per guadagnarsi la vita dopo il ritorno alla libertà e di guadagnare durante la segregazione, il necessario per il proprio mantenimento e per risarcire almeno parzialmente la parte lesa, potrà diminuire di molto le spese dell'erario per il funzionamento di tali stabilimenti".

¹⁷⁴ Ferri dice che la maggioranza degli studiosi delle discipline carcerarie pensa che l'esclusivo scopo del lavoro carcerario sia quello di mantenere la disciplina dei detenuti all'interno degli istituti, per favorirne così l'emenda morale e per sottrarlo alla corruzione dell'ozio forzato. Il lavoro, secondo Ferri, costituisce uno dei tre assiomi (insieme con l'isolamento e l'istruzione) nei quali si cristallizza la scuola classica criminale, secondo la quale "la funzione repressiva esercitata dallo Stato, avendo sì una ragione di utilità sociale, ma basandosi anzitutto nelle sue condizioni e nei suoi limiti, sulle ragioni della giustizia retributrice, deve consistere soprattutto nel far subire al delinquente un castigo proporzionato alla colpa morale. D'onde l'obbligo nello Stato di provvedere al mantenimento ed al miglioramento del delinquente, cui spetta il solo dovere di prestarsi all'applicazione del castigo, per la reintegrazione del diritto violato col suo delitto". Lo studioso continua dicendo che a proposito il pensiero della scuola criminale positiva è affatto diverso, in quanto essa considera che "la punizione dei delinquenti (per usare ancora questa parola ascetica, che non esprime più le idee moderne) altro non è che una funzione di difesa sociale contro i delinquenti, la quale trova le sue condizioni ed i suoi limiti, anziché nelle indeterminabili ragioni di una giustizia retributrice e nella misura impossibile della colpabilità morale, nella maggiore o minore temibilità del delinquente, che è una cosa positiva e positivamente determinabile. Ne viene allora che lo Stato non ha di fronte al condannato, che il dovere di impedirgli la ripetizione dei suoi attacchi criminosi, e quindi non può avere altro dovere (...) che quello di dar modo al condannato stesso di guadagnarsi la vita lavorando, come faceva o come avrebbe dovuto fare in libertà e come ogni uomo onesto deve o dovrebbe fare". Enrico Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, in *Studi sulla Criminalità*, cit, pag. 124.

alla propria esistenza¹⁷⁵, sia perché così facendo non viene tolto alla società "il diritto di farsi compensare dal condannato valido al lavoro delle spese necessarie per il suo mantenimento"¹⁷⁶. Il fatto che la scuola criminale positiva concentri la propria attenzione principalmente sulla figura del delinquente piuttosto che sul delitto astrattamente inteso, comporta che la scelta del tipo di lavoro a cui destinare il condannato sia molto importante, ma in generale il lavoro agricolo all'interno di colonie risponde bene alle esigenze di rieducazione sociale cui mirano i positivisti.

Gli esponenti della scuola criminale positiva sostengono che il lavoro carcerario dovrebbe essere per la maggior parte un lavoro agricolo da svolgersi nelle terre malariche e insalubri, e dato che è appurato che "a redimere queste terre italiane dalla malaria necessita il sacrificio di vite umane, o di lavoratori onesti o di lavoratori condannati, *niun* dubbio che questi devono essere i primi e possibilmente i soli *sagrificati*"¹⁷⁷. Al riguardo, interessante è la contrapposizione tra la visione di Ferri e quella di Beltrami Scalia; Ferri, infatti dice espressamente di non poter "ammettere la proposta di Beltrami Scalia, che per i condannati alle bonifiche 'il lavoro, nel quale essi consumano e rischiano la loro vita, abbia per compenso una diminuzione di pena equivalente ad un prolungamento della

¹⁷⁵ Ivi, pag. 128. Per Ferri "lo Stato deve dare al detenuto i mezzi di guadagnarsi la vita col lavoro, e gli deve pagare questo lavoro *press'a poco* nella misura dei salari liberi. Dopo ciò lo Stato deve farsi pagare dal condannato l'alloggio (comprese le spese di amministrazione), gli abiti e il vitto, che non devono essere più dello stretto necessario, visto che molti poveri onesti non hanno nemmeno il necessario. Vale a dire che, almeno nelle carceri, deve imperare la regola suprema di giustizia sociale: che, eccettuati i casi di malattia o d'impotenza fisica, chi non lavora non mangia. E se una parte rimarrà, sul salario del detenuto, prima di pensare al bettolino del carcere, pensiamo a qualcun altro che non va dimenticato; pensiamo ai danneggiati dal delitto, cui si dovrà rendere la quota maggiore di questo residuo. Ed anche della quota ultima che rimarrà, il delinquente dovrà disporre, non ancora per sé, ma per la sua famiglia, che può essere composta di persone oneste e che ad ogni modo della sua carcerazione può soffrire gravi danni". Ferri conclude dicendo che lo Stato deve cessare di assecondare le tendenze brutalmente egoistiche del malfattore "al quale, soltanto quando avrà soddisfatto i suoi tre debiti primi, che col delitto contrasse verso lo Stato, che lo mantenne, verso i danneggiati e verso la sua famiglia, allora soltanto si potrà concedere una parte di salario come fondo di riserva pel giorno della sua liberazione, ed anche come minima quota disponibile, per le spese personali nel carcere, come sprone ad una migliore disciplina regolamentare e morale".

¹⁷⁶ Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 710. Prevede l'art. 73 che "il salario dei condannati sarà devoluto per un terzo alla parte lesa, per un terzo all'erario pubblico e per un terzo alla famiglia del condannato, se bisognosa, ed al condannato stesso per suo uso personale e per il suo peculio di risparmio. Se la parte lesa fu risarcita o non vi siano danneggiati, la quota relativa sarà devoluta per metà alla Cassa delle ammende e per metà al condannato e alla sua famiglia. Se il condannato non provveda col lavoro alla spesa del proprio mantenimento, lo Stato ha diritto di ripeterne il rimborso sul suo patrimonio".

¹⁷⁷ Enrico Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, in *Studi sulla Criminalità*, cit. pag. 130.

vita stessa [per cui] per il Beltrami par quasi che il condannato faccia una concessione allo Stato, andando a lavorare in quelle terre; per noi questa non è che la conseguenza del suo delitto¹⁷⁸. Pertanto Ferri è favorevole a creare un numero elevato di colonie penitenziarie e compiuta la prima bonifica, queste “dovrebbero, plaga per plaga, essere seguite e sostituite da altrettante libere colonie agricole, date direttamente alle società cooperative dei nostri contadini, che troverebbero così, senza i patimenti dell’emigrazione i primi e più efficaci rimedi alle loro condizioni, che ora, purtroppo, fanno loro invidiare il trattamento che ai delinquenti assicura lo Stato¹⁷⁹”.

Il lavoro all’interno delle colonie dovrebbe essere organizzato “su misura del delinquente¹⁸⁰”, cioè, a differenza del pensiero della scuola criminale classica, esso non deve essere inteso solo come un’attività per togliere l’individuo dall’ozio durante la permanenza in carcere, o magari concepito solamente come preparazione a quando il delinquente avrà riacquisito la libertà, ma il lavoro costituisce per il pensiero della scuola positiva un “materiale prezioso per lo studio scientifico dell’uomo delinquente”, dal quale sia possibile – attraverso la compilazione di apposite schede biografiche di

¹⁷⁸ Ivi, nota numero 1 pag. 130.

¹⁷⁹ *Ibidem*, pag. 130.

¹⁸⁰ Per Ferri non è ammissibile che l’esecuzione della condanna venga fatta in modo impersonale, e che l’unica preoccupazione sia la disciplina formale all’interno del carcere. Lo studioso ritiene che “il rimedio può essere analogo a quello, già introdotto nelle scuole popolari, e che discende naturalmente dal criterio positivo dell’adattamento di ogni sanzione alla personalità del delinquente. Come nella scuola popolare alla commistione, nella stessa aula, dei ragazzi di tipo il più diverso (intelligenti e deficienti, ordinati e turbolenti, fantastici e positivi, sani e malatici, ecc.) si è sostituita una selezione, anzitutto separando i deficienti dagli altri e questi – fin dove possibile – riunendoli in ogni classe secondo l’omogeneità del temperamento, facilitando così l’opera dell’insegnante e rendendola più proficua e soddisfacente, lo stesso, e con maggiore rigore sistematico, si può e si deve fare nelle carceri”. In particolare Ferri dice che l’individualizzazione della esecuzione della condanna può avvenire con la “seriazione antropologica dei carcerati” e con “il trattamento dei carcerati”. Per quanto riguarda il primo aspetto, Ferri sostiene che “mentre ora [gli] stabilimenti si distinguono soltanto per il genere e la durata della pena (ergastolo, casa di reclusione, casa di detenzione, *manicomii* giudiziari, case di correzione per minorenni, casa penale per donne) e quindi ciascuno di essi detiene individui di età, temperamento, attitudini molto diverse, si dovrà, invece, in ogni stabilimento anche per uno stesso genere di pena, raccogliere una popolazione omogenea”. Così facendo, “ogni stabilimento di segregazione avendo una popolazione omogenea (e non troppo numerosa) avrà norme generali di trattamento adatte alla categoria omogenea dei detenuti ivi segregati, che renderanno possibile al direttore, al medico carcerario (antropologo – criminalista), agli educatori, ai sorveglianti (tecnicamente esperti) anche quel trattamento individuale, adatto per ciascun detenuto, che è l’ideale ultimo”. Per quanto riguarda il trattamento dei carcerati, Ferri sostiene che il fondamento della vita carceraria deve essere il lavoro, e ciò “sia come mezzo di indennizzare il pubblico erario e le parti lese, sia – per la grande maggioranza dei detenuti – come mezzo di educazione morale e tecnica e di vita igienica e quindi come risorsa di più sicuro ritorno alla vita normale, dopo scontata la condanna”. Enrico Ferri, *Principii di diritto criminale*, cit., pag. 369.

ogni detenuto – trarre dei dati positivi e dei criteri non arbitrari per il trattamento dei detenuti e dei recidivi.

Dalla contrapposizione ideologica in campo penale tra la scuola classica e quella positiva scaturirono le premesse che portarono al nuovo codice penale del 1930. Una delle novità sicuramente più significative è rappresentato dall'introduzione del cosiddetto "doppio binario", ovvero come spiega Mantovani, "il dualismo della *responsabilità individuale - pena retributiva* e della *pericolosità sociale - misura di sicurezza*. Dualismo, che riflette il contrasto di fondo tra indeterminismo classico e determinismo positivista, il quale trova la sua più stridente espressione nelle ipotesi di *responsabilità attenuata - pericolosità*, cioè dei semimputabili pericolosi, che come tali vengono assoggettati sia ad una pena diminuita sia a misura di sicurezza"¹⁸¹.

L'intero sistema penale si trova quindi radicalmente cambiato nei suoi presupposti essenziali¹⁸², ed è facile capire come ciò non poteva non avere conseguenze dirette anche sul sistema penitenziario. Anzitutto bisogna partire dalla nozione di misura di sicurezza qualificabile come quei provvedimenti che "hanno una finalità terapeutica, rieducativo – risocializzatrice, e sono applicati a soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante"¹⁸³. In particolare, come osserva Mantovani le misure di sicurezza sono diverse dalle pene "poiché sono la conseguenza di

¹⁸¹ Ferrando Mantovani, *Diritto Penale. Parte Generale*, Padova, Cedam, 2001, pag. 588. In particolare Mantovani ricorda la c.d. *Terza scuola* o Scuola eclettica (maggiori rappresentanti: Carnevale, Alimena, Mancini), importante perché "questo indirizzo, da un lato, tiene fermi i canoni fondamentali classici, continuando a incentrare il diritto penale sulla responsabilità del fatto commesso con volontà colpevole, sull'imputabilità (fondandola non più sul postulato del libero arbitrio ma sui concetti di sanità mentale e di normalità) e sulla pena, destinata agli imputabili. Dall'altro, accoglie vari postulati pratici positivisti, in quanto ammette la pericolosità sociale di certi soggetti e, per la esigenza della difesa contro i soggetti pericolosi, le misure di sicurezza. Coi primi tentativi di tipizzazione della personalità o di date personalità del reo o, quanto meno, con le prime previsioni nei nuovi codici di momenti tipicamente personali, inizia quel processo di 'ammorbidimento' della certezza e legalità classiche a favore della 'discrezionalità' del giudice ai fini dell'adeguamento di ogni provvedimento giudiziario alla personalità del soggetto".

¹⁸² "Pur restando saldamente ancorato al principio – cardine della responsabilità individuale e conservando alla pena, nella sua essenza, il carattere retributivo – intimidativo, esso ammette anche la categoria della pericolosità sociale, prevedendo per i soggetti socialmente pericolosi le misure di sicurezza in funzione di prevenzione speciale (terapeutica, risocializzatrice, neutralizzatrice). Ai fini di una più efficace lotta contro la criminalità, considera il reo non unicamente come autore del reato commesso, ma come possibile autore di nuovi reati, guardando così oltre che al passato anche il futuro. Ed è il reato, oltre che nel suo valore causale ed offensivo, è considerato anche nel suo valore sintomatico, come indice della personalità dell'autore." Ferrando Mantovani, *opera cit.*, pag. 595.

¹⁸³ Ivi, pag. 878. Mantovani spiega come "alla difesa contro i delinquenti pericolosi

un giudizio non di riprovazione per la violazione di un comando, ma di *pericolosità*, non di responsabilità, ma di probabilità di futura recidiva. Non hanno perciò carattere punitivo, ma tendono a modificare i fattori predisponenti all'atto criminale. Benché implicino una diminuzione dei diritti o della stessa libertà personale del soggetto, tale afflittività non è concepita in funzione punitiva, ma è la conseguenza inevitabile di un provvedimento diretto ad altro scopo. Ne deriva che: a) mentre la pena è determinata in quanto proporzionata al fatto già accaduto, la misura di sicurezza è logicamente *indeterminata* in quanto proporzionata alla prognosi di pericolosità: cessa soltanto col cessare di questa; b) a differenza della pena, che ha come destinatari gli imputabili e i semimputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili, se pericolosi, *cumulandosi* nei primi due casi con la pena, mentre nel terzo caso trova applicazione *esclusiva*¹⁸⁴.

Il legislatore ha ritenuto che le misure di sicurezza dovessero essere scontate in istituti che garantissero al meglio le finalità terapeutiche, di rieducazione e di risocializzazione del soggetto, ed ha pensato che in tali istituti dovessero essere, per coloro che non erano affetti da vizi di mente, le colonie penali agricole e le case di lavoro. All'interno di questi istituti il lavoro veniva considerato, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, una componente irrinunciabile alle finalità di recupero del soggetto, e ciò, se aveva portato risultati positivi per i condannati, sicuramente si rendeva egualmente utile per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

Inoltre le colonie penali, situate prevalentemente su isole o in luoghi comunque distanti dalle città, si adattavano bene anche alle

per molto tempo si provvide, più o meno consapevolmente, con le pene eliminative, fisicamente (pena di morte) o socialmente per lunghi periodi (deportazioni, galere, ecc.). Prevenzione generale e prevenzione speciale erano svolte, rozzamente, dalla pena. Con l'affermarsi della pena retributiva detentiva, limitata nel tempo, in sostituzione della pena di morte e delle pene di lunga durata si ripropose innanzi alla coscienza giuridica e sociale l'insufficienza di tale pena a difendere da sola i consociati dai delinquenti pericolosi, a cominciare innanzitutto dai non imputabili".

¹⁸⁴ Ivi, pag. 879. In particolare la funzione special preventiva delle misure di sicurezza "non può esaurirsi in una mera neutralizzazione ed emarginazione dei soggetti pericolosi, che farebbe sostanzialmente delle misure di sicurezza una pena indeterminata. Ma in un ordinamento personalistico, qual è il nostro, incentrato sul principio di sviluppo della personalità, sul principio di solidarietà, sui principi di tutela della salute e della protezione dell'infanzia e della gioventù, deve tendere alla rimozione dei fattori predisponenti alla criminalità, che come tali sono un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. La difesa sociale nei confronti dei soggetti pericolosi si attua, così, attraverso un trattamento terapeutico - risocializzatore, che è effettuato non solo nell'interesse della collettività, ma dello stesso individuo pericoloso". Ivi, pag. 884.

ulteriori finalità che, per il Guardasigilli Alfredo Rocco, le misure di sicurezza dovevano avere. Per Rocco infatti, le misure di sicurezza sono “mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità, in genere, e della pena in specie. (...) [Quelle] personali limitano la libertà individuale e tendono alla prevenzione con impedimento materiale e diretto di nuovi reati, o con azione eliminatrice o modificatrice dei coefficienti fisio – psicologici della delinquenza, ovvero con mezzi diretti a sottrarre l’agente alle occasioni e agli influssi ambientali, e, in genere, agli adescamenti criminosi. Di esse alcune (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in un manicomio giudiziario, ricovero in un riformatorio giudiziario) sono detentive, applicabili in casi che richiedono tale grave limitazione della libertà, sia per l’indole e il grado della pericolosità sociale, sia per la necessità di un regime di cura o di educazione morale, o, in genere, di sociale riadattamento, che non potrebbe essere conseguito con diversi mezzi”¹⁸⁵.

In particolare nella relazione il Guardasigilli si sofferma sulla differenza che esiste tra pene e misure di sicurezza e riconosce che taluni hanno “obbiettato, per le misure detentive e più specialmente per l’assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro, che anch’esse consistono nella restrizione della libertà personale, sicché, nonostante ogni differenza teorica, hanno pur sempre, in pratica, i caratteri della pena”¹⁸⁶. A tali critiche Rocco risponde che “la restrizione della libertà personale, unico elemento in comune con le pene detentive, non basta per conferire alle misure di sicurezza detentive il carattere di intimidazione e di sofferenza propria della pena. È in questo senso che (...) ho affermato, essere

¹⁸⁵ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, “Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale”, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, Roma, Tipografia della Mantellate, 1929, pag. 244.

¹⁸⁶ Ivi pag. 245. Per Rocco “le misure di sicurezza non si confondono con le pene e tanto meno si sostituiscono ad esse, ed hanno, di regola, fini socialmente eliminativi, o curativi o terapeutici, o educativi e correttivi, e talora (...), semplicemente cautelativi. Mentre la pena suppone, come premessa necessaria, l’imputabilità e la colpevolezza dell’agente, è sufficiente, per l’applicazione delle misure di sicurezza, la pericolosità sociale delle persone che abbiano commesso il fatto preveduto dalla legge come reato, o, eccezionalmente, fatti non costituenti reato ma denotanti sicuro indizio di pericolosità criminale, sicché se possono applicarsi altresì a individui non imputabili o non punibili. A differenza, infine, di quanto avviene per le pene, manca ogni proporzione tra il fatto penalmente illecito e la misura di sicurezza, che non è reazione di giustizia, ma azione di difesa contro il pericolo della commissione di nuove reati, la quale, trovando la sua base nella pericolosità sociale, opera, conseguentemente, finché tale pericolosità perduri”.

le misure di sicurezza non già, come le pene, psicologicamente, ma solo fisiologicamente coattive. Il risultato affittivo non è sempre pedissequo a qualsiasi limitazione di libertà che sia imposta per il raggiungimento di dati scopi nell'interesse sociale. Esso è soltanto eventuale; e ciò basterebbe a differenziare la misura di sicurezza dalla pena"¹⁸⁷.

Infine Rocco ammette una ulteriore conseguenza che potrebbe derivare dall'applicazione delle misure di sicurezza, e cioè che "taluno si astenga dal commettere un reato per timore di essere, non soltanto punito, ma assegnato ad una colonia agricola; ma questo effetto delle misure di sicurezza è estrinseco ad esse ed estraneo agli scopi che esse si pongono".

Altra importante testimonianza che ci permette di comprendere il "passaggio" dalle pene alle misure di sicurezza per quanto concerne le colonie agricole è rappresentata dalle tesi di Silvio Longhi, il quale contribuirà peraltro in modo attivo alla stesura del codice penale del 1930¹⁸⁸.

Egli sostiene che le misure di sicurezza (o sanzioni preventive) sono dirette a prevenire e a proteggere *interessi specifici*, minacciati *pro futuro* e, a differenza delle pene, non debbono avere i caratteri della *fissità*, della *determinatezza assoluta* e della *efficacia afflittiva*¹⁸⁹. In particolare Longhi riconosce quattro tipologie di misure di sicurezza in base allo scopo, denominate curative, eliminatorie, riformatrici e probatorie, spiegando che: "sono curative le misure di sicurezza che riguardano le *malattie fisiche* del delinquente, considerate come causa della criminalità, e sono *eliminatorie* quelle che riguardano la eliminazione perpetua o temporanea dei delinquenti *pericolosi* e insieme *incorreggibili*. Le misure di sicurezza *riformatrici* mirano, prima che alla segregazione, alla *cura morale* o *fisica* del delinquente. Esse sono specialmente adatte per gli *alcolizzati* e per i

¹⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁸⁸ Egli infatti avrà il ruolo di commissario nella commissione ministeriale incaricata di dare un parere al progetto preliminare di codice penale. Vedi: Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. IV, *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, parte 11^a, Tipografia della Mantellate, 1929.

¹⁸⁹ Precisa Longhi che "con questo non si vuol dire che tutto debba essere arbitrario, bensì che la discrezionalità concessa dalla legge al giudice debba essere maggiore trattandosi delle misure di sicurezza [piuttosto che] delle pene, pur senza che siano messe in pericolo le garanzie della libertà individuale. Si può dunque dire che le sanzioni dettate per gli scopi preventivi della attività giurisdizionale, in tutto e per tutto corrispondono ai motivi che la 'scuola positiva' raccomanda e vorrebbe imporre, ma non senza contrasto: poiché essa vuole sostituire, non aggiungere, queste forme alle precedenti". Silvio Longhi, *Repressione e prevenzione nel diritto penale*, Milano, Società Editrice Libreria, 1911, pag. 943.

minori. Riguardo a quest'ultimi, si presume – e spesso la previsione fu seguita dai fatti – che ai suoi primi fatti nella vita i minori non abbiano incontrato influenza alcuna moralizzatrice; la società deve pertanto sforzarsi di sostituirgli – troppo tardi talvolta – le sue cure moralizzatrici. In fine, le misure *probatorie* si adattano al delinquente ritornato nella società: dalla vigilanza di pubblica sicurezza ai *patronati* e alla *tutela* da parte degli enti morali, che si assumano, a scopo quello di assicurare al delinquente un ambiente sano e onesto, atto a tenerlo lontano dalla ricaduta¹⁹⁰.

Longhi ritiene che all'interno delle misure di sicurezza *eliminatorie* debbano rientrare, oltre all'eliminazione fisica del soggetto, le *colonie di relegazione* destinate ai delinquenti abituali pericolosi. Egli considera le colonie come "una forma di eliminazione che pone il delinquente incorreggibile fuori della possibilità di nuocere", e ritiene del tutto superflua la questione della scelta del luogo, anche se ritiene l'isola la sede ideale, "in quanto si possa completamente trasformare in luogo di relegazione, senza altri abitanti che i condannati incorreggibili e il personale di guardia indispensabile"¹⁹¹.

Le case di lavoro sono invece ritenute da Longhi gli istituti adatti per gli oziosi e per i vagabondi, coloro ai quali debbono essere applicate le misure di sicurezza *riformatrici*¹⁹² (allo stesso genere

¹⁹⁰ Ivi, pag. 945. Longhi afferma che "gli stabilimenti richiesti per le misure di sicurezza curative sono i manicomi, che dovrebbero distinguersi in *criminali e giudiziari*. Ai manicomi della prima specie dovrebbero assegnarsi i *pazzi delinquenti*, e cioè coloro che siano divenuti pazzi durante l'espiazione della pena; ai manicomi giudiziari spetterebbero invece i *delinquenti pazzi*, e cioè coloro che già erano alienati al momento del delitto, e che pertanto furono assolti, o durante l'istruttoria o dal giudice. E le ragioni morali e giuridiche di una tale distinzione sono evidenti. I primi reclamano *cura non pena*. Né sarebbe giusto valersi, nel primo caso, dei manicomi comuni. (...) Basti ricordare, sopra tutto, che si tratta non soltanto di alienati, ma di alienati dimostrati pericolosi".

¹⁹¹ *Ibidem*. Longhi aggiunge a tal proposito che "l'organizzazione di questa misura di sicurezza si complica anche colla necessità di introdurre qualche classificazione nel personale degli incorreggibili. Prevale intanto l'idea di stabilire delle differenze, in considerazione: 1° del grado di degenerazione dell'incorreggibile; 2° del di lui grado di pericolosità; 3° della di lui attitudine al lavoro. Per gli incorreggibili, profondamente degenerati, si propone la creazione di stabilimenti analoghi ai manicomi; per gli incorreggibili, degenerati o non, dovrebbero ritenersi sufficienti talune speciali sezioni nelle carceri, per gli incorreggibili capaci al lavoro, parrebbero sufficienti le colonie agricole, e gli stabilimenti industriali del genere di quelli riservati agli oziosi e vagabondi".

¹⁹² Silvio Longhi, *Per un codice della prevenzione criminale*, Milano, Società Editrice Unitas, 1922, pag. 69. All'art. 6 viene stabilito che "nelle case di lavoro per oziosi vagabondi e mendicanti l'assegnato è sottoposto a disciplina analoga a quella imposta negli istituti di relegazione; ma l'assegnazione ha durata non minore di un anno e non può protrarsi oltre i cinque anni; può essere protratta fino a dieci anni se l'assegnato sia stato altra volta internato in una casa di relegazione o di lavoro. Se sia incapace di lavoro, l'assegnato è coattivamente trattenuto nell'istituto soltanto per l'assistenza, il vitto e la cura. Speciali sezioni degli istituti autonomi di ricovero

appartengono gli *asili di temperanza*, destinati agli alcolizzati)¹⁹³.

Per capire a fondo il pensiero di Longhi, molto interessante è lo "schema di un codice della prevenzione criminale" da lui realizzato nel 1922. L'art. 5 del progetto si occupa delle colonie e degli stabilimenti di relegazione, stabilendo che: "la relegazione nelle colonie agricole e negli stabilimenti industriali si estende da cinque a dieci anni; e da cinque a venti anni nei casi di maggiore pericolosità o di seconda assegnazione. L'assegnato è obbligato al lavoro, con segregazione notturna. Egli può scegliere tra le specie di lavoro ammesse nell'istituto quella più confacente alle sue attitudini e alle precedenti sue occupazioni. Può essergli permessa una specie diversa di lavoro. Nell'istituto deve essere sviluppata, con opportuni insegnamenti, la educazione fisica morale e intellettuale dell'internato, e in particolar modo la di lui istruzione professionale, affinché sia convenientemente preparato il di lui ritorno alla vita libera. Gli internati in una colonia o in uno stabilimento di relegazione portano il costume dell'istituto e dallo stesso ricevono il vitto. Le visite e le corrispondenze epistolari sono permesse con limitazioni; e durante il riposo notturno l'internato è chiuso in cella"¹⁹⁴.

o mendicità, ancorché privati, possono essere destinate anche alla custodia degli oziosi vagabondi o mendicanti che non abbiano mai riportata condanna superiore a tre mesi di pena restrittiva della libertà personale. Tali sezioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Interno". L'art. 11 stabilisce che "Il condannato recidivo in contravvenzioni alle disposizioni sulla mendicità può essere assegnato a una casa di lavoro se il provvedimento si reputi opportuno per abituare il delinquente a una vita libera onesta e laboriosa o per distoglierlo da un accattonaggio indecoroso. Lo stesso provvedimento si applica nei riguardi di un mendicante inabile al lavoro che si rifiuti di essere ricoverato in un ospizio o insista nell'accattonaggio nonostante i sussidi destinati dagli istituti di beneficenza o dal comune".

¹⁹³ *Ibidem*. L'art. 4 dispone che "i ricoverati negli asili di temperanza sono sottoposti a cura medica, a un regime di vita sobrio ed ordinato e ad un metodo rigoroso di rieducazione morale e intellettuale, per un periodo di tempo che si estende da tre mesi a due anni. Ad asili di temperanza possono essere destinati anche speciali sezioni di ospizi autonomi di ricovero e mendicità, ancorché privati, sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'Interno". L'art. 9 aggiunge che "il condannato per reato di ubriachezza abituale, ovvero per delitti che abbiano relazione col di lui stato di ubriachezza, può essere assegnato a un asilo di temperanza qualora il giudice ritenga che il provvedimento sia richiesto per abituarlo a vita sobria e ordinata. Il giudice può ordinare che anche l'ubriaco abituale o alcolizzato, prosciolto per irresponsabilità o per altro motivo, sia ricoverato in un asilo di temperanza".

¹⁹⁴ *Ibid.* L'art. 10 si occupa dei delinquenti istintivi, e dispone che "1. Senza pregiudizio delle pene inflitte per i reati commessi, il giudice può ordinare l'assegnazione a uno stabilimento di relegazione di colui che, dopo essere stato più volte condannato a pena restrittiva della libertà personale superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette nei termini indicati dalla legge per la recidiva, un altro reato della stessa indole e che importi anch'esso una pena restrittiva della libertà personale, qualora ritenga la pena inflitta insufficiente a correggere il condannato e che questi, ritornato in libertà non si asterrebbe, secondo ogni ragionevole previsione dal commettere altre azioni criminose. 2. Il giudice deve sempre proporsi il quesito della assegnazione alla

In seno alla commissione ministeriale incaricata di esprimersi circa il progetto preliminare di codice penale, fu affrontato il problema del coordinamento del sistema delle pene con quello delle misure di sicurezza. In particolare vennero discussi i rilievi fatti dalla Regia Università di Milano, secondo la quale era fondamentale che "la funzione delle misure di sicurezza [dovesse] essere non *parallela, diversa, e indipendente* da quella delle pene, ma *coordinata, e anzi accessoria e subordinata*"¹⁹⁵. A tali critiche, il presidente della commissione Appiani replica: "1) anzitutto, che la *coesistenza* delle pene e delle misure di sicurezza, è una necessità inderogabile, in quanto la *pericolosità* non potrebbe essere contrastata unicamente con le pene, che hanno limiti prestabiliti e insuperabili di durata, o soltanto con misure di sicurezza, prive di contenuto afflittivo; 2) che la pericolosità stessa è più efficacemente contraddetta, adoperando congiuntamente mezzi *diversi*, quali appunto la sanzione penale, che intimidisce e soggioga la volontà, e la misura di sicurezza, che agisce come trattamento diretto a soggiogare le tendenze e le abitudini criminose; 3) che il sistema accolto nel Progetto *coordina* i due mezzi di lotta contro il delitto, poiché, riguardo alle persone *imputabili*, calcola e prestabilisce l'entità e l'indole di ciascuno dei mezzi predetti, in guisa da predisporre la possibile integrazione reciproca. Così *l'abitudine* e la *professionalità* nel reato non deter-

relegazione, anche se l'imputato, mai condannato per delitti, si sia reso colpevole: di reato di sangue, commesso per brutale malvagità o senza causa proporzionata o di furto commesso con violenza o destrezza ovvero in unione preordinata di tre o più persone, di abigeato o anche di furto doppiamente qualificato; di contraffazione di monete, o infine di condanna per associazione a delinquere. Il giudice deve proporsi il medesimo quesito se l'imputato sia condannato per reato di porto d'arma senza licenza ovvero di possesso di materie esplodenti, e il fatto si possa ragionevolmente ritenere coordinato al proposito di commettere atti contrari all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza di persone e delle cose. Allo stesso provvedimento, espia la pena, è sottoposto il condannato per qualsiasi reato commesso a scopo di lucro per ingente somma, se il colpevole non abbia risarcito il danno o restituito il tolto, quando egli non dimostri di trovarsi nella impossibilità di addivenire alla riparazione. 3. L'assegnazione a uno stabilimento di relegazione è obbligatorio almeno per un periodo di cinque anni, indipendentemente da uno specifico accertamento di pericolosità criminale, se il condannato, ritenuto delinquente abituale, si sia reso colpevole di uno dei delitti enunciati nel numero precedente, e in particolar modo se si tratta di stranieri o di persona che non abbia dimora fissa nel Regno. 4. Lo straniero condannato per grave delitto o sottoposto a misura di sicurezza può essere espulso dal territorio del Regno per un tempo da tre a quindici anni, subito dopo espia la pena e prima dell'internamento in un istituto di prevenzione criminale, o nel corso di questo".

¹⁹⁵ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. IV, *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, cit. Viene precisato nei rilievi mossi dalla Università che "la pericolosità, come oggetto di valutazione agli effetti dell'applicabilità delle misure di sicurezza, dovrebbe essere quella superstita dopo l'esecuzione della pena, non quella accertata nel procedimento penale".

minano altro *aumento di pena*, che quello dipendente dalla *recidiva*; aumento, al quale non può riconoscersi l'efficacia d'eludere la pericolosità: onde questa, dopo l'esecuzione della pena, deve *presumersi* non del tutto cessata e richiamare l'applicazione di una misura di sicurezza con una durata *minima*, che sarebbe ben più elevata, se il colpevole non subisse in precedenza il rigore di una *pena*¹⁹⁶.

Il codice penale del 1930 tratta il tema delle colonie penali in riferimento alle misure di sicurezza detentive, e l'art. 215 come prima misura di sicurezza elenca proprio "l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro"¹⁹⁷. Rocco al riguardo afferma che "la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza dovrà riflettersi, necessariamente, nella pratica organizzazione degli istituti penitenziari e di quelli concernenti le misure di sicurezza. I primi non possono che ispirarsi a criteri di severità e rigore idonei all'attuazione di finalità repressive; i secondi debbono prescindere da tutto ciò che abbia carattere e scopo di intimidazione, mirando, con adeguati mezzi, alla rigenerazione morale e sociale delle persone pericolose. Altro carattere differenziale tra pene e misure di sicurezza è che le seconde sono provvedimenti di natura amministrativa, e, come tali, discrezionali, revocabili e, di regola, indeterminate nella durata, ossia fino al conseguimento degli scopi di custodia, di cura, di educazione, di istruzione, per i quali sono disposte"¹⁹⁸.

¹⁹⁶ Ivi, pag. 550. Della stessa opinione è il commissario Longhi che critica il proprio collega Gregoracci, ribadendo che la misura di sicurezza non deve essere considerata una pena, in quanto quest'ultima "s'infligge per intimorire, in relazione al fallo commesso ed alla responsabilità morale, ed in misura determinata. Invece la misura di sicurezza si applica per il pericolo, indipendentemente dalla responsabilità morale, e si commisura al pericolo stesso". Inoltre egli critica la proposta, sempre di Gregoracci, di creare un giudice *ad hoc* per comminare le misure di sicurezza, in quanto ritiene che "in fondo la situazione del giudice non sarà diversa da quella che è ora, se non per una maggiore attività in un nuovo campo d'azione, che anche ora non gli è chiuso del tutto. Quando un delinquente è pazzo, saranno i tecnici a dichiararlo, e il giudice provvederà ad internarlo in (...) manicomi[o]. [...]; se si tratta di un minore, si provvede per il riformatorio, senza necessità di profonde indagini tecniche; e se di un delinquente professionale, si dispone per la casa di lavoro, mentre è il numero delle recidive, che esercita soprattutto il suo peso e dice la parola determinante e quella decisiva. Non occorreranno perciò maggiori cognizioni di ora. Sarà dopo, che occorrerà una maggiore tecnicità. L'equivoco è di confondere il momento dichiarativo con quello esecutivo. Ma dopo penserà il Direttore Generale degli Istituti di prevenzione, provocando via via quegli accertamenti, che saranno del caso, per meglio individualizzare i provvedimenti, nella loro natura e nella loro misura". Ivi, pag. 554.

¹⁹⁷ Art. 215: "(...) Sono misure di sicurezza detentive: 1) l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziale; 4) il ricovero in un riformatorio giudiziale".

¹⁹⁸ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, cit.

Come riporta Dworzak¹⁹⁹, una difficoltà che il legislatore ha dovuto affrontare, è stata il dover prevedere una regolamentazione diversa per il lavoro agricolo da svolgersi negli stabilimenti di pena oppure negli stabilimenti per l'esecuzione di misure di sicurezza. L'art. 216 si occupa specificamente dei criteri di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, precisando che colpiti da tale provvedimento potranno essere "coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza", anche nel caso in cui essi, "non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettano un nuovo delitto non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere", ed infine le persone che sono state "condannate o prosciolte, negli altri casi stabiliti dalla legge"²⁰⁰. Al riguardo, è lo stesso codice penale che descrive in modo analitico tali figure particolari della delinquenza. Anzitutto per quanto riguarda la abitudine, essa può essere presunta dalla legge (art. 102) oppure ritenuta dal giudice (art. 103). Nel primo caso, sarà dichiarato delinquente abituale chi, "dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti"²⁰¹. Nella seconda ipotesi, sarà il giudice che, nel caso in cui il soggetto sia stato condannato per due delitti non colposi e riporta un'altra condanna per delitto non colposo, potrà, valutati vari fattori quali la tipologia del reato, la sua gravità, ed in genere la condotta e il *modus vivendi* del condannato²⁰², e ritenere dunque che il colpevole sia dedito al delitto²⁰³.

¹⁹⁹ Ludovico Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1934, pag. 305.

²⁰⁰ Questo ad esempio avviene quando la misura di sicurezza, speciale per minori, del ricovero in un riformatorio giudiziario, debba essere applicata in tutto o in parte dopo che il minore abbia compiuti gli anni diciotto, e il giudice anziché sostituire ad essa la libertà vigilata, opti per l'assegnazione ad una colonia agricola (art. 223²). Oppure tale assegnazione avviene quando il minore definito delinquente abituale, professionale o per tendenza, al compimento dei diciotto anni termina il "ricovero nel riformatorio giudiziario" (art. 226). Da ultimo è da ricordare il caso previsto dall'art. 231², per cui in caso di grave o reiterata trasgressione agli obblighi imposti dal giudice circa lo stato di libertà vigilata, è possibile l'assegnazione ad una colonia agricola.

²⁰¹ Viene inoltre precisato che in tale periodo di dieci anni, "non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive" (art. 102²).

²⁰² Vedi: art. 133 codice penale.

²⁰³ L'art. 104, si occupa invece della "abitudine nelle contravvenzioni" stabilendo che: "Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta una condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa

Per quanto attiene invece alla professionalità, l'art. 105 prevede che colui il quale "trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente, o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole (...), debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche parte soltanto, dei proventi del reato"²⁰⁴. Infine l'art. 108 precisa che "è dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale [...], il quale [...] rilevi una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole"²⁰⁵.

Per quanto riguarda la durata minima, l'art. 217 fissa un termine di permanenza nella colonia non minore di un anno, durata che aumenta a seconda del tipo di pericolosità attribuita al soggetto²⁰⁶.

indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato".

²⁰⁴ Nei lavori preparatori del codice penale, il commissario Longhi, a proposito dei delinquenti professionali, afferma che "sono tali, non i delinquenti, che fanno del delitto una professione (...), ma quelli che vivono ai margini della delinquenza come oziosi, vagabondi e mendicanti semplicemente. È per essi una professione il non averne alcuna. È per ciò appunto sono sempre in pericolo, essi e la società in cui vivono. Sono questi i professionali, per usare una parola sola e vanno considerati a parte (così è in Inghilterra) anche per il trattamento e la durata del trattamento. Il che non toglie che gl'istituti di lavoro propri per questa categoria di pericolosi, non possono essere quelli per gli abituali (...). Tali istituti sono dal Progetto chiamati 'case di lavoro'. Preferi[bile] [sarebbe] chiamarli 'istituti di segregazione o di relegazione'. È più espressivo e caratteristico. In essi la casa di lavoro per i professionali potrebbe essere una sezione, quando non fosse autonoma". Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, "Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale", vol. IV, *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale*, cit., pag. 578.

²⁰⁵ L'ultimo comma dell'art. 108 prevede che "tale disposizione non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89". Inoltre l'art. 109² prevede che "la dichiarazione di abitualità o di professionalità del reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna (...)". A tal proposito, bisogna aggiungere che l'art. 205 c.p. prescrive che le misure di sicurezza possono essere ordinate successivamente alla sentenza solamente: "1) Nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge [Cfr. Art. 210 c.p., "effetti della estinzione del reato o della pena]".

²⁰⁶ (...) Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza" (art. 217 c.p.).

Al riguardo i lavori preparatori rilevano che "il limite minimo di durata delle misure di sicurezza è determinato avendo riguardo alle diverse cause e ai particolari aspetti della pericolosità per ciascuna delle categorie di delinquenti assegnati agli stabilimenti suddetti"²⁰⁷. La scelta dell'assegnazione ad una colonia agricola ovvero in una casa di lavoro, sarà effettuata dal giudice "tenendo conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce"²⁰⁸ (art. 218 c.p.), fermo restando che tale scelta sarà sempre modificabile²⁰⁹, anche in corso di esecuzione. Quest'ultima disposizione, come rileva anche Dworzak, è molto importante in quanto spesso solamente durante l'esecuzione si manifesta la idoneità fisica e soprattutto psichica di un individuo nello svolgere un determinato genere di lavoro oppure un determinato regime educativo²¹⁰. L'importante, come afferma nella relazione al regolamento carcerario il Ministro Guardasigilli, è che "la necessità di individuare il lavoro, a seconda delle precedenti occupazioni dell'internato e dell'ambiente in cui dovrà tornare a vivere, ha indotto a prevedere questa specializzazione (colonia agricola e casa di lavoro), che è stata oggetto della generale approvazione"²¹¹. In realtà, nella pratica, la distinzione tra colonia penale e casa di lavoro, non è mai esistita, in quanto la maggioranza delle colonie agricole avevano lavorazioni anche diverse da quelle prettamente agricole come la pastorizia, attività industriali di vario genere come officine, laboratori artigianali etc.; al contempo le case di lavoro (in special modo quelle "all'aperto") avevano invece una impronta prevalentemente agricola²¹².

²⁰⁷ "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit., pag. 268.

²⁰⁸ I lavori preparatori, al riguardo, sottolineano come "l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è misura di sicurezza detentiva, stabilita per i delinquenti sani di mente e maggiori d'età". Inoltre che la scelta tra queste due tipologie di istituti è affidata al giudice, il quale avrà "riguardo alle condizioni e attitudini della persona, a cui il provvedimento si riferisce" ed inoltre specificando che "il criterio evidentemente si riannoda anche alla necessità di una maggiore adeguatezza del regime di lavoro in rapporto alle finalità del riadattamento alla vita sociale". In "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit., pag. 267

²⁰⁹ Art. 218 c.p., il quale prevede anche che i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza, assegnati ad una colonia penale o casa di lavoro, dovranno essere assegnati a delle sezioni speciali di tali istituti, divisi da gli altri condannati.

²¹⁰ Ludovico Dworzak *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, cit., pag. 310.

²¹¹ Alfredo Rocco, *Relazione del Guardasigilli al regolamento carcerario*, "Rivista di diritto penitenziario", 1931, anno II, pag. 669.

²¹² Importante è la testimonianza fornita dal Dott. Ciccotti, direttore della Casa di lavoro all'aperto di Capraia Isola, nel suo articolo *La casa di lavoro all'aperto di Capraia - isola*, in "Rassegna di studi penitenziari", Il vol., fasc. 4-5, 1970, pag. 745-771, il quale offre una interessantissima testimonianza sui lavori svolti all'interno dello stabilimento, che lui stesso definisce "a carattere prevalentemente agricolo".

Il regolamento carcerario che venne emanato nel 1931²¹³, è un testo completo ed organico riguardante l'intera materia della esecuzione penale, all'interno del quale ben trentaquattro articoli (dal 266 al 291) si occupano delle misure amministrative di sicurezza detentive, dando così attuazione alle norme del codice penale²¹⁴. Ciò che si nota leggendo alcune norme del regolamento (nello specifico gli art. 260 e 261) è la volontà del legislatore di prestare attenzione ai problemi specifici degli internati²¹⁵, in particolar modo per la loro rieducazione, prevedendo a tal fine particolari disposizioni atte a tener separate le diverse categorie di internati (coloro ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza, oppure coloro che sono in "osservazione" in quanto soggetti a perizia psichiatrica, oltre che ovviamente per le internate di sesso femminile²¹⁶ ed i minori).

Per quanto riguarda il lavoro²¹⁷, la disposizione dell'art. 271 è categorica nel prevedere che esso è funzionale allo scopo di "riadattamento degli internati alla vita sociale", cercando di tenere presenti nella scelta del lavoro le specifiche attitudini e le prospet-

²¹³ Si tratta del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (GU n. 147 del 27/06/1931).

²¹⁴ In aggiunta agli stabilimenti previsti dall'art. 215 c.p., l'ordinamento carcerario, all'art. 256 prevede quali stabilimenti per internati: i "riformatori giudiziari speciali", i "sanatori giudiziari" e le "case di rigore"; in particolare quest'ultime sono destinate a quegli internati nelle colonie penali e nelle case di lavoro che "siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina".

²¹⁵ Nella *relazione del Guardasigilli al Regolamento carcerario*, cit., pag. 665, a tal proposito, viene sottolineato che "lo stato di detenzione, ossia il massimo limite posto alla libertà individuale, accomuna le une e le altre [cioè misure amministrative di sicurezza e pene detentive], ma mentre tale stato deve assolutamente realizzare nelle pene un'afflizione, nelle misure di sicurezza deve considerarsi solo un mezzo indispensabile per la rieducazione dell'internato. Un'altra caratteristica concernente gli istituti per le misure di sicurezza riguarda la direzione, che secondo l'art. 261 dell'ordinamento carcerario, deve essere affidata per le colonie e le case di lavoro "a personale amministrativo, che abbia rilevato particolari attitudini al riadattamento dei detenuti." Sempre nella relazione del Guardasigilli si trova che molti sono coloro che pensano che in questi casi, al pari di quanto avviene per i manicomi giudiziari, la direzione andrebbe affidata a personale specializzato, quale appunto la categoria dei medici "alienisti". L'articolo 262 del regolamento prevede che "la custodia degli internati è affidata ad agenti specializzati del corpo degli agenti di custodia, con la qualifica di agenti sorveglianti". Infine l'art. 270 prevede che gli internati sono chiamati con il loro cognome. Questa è una grossa differenza rispetto ai detenuti, i quali sono invece chiamati col loro numero di matricola e dato che ciò viene considerato come una tra le più dure umiliazioni imposte al condannato, non è sembrato giusto estenderla "a carico di chi ha scontato la pena o fu dichiarato non punibile, ma è sottoposto allo stato di detenzione per essere rieducato o curato".

²¹⁶ Art. 259 o.c.: "Le donne sono internate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti".

²¹⁷ Peraltro il lavoro è obbligatorio per gli internati, benché sia previsto sempre il parere del medico (art. 272).

tive che egli presumibilmente avrà una volta riottenuta la libertà²¹⁸. Per ciò che riguarda il compenso, il lavoro prestato all'interno degli stabilimenti è sempre remunerato, secondo precisi criteri fissati dall'ordinamento²¹⁹; in particolare l'art. 275 prevede un "fondo degli internati", composto a sua volta dal "fondo particolare" e dal "fondo di lavoro". Il primo è costituito dal denaro che l'internato possedeva già al suo ingresso nello stabilimento (oltre alla vendita di oggetti di sua proprietà o altri valori inviati dalla propria famiglia). Il "fondo di lavoro" si compone invece delle quote spettanti all'internato rispetto alla remunerazione di cui egli ha diritto in virtù del lavoro svolto.

Come si può notare, nella intenzione del legislatore, traspare in talune norme una concezione particolare dell'internato tale da differenziarlo dal "comune" detenuto; si intravede cioè una visione quasi "paternalistica" dello Stato, che in questo caso più che altrove si preoccupa della gestione degli internati in modo pressoché "protettivo ed avvolgente", tipica del pensiero ottocentesco delle colonie penali. In particolare emerge la figura del direttore che, nella concezione della colonia come di una "grande famiglia", rappresenta per gli internati la figura di "un padre amorevole", che attraverso la concessione di benefici e la possibilità di lavorare, educa i propri figli a ritornare nella società che un tempo ebbero offesa. Ovviamente affinché questo progetto di rieducazione potesse effettivamente funzionare, fu previsto un sistema di punizioni, tese a controbilanciare i benefici e i vantaggi soprattutto quelli derivanti dal lavoro²²⁰.

²¹⁸ Al riguardo l'art. 272 dispone che: "Il Direttore, prima di assegnare i singoli internati alle varie lavorazioni organizzate nello stabilimento, li invita a scrivere o a dettare una dichiarazione nella quale indichino dettagliatamente a quali lavori si dedicano in libertà, o nelle carceri se provengono da uno stabilimento carcerario, quali risultati conseguirono, se sono disposti a continuare quei lavori ovvero se intendono dedicarsi nello stabilimento ad altri lavori. Compiute le indagini necessarie, se si riconosce che la scelta fatta dall'internato è utile per il riadattamento sociale di lui, la richiesta deve essere accolta, nei limiti delle possibilità che offre lo stabilimento". Continua l'articolo prevedendo che se invece "difettano nello stabilimento lavorazioni alle quali opportunamente l'internato dovrebbe essere addetto, si può autorizzare un lavoro autonomo, ma controllato e vigilato assiduamente, accertandone giornalmente i risultati [...]".

²¹⁹ Per quanto riguarda la remunerazione, l'art. 273 prevede che il direttore dello stabilimento proponga al Ministero l'entità della remunerazione a favore del condannato, che può essere a cottimo oppure "a giornata", prendendo come riferimento "la media dei salari della Provincia ove lo stabilimento si trova". È previsto inoltre che una quota della retribuzione venga trattenuta a titolo di spesa per il mantenimento, prevedendo comunque che "la quota residuale per l'internato non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione se l'internato ha figli a carico, e alla metà negli altri casi".

²²⁰ L'art. 280 si occupa prevalentemente delle punizioni che possono essere inflitte

In sostanza, il legislatore nel prevedere le colonie penali agricole come istituti destinati a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza recupera quella concezione, tipica degli studiosi della seconda metà dell'Ottocento (Peri), secondo la quale la colonia doveva costituire uno "stato intermedio" tra detenzione e libertà.

Inoltre è importante accennare a quella parte del regolamento che si occupa del lavoro, la quale, benché riferita ai detenuti, ha importanti risvolti anche per gli internati. L'articolo 115 definisce "lavoro all'aperto" quello che "si esegue fuori dalla cinta muraria dello stabilimento", facendo venir meno la precedente disputa se in tale definizione dovessero rientrare o meno i lavori svolti "sotto la volta del cielo"²²¹, ma entro la cinta muraria dell'istituto (es. la coltivazione dell'orto del carcere, lavori nei cortili etc.). Secondo l'art. 117, il lavoro dei detenuti, quando si svolga esternamente, può essere organizzato nelle case di lavoro all'aperto oppure attraverso "colonne mobili di detenuti", i quali escono dall'istituto per lavorare, e vi rientrano la sera alla fine del lavoro²²². Il successivo art. 118 prevede quali siano gli scopi del lavoro all'aperto, quando i detenuti siano assegnati ai lavori agricoli, di bonifica o di dissodamento²²³, prevedendo in particolare che "l'organizzazione dei servizi deve avere per fine la progressiva e graduale cessione dei terreni, migliorati, ai lavoratori liberi, nei modi di legge"²²⁴. La cosa interessante è che alcune colonie agricole, col tempo si trasformarono in case di

agli internati ospiti nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, secondo una scala che va dalla meno grave alla più severa, prevedendo: 1) l'ammonizione; 2) la privazione del passeggio per una durata massima di giorni dieci; 3) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni quindici; 4) la cella per la durata massima di giorni quindici, senza restrizioni di vitto; 5) il trasferimento ad una casa di rigore".

²²¹Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, cit., pag. 306.

²²²In realtà, lo stesso art. 117, al secondo comma, prevede la possibilità che "i detenuti rimangano durante la notte fuori dallo stabilimento, purché sul posto di lavoro o nelle immediate vicinanze possono sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino assoluta garanzia di sicurezza e di disciplina".

²²³Sempre i lavori preparatori, sottolineano l'importanza della scelta che l'ammissione al lavoro all'aperto sia disposta dal magistrato di sorveglianza, in quanto "ove si rifletta che il lavoro all'aperto è un modo di esecuzione della pena detentiva, strettamente connesso, non solo con le garanzie di sorveglianza del condannato, ma anche con le attitudini del medesimo e con le sue condizioni psicologiche, le quali possono, secondo i casi, rendere efficace ovvero inopportuno il provvedimento, dal duplice punto di vista afflittivo ed educativo". In "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit. pag. 194. Cfr art. 144 codice procedura penale 1930 (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398).

²²⁴Secondo Dworzak, *Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, cit., "Siamo qui in presenza di una connessione, degna di rilievo, dei postulati penitenziari con i problemi generali di ordine sociale. Si dà dunque un nuovo, importante significato del lavoro carcerario, significato atto a stroncare l'erronea opinione della

lavoro all'aperto per detenuti, mantenendo però sempre una "sezione per internati"²²⁵.

Infine è interessante riportare il pensiero di D'Amelio, presidente della commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto definitivo del codice penale. Egli afferma che la nuova regolamentazione sulle misure di sicurezza rappresenta non tanto la conciliazione delle due scuole di pensiero italiane (classica e positiva), quanto il loro superamento. Così, afferma D'Amelio, "mentre è rimasto fermo ed intangibile il duplice concetto della scuola classica o tradizionale, che esclude la natura di pena dalle misure di sicurezza e ritiene che queste possono applicarsi soltanto alle persone pericolose, che già abbiano commesso un reato, ha conseguito pieno successo il duplice canone della scuola positiva, e cioè che le misure di sicurezza debbono trovare posto nel codice penale ed essere applicate per opera del giudice. Sul terreno della vita pratica, i principi delle due scuole si sono facilmente incontrati e coordinati"²²⁶.

Concludendo, per quanto riguarda il lavoro all'aperto, nelle discussioni preparatorie al codice penale, si evince che l'assegnazione viene disposta in base alla valutazione di elementi soggettivi del condannato, come per esempio le abitudini di vita e le tendenze al lavoro. Tale attività lavorativa all'esterno è vista favorevolmente anche quando venga applicata agli ergastolani, in quanto, se viene accompagnata ad un regime severo di sorveglianza e a "lavori non lievi (ad es., dissodamento o bonifica), impedisce gli effetti deleteri della pena perpetua, senza distruggere o attenuare il carattere di afflittività, che ad essa è inerente". Sempre nei lavori preparatori, vengono riportate le opinioni contrarie all'applicazione del lavoro all'aperto, in particolare il timore che esso renda la pena troppo mite e che per le difficoltà di sorveglianza faciliti le evasioni. In realtà viene osservato che la maggioranza dei lavori agricoli attri-

improduttività di esso, ed a suscitare, invece, in suo favore l'interesse di larghi strati sociali. È questa una tendenza sana, mirante a che il condannato non sia soltanto un onere per la comunità, ma, mediante un lavoro produttivo, socialmente rigenerato e preparato alla vita libera".

²²⁵ Un esempio in tal senso ci è offerto da Raffaele Ciccotti, *La casa di lavoro all'aperto di Capraia - isola*, cit., il quale riporta la particolare situazione di Capraia, nel 1970, dove la casa di lavoro all'aperto, era composta da numerose diramazioni, una delle quali denominata "Portovecchio", che rappresenta la sezione "casa di lavoro" dove sono concentrati tutti i sottoposti alla misura di sicurezza.

²²⁶ Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, *Atti della Commissione Parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo codice penale*, Roma, Tipografia del Senato del Dott. G. Bardi, 1930 - VIII, pag. 196.

buiscono un carattere alla pena non di mitezza ma al contrario di severità, in considerazione delle difficoltà pratiche della bonifica e del dissodamento di terreni talvolta anche malarici²²⁷.

²²⁷ "Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale", cit., pag. 71.

RELIGIONI IN CARCERE

ROBERTO M. GENNARO*

SOMMARIO: 1. I termini del problema. – 2. Un'esperienza empirica. – 3. La situazione all'esterno dei penitenziari. – 4. La situazione all'interno dei penitenziari. – 5. Gli islamici. – 6. L'imam. – 7. I cattolici. – 8. Le altre confessioni. – 9. La religione e il diritto penale. – 10. Conclusioni.

1. I termini del problema

Le norme a difesa del detenuto straniero hanno storicamente rappresentato un importante episodio di cultura giuridica, reso possibile dal contesto culturale particolarmente favorevole che fece seguito al secondo conflitto mondiale. Il desiderio di scongiurare il possibile ripetersi degli orrori consegnati dalla guerra permise di raccogliere un ampio consenso intorno a un programma di difesa dei diritti dell'uomo. La Convenzione di Ginevra del 1954 rappresentò il primo passo di un lungo percorso, concluso a distanza di qualche decennio dagli atti di formale ricezione degli accordi negli ordinamenti giuridici dei Paesi firmatari. Lungo il cammino, però, è andato perso molto dello slancio originario, cosicché la concreta incidenza di tali intese sulle strutture giuridiche dei singoli Paesi ha finito con l'essere solo marginale.

A segnare una rilevante distanza tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti ha di certo contribuito il ridimensionamento del diritto internazionale e dei suoi istituti, ben lontani dal poter rappresentare gli auspicati strumenti di programmazione di un indirizzo politico sovra-nazionale. A ciò va anche aggiunto un limite intrinseco alla normativa stessa rappresentato dal suo marcato carattere etnocentrico, ossia dall'essere stata concepita intorno alle presumibili difficoltà di un individuo appartenente al c.d. mondo occidentale. Per tale ragione molte delle disposizioni previste si sono rivelate inoperanti, per impossibilità di funzionamento o per

* Università di Catania.

semplice inutilità, nei confronti di soggetti di diversa provenienza geo-politica.

Lo scenario che fa attualmente da sfondo a tale normativa, o a ciò che ne rimane, appare radicalmente mutato, segnato dall'inquietudine che il terrorismo di matrice islamica ha generato colpendo anche in quei Paesi che avevano attraversato immuni i due conflitti mondiali. La diffusione di un generale senso di insicurezza e il pesante tributo di vite umane sono però solo una parte delle ripercussioni causate dall'"attacco all'occidente", dal momento che preoccupanti riflessi si sono avuti anche nella vita quotidiana dei cittadini, sempre più spesso chiamati a rinunciare alla normale fruizione di diritti fondamentali. In alcune realtà e in alcuni contesti specifici (come la gestione dei prigionieri e dei carcerati negli Stati Uniti o in Inghilterra) si è infatti giunti a politiche di sospensione delle normali garanzie civili, ritenute scelte dolorose ma necessarie dinnanzi a un nemico che si propone di minare le stesse basi del sistema occidentale.

Gli attacchi terroristici, dunque, hanno avuto effetti importanti non solo su molte delle attività quotidiane, ma anche sul modo con cui in alcuni Paesi vengono amministrati gli strumenti giuridici. Di certo l'intensità di tali fenomeni varia da Paese a Paese, ma non esiste uno Stato che non abbia legiferato d'urgenza misure speciali anti-terrorismo sacrificandovi, in tutto o in parte, la propria tradizione liberale.

Come è noto, la matrice ideologica su cui poggiano le organizzazioni terroristiche è una particolare interpretazione dei precetti della religione islamica. Il c.d. "integralismo" islamico, però, anche se rappresenta nei numeri una corrente minoritaria - ancor più nelle versioni che propugnano la necessità della guerra contro gli infedeli - viene molto spesso percepito come il contenuto spirituale più autentico e condiviso dalla popolazione di fede musulmana, acuendo le difficoltà del rapporto tra islamici e cristiani, invero mai particolarmente felice. Il mondo islamico moderato fatica non poco a contrastare questa visione radicale dell'islam, che rischia pertanto di diventare lo strumento ideologico attraverso cui legittimare azioni violente finalizzate all'eliminazione degli "infedeli".

L'accento posto, a torto o a ragione, sul carattere discriminante della religione nella genesi di un conflitto di civiltà ha suscitato in molti Paesi dell'occidente istinti reattivi nella popolazione, a causa di una percezione dello straniero ormai alterata, contrassegnata dal timore e dal sospetto del diverso che sembra percepibile anche nell'universalizzato uso del termine "clandestino", impiegato per additare individui in condizioni estremamente distanti le une dalle

altre.

Molti di questi "clandestini" sono destinati ad attraversare una esperienza detentiva nei nostri istituti penitenziari, anche a causa della rilevanza penale attribuita dal testo unico sull'immigrazione all'ingresso nel nostro Paese di soggetti privi di un legittimo titolo di permanenza. Si tratta probabilmente di uno di quei casi in cui la cura risulta peggiore del male, contribuendo non poco alla plausibilità di previsioni che attendono, nel breve periodo, una presenza straniera nelle carceri italiane superiore alla soglia di un terzo del totale. Si consideri infatti che gli ingressi dalla libertà sono ormai quasi equamente distribuiti tra italiani e stranieri, mentre tra il 2004 e il 2006 la percentuale di ingressi conseguenti a una violazione delle disposizioni sull'immigrazione è passata dal 4 al 16.6%.

La rilevanza del profilo religioso connesso a questi fenomeni discende con evidenza da questi numeri e dalla considerazione che, per note ragioni geo-politiche, la religione musulmana è quella largamente più rappresentata tra gli stranieri che entrano in contatto con il nostro sistema penitenziario. Da queste riflessioni, pertanto, deriva la necessità di verificare l'esistenza nei nostri istituti detentivi delle condizioni indispensabili alla libera professione di culti religiosi diversi da quello cattolico, riservando una particolare attenzione a quello islamico.

I problemi da affrontare sono molteplici, e coinvolgono aspetti che possono definirsi strutturali come il rinvenimento degli spazi necessari per la preghiera o gli interventi necessari a garantire il rispetto dei molteplici precetti religiosi, insieme con altri di natura "burocratica" come, ad esempio, i presupposti e i controlli necessari sulla procedura di nomina dei ministri del culto.

2. Un'esperienza empirica

Il novero delle confessioni religiose presenti nei nostri penitenziari è molto ampio, e comprende oltre coloro che professano le "grandi" religioni storiche (cattolicesimo, islamismo, buddismo, induismo) anche un consistente numero di stranieri dediti a culti spesso definiti "minori" come i testimoni di Geova, gli avventisti del settimo giorno, gli evangelici, etc.

La complessità di tale situazione ha suggerito l'opportunità di supportare l'analisi con una rilevazione empirica, eseguita in dodici case circondariali distribuite su tutto il territorio nazionale, che ha visto coinvolti oltre seicento detenuti di settanta nazionalità diverse.

Lo studio si è proposto di verificare – attraverso il continuo riferimento alla normativa internazionale in materia di diritti del detenuto- la condizione complessiva degli stranieri reclusi in penitenziari italiani, provando a chiarire i termini concreti della situazione in cui si vengono a trovare individui cui andrebbe garantito l'esercizio di tutti quei diritti non incompatibili con l'esperienza detentiva. Tra questi, naturalmente, quello della libera professione del proprio credo religioso.

Tutti gli istituti penitenziari visitati sono case circondariali, i più adatti alle finalità di questo studio essendo destinati ad accogliere ogni tipologia di soggetti, dagli imputati in attesa di giudizio ai condannati c.d. definitivi. Gli istituti presentano caratteristiche strutturali e funzionali abbastanza omogenee, innanzitutto nel numero totale dei detenuti ospitati, non inferiore alle 700 unità e con punte massime superiori alle mille.

Le interviste sono state individuali, condotte sottoponendo un breve questionario e senza intermediazione di educatori, psicologi o assistenti sociali. Solo di rado gli incontri si sono svolti sotto la supervisione di personale di polizia penitenziaria.

Il campione è interamente composto da uomini, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni, dato che i problemi connessi alla detenzione di una donna possiedono una specificità di cui è impossibile tener conto in una ricerca "mista".

La scelta dei soggetti da intervistare è stata in genere effettuata dal personale di polizia penitenziaria, sulla base delle diverse e contingenti esigenze logistiche. Nessuno dei seicentotré detenuti incontrati è stato in alcun modo costretto a partecipare alla ricerca, che ha riscontrato un livello di partecipazione molto soddisfacente e un irrisorio numero di casi di rifiuto all'incontro, peraltro circoscritti al primo giorno d'ingresso in alcune strutture.

Ogni istituto ha provveduto a organizzare gli incontri con i detenuti stranieri secondo le modalità ritenute più adatte a garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza. Per tale ragione non è stato possibile ottenere il medesimo numero di interviste nel corso di ogni visita, poiché differenti sono stati il tempo di permanenza accordato, la libertà di movimento concessa, la scelta del luogo dove effettuare le interviste (a volte nella zona detentiva, altre volte in una sala esterna alla stessa), etc. Nella maggior parte dei casi, comunque, si è operato supportati dalla fattiva collaborazione dell'intero staff degli operatori penitenziari, dalla Direzione al personale di polizia penitenziaria fino agli educatori, che hanno fatto davvero tutto il possibile per garantire un buon esito della visita senza pregiudicare i contenuti e le cadenze della loro quotidiana attività.

Importanza decisiva per il buon esito del lavoro ha avuto il rapporto di collaborazione instauratosi con il Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, in particolare con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento cui è toccato l'onere di rilasciare le autorizzazioni all'ingresso negli istituti, ingresso che è sempre avvenuto *ex art.* 117 comma 2 del d.P.R. 230/2000, con comuniche alla Direzione della casa circondariale delle date previste con un sufficiente margine di preavviso, non inferiore ai quattro giorni ed in genere non superiore ai sette.

3. La situazione all'esterno dei penitenziari

A partire dalla seconda metà degli anni sessanta, l'Europa venne interessata da fenomeni migratori che coinvolsero milioni di persone, la cui accoglienza venne favorita anche dagli accordi che seguirono lo sgretolamento degli imperi coloniali. I risultati dell'integrazione vennero in più di un'occasione considerati molto positivi, alimentando spunti di riflessione che confluirono anche nella teoria della c.d. "multiculturalità". Secondo i sostenitori di tale pensiero la convivenza di modelli culturali distanti fra loro all'interno della medesima comunità non era soltanto possibile ma auspicabile, dal momento che per questa via si sarebbe ottenuto l'arricchimento del patrimonio culturale complessivo di ogni società.

L'esperienza vissuta da Paesi come Olanda, Francia, Inghilterra, Germania e più in generale nell'area scandinava fornì ulteriore sostegno a tale teoria, posto che a un notevole incremento nel numero degli stranieri residenti non fece seguito l'insorgenza di fenomeni di instabilità sociale.

Il nuovo secolo ha, però, portato con sé eventi che hanno profondamente alterato la percezione dello straniero, al punto da rendere diffusa la convinzione di un prossimo, e quasi inevitabile, scontro tra civiltà. In questo quadro si sono da ultimo innestate le violente reazioni delle seconde generazioni di immigrati, nati nel Paese che accolse i propri genitori ma ancora lontani dal poter usufruire delle medesime opportunità riservate agli altri cittadini. Si è così assistito alle rivolte nelle *banlieues* francesi, al profondo disagio dei pakistani inglesi, alla chiusura estremistica dei nordafricani in Olanda, etc.

Siamo dunque di fronte a un significativo quanto generalizzato mutamento del rapporto con lo straniero, riconoscibile anche dai contenuti "protezionistici" delle politiche di immigrazione adotta-

te in molti Paesi europei. Una sensibile accelerazione dei processi migratori, causata in modo particolare dalla instabilità socio-politica di molte realtà del continente africano e dell'est dell'Europa, non ha così trovato riscontro in una equivalente disponibilità alla ricezione di tali flussi. L'incremento del numero di accessi irregolari e del deprecabile traffico degli immigrati, che ha trovato nel canale di Sicilia la porta d'accesso principale, ha posto dinnanzi al potere politico un quesito dalla difficile soluzione. Di certo in sede europea la risposta italiana a tale problema è stata più volte ritenuta inadeguata, perché troppo caratterizzata in senso solidaristico e noncurante delle conseguenze prodotte sull'efficacia delle normative sull'immigrazione dei singoli Stati membri: agevolati dall'assenza di controlli alle frontiere, infatti, per questi soggetti sarebbe piuttosto semplice raggiungere altre destinazioni europee utilizzando l'Italia anche solo come porta d'ingresso.

I fenomeni migratori che invece hanno avuto l'Italia come destinazione finale sono una realtà relativamente recente, e dai contenuti numerici ridotti, rispetto a quanto occorso in buona parte del continente europeo. Ciò nonostante negli ultimi anni, e in alcune zone in modo particolare, la presenza di residenti stranieri è considerevolmente aumentata anche nel nostro Paese. Le cifre ufficiali relative alle varie zone geografiche mostrano distanze notevoli tra Nord e Sud, con una netta preminenza delle città del nord dove è più semplice accedere a una posizione lavorativa stabile. Si tratta tuttavia di numeri che possono esprimere solo una verità incompleta, poiché in entrambi i contesti è difficilmente quantificabile il contributo sommerso prestato da immigrati irregolari negli impieghi stagionali o in altre attività produttive (l'edilizia ad esempio).

Il rapporto con lo straniero ha attraversato anche nel nostro Paese due fasi ben distinte. Nella prima il sentimento prevalente nel cittadino italiano è stato la solidarietà verso l'immigrato, sostituito nella seconda da una diffusa e preoccupante insofferenza. Tra le cause principali di questa alterazione vi è il convincimento che il degrado di molte realtà urbane, e l'incremento di crimini di particolare efferatezza a danno soprattutto di donne e bambini, siano fenomeni connessi con la crescita della presenza straniera.

Il risalto garantito a episodi criminali che coinvolgono immigrati, molto spesso irregolari, e il forte impatto emotivo che ne discende, contribuiscono a rendere difficoltoso ogni tentativo di seria riflessione sia sui numeri della devianza straniera che sul senso della stessa presenza straniera. Non mancano aneliti di chiusura delle frontiere, mentre il dialogo con le comunità ospitate si fa sempre più difficile a causa di posizioni che lasciano trasparire una

scarsa disponibilità all'integrazione, intesa come accettazione delle strutture sociali del Paese ospitante.

Non può tacersi che condizione necessaria affinché si possa avere "integrazione" all'interno di una società è, infatti, la disponibilità di tutti i soggetti chiamati all'interazione a coordinare le proprie azioni con quelle degli altri, accettandole. La disposizione all'integrazione, nei suoi termini di conformità con l'ideologia, i sentimenti, le azioni di altri, risulta inoltre tanto più facile quanto più coloro che rappresentano il gruppo di riferimento appaiono certi delle loro azioni. La realizzazione di tali condizioni traspare da un basso livello di conflitto sociale, e dalla tendenza del gruppo che si inserisce ad assumere, nel corso del processo, le caratteristiche sociali e culturali più qualificanti della collettività più ampia. Il buon esito di questo processo dipende anche dal grado di attrazione esercitato e dalla solidità percepita del gruppo "inglobante", oltre che dall'utilità riconosciuta all'inserimento. La nostra società attraversa però un momento di evidente difficoltà, in cui si fatica a trovare e raggiungere il consenso su una base di valori condivisibili, che di certo non contribuisce a rinforzare questo processo.

Questo percorso riceve scarso sostegno anche dal mondo politico, che troppo spesso dimostra la propensione ad affrontare tali problemi con superficialità e con poca coerenza. Oltre alle già citate norme in materia d'immigrazione si considerino, a titolo esemplificativo, anche casi come quello della chiusura della scuola islamica non autorizzata di via Quaranta a Milano. Tale istituto era stato costituito e gestito da alcuni genitori, privi dei titoli necessari all'insegnamento, con l'obiettivo di garantire ai bambini un'istruzione coerente con la loro cultura d'origine. Le critiche avanzate da diversi esponenti politici al provvedimento di chiusura si pongono come chiara dimostrazione dell'assenza di una prospettiva di medio e lungo termine, che sappia definire e far rispettare le regole necessarie a ogni processo d'integrazione.

È proprio dinnanzi a casi simili che il multiculturalismo mostra i suoi limiti, incapace di fornire risposte convincenti in una società multietnica.

La diffusione nel nostro Paese di culti diversi da quello cattolico discende dal più generale fenomeno di crescita della presenza straniera. I movimenti migratori che ci coinvolgono originano da zone, come il Maghreb, di salda tradizione islamica e questo spiega perché gli indici di crescita delle diverse religioni sono molto distanti fra loro.

In Italia i musulmani sono circa 850 mila e rappresentano la seconda comunità religiosa per numero di fedeli, ma non esiste anco-

ra un accordo formale tra Stato e comunità islamiche. La difficoltà di giungere a un'intesa, come già accaduto per altre confessioni, scaturisce dall'assenza di una controparte certa con cui dialogare. Una istituzione centrale, dotata di una struttura gerarchica e di rappresentatività verticale, non esiste, sostituita da numerose associazioni più o meno grandi che si ritengono singolarmente legittimate a esprimere le opinioni della maggioranza dei musulmani presenti in Italia.

Questa situazione di stallo contribuisce a lasciare irrisolte alcune tematiche di primaria importanza, e ad alimentare la preoccupante diffusione tra i cittadini italiani di opinioni negative e atteggiamenti ostili verso l'islam. Queste posizioni coinvolgono anche alcuni parlamentari italiani, che hanno pubblicamente e ripetutamente manifestato la convinzione che gli immigrati (e quelli musulmani in particolare) rappresentino una minaccia per l'identità nazionale, che a loro debba essere ascritta la responsabilità del deterioramento della sicurezza pubblica e che sia del tutto utopistico nutrire la speranza di una loro integrazione nella società italiana.

Il rischio insito nella diffusione di questo atteggiamento fobico nei riguardi dell'islam è che possa condurre a un rafforzamento dell'identità musulmana intorno a sentimenti condivisi di vulnerabilità, esclusione e incomprensione da parte della società di accoglienza. In altri termini si consegnano ampi spazi e argomenti convincenti ai sostenitori di posizioni di chiusura radicale verso l'occidente.

L'insufficiente conoscenza della diversità delle comunità musulmane presenti nel Paese fa sì che la maggioranza della popolazione italiana non distingua, quando parla dell'islam, tra le loro diverse posizioni. Si cade così con frequenza nella semplificazione secondo cui i musulmani in Italia si dividono in due categorie: da una parte, i "moderati", in genere identificati con i musulmani "laici" che considerano l'islam una semplice eredità culturale, ma hanno abbandonato la pratica della religione; dall'altra, gli integralisti che vengono a coincidere con i "terroristi". La realtà è chiaramente molto più complessa.

Innanzitutto l'islam laico appare un fenomeno di minoranza, sovra-rappresentato dai media che concedono ampia visibilità a opinioni "rassicuranti", ma forse con scarso seguito fra gli immigrati. Appare più corretto considerare la presenza nel panorama italiano di una vasta gamma di islamici, distinti sia per provenienza geografica (un musulmano senegalese o turco non è uguale a un musulmano marocchino o a uno albanese) sia per orientamento culturale.

La distinzione tra moderati e integralisti nasce anche dalle strutture delle associazioni islamiche in Italia, cui si fa spesso riferimento allorché si decide di “censire” la popolazione islamica: più precisamente, essa risiede nel fatto che le associazioni più rappresentative hanno una dirigenza fondamentalista, mentre quelle che hanno una dirigenza non fondamentalista appaiono poco rappresentative. In realtà la maggioranza degli immigrati non è in contatto con alcuna associazione, e non è definibile né come “moderata” nel senso che a questo termine si è soliti dare, né come fondamentalista. Piuttosto è conservatrice, fortemente ancorata a valori e simboli islamici, come la refrattarietà a ogni tipo di accostamento storico-critico al Corano o l’uso del velo per le donne, ma appare nello stesso tempo aperta all’integrazione, o almeno al dialogo, con la democrazia italiana su temi quali i diritti umani o lo statuto da attribuire alle donne e ai non musulmani.

La comunità islamica in Italia possiede altre due caratteristiche peculiari. La prima è quella di essere composta da individui arrivati in un breve periodo di tempo, al contrario degli altri Paesi europei, dove l’afflusso è stato graduale e lungo periodi di tempo molto più lunghi. La seconda è la presenza al suo interno di una grande varietà etnica, che la differenzia in modo sensibile da Paesi come la Francia, dove la grande maggioranza dei quasi 5 milioni di islamici è di origine nordafricana, la Germania dove i musulmani (3,2 milioni, corrispondenti al 3,8% della popolazione) sono per lo più turchi, o dalla Gran Bretagna, che vanta una massiccia presenza soprattutto di indiani e pakistani (circa 2 milioni, pari al 3,4% della popolazione).

Secondo una ricerca condotta dalla Fondazione per le iniziative e gli studi sulla multietnicità di Milano¹, in Italia il 46.1% dei musulmani maggiorenni frequenta le moschee e gli altri luoghi di culto islamici, con un valore prossimo al 49.7% dei cattolici che vanno regolarmente in chiesa. I musulmani residenti in Italia vanno però in moschea in quote molto diverse a seconda della regione nella quale abitano: la maggioranza abbondante al Nord, pochissimi al Sud, dove spesso mancano moschee o altri luoghi organizzati per la preghiera. Secondo gli autori della ricerca, che è stata condotta su un campione rappresentativo di immigrati maggiorenni, le percentuali di musulmani che affermano di recarsi in moschea è alta anche in considerazione del fatto che la preghiera comune non è un dogma irrinunciabile per l’islam, che lascia ampia libertà per

¹ *Undicesimo rapporto sulle migrazioni*, a cura della Fondazione Ismu, Franco Angeli, Milano, 2005.

pratiche di preghiera individuali.

A risultati equivalenti giungono anche Gritti e Allam² che segnalano il 30% dei musulmani intervistati in Italia come non praticante o laico, mentre circa la metà degli intervistati ha dichiarato di frequentare regolarmente i luoghi di culto.

La Costituzione italiana garantisce agli esponenti di ogni confessione religiosa pari libertà innanzi alla legge, insieme al diritto di organizzarsi attraverso propri statuti a condizione che questi non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Ogni individuo ha inoltre il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

La rapidità con cui l'espansione dell'islam ha avuto luogo nel nostro Paese ha reso tuttavia problematica la gestione di una collettività così ampia, per lungo tempo priva dei luoghi e degli spazi necessari per la preghiera. I rapporti con i cittadini, infastiditi dinanzi ad assembramenti nei cortili dei condomini, all'occupazione di alcune vie, etc., si sono di conseguenza avviati verso un rapido deterioramento. Queste difficoltà non hanno risparmiato neanche le realtà tradizionalmente considerate più "aperte" ai bisogni delle minoranze, anche a causa di congiunture economiche negative che hanno reso politicamente insostenibile la destinazione di risorse pubbliche a favore di minoranze straniere, per quanto numerose.

Ulteriore riprova dell'importanza del problema è l'interesse riservato anche dai nostri servizi segreti, che nell'ultima Relazione al Parlamento (2007) hanno censito ben 696 moschee e associazioni islamiche in Italia, il doppio rispetto alle 351 del 2000.³

Il Sisde mostrava particolare attenzione anche alla presenza di 158 scuole islamiche e coraniche, le più numerose delle quali sono in Emilia Romagna (25), Toscana (18) e Veneto (16). Le ragioni di un così accurato interessamento da parte della nostra *intelligence* risiedono nel timore che questi luoghi possano venire impiegati anche per spingere gli islamici moderati verso una radicalizzazione delle proprie posizioni. Per gli stessi motivi molta considerazione è riservata alla problematica dell'insegnamento religioso, puntando

² R. Gritti, M. Allam, *Islam, Italia*, Guerini e Associati, Maggio 2001.

³ In verità in Italia esistono solo 3 grandi moschee con minareto, la più antica delle quali è stata inaugurata a Catania nel 1980 grazie ai finanziamenti della Libia. Le altre due sono la Moschea Al Rahaman a Segrate (Milano), costruita nel 1988 da immigrati e convertiti musulmani, e quella sul Monte Antenne a Roma, la più grande moschea d'Europa, aperta nel 1995 e finanziata principalmente con capitali provenienti dall'Arabia Saudita.

a prevenire zone grigie dove i reclutatori della jihad possano godere di libertà di manovra, specialmente nella "reislamizzazione" in senso estremista di elementi naturalizzati.

In particolare, nelle analisi del Sisde era segnalata la presenza sul territorio nazionale di centri di aggregazione islamica attestati su posizioni oltranziste, che ospitano soggetti e iniziative di taglio integralista. Questi ambienti, rileva la Relazione, possono avere il «maggiore interesse a strumentalizzare il risentimento innescato da taluni eventi internazionali».

Le medesime preoccupazioni hanno spinto la Commissione europea a mettere in programma, entro l'autunno, una mappatura di tutte le moschee del Vecchio Continente per avere un quadro il più possibile chiaro di chi le finanzia, chi sono gli imam e cosa predicano.

4. La situazione all'interno dei penitenzieri

Il rapporto fra gli stranieri e la professione del loro credo religioso appare dunque argomento da trattare con estrema cautela. Ogni analisi che mira a descrivere i contenuti di tale rapporto all'interno di una struttura detentiva richiede una prudenza ulteriore, dal momento che le opportunità di strumentalizzazione del risentimento verso l'occidente sono in questo caso agevolate e potenziate dallo stato di reclusione e dalle difficoltà che ne conseguono. Un rischio che è forse ancora più evidente in quei soggetti incorsi in una condanna a causa dell'approdo nel nostro Paese privi di un legittimo titolo di permanenza, secondo quanto disposto dal già ricordato Testo Unico sull'immigrazione.

L'analisi empirica ha evidenziato che la normativa in materia, sia quella nazionale che quella internazionale, va incontro a limiti di efficacia piuttosto importanti. Nei suoi termini concreti ciò contribuisce a definire il disagio in cui incorre l'amministrazione penitenziaria, incapace di far fronte a difficoltà, solo per citarne alcune, linguistiche e alimentari, a quelle dettate dalla mancanza del sostegno familiare e a quelle relative alla libera professione del proprio credo religioso.

La Convenzione di Ginevra dispone in proposito, ai punti 41 e 42, che durante la permanenza in un istituto penitenziario, per quanto possibile, ogni individuo deve poter professare liberamente la propria religione. Ciò significa mettere il detenuto nella condizione di poter rispettare i propri obblighi religiosi e di poter disporre, ove ne faccia richiesta, dei testi necessari. Inoltre, qualora

si venga a costituire un numero sufficiente di appartenenti al medesimo credo, va nominato un ministro del culto che offra supporto spirituale in momenti sia collettivi sia individuali, in quest'ultimo caso solo quando siano richiesti dal detenuto.

La normativa attualmente in vigore nel nostro Paese ha inteso riproporre i medesimi contenuti della Convenzione, senza però averne prima risolto alcuni nodi, in primo luogo l'evidente visione etnocentrica che ne sta alla base. Il limite più evidente di questa impostazione è che la normativa perfeziona risultati diversi quando viene accostata a differenti credi religiosi. La condizione dei cattolici, se confrontata con quella degli altri fedeli, ne è una chiara riprova.

È indubbio che un peso rilevante nella definizione delle varie posizioni venga rivestito dalla base socio-culturale che fa da sfondo all'analisi. Le nostre radicate tradizioni cattoliche garantiscono infatti uno status privilegiato che produce degli effetti importanti, come la presenza di un ministro del culto cattolico in ogni penitenziario italiano.

In ogni istituto, inoltre, sono individuati dei locali consacrati in cui officiare almeno una cerimonia settimanale, mentre in circostanze di particolare affluenza (periodo pasquale o natalizio, aumento delle richieste, etc.) viene organizzata una turnazione che garantisce in genere due partecipazioni mensili.

I testi sacri sono disponibili in diverse copie e facilmente consultabili presso le biblioteche, e con una certa semplicità si può accedere anche a momenti di sostegno spirituale individuali come la confessione.

Non va infine trascurato che oltre a garantire le "semplici" funzioni di assistenza spirituale individuale e collettiva, un riferimento religioso nel penitenziario significa spesso poter contare, grazie ai legami con le associazioni di volontariato presenti nelle varie parrocchie, su di una più concreta assistenza materiale che si traduce in beni di prima necessità come capi d'abbigliamento adeguati alle temperature interne alla struttura, scarpe, sapone, etc.

Gli stranieri di religione cattolica affrontano pertanto difficoltà tutto sommato trascurabili, dettate principalmente dalla lingua in cui vengono celebrate le funzioni e dalla ridotta disponibilità di testi sacri in lingue diverse dall'italiano, in genere solo in inglese.

Per coloro che professano altre religioni invece il quadro è ben diverso. A colpire è in primo luogo l'abituale carenza di locali idonei alla celebrazione della preghiera, cui possono aggiungersi le difficoltà nel complesso iter burocratico che conduce alla nomina di un ministro del culto, la scarsa disponibilità dei testi sacri, etc.

La generale vetustà delle strutture penitenziarie, appartenenti a periodi storici in cui la devianza straniera era fenomeno dai contenuti numerici e sociali trascurabili e culturalmente omogenei in senso diverso, offre di certo il proprio contributo causale alla produzione di simili risultati. Tuttavia l'attuale dimensione della presenza straniera nei penitenziari italiani, insieme alle sue prevedibili evoluzioni, impone una riflessione che oltre a comprendere gli oggettivi impedimenti che possono considerarsi *in re ipsa* in ogni realtà detentiva, tolleri le restrizioni alle libertà fondamentali non altrimenti eludibili, giacché la privazione della libertà non autorizza la compressione o il sacrificio ingiustificato dei residui diritti della persona.

Il percorso di ricerca condotto attraverso dodici case circondariali ha permesso di esaminare in concreto le condizioni che definiscono la libera professione del culto degli stranieri.

Intervistati per religione		%
islamica	350	58
cattolica	159	26.4
ortodossa	38	6.3
buddista	11	1.8
protestante	5	0.8
altre religioni	24	4
non credenti	16	2.6
tav. 1	603	100

Nella tavola 1 è riportato il numero dei fedeli incontrati per ogni culto, e va precisato che sotto la voce "altro" convivono testimoni di Geova, induisti, scintoisti, evangelici, avventisti del settimo giorno e rasta.

Questo prospetto è utile nel dare risalto alla molteplicità di culti presenti nei nostri istituti detentivi, ma nel corso dell'analisi si farà ricorso ad una meno dispersiva sistemazione in tre grandi categorie, e cioè quella islamica, quella cristiana e una "residuale" [tav. 2].

Divisione in tre classi		%
islamica	350	58
cristiana	202	33.5
altre religioni, nessuna	51	8.5
tav. 2	603	100

Delle tre classi presenti nella tav. 2 l'unica dotata di una relativa coerenza interna è quella islamica, poiché nel gruppo dei cristiani sono stati compresi cattolici, protestanti, ortodossi, etc., mentre in quello "residuale", oltre i praticanti fedi diverse da quelle già menzionate, sono inclusi anche 16 non credenti (sono stati invece scartati gli atei). Prima di proseguire si rendono necessarie alcune precisazioni terminologiche.

Nel corso dei colloqui il tema religioso è stato oggetto di riflessione in più occasioni, e ciò ha spesso determinato l'insorgenza di risposte contraddittorie, talvolta tra loro del tutto incompatibili. È stato frequente, per esempio, incontrare detenuti che si sono dichiarati praticanti all'inizio dell'intervista e disinteressati alle tematiche religiose alla fine della stessa. Lo scetticismo con cui molti soggetti si sono avvicinati al colloquio può rappresentare una prima chiave di lettura di tali risposte, dal momento che gli intervistati solo raramente erano preparati all'incontro, mentre molto più spesso apparivano del tutto all'oscuro degli obiettivi e del significato della ricerca.

Data questa premessa con la dizione "non credenti" si fa riferimento a quei detenuti che, di fronte alla prima domanda sull'argomento, hanno genericamente affermato di non essere interessati ai problemi religiosi, senza con ciò sentirsi né dichiararsi atei o legati a una religione, anche solo per motivi di tradizione familiare o di qualunque altro genere. La loro posizione va quindi tenuta distinta da coloro che sono apparsi "disinteressati" al problema religioso.

Tra le domande poste a coloro che si sono dichiarati praticanti ve ne è stata una in cui si chiedeva di segnalare l'esistenza di eventuali difficoltà o impedimenti circa il quotidiano esercizio della propria religione. In questa occasione molti detenuti hanno fornito risposte dalla non facile interpretazione. Ben 248 detenuti, oltre ai 16 non credenti [tav. 3], hanno dichiarato di non avvertire questo genere di problematica, mostrando un disinteresse per le tematiche religiose non coerente con quanto dichiarato in apertura di colloquio. Tralasciando per ora ogni ulteriore analisi sul senso di queste risposte, sarà a questo gruppo di soggetti che si farà riferimento parlando di "disinteressati" al problema religioso.

La scelta di mantenere la loro presenza nella trattazione discende dalla constatazione che, curiosamente, in più di un'occasione non è stato possibile ravvisare in questi individui opinioni e comportamenti diversi rispetto a quelli di coloro che si sono dichiarati credenti (e viceversa).

Rapporto tra difficoltà e religione professata	nessuna difficoltà	incontra difficoltà	non avverte il problema
islamica	135	15	200
cristiana	156	7	39
altre religioni, nessuna	22	4	25
tav. 3	313	26	264

Esaurite le premesse terminologiche, il primo dato di sicuro interesse è quello fornito dalla tavola 3 dalla quale si evince che, all'interno del campione, il numero di coloro che dichiarano di incontrare difficoltà ed impedimenti nella professione del culto è estremamente basso, appena 26 soggetti su 603 (4.3%). Un risultato a prima vista pienamente soddisfacente, ma che suscita non poche perplessità.

L'incertezza dinnanzi a questi riscontri nasce dalla considerazione che alcune delle lamentele e/o difficoltà manifestate dagli intervistati presentano carattere fortemente "personale", come ad esempio la richiesta di una bibbia in inglese portata avanti per un anno senza risultati, o la definizione di turni lavorativi non coincidenti con l'orario delle funzioni religiose, etc. A queste però se ne associano molte altre che andrebbero considerate "oggettive", cioè teoricamente preclusive all'esercizio del culto, e altrettanto ipoteticamente estensibili ad ogni soggetto che condivida la medesima fede. Quando un detenuto musulmano in un certo istituto, ad esempio, lamenta l'impossibilità di poter effettuare le abluzioni purificatorie necessarie alla preghiera, o la mancanza di un locale che sia correttamente orientato rispetto alla Mecca, o se un buddista in altra sede patisce l'assenza delle condizioni necessarie per la meditazione, o più in generale viene lamentata la mancanza di un ministro del proprio culto, si esprime un disagio che dovrebbe accomunare tutti coloro che, nel medesimo istituto, professano il medesimo credo. Questa presunta coerenza si è dimostrata in realtà piuttosto rara, e ciò ha ingenerato la convinzione di dover approfondire il senso delle risposte fornite.

Tornando al campione, dei 603 detenuti incontrati 350 sono musulmani (pari al 58%), 202 sono cristiani (33.5%), 35 appartengono ad altre confessioni (5.8%), 16 non si sentono appartenenti a nessun credo (2.6%). Gli islamici, quindi, rappresentano tra gli stranieri il gruppo nettamente più numeroso.

5. Gli islamici

Come si è già avuto occasione di notare, la nostra normativa prevede che i fedeli di un culto di minoranza, raggiunto un certo numero di presenze, possano richiedere all'autorità penitenziaria la nomina di un ministro del proprio culto cui sia consentito prestare assistenza spirituale.

Il caso degli islamici è, per varie ragioni, molto più complesso. Innanzitutto in quasi ogni istituto il numero di musulmani presenti è talmente elevato da rendere necessari alcuni interventi preliminari di natura organizzativa, come l'individuazione di un luogo che per capienza oltre che per orientamento possa essere adatto alla preghiera collettiva, la predisposizione delle misure di sicurezza indispensabili per lo spostamento di numerosi detenuti, etc. Inoltre la presenza del ministro del culto rappresenta solo una delle condizioni necessarie alla piena espressione di questa identità religiosa, a cui possono aggiungersi la libertà delle cinque preghiere quotidiane, il rispetto dei vincoli alimentari, il ramadan, etc.

All'interno dei penitenziari visitati molti di questi requisiti essenziali alla pratica religiosa sono risultati carenti, a partire proprio dalla sporadica presenza dei ministri del culto (imam), sostituiti spesso da semplici detenuti, da individui cioè che tale funzione non rivestono al di fuori della struttura carceraria. Gli uffici direttivi dei vari istituti, infatti, sono stati indotti a vagliare con estrema cura le candidature esterne, che il più delle volte vengono respinte. Questa attenzione appare giustificata dall'influenza che l'imam è in grado di esercitare sulle posizioni politico-religiose dei fedeli, e che alcune di queste guide spirituali sono risultate essere il fulcro di cellule dedite all'organizzazione di atti terroristici. Date queste condivisibili premesse appare tuttavia paradossale che si consenta a semplici detenuti di fungere da guide della preghiera, senza alcuna possibilità di controllo di tali individui.

La presenza di ministri del culto e di educatori di religione islamica sarebbe di certo "funzionale" alla rieducazione e all'inserimento nella nostra società di detenuti musulmani. L'assenza degli stessi costituisce un fattore ulteriore - anche nel senso dell'alibi e del "rafforzamento" del senso - della estraneità, della diversità (che è l'esatto opposto della rieducazione). Ciò può quindi diventare - al limite - un fattore criminogeno.

La sensazione di profondo disagio che sarebbe lecito attendersi nei detenuti musulmani dinnanzi a un quadro di diffuse mancanze, come quello incontrato nel corso della ricerca, non trova tuttavia conferma nei dati emersi dal campionamento. Dei 350 soggetti

di religione islamica incontrati soltanto 15 (un esiguo 4%) lamentano l'esistenza di ostacoli ed impedimenti nell'esercizio del culto, mentre 135 (38.6%) non incorrono in alcuna difficoltà e una larga maggioranza (200 detenuti pari al 57%) dichiara di non avvertire il problema. Questi riscontri appaiono per certi versi sorprendenti, dal momento che lasciano emergere una dimensione del problema, e una percezione individuale del disagio, in aperto contrasto con le pressanti richieste che la popolazione detenuta di fede islamica avanza sempre più spesso all'amministrazione penitenziaria. Alcune riflessioni si rendono pertanto opportune.

In via preliminare va tenuto conto che sarebbe fuorviante pretendere che ogni individuo debba vivere il proprio sentimento di appartenenza religiosa con una data intensità o con il medesimo trasporto emotivo di altri soggetti. È certamente difficoltoso stabilire quali debbano essere considerati i punti qualificanti di ogni appartenenza religiosa, in assenza dei quali il soggetto non possa essere considerato realmente "praticante". Nel caso della religione islamica è forse possibile attenersi a due indicatori principali, ossia la pratica delle cinque preghiere quotidiane e il rispetto del mese di digiuno rituale (ramadan).

La posizione dei detenuti albanesi musulmani, alla luce delle considerazioni appena svolte, si inserisce in modo estremamente singolare all'interno della realtà islamica. A colpire non è tanto, o non solo, la frequenza con cui si sono incontrati individui che sconoscono i principi fondamentali della propria religione e non praticano né la preghiera né il ramadan. La prerogativa più evidente appare piuttosto la presenza di una matrice storico-politica nella definizione di un sentire religioso comune a un certo gruppo etnico. Molti degli intervistati, infatti, quasi a voler giustificare la propria scarsa devozione religiosa hanno fatto riferimento agli eventi storico-politici che hanno caratterizzato il loro Paese.

La vicenda è in parte nota perché esperienza comune, con diversi livelli di intensità, a quei popoli che hanno attraversato un periodo più o meno lungo di socialismo reale. Il regime comunista albanese, nato nel secondo dopoguerra, nel rispetto della dottrina marxista ha osteggiato la libera professione di ogni religione, e ha pertanto cresciuto alcune generazioni di individui in un ambiente sociale privo di riferimenti religiosi. La medesima asepsi veniva spesso rigorosamente mantenuta anche in ambito domestico, per il timore che una dichiarata appartenenza religiosa potesse risultare socialmente compromettente per l'intero nucleo familiare.

Caduto il regime, questi soggetti sono stati "invogliati" a prendere posizione anche nel campo religioso, finendo il più delle

volte per basare la loro scelta sulle riscoperte tradizioni familiari, piuttosto che su di una sentita vocazione spirituale. A questo proposito, può essere curioso osservare che nel caso in cui i genitori e le rispettive famiglie professassero religioni differenti, la scelta del "giovane" è quasi sempre ricaduta su quella della madre.

Queste considerazioni tuttavia coinvolgono solo i 44 detenuti albanesi musulmani incontrati, e contribuiscono così a spiegare solo una minima parte delle risposte complessive.

Ciò che maggiormente stride con l'apparente disinteresse verso il tema religioso palesato nelle interviste è, come accennato, l'elevato numero di richieste dal contenuto "religioso" presentate alle amministrazioni penitenziarie. Le più ricorrenti riguardano i precetti imposti dalla religione islamica in tema di alimentazione, e più in particolare il divieto di nutrirsi di carne di maiale⁴, di bere alcolici, o il dover osservare il ramadan, un mese di digiuno rituale in cui dall'alba al tramonto è ammesso ingerire solo liquidi.

La possibilità di rispettare, in un Paese non musulmano, questi precetti all'interno di una casa circondariale richiede sforzi organizzativi considerevoli da parte dell'amministrazione penitenziaria. Le visite effettuate nei penitenziari italiani hanno confermato che si sono compiuti importanti passi in avanti, tesi ad agevolare il rispetto di questi dettami religiosi anche in una situazione difficile come può essere lo stato detentivo. Progressi che appaiono ancora più evidenti se il termine di paragone diventa la situazione dei nostri istituti di reclusione appena pochi anni fa.

Testimonianza eloquente di questi sforzi è la previsione del confezionamento dei pasti, al termine della loro preparazione, per renderli fruibili in un diverso momento della giornata anche da coloro che intendano rispettare il ramadan. È vero che questa opportunità è risultata disponibile solo in uno degli istituti visitati, ma la possibilità di scegliere un "vitto musulmano", privo di alimenti in contrasto con la religione islamica, è offerta nella quasi totalità delle strutture.

L'impegno profuso dall'amministrazione penitenziaria nel tentativo di venire incontro alle esigenze di questi soggetti non può quindi essere taciuto, né altrimenti sottovalutato. Allo stesso tempo, ciò non significa che questi sforzi siano stati sufficienti a impedire che alcune rimostranze siano state comunque avanzate da detenuti musulmani.

⁴ Il rigoroso rispetto di questo principio porterebbe a escludere, oltre il maiale, ogni tipo di carne che non sia stata macellata con un particolare procedimento.

Le più frequenti sono quelle rivolte alla qualità del vitto, circostanza che tuttavia accomuna detenuti di nazionalità e religioni differenti. È infatti piuttosto normale incontrare in ogni penitenziario almeno qualche detenuto che ritenga di scarsa qualità il vitto offertogli. Talvolta questo atteggiamento viene etichettato da alcuni operatori come una "tendenza al lamento", ma è vero che l'incidenza percentuale dei critici sui totali relativi varia da istituto a istituto anche in maniera sensibile, il che può indurre il sospetto che possano esistere delle effettive "difformità qualitative".

Mettendo da parte i reclami vertenti sulle più o meno spiccate abilità gastronomiche degli addetti alle cucine, ciò che più interessa sono le tante lamentele che attribuiscono un valore solo simbolico a molte misure *pro-islam*. Secondo molti detenuti, nella realtà quotidiana il c.d. vitto musulmano non rappresenta una vera alternativa, dal momento che si risolve più spesso nella semplice esclusione dell'ingrediente problematico piuttosto che nella preparazione di una pietanza nutrizionalmente sostitutiva. A titolo esemplificativo si fa riferimento ai casi in cui un primo piatto condito con preparati a base di carne viene sostituito da uno "in bianco", al secondo di carne viene offerto in alternativa - e non sempre - solo del formaggio, il più delle volte ritenuto di scarsissima qualità, etc.

Questo stato di fatto condurrebbe, sempre secondo questi detenuti, verso inevitabili carenze alimentari, fronteggiabili solo da quei fortunati che possono integrare il vitto offerto dall'amministrazione con una propria "spesa". L'esistenza di una situazione di disagio non è certo negabile, ma al tempo stesso appare una forzatura della realtà la prospettazione, da parte dello straniero musulmano, di una irrisolvibile dicotomia i cui termini sarebbero da una parte la malnutrizione conseguente al rispetto dei precetti della propria religione, dall'altra un profondo malessere spirituale causato dalla trasgressione delle prescrizioni alimentari.

	vitto amm.	altro
islamica	138	212
cristiana	72	130
altre religioni, nessuna	20	31
tav. 4	230	373

Due brevi considerazioni possono aiutare a meglio definire i termini della questione. In primo luogo, e in termini generali, si può osservare, con il supporto della tavola 4, che 212 detenuti musulmani su 350 (cioè oltre il 60%) riescono, in misura variabile, a non

dipendere esclusivamente dal cibo offerto dall'amministrazione. Se consideriamo che la solidarietà e la condivisione tra compagni di cella è molto frequente, probabilmente la percentuale reale di chi non si nutre solo "dal carrello" può ritenersi ancora più alta.

Molti detenuti musulmani intervistati, inoltre, hanno ritenuto moralmente discutibile lo sfruttamento della religione, operato da professanti il medesimo credo, quale strumento di pressione finalizzato al conseguimento di finalità materiali. Dalle loro parole è infatti emersa la convinzione che in carcere la religione debba garantire un importante conforto spirituale, coscienti di aver già infranto dettami fondamentali della propria fede posto che «il Corano vieta anche di spacciare, rubare o uccidere». In altri termini, non pare sostenibile che sia l'amministrazione penitenziaria a indurre uno stato di profondo disagio spirituale nello straniero non garantendo a ogni individuo la possibilità di ottemperare a tutti i dettami previsti dalla fede islamica. Molti dei comportamenti che determinano la permanenza di questi musulmani nei nostri penitenziari, infatti, sono ritenuti biasimevoli non solo dalle leggi ordinarie, e ad ogni latitudine, ma anche da quelle della loro religione.

A conclusioni simili giungono anche quei detenuti che ritengono il rispetto di molti precetti religiosi non compatibili con la carcerazione in un Paese straniero, e scelgono di alimentarsi secondo le abitudini locali. Altri ancora, come i musulmani albanesi di cui si è già detto, non avvertono neanche il problema.

Con argomentazioni molto pragmatiche alcuni soggetti hanno dichiarato di aver valutato con particolare attenzione tutti i *pro* e i *contra* di una simile richiesta, alcuni dei quali appaiono agli occhi di un "esterno" del tutto inaspettati.

Negli istituti penitenziari è, ad esempio, piuttosto frequente acquisire molti beni attraverso il baratto, che per alcuni rappresenta l'unica alternativa per far fronte alla cronica assenza di denaro. Una transazione molto diffusa, non certo l'unica, è quella tra la razione di vino e un certo numero di sigarette, variabile in dipendenza di vari fattori, tra i quali l'abilità negoziale dei soggetti. Va da sé che accettare il vitto musulmano, che non contempla alcolici, per molti significherebbe scegliere di rinunciare anche ad uno dei pochi mezzi di scambio di cui possono disporre, a fronte di una situazione alimentare che rimarrebbe comunque, a loro dire, non del tutto soddisfacente.

Anche la presenza di un imam nell'istituto non sembra estranea all'esercizio di un qualche influsso sul numero di detenuti che avanzano questo tipo di richieste. I dati raccolti, inoltre, indicano che l'incidenza percentuale dei disinteressati al culto risulta mag-

giore proprio all'interno di penitenziari in cui è assente una guida religiosa. Data l'importanza dell'argomento si avrà modo di tornare su queste figure, sulla loro "elezione" e sulle conseguenze della loro presenza.

Tutte queste considerazioni, comunque, lasciano irrisolto il rapporto quasi inconciliabile tra la diffusione quasi generalizzata di richieste di vitto musulmano e un basso livello di partecipazione religiosa, ai limiti del disinteresse.

Rapporto tra religione ed esigenze alimentari	esigenze alimentari	nessuna esigenza
islamica	211	139
cristiana	16	186
altre religioni, nessuna	2	49
tav. 5	229	374

Nella tavola 5 è stata incrociata la religione professata con la presenza di una eventuale richiesta di vitto particolare. Questa tabella, grazie a una chiara veste dicotomica, mostra che dei 229 detenuti che dichiarano una qualche particolare necessità connessa al cibo 211 (92.1%) sono di fede islamica, 16 sono cristiani e solo 2 appartengono ad altra o a nessuna confessione.

L'incidenza del fattore religioso nella presentazione di una istanza di vitto speciale è confermata dalla circostanza che il 60% dei musulmani avanza tale richiesta, contro il 7.9% dei cristiani ed il 3.9% del gruppo residuale.

Motivi richiesta vitto speciale		%
religiosi	199	86.9
di salute	24	10.5
culturali	6	2.6
tav. 6	229	100

La dizione "esigenze alimentari" rappresenta una espressione sintetica al cui interno sono state ricomprese tre tipologie di richieste di vitto speciale, sulla base dei motivi che hanno spinto ad avanzare la domanda. In una prima classe sono incluse tutte le risposte congiunte a dettami religiosi, in un'altra quelle connesse a motivi di salute (patologie come il diabete o l'ulcera, degenze post-operatorie, etc.), nell'ultima tutte le richieste legate a motivazioni culturali (come, ad esempio, il dichiararsi vegetariano). La tavola 6

ne mostra le relative frequenze.

Anche in questo caso i riscontri ottenuti individuano la religione come l'elemento decisionale preponderante, con 199 richieste pari all'86.9%, mentre 24 casi sono basati su motivi di salute (10.5%) e solo 6 su ragioni di natura culturale (2.6%).

Motivi richiesta vitto speciale e difficoltà nel culto	esigenze religiose	culturali/ di salute
incontra difficoltà	11	1
non incontra difficoltà	92	15
non avverte il problema	96	14
tav. 7	199	30

Prendendo in considerazione solo coloro che hanno avanzato una qualsiasi richiesta di vitto speciale, nella tavola 7 si sono poste in relazione le difficoltà nella pratica del culto con le esigenze alimentari, queste ultime distinte in due categorie: una è quella che ricomprende le motivazioni religiose mentre l'altra è stata ottenuta accorpando l'insieme dei motivi culturali e di salute.

A risaltare è un evidente paradosso. Nel campione, infatti, tra coloro che richiedono un'alimentazione particolare adducendo necessità di natura religiosa il 48.2% dichiara, dinnanzi a precisa domanda, di non avvertire il problema della pratica religiosa.

Riassumendo brevemente i risultati fin qui ottenuti, tra coloro che inoltrano una richiesta di vitto speciale più di nove su dieci sono musulmani, e sempre nove su dieci supportano questa esigenza con motivazioni di ordine religioso. Poco meno della metà di questi ultimi, però, ha dichiarato in altro momento del colloquio di non essere interessato alle problematiche religiose.

Questi esiti ripropongono l'interrogativo da cui si è partiti e che racchiude due posizioni in apparenza incompatibili. Il fulcro dell'intera questione è la necessità di decrittare le posizioni di questi detenuti, che pur avanzando una richiesta di "vitto musulmano" non descrivono se stessi come musulmani, almeno nel senso che siamo soliti attribuirgli.

L'intero ragionamento riacquista coerenza ipotizzando la presenza di un errore "interpretativo", commesso nel momento in cui si è attribuito valore religioso a una richiesta che sembrerebbe averne tutte le caratteristiche, ma che forse più correttamente deve essere configurata come retaggio culturale. Contro questa interpretazione deporrebbero le reazioni registrate allorché si è fatta notare questa incongruenza, ovvero repliche spesso piccate, come se l'in-

tenzione fosse quella di valutare e giudicare il personale sentire religioso di ognuno, con la malcelata volontà di sminuirne il valore.

Nonostante queste reazioni mirino a negarlo, ogni rituale religioso possiede anche (se non principalmente) una valenza sociale, acquisizione che, da Durkheim in poi, non è stato possibile, né sensato, mettere in discussione. Questo significa che, ad esempio, il rispetto del ramadan, in patria o insieme ai propri connazionali in un paese straniero, può anche voler esprimere il desiderio di condividere esperienze capaci di rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo, e questo non necessariamente perché se ne condivida il significato spirituale. Lo si può anche rispettare in modo puramente consuetudinario, non avendo ragioni sufficienti ad opporvisi, o perché si possono temere le eventuali sanzioni che il gruppo potrebbe imporre ai non osservanti. In ogni caso un dato precetto religioso può essere osservato, dagli appartenenti ad un certo gruppo sociale, anche indipendentemente dal possesso di una radicata spiritualità.

Questa interpretazione permette di ascrivere senso razionale a una condotta che difende un comportamento, una consuetudine capace di confermare e preservare il proprio sé, la propria identità culturale, all'interno di un contesto tendenzialmente disgregativo come un'istituzione totale (l'istituto detentivo). La ritrovata razionalità di questo comportamento da una parte ne circoscrive i contenuti profondamente religiosi, mentre dall'altra pare fornire argomenti a sostegno di coloro che ritengono diffusa una dimensione laica dell'islam.

L'atteggiamento presumibilmente più diffuso tra i detenuti è stato la copertura, quanto consapevole non è facile a dirsi, con motivazioni religiose di una richiesta che affonda le sue radici in un substrato socio-culturale. Non può leggersi diversamente la propensione a descriversi vittime di vessazioni spirituali in assenza di un piatto alternativo alla carne, in contesti in cui manca l'imam, non esiste uno spazio per la preghiera, difettano le copie del testo sacro, etc. Chi dichiara, come unico ostacolo alla professione del proprio credo, la presenza di difficoltà di natura alimentare probabilmente si sta muovendo su un piano ben diverso dalla compressione di un diritto irrinunciabile.

È chiaro che la legittimità di questa richiesta rimane assolutamente impregiudicata, così come rimane quasi del tutto preclusa all'amministrazione la possibilità di distinguere tra chi avanza tale richiesta supportato da sentite esigenze spirituali, e chi è mosso da motivazioni diverse. Solo di rado accade che sia lo stesso detenuto a chiarire il senso della propria domanda, come occorso durante la

permanenza presso la casa circondariale di Torino, in cui un detenuto marocchino (condannato per omicidio e frequentante il polo universitario istituito in collaborazione con l'Università di Torino) di fronte a questo argomento ha preteso che la sua richiesta di vitto musulmano non fosse classificata come scelta di natura religiosa, bensì culturale.

La conclusione di questo ragionamento è riassumibile nell'impressione che le difficoltà di natura *realmente* religiosa coinvolgano solo una minoranza dei detenuti musulmani incontrati. Nel corso della esposizione, infatti, è stato possibile appurare che dei 350 individui intervistati 139 risultano privi di alcun interesse verso la questione religiosa e non avanzano alcuna richiesta, mentre dei restanti 211 circa la metà non è comunque partecipe delle problematiche religiose.

6. L'imam

L'imam rappresenta il ministro del culto islamico, a cui compete dirigere la preghiera collettiva e più in generale colui al quale viene riconosciuta autorità in materia religiosa.

La procedura attraverso cui giungere alla nomina di un ministro del culto all'interno del carcere, diverso dal cappellano cattolico, è identica per ogni religione, ed è subordinata a una domanda proveniente da un numero prestabilito di detenuti professanti il medesimo credo. La presenza islamica è ovunque molto forte, rappresentando la prima religione tra gli stranieri, e ciò rende singolare che l'incontro con un imam in istituto sia evento da considerarsi raro. In realtà a essere poco frequente è la presenza di un imam per così dire "esterno", ossia un soggetto che non sia recluso e presti la propria assistenza spirituale anche al di fuori della struttura detentiva.

Motivazioni di sicurezza rendono come detto più complesso il percorso di nomina, in cui appare necessaria una scrupolosa verifica della compatibilità del soggetto richiesto con l'esercizio di un tale incarico all'interno di un penitenziario. Diversi episodi di cronaca, come è noto, hanno avuto come protagonisti negativi imam di importanti città italiane che legittimavano e talvolta incitavano azioni violente contro gli infedeli, mentre altri sono risultati partecipi di associazioni finalizzate al terrorismo.

Di fronte alla laboriosità di questo cammino la gestione del profilo religioso viene spesso assunta da individui che, sostanzialmente, si auto-investono di questo ruolo. Non è del tutto chiaro,

tuttavia, quale sia la misura dell'effettivo controllo esercitato su questi esiti dall'amministrazione penitenziaria. In diverse occasioni, infatti, è sembrato che questa soluzione venga ritenuta un compromesso accettabile tra la necessità di non condurre all'interno dell'istituto soggetti che possano indurre malcontento, e il diritto dei detenuti di poter usufruire di una guida spirituale anche solo per la preghiera collettiva del venerdì.

È stato possibile incontrare alcuni detenuti-imam, talvolta in modo casuale in altre dietro esplicita richiesta, e si è potuto constatare che ad accomunare questi soggetti vi è sempre il dichiararsi "graditi" alla comunità islamica detenuta. È come se, *vox populi*, si ravvisino nella loro persona i requisiti di età, carisma, preparazione ed autorità morale, necessari ad interpretare tale ruolo, per quanto nessuno di loro abbia mai rivestito tale posizione all'esterno dell'istituto.

Le perplessità che avvolgono questo *modus operandi* sono state già esposte. Si può adesso aggiungere che la presenza di detenuti disinteressati al problema religioso mostra una chiara interazione con la presenza nell'istituto di un imam, interno o esterno che sia. Un attento esame dei dati disponibili dimostra, infatti, che in presenza di un imam le scelte in materia religiosa compiute (*rectius* dichiarate) dai detenuti musulmani si fanno molto più diligenti. Come può notarsi dalla tavola 8, laddove risulta presente una guida spirituale si osservano basse frequenze di disinteressati, mentre al contrario il numero di questi soggetti cresce in assenza di un sostegno, e di un controllo, spirituale.

La complementarietà di questa osservazione con le conclusioni cui si è finora giunti si può cogliere in una ipotesi interpretativa che riconosca l'esistenza di un certo potere di controllo del gruppo sui più o meno virtuosi comportamenti da buon musulmano, controllo che potrebbe venire anche supportato dalla previsione di sanzioni, tanto all'interno quanto all'esterno dell'istituto. In questo quadro l'imam rappresenterebbe la certezza del controllo, la domanda di vitto musulmano una richiesta quasi necessitata.

La possibilità che la comunità eserciti una supervisione sopra alcune condotte individuali sembra essere, pertanto, una plausibile spiegazione di tali comportamenti. A scelte poco avvedute fanno seguito la perdita della solidarietà, del conforto e della concreta assistenza dei propri connazionali. Quando si ha da scontare una pena in un carcere straniero, ciò può significare ritrovarsi in uno stato di abbandono, lo stesso in cui ci si troverebbe se al momento della scarcerazione il gruppo decidesse di emarginare ed escludere dalle proprie reti di solidarietà l'individuo, e ciò soprattutto nelle

piccole città, come sembrano suggerire i dati della tavola 8, dove in neretto sono evidenziati gli istituti privi, al momento della visita, di un imam.

Rapporto tra difficoltà religiose e luogo di rilevazione	incontra difficoltà (nr. e %)		non incontra difficoltà (nr. e %)		non avverte il problema (nr. e %)	
Catania	2	10.5	14	73.7	3	15.8
Palermo	1	3.2	20	64.5	10	32.3
Lecce	2	4.5	23	52.3	19	43.2
Milano	4	4.1	40	40.8	54	55.1
Bologna	-	-	28	50.9	27	49.1
Brescia	1	2.9	13	38.2	20	58.8
Napoli	2	2.7	29	39.2	43	58.1
Firenze	7	15.6	22	48.9	16	35.6
Torino	4	8.3	30	62.5	14	29.2
Verona	2	6.5	19	61.3	10	32.3
Genova	-	-	25	47.2	28	52.8
Roma	1	1.4	50	70.4	20	28.2
tav. 8	26		313		264	

7. I cattolici

L'attenzione finora riservata ai detenuti di religione islamica discende da due ragioni fondamentali. La prima è puramente numerica, posto che i musulmani rappresentano la seconda confessione religiosa nel nostro Paese. Bisogna inoltre ricordare che quando l'oggetto dell'analisi viene, come in questo caso, esclusivamente circoscritto agli stranieri, l'islamismo diventa la religione maggiormente rappresentata. La seconda ragione concerne l'attesa problematicità delle diverse confessioni, ossia le difficoltà derivanti dall'insieme di precetti che ogni fedele è chiamato a rispettare in ogni condizione, e che possono generare ricadute conflittuali con la propria quotidianità all'interno di un penitenziario.

In altri termini la libera professione di alcune religioni appare più incerta di altre, ma tra tutte quella islamica pone i problemi maggiori in virtù del numero di fedeli presenti nelle carceri italiane. Le presumibili difficoltà cui possono andare incontro detenuti stranieri di religione cristiana appaiono invece, sia numericamente che sostanzialmente, inferiori.

Difficoltà nel culto cattolici		%
incontra difficoltà	7	3.5
non incontra difficoltà	156	77.2
non avverte il problema	39	19.3
tav. 9	202	100

Come già accaduto allorché si era trattata la posizione dei musulmani, i dati a disposizione relativi ai cattolici (presentati nella tav. 9) palesano una ridotta dimensione problematica connessa all'esercizio del culto. Più di tre quarti degli intervistati infatti non incontra alcuna difficoltà, solo sette dichiarano la presenza di un qualche impedimento, mentre il 20% circa non si dichiara interessato alle tematiche religiose.

La modesta incidenza di "problemi spirituali" sugli intervistati discende anche dal peso che, nel totale dei soggetti in difficoltà, viene esercitato dalla rilevazione compiuta presso la casa circondariale Sollicciano di Firenze. Tre dei sette detenuti che lamentano impedimenti alla pratica del culto sono stati incontrati proprio in questo istituto, dove in seguito all'evasione di alcuni detenuti albanesi erano state adottate alcune misure punitive, tra cui anche la chiusura della chiesa e la sospensione di ogni occasione di sostegno spirituale individuale. Anche in questa occasione, come già accaduto in precedenza, si delinea una distanza irriducibile tra i giudizi espressi da fedeli del medesimo credo nei confronti della medesima situazione. A Firenze, infatti, tre detenuti lamentano la chiusura della chiesa che impedisce loro di partecipare alla messa domenicale, mentre gli altri dodici cattolici incontrati nello stesso luogo non avvertono alcun disagio.

Come per i musulmani, anche in questo caso si ripropone la discutibile opportunità di definire dei parametri che individuino i requisiti minimi di appartenenza di un certo individuo a un determinato credo. La partecipazione alla messa domenicale insieme a una certa frequenza nelle confessioni potrebbero valere da buoni indicatori. Ciò che però può aggiungersi è che tra i cattolici appare più verosimile la diffusa presenza di un approccio laico, quindi un sentimento religioso moderato, che contribuisce a ridimensionare il peso di eventuali impedimenti oggettivi.

La minore problematicità di questo gruppo di fedeli può essere facilmente dedotta anche attraverso il confronto con le difficoltà in precedenza registrate per gli islamici.

La prima evidente divergenza risiede nella incidenza mostrata

dalle carenze strutturali, dal momento che una cappella, o comunque un locale consacrato, è presente in ogni istituto. L'accesso alle funzioni è regolato da turni che consentono, a ogni detenuto che lo desidera, di partecipare alla messa con cadenza più o meno quindicinale, per quanto i tempi possano variare in funzione delle dimensioni della sala e del numero di detenuti che avanza richiesta.

La disponibilità di testi sacri è generalmente buona, talvolta con l'unico limite della presenza di traduzioni esclusivamente in lingua inglese.

La stessa presenza dei ministri del culto cattolico è ovviamente molto più capillare che negli altri casi, non risultando alcun istituto privo di un cappellano. Questa figura, lo si è già detto, in molte occasioni rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che non possiedono nulla di diverso da quello con cui sono entrati in istituto. Diventa così possibile ottenere beni di prima necessità come capi di abbigliamento, sapone, etc. molte volte senza alcuna distinzione basata sulla religione professata.

8. Le altre confessioni

Rimane da considerare la situazione degli appartenenti alla categoria residuale, dalla quale vengono esclusi i non credenti. La tavola 10 evidenzia dei risultati singolari, dal momento che questo gruppo mostra sia il più alto valore percentuale relativo di coloro che non incontrano problemi, sia di coloro che incontrano impedimenti all'esercizio del culto.

Difficoltà nel culto categoria residuale		%
incontra difficoltà	4	11.4
non incontra difficoltà	22	62.8
non avverte il problema	9	25.7
tav. 10	35	100

La scarsa consistenza numerica dell'insieme lascia risaltare, ancora una volta, gli effetti delle misure punitive decretate presso la casa circondariale di Firenze. La metà dei soggetti in difficoltà, infatti, si trova a fronteggiare ostacoli nella pratica del proprio culto nel penitenziario del capoluogo toscano. Più in particolare, si tratta di due cinesi buddisti che non riescono, in celle condivise con altri detenuti, a trovare le condizioni minime per la meditazione e la preghiera.

La categoria in esame raccoglie, come si ricorderà, individui professanti molte religioni diverse, ma tutti accomunati da una medesima sofferenza. Al di là degli occasionali impedimenti individuali, infatti, è soprattutto l'assenza di ministri del proprio culto a venire maggiormente patita. Ancor prima di affrontare il complesso iter burocratico, in questi casi possono venire a mancare dei requisiti preliminari come la presenza del numero minimo necessario ad attivare l'intera procedura. È un segnale confortante, comunque, aver potuto constatare il buon esito di tale laborioso percorso in due diversi istituti, nei quali si era giunti alla nomina di una guida spirituale per i testimoni di Geova, presente in istituto alcune volte la settimana.

9. La religione e il diritto penale

Il potenziale valore discriminante della religione nella definizione di condotte contrarie all'ordinamento penale è argomentazione sostenuta, con preoccupante frequenza, anche da alcuni esponenti politici con precedenti nomine ministeriali. In questa sede si può solo provare a verificare empiricamente l'esistenza o meno di legami significativi tra la religione professata e la tipologia di reato commessa.

Rapporto religione tipologia di reato	droga	reati violenti	furto, ricettazione	altro
islamica	176	83	51	40
cristiana	86	55	32	29
altra religione,nessuna	19	17	6	9
tav. 11	281	155	89	78

L'argomento può essere risolto in poche parole. Escludendo infatti i casi di atti terroristici in cui la matrice ideologica religiosa è apertamente dichiarata, attraverso la tavola 11 è possibile negare risolutamente l'esistenza nel campione di alcun legame apprezzabile tra le variabili religione-reato.

Nella successiva tabella 12, invece, è l'esistenza di una relazione tra religione professata e condanna inflitta a esser presa in considerazione. L'opportunità di una verifica empirica sul tema nasce dalla diffusa convinzione dei detenuti stranieri di essere vittime di un accanimento giudiziario, che colpirebbe in modo particolare gli

appartenenti ad alcune nazionalità. Gli intervistati si mostrano certi di questa inesorabile severità, meno delle cause che la produrrebbero, tra cui vengono menzionate il Paese di provenienza, il colore della pelle, la religione professata, etc.

Rapporto tra religione e condanna ricevuta	in attesa	0-1a	1a-3a	3a-5a	+5a
islamica	47	72	97	73	61
cristiana	36	20	43	59	44
altra religione, nessuna	5	5	7	15	19
tav. 12	88	97	147	147	124

La peculiarità di questa opinione consiste nel ritenere che una discriminazione possa esserci non solo tra italiani e stranieri, ma anche tra stranieri di diverse nazionalità. I primi e più sensibili portavoce di questa convinzione sono stati i detenuti di origine nordafricana, ma la rilevante consistenza numerica dimostra che si tratta di opinione condivisa anche da detenuti originari di zone geografiche diverse dal Maghreb. Una disamina approfondita del problema esula dalle finalità di questo lavoro, per cui saranno sufficienti alcune brevi considerazioni agevolate dal supporto grafico delle tavole 12 e 13.

Dalla tavola 12 risulta che ogni gruppo religioso segna il proprio massimo relativo in una categoria diversa: i cristiani ottengono il valore percentuale più elevato nella classe compresa tra tre e cinque anni, gli islamici in quella tra uno e tre anni, mentre nella categoria residuale si registra un 37.2% condannato ad una pena superiore ai cinque anni.

Nella tavola 13 sono invece incrociate la durata della condanna inflitta e la zona geografica di provenienza.

Zona geografica e condanna ricevuta	Nord Africa	Balcani-Est Europa	Africa	Centro-Sud America	Oriente-Medioriente	Europa UE
0-1 anno	57	14	11	7	8	-
1-3 anni	74	29	17	15	10	2
3-5 anni	51	43	18	13	12	10
+5 anni	37	57	4	11	8	7
tav. 13	219	143	50	46	38	19

Come può notarsi quasi il 90% dei detenuti di origine comunitaria si trova in un penitenziario italiano con una pena da scontare superiore ai tre anni, mentre per oltre un terzo si sale a una superiore ai cinque. Si consideri che nel campione i detenuti comunitari sono quasi integralmente coinvolti in episodi di traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

I detenuti nordafricani, i più sensibili a questo tipo di lamentele, presentano anch'essi numerosi soggetti accusati di violazione del D.P.R. n.309/90 (ben oltre la metà), per quanto risultino coinvolti più nello spaccio che nel commercio di sostanze psicotrope. Mentre però gli europei esauriscono in tale categoria la propria presenza, gli originari del Maghreb risultano responsabili anche di altre tipologie di reato, tra cui ad esempio oltre il 40% dei delitti commessi con violenza su persone registrati nel campione.

Il coinvolgimento in episodi criminali che, alla luce delle previsioni sanzionatorie edittali del nostro codice, possono definirsi piuttosto gravi non trova riscontro in un valore percentuale significativo nella casella relativa alle condanne superiori ai cinque anni. Al contrario in questa categoria un valore più basso lo possono vantare solo i detenuti africani. Se ciò non dovesse bastare si può notare con facilità come siano proprio i nordafricani ad ottenere il maggior numero di condanne miti (fino ad un anno), con un certo margine su tutti gli altri gruppi.

In definitiva, esulando da questa sede ogni possibilità di confronto del trattamento sanzionatorio tra italiani e stranieri, sembra potersi concludere che non esista un *generalizzato* accanimento sanzionatorio nei confronti di soggetti aventi una particolare nazionalità o professanti una determinata religione.

Un'ultima, breve riflessione. Nel campione la presenza musulmana è molto consistente, pari a circa il 58% del totale, ma ciò che più colpisce è che il 77% dei detenuti tossicodipendenti incontrati è di religione islamica. Inoltre, accorpando in un unico insieme oltre ai tossicodipendenti anche gli affetti da HIV e gli alcolisti (come è stato fatto nella tavola 14), l'incidenza dei musulmani sul totale raggiunge valori prossimi al 70%.

Problemi esistenziali e religione	nessuno	fisici	psicologici, mentali	HIV, droga, alcolismo	altro
islamica	218	65	30	25	12
cristiana	127	45	16	8	6
altra religione, nessuna	29	9	3	3	7
tav. 14	374	119	49	36	25

Anche in questo caso si corre il rischio di non poter correttamente scindere il contributo causale di due variabili che tendono a sovrapporsi, ossia la religione e la provenienza da una certa zona geografica.

Questi dati confermano con la forza dei numeri una realtà che da tempo appare con chiarezza in molte città italiane. Per molti stranieri, e per gli originari del Nordafrica in modo particolare, non sussiste soltanto l'evidenza di un grande coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, ma anche la presenza di un gran numero di abituali consumatori di simili sostanze.

10. Conclusioni

Nel corso di questo studio si è cercato di descrivere, con l'ausilio di preziosi riferimenti empirici, la condizione concreta in cui si trovano i detenuti stranieri che sentono la necessità, lungo la loro esperienza detentiva, di trovare sostegno nella fede.

In termini generali sembra chiaro che non è possibile accomunare le posizioni di soggetti che professano religioni diverse. La quotidianità che si trovano ad affrontare varia infatti sensibilmente da caso a caso, e appare piuttosto buona per i cattolici e i cristiani in genere, quasi sufficiente per i culti compresi nella categoria residuale, problematica per gli islamici.

Scendendo più nel particolare, l'impressione ricavata dalle visite presso le varie case circondariali è che il problema religioso sia cruccio veramente di pochi individui. Molto più frequente appare invece un accostamento disinteressato a tali esperienze, con alcune posizioni dubbie come quella di tanti musulmani e delle loro richieste ammantate di una "apparente religiosità". Per coloro che, invece, vivono la propria dimensione spirituale con maggiore intensità e trasporto lo scenario può apparire davvero complicato. L'osservanza di molti precetti può diventare una vana speranza quando ci si trova a dover dividere la propria cella con otto individui (ma ne basterebbe anche solo la metà), di nazioni e religioni diverse. Il rinvenimento di un punto di equilibrio fra le varie posizioni, che spaziano dal praticante fino all'ateo, che possa rispettare le residue libertà di tutti in uno spazio vitale così ridotto sembra, onestamente, operazione assai complessa.

Come si è avuto modo di ricordare nel corso della trattazione, esistono alcuni impedimenti che possono definirsi strutturali, tra cui spicca la penuria di locali adibiti a luogo di preghiera per i non cattolici, e dinnanzi ai quali anche la buona volontà degli operatori

può ben poco. Per queste ragioni un giudizio che accomuni le diverse realtà incontrate non è possibile. Si può solo procedere caso per caso, verificando quali concrete risorse ogni istituto abbia potuto e voluto mettere in gioco.

Quello che può rilevarsi in termini più generali, è l'impressione che un po' ovunque la situazione sia particolarmente tesa. Tensione che traspare, ad esempio, dalle frequenti accuse (neanche troppo velate) rivolte al personale nel suo complesso, ritenuto dai ristretti responsabile oltre che del più completo lassismo dinnanzi alle richieste avanzate dai detenuti, anche di offese e violenze seguite dalla copertura e difesa dei responsabili. Sull'altro fronte, il carico che gli agenti, soprattutto i più anziani, sono chiamati a sopportare si sta forse allontanando troppo da quanto erano stati preparati a gestire. Naturalmente ogni ruolo è poi rivestito da singoli individui, e può succedere di incontrare (a Milano) un agente di polizia penitenziaria (intorno alla cinquantina, con "25 anni di carcere", come ha detto lui stesso) che chiede aiuto perché non riesce a capire di cosa abbia bisogno un ragazzo africano arrivato appena qualche giorno prima e che si esprime solo in un incerto inglese.

Non ci si aspettava certo di trovare un clima sereno e rilassato all'interno dei penitenziari, ma rimane fermo il convincimento che in alcuni contesti, in cui più frequenti sono state le reciproche accuse tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria, si crei una sorta di circuito negativo che si autoalimenta ad ogni gesto. Le singole azioni si legano tra loro e diventano processi di mortificazione che molte volte non passano neanche attraverso comportamenti violenti, fisici o verbali. Di questo tipo di situazioni non è facile, anzi è pressoché impossibile, trovare testimonianze diverse dai racconti dei detenuti che dichiarano di averle subite. Rimane pertanto del tutto impraticabile una precisa quantificazione dell'incidenza di tali condotte a livello sistemico.

Ancora meno semplice è capire quanto questo atteggiamento sia interamente, o parzialmente, condizionato da motivazioni religiose. È forse più vicino al vero supporre che il generale clima di sospetto nei confronti degli stranieri in genere, e degli islamici in particolare, sia destinato a non rimanere fuori dalle mura dei nostri penitenziari.

LE MISURE ALTERNATIVE TRA DEFLAZIONE CARCERARIA E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE*

MASSIMO NIRO**

1. La proposta di un “nuovo” ordinamento penitenziario: impianto complessivo e senso della proposta

Verso la fine della XIV legislatura è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge dal titolo “Nuovo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà”, ad iniziativa di alcuni deputati della coalizione di centro-sinistra (Boato, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia etc.): si tratta della proposta di legge n. 6164 presentata alla Camera il 3 novembre 2005, nota peraltro agli addetti ai lavori del settore penitenziario come “proposta Margara” dal nome del principale ispiratore dell’elaborato (v. pag. 137 della relazione alla proposta in oggetto: “La presente proposta di legge è stata redatta sulla base dell’elaborazione predisposta da un gruppo di lavoro composto da giuristi e da operatori penitenziari, coordinato dal dottor Alessandro Margara”).

Al di là degli effetti diretti sul piano politico che la presentazione di tale proposta potrà avere, è sicuramente utile un esame attento ed approfondito del testo della proposta e della densa relazione di accompagnamento: innanzitutto, per conoscere più in profondità il sistema penitenziario vigente, le prassi giudiziarie ed amministrative che lo governano, le luci ed ombre in esso presenti, le principali direzioni in cui deve muoversi un intervento di riforma.

* Il presente articolo ed il contributo di A. Deriu e L. Morgante, “*Misure alternative e trattamento nelle proposte di riforma dell’ordinamento penitenziario*”, rappresentano due diverse posizioni riguardo ad una recente ipotesi di riforma dell’Ordinamento penitenziario.

** Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L’Autore dedica questo scritto alla memoria di Don Danilo Cubattoli, storico Cappellano del Carcere di Sollicciano.

Ma l'utilità di una disamina di questa ampia e complessa proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario risiede anche, a nostro parere, nello stretto raccordo esistente tra questo tipo di intervento ed altri interventi normativi nell'ambito penale di cui si auspica la contemporanea attuazione: si pensi, ad esempio, alla disciplina relativa agli stupefacenti e a quella in materia di immigrazione, tanto per indicare due comparti che oggi incidono significativamente sulla c.d. area della penalità e, quindi, sull'area del carcere (cfr., al riguardo, pagg. 4 e 5 della premessa alla relazione).

Non è, dunque, solo agli "esperti" del carcere e del sistema penitenziario che si raccomanda la lettura di questo denso articolato, ma anche ai giuristi (teorici e pratici) che si occupano del sistema penale nel suo insieme, poiché oggi appare dannoso per una comprensione effettiva e globale del sistema persistere in tradizionali ma artificiose separazioni tra l'area penale, sostanziale e processuale, e l'area dell'esecuzione penale, di cui il carcere è la principale, ma certo non esclusiva, espressione.

È importante, in questa direzione, sottolineare che "il quadro generale entro il quale questa proposta di legge si muove cerca di rispondere alla preoccupazione sul progressivo e, parrebbe, inarrestabile allargarsi dell'area della penalità, con inevitabili conseguenze sull'area del carcere, il cui sovraffollamento rende gli istituti sempre meno gestibili e sempre più incompatibili con le indicazioni costituzionali" e che "la scelta generale alla base di questa proposta di legge è quella del contenimento e della riduzione dell'area penale e, comunque, della crescita delle sicuramente più economiche misure alternative alla pena detentiva (ove si debba arrivare alla inflizione della stessa)" (così alle già citate pagg. 4 e 5 della premessa).

Tale prospettiva e scelta di fondo non è condivisa da tutti, nel nostro Paese, e ciò rende politicamente difficoltoso l'iter di una proposta di legge come quella di cui si parla: anche se quasi tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo, pochi mesi or sono, nell'approvare un provvedimento di indulto di notevole ampiezza (L. 31 luglio 2006, n. 241), proprio sul presupposto dell'insostenibile situazione delle carceri (cfr., a proposito dell'indulto, le condivisibili considerazioni di L. PEPINO, *Indulto, l'occasione perduta*, in *Narcomafie*, settembre 2006, pag. 1).

Venendo, adesso, ad illustrare in estrema sintesi l'impianto complessivo dell'articolato, va subito detto che esso configura veramente un "nuovo" ordinamento penitenziario e non una mera modifica della disciplina vigente, anzitutto sotto il profilo

quantitativo, dato che gli articoli del testo vigente (di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) sono 109, mentre quelli del nuovo testo sono 176, ben 67 in più (una estensione intermedia, pari a 136 articoli, è quella del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230); ma poi, essenzialmente, sotto il profilo contenutistico e qualitativo, per l'articolazione diversa e molto più dettagliata della materia, con l'introduzione di parti totalmente nuove (come il titolo IV dedicato al "Reinserimento sociale") e la redistribuzione di altre parti rispetto all'attuale collocazione, secondo criteri di razionalità ed omogeneità sistematica.

Si pensi che laddove il testo vigente colloca sotto il medesimo Titolo I ("Trattamento penitenziario") ben 6 Capi piuttosto eterogenei, relativi rispettivamente ai "Principi direttivi" (Capo I), alle "Condizioni generali" (Capo II), alle "Modalità del trattamento" (Capo III), al "Regime penitenziario" (Capo IV), alla "Assistenza" (Capo V) e alle "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito" (Capo VI), il nuovo testo, invece, ben più correttamente distingue un Titolo I, dedicato a "Trattamento penitenziario e diritti dei detenuti e degli internati", e un Titolo II, dedicato a "Misure alternative alla detenzione, esecuzione di altri trattamenti sanzionatori penali e magistratura di sorveglianza", il quale ultimo a sua volta si suddivide in tre capi (Capo I "Misure alternative alla detenzione", Capo II "Esecuzione di trattamenti penali diversi dalla pena detentiva", Capo III "Magistratura di Sorveglianza").

Del resto, l'inadeguatezza di alcune collocazioni sistematiche nell'ambito dell'attuale disciplina penitenziaria deriva anche dai reiterati interventi di modifica parziale della L. 354/1975 succedutisi sino ad oggi, tali da affievolire fino ad obliterare la coerenza sistematica dell'insieme (si pensi, per tutti, al disposto dell'art. 4-bis del testo vigente, introdotto dal D.L. 152/1991, convertito con modificazioni nella L. 203/1991, e successivamente a più riprese modificato, anche a seguito di importanti sentenze della Corte costituzionale, il quale è impropriamente collocato nel titolo I sul "trattamento penitenziario").

In quest'ordine di idee, dunque, un intervento autenticamente e globalmente riformatore nella materia che ci occupa è auspicabile non solo per le ragioni di fondo in precedenza accennate, ma anche per restituire un minimo di omogeneità e coerenza sistematica ad una disciplina che, per via delle numerose stratificazioni e sovrapposizioni successive alla L.354/1975, sovente difetta di razionalità e coordinamento tra le sue varie parti.

2. La disciplina delle misure alternative alla detenzione tra vecchio e nuovo ordinamento penitenziario

Data l'ampiezza dell'articolato (176 articoli, come già accennato) è necessario restringere l'attenzione ad una parte dello stesso: la parte prescelta, quella relativa alle misure alternative alla detenzione, da un lato è più consona agli interessi e alle competenze di chi scrive, dall'altro presenta un'importanza centrale e strategica nell'economia della proposta di legge in questione. Se lo scopo principale della proposta, infatti, è quello di "riportare al centro della elaborazione le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, quali ci sono consegnate dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione", viene da sé l'importanza essenziale di *"un rilancio dell'efficacia delle misure alternative alla detenzione, individuate come una modalità ordinaria per la finalizzazione riabilitativa della esecuzione penale"* (pag. 4 della premessa: il corsivo è di chi scrive).

Seguendo la dettagliata relazione sul titolo II e, in particolare, sul capo I di questo titolo (relativo, appunto, alle "misure alternative alla detenzione"), si coglie con chiarezza il filo conduttore della proposta, desunto da interventi della Corte costituzionale in materia: "il passaggio alla misura alternativa non è uno sviluppo eccezionale, ma deve essere considerato la conclusione ordinaria della esecuzione penale" (pag. 25 della relazione). Ciò trova una consacrazione formale ed esplicita nell'art. 57, che apre il capo I del titolo II con la citazione testuale di parti ben note della giurisprudenza costituzionale, come il riconoscimento del "diritto del condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla legge ordinaria, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo" (1° comma: la citazione è dalla sentenza n. 204/1974 della Corte costituzionale); o la previsione che allo scopo di realizzare le finalità rieducative della pena "sono stabilite le misure alternative alla detenzione o di prova controllata che, attraverso prescrizioni limitative, ma non private, della libertà personale e l'apprestamento di forme di sostegno, siano idonee a funzionare come strumenti di controllo sociale e di promozione alla risocializzazione" (3° comma: la citazione è dalla sentenza n. 343/1987 della Corte costituzionale). Sempre nell'art. 57 del nuovo testo, vera e propria norma generale su natura, scopo e funzione delle misure alternative (mentre una norma del genere manca, come è noto, nella disciplina vigente dell'ordinamento penitenziario), è opportunamente inserito il collegamento funzionale

tra misure alternative e magistratura di sorveglianza, indicandosi quest'ultima come l'organo giudiziario competente a decidere sull'ammissione o meno dei condannati alle misure suddette e prevedendosi, più in generale, che "alla magistratura è attribuita la funzione di assicurare una *gestione dinamica della esecuzione della pena* attraverso la utilizzazione degli strumenti ordinari previsti a tale scopo, rappresentati, prima, dalla promozione della redazione e della attuazione dei programmi di trattamento per la definizione dei percorsi di reinserimento sociale e dalla ammissione, poi, se ne ricorrono le condizioni, alle varie alternative alla detenzione"(6° comma: il corsivo è nostro).

Il riferimento, nella disposizione appena riportata, alla "gestione dinamica della esecuzione della pena" che dovrebbe essere assicurata dalla magistratura di sorveglianza, non può non richiamare il noto dibattito sulla "flessibilità della pena" in fase esecutiva, che in anni passati ha impegnato e diviso gli studiosi e gli operatori del settore, tra - schematizzando - fautori e critici della flessibilità: ma a questo punto, dopo decenni di interventi della Corte costituzionale volti a difendere e valorizzare la finalità rieducativa della pena, appare invero difficile contestare la valenza costituzionale del principio di flessibilità nella fase esecutiva, dovendosi riconoscere che "i vari e più recenti interventi della Corte costituzionale sono volti proprio ad individuare situazioni di rigidità che contrastano con il principio di flessibilità e a rimuovere le prime per riaffermare il secondo" (così, puntualmente, a pag. 26 della relazione).

Ma il rilancio dell'efficacia delle misure alternative, il più esteso ricorso alle stesse di cui la proposta di legge in esame si fa convinta sostenitrice, deve andare di pari passo con l'affermazione che esse sono, a tutti gli effetti, modalità di esecuzione della pena, sanzioni penali alternative alla pena detentiva, non modalità per evitare o aggirare la pena del carcere: se ciò risulta ormai pacifico a livello giurisprudenziale, occorre però che tale riconoscimento diventi percezione e consapevolezza comune nella realtà di fatto, da parte degli operatori, dei condannati, dei cittadini in genere. Solo se nella mentalità comune si diffonderà l'idea - corrispondente al dato giuridico - che le misure alternative sono veramente "pene alternative" e non graziose concessioni a contenuto clemenziale (come il già ricordato indulto), la meritoria battaglia per un rilancio ed un ampliamento della loro applicazione, già supportata da decisivi argomenti di ordine costituzionale, potrà avere successo ed imporsi nella realtà concreta, sconfiggendo gli scetticismi e le resistenze conservatrici di quanti sono ancora legati all'equazione tra pena e carcere.

Ma per raggiungere questo risultato occorre non soltanto superare le "gravi deficienze organizzative nei vari sistemi interessati (penitenziario, socio-assistenziale e giudiziario)" che oggi limitano, di fatto, il ricorso alle misure alternative (cfr. pag. 25 della relazione), ma anche assicurare, a livello di applicazione giurisprudenziale, una tendenziale omogeneità di contenuto delle misure stesse: ciò richiama, chiaramente, il ruolo della magistratura di sorveglianza nell'interpretare e così concretizzare le previsioni normative in materia, talvolta piuttosto scarse e generiche. È un dato di fatto, conosciuto dagli addetti ai lavori, che sussistono ancora troppe differenze tra i vari Tribunali di Sorveglianza nell'interpretazione ed applicazione della disciplina positiva in tema di misure alternative alla detenzione: ad esempio, il contenuto prescrittivo della misura principale e più diffusa, l'affidamento in prova al servizio sociale, può essere molto diverso a seconda che l'ordinanza di concessione sia stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza x oppure dal Tribunale di Sorveglianza y .

Per ovviare a questo inconveniente, che riduce non poco l'efficacia e la credibilità del sistema, si prospettano due possibili strade, quella di un' "autoriforma" da parte della magistratura di sorveglianza, che riesca a coordinare ed armonizzare le sue prassi, e quella di un intervento autoritativo del legislatore, che chiarisca e precisi una volta per tutte i punti controversi.

Al riguardo, la proposta Margara propende, almeno in parte, per la seconda soluzione, sulla base delle seguenti premesse sistematiche: la finalizzazione delle misure alternative è "quella di sostenere il percorso riabilitativo del condannato in una fase decisiva della esecuzione della pena e di consentire che quel percorso faccia capo al suo effettivo reinserimento sociale"; però "vi sono state, prevalentemente nella magistratura, compresa parte di quella di sorveglianza, più che tra gli operatori penitenziari, preoccupazioni sul rischio che le misure alternative vanificassero i caratteri essenziali della pena: erano, certamente, alternative a questa, ma dovevano restare, per così dire, *penose*, mantenere una linea punitiva capace di dissuadere dal ritorno al reato"; in ogni caso va ribadito "che la struttura della misura alternativa è quella indicata dalla legge e che è stata la legge a pensare i suoi limiti e condizioni e che non deve rientrare tra le preoccupazioni di chi applica la legge di aggiungere altre limitazioni o di ampliare, sempre e comunque, quelle previste, anche quando non appaiono necessarie" (v. pagg. 37 e 38 della relazione).

Sulla scorta di tali considerazioni, ineccepibili - così pare - dal punto di vista metodologico, la proposta di legge in questione

procede ad alcune modifiche ed aggiunte alla disciplina vigente dell'affidamento in prova al servizio sociale (di cui all'art. 47 ord. pen.), disponendo che "è vietato al magistrato di sorveglianza, che segue la esecuzione della prova, di apportare modifiche che contrastano con il quadro complessivo delle prescrizioni stabilite nella ordinanza ammissiva del tribunale di sorveglianza, nonché modifiche che non derivano da esigenze concrete emerse nello svolgersi dell'affidamento in prova" (art. 58, comma 8, del nuovo testo); che, inoltre, "la funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere assolta dai centri di servizio sociale per adulti a mezzo di proprio personale non appartenente a organi di polizia, compreso il Corpo di polizia penitenziaria" e che "nelle prescrizioni non possono essere introdotti compiti degli organi di polizia e riferimenti agli stessi" (art. 58, comma 10: quest'ultima previsione scaturisce dalla prassi di alcuni Tribunali di Sorveglianza di inserire tra le prescrizioni l'obbligo dell'affidato di presentazione periodica presso organi di polizia, prassi invero discutibile ed estranea allo spirito dell'affidamento in prova, così come disegnato dalla legge).

Un'altra modifica dell'art. 47 ord. pen. apportata dalla proposta in esame è quella relativa al comma 7 di tale disposizione, che nel testo vigente recita: "Nel verbale *deve* anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare". Il testo modificato, invece, è il seguente: "Nel provvedimento *può* anche essere stabilito che l'affidato si adoperi a favore della vittima del reato e, quando è in esecuzione di pena per reato commesso in violazione dei suoi doveri familiari, adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare. Gli interventi predetti prescindono dall'eventuale obbligo di risarcimento del danno derivante dal reato, da attuare solo nell'ambito e secondo le regole dell'azione civile relativa" (art. 58, comma 7).

Ora, mentre appare condivisibile quest'ultima disposizione modificativa, alla luce di taluni opinabili orientamenti giurisprudenziali che hanno generalizzato l'obbligo di risarcimento del danno ai fini della concessione della misura alternativa in oggetto, suscita invece qualche perplessità la "facoltatività" - in luogo della "doverosità" - per l'affidato di adoperarsi in favore della vittima del reato, là dove il testo vigente contiene comunque la clausola "in quanto possibile", atta ad evitare l'imposizione all'affidato di condotte inesigibili, e là dove da parte dei Centri di Servizio Sociale per Adulti (ora denominati, con una discutibile modifica terminologica, Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna) si stanno finalmente

iniziando ad elaborare progetti e protocolli operativi diretti a concretizzare il suddetto obbligo per l'affidato di adoperarsi in favore della vittima del reato, nel quadro più ampio di una valorizzazione della c.d. *giustizia riparativa* all'interno dell'esecuzione penale.

Non sembra quindi opportuno, per concludere sul punto, che tali tentativi di introdurre tra le prescrizioni della principale misura alternativa aspetti e componenti riparatorie, purché specifiche e non genericamente indicate, vengano delegittimati da una modifica normativa che trasforma il "deve" in "può" e, così facendo, rende puramente eventuale l'inserimento di una prescrizione del genere.

Un'ultima modifica alla disciplina dell'affidamento in prova che pare di sicuro interesse è quella relativa all'esito di tale misura: si scrive nella proposta Margara che "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna" (art. 58, comma 13). Una disposizione del genere sarebbe salutata con favore - credo - dagli operatori del settore, in quanto farebbe finalmente chiarezza in materia, dopo oscillanti interventi giurisprudenziali, e libererebbe gli uffici giudiziari da notevoli - e spesso improduttive - incombenze burocratiche, relative all'esecuzione delle pene pecuniarie.

Per quanto poi concerne, sinteticamente, le altre misure alternative alla detenzione, appaiono maggiormente rilevanti le seguenti modifiche alla disciplina vigente: quanto alla detenzione domiciliare, lo sganciamento delle sue modalità di esecuzione dal regime degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p., stabilendosi nel nuovo testo che "il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, fissa le modalità e i tempi di uscita dal luogo della detenzione domiciliare in riferimento ai motivi per cui la misura alternativa è stata concessa e, comunque, per agevolare il recupero di normali relazioni sociali e, in ogni caso, per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto (art. 61, comma 5); quanto alla semilibertà, la previsione di una "progressione nel regime in semilibertà" con sottoposizione del condannato a libertà vigilata, legata al decorso di certi termini e al regolare andamento della misura (art. 67), nonché la precisazione che "il provvedimento di revoca del regime di semilibertà deve fare sempre riferimento ad una condotta colpevole dell'interessato, di rilevanza tale da palesare la sua inidoneità al trattamento" (art. 68, comma 4); quanto, infine, alla liberazione condizionale, espresamente ricompresa nel novero delle misure alternative sulla base di argomenti difficilmente confutabili (v. pag. 44 della relazione), la previsione che "la sottoposizione alle prescrizioni non configura la

misura di sicurezza della libertà vigilata" (art. 72, comma 7).

Infine, è correttamente ricompreso nel capo I del titolo II sulle "misure alternative alla detenzione" l'art. 79, che sostituisce l'attuale art. 4-bis ord. pen., in tema di "divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti": al riguardo, non può non condividersi il rilievo che questa norma "impone la richiesta di informazioni in merito ad una situazione attuale, si ripete attuale, su eventuali legami della persona alla criminalità, mentre le informative in questione solo molto raramente si attengono a tale indicazione e di regola, invece, si soffermano sui reati e i legami precedenti, esprimendo pareri sulla opportunità della concessione dei benefici", il che costituisce "disapplicazione della norma" (così a pag. 28 della relazione).

3. La revisione del sistema sanzionatorio nell'ambito delle proposte di riforma del codice penale

A questo punto si abbandona, per il momento, l'esame dell'articolato di riforma dell'ordinamento penitenziario per volgere lo sguardo - sia pure in maniera necessariamente sintetica - alle proposte di revisione del sistema sanzionatorio maturate nell'ambito dei progetti di riforma del codice penale elaborati in Italia nel corso degli ultimi anni.

La connessione tra le due tematiche è evidente, anche se tradizionali ragioni disciplinari le tengono separate: e "tuttavia, nella sostanza, le misure alternative sono ormai parte integrante - nel bene e nel male - dell'attuale sistema sanzionatorio penale" (così, con efficacia, E. DOLCINI, *Riforma della parte generale del codice e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, pag. 835).

In questa sede, per i limiti del presente scritto, si accennerà soltanto alle soluzioni proposte in materia nell'ambito della Commissione Grosso e, poi, nell'ambito della Commissione Nordio; tenendo ben presente, d'altro canto, che nella XV legislatura si è proceduto alla nomina di una nuova Commissione di studio per la riforma del codice penale, presieduta dall'Avv. Giuliano Pisapia (cfr. il decreto di istituzione della nuova Commissione in data 27 luglio 2006, in www.giustizia.it).

Nella Relazione al "**progetto preliminare di riforma del codice penale - parte generale**" elaborato dalla **Commissione Grosso** si legge, tra l'altro, della "assoluta urgenza di una profonda revisione del sistema punitivo vigente, ritenuto deficitario sotto ogni

aspetto: ineffettivo e (là dove applicato) vessatorio e dell'obiettivo fondamentale della riforma del sistema sanzionatorio, che "è quello di potenziare la capacità di risposta alle esigenze di prevenzione generale (capacità dissuasiva) e speciale (risocializzazione), nel rispetto dei principi di proporzione e di uguaglianza, e delle garanzie dei diritti della persona che costituiscono il fondamento inviolabile dell'ordinamento giuridico" (cfr. *Documenti Giustizia*, 2000, n. 3, col. 525); più nello specifico, poi, si sottolineano come aspetti innovativi del catalogo delle pene l'eliminazione dell'ergastolo (sostituito con la "reclusione speciale" da 25 a 30 anni), la riduzione dei limiti edittali massimi della reclusione (fino a 18 anni) e la previsione di limiti edittali ragionevolmente moderati per tutti i tipi di pena, l'introduzione della detenzione domiciliare come nuova pena principale, l'introduzione del lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva, l'eliminazione della pena detentiva per le contravvenzioni, la strutturazione della pena pecuniaria secondo il sistema delle quote giornaliere, l'introduzione di un'ampia gamma di pene interdittive, previste sia come pene principali che come pene accessorie (*op. ult. cit.*, col. 528).

Molto importante, in linea di principio, ci sembra ancora l'affermazione che "le indicazioni della parte generale - con il proporre un catalogo ampio ed aperto di tipi di pena, e col ridurre i limiti edittali - additano un preciso indirizzo di politica sanzionatoria, verso un sistema che cerchi di prendere sul serio l'idea del punire come *extrema ratio*, e riduca al minimo, in particolare, il ricorso alla pena carceraria, sia con riferimento alla qualità ed al numero dei reati cui essa risulterà applicabile, sia con riferimento alla quantità della sua irrogazione" (*op. loc. ult. cit.*: il corsivo è di chi scrive).

La già accennata stretta connessione tra istituti dell'ordinamento penitenziario e sistema sanzionatorio penale assume plastica evidenza, nel Progetto Grosso, con riferimento alla detenzione domiciliare (v. art. 55 dell'articolato): riguardo a quest'ultima si dice nella relazione che "la proposta di farne una pena principale, ritenuta adatta per reati di non elevata ma non insignificante gravità, trae origine dalla condivisa preoccupazione di ridurre l'ambito di applicazione della pena carceraria" (*op. ult. cit.*, col. 531). Ecco, quindi, emergere chiaramente la funzione di "deflazione carceraria" assegnata, insieme ad altre (*in primis* quella rieducativa), alle misure alternative alla detenzione (e da cui il titolo del presente scritto): nel caso della detenzione domiciliare, tale preminente funzione fa sì che un istituto nato in sede esecutiva diventi una vera e propria pena principale, applicabile quindi dal giudice di cognizione (cfr. anche, sulla logica di mera deflazione carceraria sottostante

all'intervento in materia di detenzione domiciliare, E.DOLCINI, *op.cit.*, pag. 831).

Appare poi significativa, nel progetto Grosso, la previsione del lavoro di pubblica utilità come "pena sostitutiva" (delle pene detentive non superiori ad un anno e delle pene pecuniarie: art. 63 del testo): in tal modo si evidenzia la condivisibile esigenza di procedere ad una modifica del sistema vigente delle "sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi" (di cui all'art. 53 e ss. L. 689/1981), caratterizzato da un alto grado di ineffettività, anche se sembra discutibile nel progetto di riforma il mantenimento dell'istituto della semidetenzione (v. art. 80 dell'articolato), che appare invece alquanto obsoleto (cfr., al riguardo, il disegno di legge n. 915 presentato al Senato della Repubblica nella XV legislatura ad iniziativa dei senatori Finocchiaro, Calvi, Brutti, Casson etc., relativo a "modifiche alle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari": in materia di sanzioni sostitutive tale disegno di legge accantona la semidetenzione, sostituendola con la "custodia domiciliare").

Infine vanno sottolineate, con riferimento al progetto della Commissione Grosso, alcune enunciazioni di carattere generale in punto di applicazione della pena, come quella secondo la quale "la pena viene determinata dal giudice, entro il limite della proporzione con la colpevolezza per il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, in particolare sotto l'aspetto della reintegrazione del condannato nella società" (art. 71, comma 2, dell'articolato); o quella analoga secondo la quale "in tutte le decisioni concernenti gli istituti disciplinati da questo titolo o le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotta la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione speciale" (art. 72, comma 1).

Passando, ora, al "**progetto di codice penale**" elaborato dalla **Commissione Nordio**, istituita alla fine del 2001 e che ha concluso i suoi lavori alla fine del 2004, la parte relativa al sistema sanzionatorio è stata rimodellata così da realizzare "un assetto che coniuga la rigidità della pena comminata con la flessibilità di quella applicata in concreto, eliminando, o almeno attenuando, il contrasto tra l'avvertita esigenza della sua certezza, associata alla diffusa esaltazione del carcere nella sua dimensione meramente afflittiva, e il contestuale, altrettanto diffuso, esasperato indulgenzialismo premiale": tale composizione "è stata perseguita attraverso una semplificazione dei criteri di previsione sanzionatoria, fondata sulla sostanziale eliminazione della pena pecuniaria, e sulla reclusione come *unità*

di misura della pena, ampiamente temperata da un ampio spettro di opzioni di conversione, a loro volta affiancate da rigorosi sistemi di controllo e di tassative conseguenze ripristinatorie in caso di inottemperanza" (così nell'Introduzione della Relazione, in *Cassazione penale*, 2005, n. 1, pag. 250).

Infatti, esaminando il testo del progetto si trova già nell'art. 1 (intitolato "Legalità del reato e delle pene") la previsione che "la legge determina i casi di conversione della reclusione in altra pena principale per il reato, anche non detentiva, e stabilisce i criteri di ragguaglio" (sotto il n. 3); e poi, nella parte specificamente dedicata alla pena, si rinviene un'articolata classificazione delle pene principali, distinte in "detentive o restrittive della libertà personale, interdittive, prescrittive e ablativo" (art. 53 n. 2), con l'introduzione di nuove figure anche tra le pene detentive o restrittive della libertà personale, come in parte la semidetenzione ("promossa" da pena sostitutiva a pena principale) e come, soprattutto, la detenzione domiciliare e la "permanenza domiciliare" (art. 54 n. 1), lettere c), d), e).

Tralasciando in questa sede le pene interdittive e quelle ablativo, va invece evidenziata la categoria delle "pene principali prescrittive", invero ampia e piuttosto eterogenea, comprendendo tipologie come l'allontanamento dalla famiglia, il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone, la sottoposizione a controllo, il lavoro di pubblica utilità, l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso, l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni (artt. 66-71 del testo).

Quest'ultima figura, in particolare, malgrado la stessa denominazione dell'istituto disciplinato dall'ordinamento penitenziario e sul quale in precedenza ci si è soffermati (v. paragrafo 2), mostra delle caratteristiche in parte diverse, con l'accentuazione delle esigenze di controllo e di prevenzione dei reati a discapito delle esigenze di rieducazione e reinserimento sociale: sicché viene fuori un istituto dai tratti un po' ibridi, in cui anche il ruolo del servizio sociale appare abbastanza ridimensionato (v. art. 69 del progetto Nordio).

È poi centrale, nell'economia del progetto di riforma in questione, il potere del giudice di "conversione" della pena della reclusione in altra pena principale, "nei limiti e secondo i criteri di ragguaglio previsti dalla legge" (art. 80 n. 1), prevedendosi che "nei casi previsti dalla legge, il giudice dispone la conversione tenendo conto della personalità del condannato e dell'idoneità alla funzione rieducativa" (art. 80 n. 4); così come, specularmente, si

prevede che “l’inosservanza degli obblighi inerenti a ciascuna delle pene applicate in sede di conversione, per fatto addebitabile al condannato, determina la riconversione delle pene convertite nella pena della reclusione, nella quantità originariamente applicata” (art. 84).

Concludendo qui l’analisi della revisione del sistema sanzionatorio nei progetti Grosso e Nordio di riforma del codice penale, appaiono evidenti, al di là di comprensibili differenze di impostazione tecnica e di dettaglio, alcune significative convergenze ed affinità di fondo, riassumibili nella necessità di procedere ad un ampliamento e ad una differenziazione delle tipologie sanzionatorie, con l’affiancamento alla pena detentiva di altre pene, limitative ma non privative della libertà personale, allo scopo precipuo di ridurre sensibilmente il ricorso alla pena detentiva e, nel contempo, rendere più efficace e razionale il sistema sanzionatorio nel suo insieme. Così facendo, tra l’altro, si avvicinerebbe il nostro sistema penale ad altri sistemi europei a codificazione più recente, come ad esempio la Francia, nella quale “l’ampiezza del potere discrezionale del giudice, unitamente alla ampiezza dello strumentario sanzionatorio offerto dalle norme del codice, contribuiscono così a disegnare un complessivo sistema sanzionatorio di straordinaria flessibilità, in linea con la tradizione penalistica francese” (cfr. F. PALAZZO – M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, seconda edizione, Torino, 2005, pag. 129).

4. Considerazioni conclusive e prospettive

Cercando di tirare le fila del discorso fin qui svolto, da un lato appare inconfutabile l’affermazione che “ogni ordinamento penale moderno ha assoluta necessità di vere sanzioni non detentive, in grado di sottrarre *clienti* al carcere, senza compromettere le irrinunciabili esigenze della prevenzione generale” (E. DOLCINI, *op. cit.*, pag. 848); dall’altro, sembra parimenti inconfutabile il rilievo che “il sistema della flessibilità nella esecuzione della pena e delle misure alternative può essere migliorato e reso certamente più efficace”, ma “sembra del tutto irragionevole pensare ad una sua restrizione” (così la relazione alla proposta Margara, pag. 37).

Dunque, una sostanziale revisione dell’apparato sanzionatorio penale, nel senso illustrato al paragrafo 3, deve accompagnarsi ad una riforma dell’ordinamento penitenziario e, in particolare, delle misure alternative alla detenzione, nella direzione tracciata con coerente radicalità dalla proposta Margara: una riforma senza l’altra

sarebbe insufficiente ed incompleta, poiché è necessario intervenire sia sul diritto penale sostanziale e sul giudizio di cognizione, sia sull'esecuzione penale e sulla c.d. *giurisdizione rieducativa* affidata alla magistratura di sorveglianza. Non è facile, naturalmente, coordinare ed armonizzare tra loro i due tipi di intervento, evitando sovrapposizioni e discrasie; ma il punto che preme di sottolineare è che non si ravvisa, in linea di principio, alcuna "alternatività" tra l'intervento sulle pene anche non detentive irrogabili dal giudice penale di cognizione e l'intervento sulla fase esecutiva e sulle misure alternative applicabili dalla magistratura di sorveglianza.

In altri termini, non si tratta di scegliere se affidare l'applicazione delle misure alternative al carcere alla magistratura di sorveglianza in fase esecutiva, come è attualmente, oppure al giudice penale al momento della sentenza di condanna, come spesso si riportano in maniera semplificata nei mezzi di informazione non specializzata le linee del dibattito sulla riforma penale; resta inteso, invece, che le misure alternative in senso stretto sono quelle di competenza della magistratura di sorveglianza nell'ambito dell'esecuzione penale, mentre nella fase di cognizione possono essere irrogate dal giudice anche pene diverse dalla reclusione o dall'arresto (e, per altro verso, dalla pena pecuniaria), definibili quindi come "pene alternative" (che possono anche coincidere, contenutisticamente, con le misure alternative, come nel caso della detenzione domiciliare di cui si è detto al paragrafo 3).

Concludiamo con le parole del Presidente dell'ultima Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, Avv. Giuliano Pisapia, sperando che siano di buon auspicio per il cammino della riforma: con riferimento ai reati non gravi egli afferma che "una pena mite ma certa, tale però da evitare quel senso di impunità che spesso è la premessa per un nuovo reato, è certamente più utile e più efficace che una pena carceraria, che invece è spesso l'anticamera della recidiva" (così nell'intervista, a cura di S. Arduini, al settimanale *Vita* del 27 ottobre 2006, pag. 46, dal titolo *Codice penale – La road map verso una giustizia più utile*).

LE MISURE ALTERNATIVE E IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO NELLE NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ANTONIO DERIU* E LUCA MORGANTE**

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il sistema delle misure alternative nella proposta di legge Boato: il rilancio del modello rieducativo. – 2. L'ordinamento penitenziario e la finalità rieducativa. – 3. Il futuro delle misure alternative in uno scritto di Luigi Daga. – 4. Le misure alternative nelle recenti proposte di riforma del sistema penale. – Conclusioni.

Introduzione

A oltre trent'anni dal varo della riforma penitenziaria ci troviamo oggi a riflettere sui significati e sui modi dell'esercizio della punizione legale in Italia, sui percorsi di esclusione e reinserimento che coinvolgono le persone in esecuzione penale, sul ruolo e l'identità professionale degli operatori del *trattamento*, in definitiva sulla *mission* del sistema carcere e delle misure alternative.

Un contributo alla riflessione in atto proviene dalla presentazione della proposta di legge n. 29/C Boato ed altri, *Nuovo ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà*.

Il testo, già ampiamente diffuso tra gli addetti ai lavori, è stato predisposto da un gruppo di esperti coordinati dall'ex magistrato di sorveglianza e già Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Alessandro Margara e si inserisce in un più ampio ambito di discussione sulla riforma del sistema sanzionatorio in Italia.

* Educatore, Direzione generale esecuzione penale esterna - DAP.

** Direttore coordinatore di area pedagogica, Direzione generale esecuzione penale esterna - DAP

L'esigenza di una riforma viene avvertita in contesti diversi. In dottrina si discute da tempo della crisi del diritto penale e dei principi fondativi della pena (retributivo, preventivo, rieducativo); tra gli operatori penitenziari è avvertita la crisi della propria identità professionale e l'esigenza di un rinnovato slancio progettuale nell'ambito delle attività del trattamento. Da parte della collettività, a torto o a ragione, proviene una domanda diffusa di maggiore sicurezza che mette in discussione alcune acquisizioni fondanti della riforma del 1975 e, in particolare, il principio della pena flessibile durante la fase esecutiva.

Il discorso inerisce inevitabilmente alle possibilità di attuare una pena dai contenuti rieducativi che riesca a garantire il recupero del condannato e ad assicurare maggiore sicurezza alla collettività.

L'esperienza della riforma penitenziaria del '75, nel periodo trascorso dalla sua approvazione, è stata sicuramente positiva sotto molti aspetti, perché ha offerto la speranza di una vita diversa a un numero elevato di persone, contribuendo a creare all'interno degli istituti penitenziari un clima di maggiore vivibilità e una minore conflittualità rispetto al passato. La normativa penitenziaria, tuttavia, non sempre ha trovato facile attuazione e sono emerse varie problematiche che hanno contribuito a comporre due schieramenti: da un lato c'è chi giudica superata la riforma e predica un ritorno ad una pena retributiva; dall'altro si collocano i difensori strenui dell'ordinamento che denunciano la sua parziale applicazione.

Il lavoro che segue, dopo una ricognizione della proposta di legge Boato e di alcune ipotesi di riforma attualmente in discussione, intende offrire solo alcuni elementi di riflessione, anche alla luce dell'esperienza di lavoro vissuta da chi scrive all'interno degli istituti penitenziari.

1. Il sistema delle misure alternative nella proposta di legge Boato: il rilancio del modello rieducativo

La proposta di legge prospetta un riassetto della normativa penitenziaria tale da configurare, secondo gli autori, non una semplice modifica, ma un nuovo ordinamento penitenziario.

Vengono infatti aggiunti ben 76 articoli al testo vigente ed una nuova collocazione dei capi (di cui nove sono del tutto nuovi).

Nelle sue linee generali, l'elaborato recepisce in norme alcuni principi generali enunciati nelle sentenze della Corte Costituzionale, offrendo soluzione a varie problematiche di carattere giurispru-

denziale. In particolare il testo si propone di avviare un processo di riduzione dei tassi di carcerizzazione attraverso un più ampio ricorso alle misure alternative alla detenzione, rafforzare le garanzie dei reclusi e riaffermare la centralità della funzione special preventiva della pena.

La giurisprudenza costituzionale, a parere degli autori, avrebbe infatti costituzionalizzato le misure alternative e il principio della pena flessibile¹, stabilendo il diritto del condannato alla revisione della pena nel corso dell'esecuzione, accertando sulla base del trattamento rieducativo, se siano cessate le ragioni della sua prosecuzione nella forma detentiva.

Le misure alternative pertanto non vanno considerate come uno strumento eccezionale, ma come uno sbocco ordinario e necessario della pena detentiva.

Ciò impegna gli organi giurisdizionali e quelli esecutivi a predisporre tutti i mezzi idonei a favorire il processo rieducativo e la trasformazione della pena detentiva.

Tali principi informativi vengono richiamati nel nuovo art. 57, che apre il capo delle misure alternative. Il comma 5 dispone che quando il giudice accerti che il condannato si trova nelle condizioni legali e di merito previste dalla legge, *deve* considerarsi venuta meno la ragione della prosecuzione della pena detentiva e disporre che la stessa prosegua con le forme di una misura alternativa.

Questa dichiarazione di principio trova applicazione nella nuova regolamentazione delle misure alternative, che si articola nella previsione di nuove misure accanto ad una generale rivisitazione di quelle esistenti.

1.1. Le nuove misure e le novità di rilievo

1. La novità forse più rilevante riguarda la rimodulazione del trattamento progressivo attraverso le misure della liberazione condizionale e della semilibertà.

La liberazione condizionale viene portata all'interno dell'ordinamento penitenziario e trasformata in una vera e propria misura alternativa al carcere, disposta dal tribunale di sorveglianza e con relativa presa in carico da parte del servizio sociale con modalità analoghe a quelle dell'affidamento, attraverso la predisposizione di un programma di interventi che garantiscano l'assistenza e il con-

¹ Cfr., in proposito, Corte Cost., sent. 27 giugno 1974, n. 204; Corte Cost., sent. 15 ottobre 1987 n. 343; Corte Cost., sent. 17 maggio 1989 n. 282; Corte Cost., sent. 16 marzo 1992 n. 125.

trollo durante l'esecuzione della misura. La misura viene esclusa dalle condizioni restrittive previste dall'art. 4 bis.

La liberazione condizionale, in questa nuova formulazione, viene congegnata come la naturale misura di approdo dei condannati ammessi al regime di semilibertà dopo un periodo di regolare svolgimento del beneficio. La semilibertà diviene lo strumento di un trattamento progressivo dei condannati a pene di lunga durata, cui verrebbe concessa la possibilità di trascorrere brevi periodi in libertà vigilata presso il proprio domicilio, in luogo del rientro in istituto, prima di approdare definitivamente alla liberazione condizionale.

Il meccanismo che viene congegnato va analizzato anche alla luce dell'interpretazione che gli autori del nuovo testo normativo attribuiscono al beneficio attraverso la lettura della sentenza Corte Costituzionale n. 282/1989²: l'ammissione alla liberazione condizionale, per il condannato che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 176 primo comma del codice penale, costituirebbe un "diritto". Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe il "dovere" di applicare la misura, una volta esperite tutte le formalità e accertato il venire meno della "ragione" della prosecuzione della pena.

Ne consegue che il regolare svolgimento della semilibertà finirebbe per costituire il principale strumento di verifica del sicuro ravvedimento necessario per l'applicazione della liberazione condizionale cui si dovrebbe accedere in maniera quasi automatica, dopo avere scontato regolarmente il periodo minimo di quattro anni previsto dalla legge nella misura alternativa della semilibertà.

1.1.1. Vengono proposte alcune modifiche al regime di detenzione domiciliare, tra le quali si segnala: la soppressione delle parole «se inabile anche parzialmente» alla lettera d) comma 1 art. 47 ter O.P. (che consente un ricorso più ampio alla misura per i soggetti ultra sessantenni); la riforma del comma 4, svincola le modalità di fruizione della misura da quanto previsto dall'art. 284 c.p.p., relativo agli arresti domiciliari. In tal modo il provvedimento che regola la misura potrà essere adottato tenendo conto degli elementi rilevanti della situazione del soggetto.

Il nuovo art. 61 fornisce alcune precisazioni in merito alla condotta di evasione escludendo «possibili applicazioni eccessivamente fiscali»³ nei provvedimenti di sospensione che non potranno

² Corte Cost., sent. 17 maggio 1989, n. 282.

³ Relazione introduttiva alla proposta di legge 29/C Boato e altri: Nuovo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle pene e delle altre misure privative o limitative della libertà, p. 41.

essere adottati in via automatica (comma 11). Sarà cura inoltre del magistrato di sorveglianza valutare se l'allontanamento dalla propria abitazione sia avvenuto senza giustificato motivo.

1.1.2. L'art. 59 prevede una nuova forma di affidamento: *l'affidamento in prova per disagio psichico e sociale*, una misura che si vorrebbe destinata a incidere sull'area della "detenzione sociale", costituita da persone tossicodipendenti, immigrati e con problematiche psichiatriche, da persone senza fissa dimora. Si tratterebbe di una misura analoga a quella oggi rubricata all'articolo 94 del D.P.R. 309/1990, ancorata alla predisposizione da parte dei servizi del territorio e del volontariato di programmi di aiuto, assistenza e reinserimento sociale.

1.1.3. L'art. 60 prevede la possibilità, per chi è già stato ammesso all'affidamento in prova, di uscire temporaneamente dal territorio dello Stato e di soggiornare all'estero quando ciò è indispensabile per motivi di salute, di studio e di lavoro. L'autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza previa verifica delle esigenze dichiarate tramite il Centro di Servizio Sociale⁴ per Adulti o di altri Enti Pubblici. A tal fine l'Amministrazione penitenziaria potrà promuovere convenzioni tra lo stato italiano e gli altri stati dell'Unione europea per l'esecuzione all'estero dell'affidamento in prova da parte di soggetti condannati in Italia.

1.1.4. La detrazione di pena prevista dalla liberazione anticipata potrà variare da quarantacinque a sessanta giorni, per ogni singolo semestre, valutando anche il periodo trascorso in custodia cautelare e in detenzione domiciliare. La maggiorazione della detrazione dovrà essere valutata sulla base della partecipazione all'opera di rieducazione.

1.1.5. L'esito positivo delle misure alternative dell'affidamento in prova e della liberazione condizionale, determinano la revoca delle misure di sicurezza, anche detentive, nonché delle misure preventive. Con la pena si estinguono anche la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

1.1.6. Il comma 4 dell'art. 74 dispone la compatibilità tra le

⁴ Nella proposta di legge Boato si continua a fare riferimento ai Centri di Servizio Sociale per Adulti, ora Uffici di Esecuzione Penale Esterna come ridefiniti dall'art. 3, c. 1 legge 154 del 2005.

misure alternative (con esclusione della semilibertà) e la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, quando il luogo e le modalità di attuazione sono compatibili. In tale caso il provvedimento cautelare viene sospeso.

1.2. Le modifiche al regime restrittivo delle misure alternative

L'intento che emerge è quello di creare un sistema di trattamento progressivo incentrato sulle misure alternative cui si accedrebbe con criteri quasi automatici, e in cui verrebbero significativamente circoscritti gli effetti restrittivi previsti dalla normativa emergenziale introdotta all'inizio degli anni '90.

La normativa restrittiva di cui all'art. 4 bis, viene spostata all'interno del capo delle misure alternative e inserita nel nuovo art. 79.

Le preclusioni, salvo i casi di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 80, cessano di efficacia dopo l'espiazione effettiva di almeno metà della pena e comunque non oltre dieci anni. Trascorso tale periodo l'ammissione ai benefici avviene esclusivamente sulla base delle condizioni legali e di merito previste dalle singole misure, purché non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La liberazione condizionale viene in ogni caso del tutto esclusa dalle restrizioni ex art. 4 bis.

In merito alle informazioni richieste ai Questori e ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica si precisa che le stesse devono fornire dati sulla «permanenza attuale dei collegamenti», senza esprimere pareri sulla concessione dei benefici che non potranno essere utilizzati nelle decisioni. Il comma 1 art. 79 precisa inoltre che «i benefici possono essere concessi ai detenuti o agli internati per uno dei delitti di cui al primo comma solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

Si interviene così su quella parte dell'art. 4 bis, da sempre controversa, sulla applicabilità delle misure alternative per taluni condannati solo quando vengono «acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata», formulazione che è stata giudicata dalla dottrina di dubbia costituzionalità poiché opererebbe «una evidente inversione dell'onere della prova» e si porrebbe in contrasto con il dettato del comma 6 art. 111 Cost. in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali⁵.

⁵ M. CANEPA, A. MARCHESELLI, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 505.

Come è noto tale normativa è stata accusata di avere determinato un vincolo esterno molto rigido in relazione alle decisioni di competenza del magistrato di sorveglianza, tale da configurare «un limite costituzionale inammissibile all'esercizio delle funzioni giurisdizionali»⁶.

Secondo parte della dottrina, inoltre, la normativa restrittiva avrebbe introdotto delle distorsioni nella riforma penitenziaria, introducendo un regime trattamentale differenziato sulla base di una pericolosità presunta dai tipi di reato; in tal modo, oltre ad avere operato un restringimento del potere discrezionale del giudice, avrebbe dislocato di fatto la valutazione «dalla *équipe* di trattamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica»⁷.

Con gli interventi descritti, si dovrebbe favorire l'accesso alle misure alternative, limitare i vincoli al giudizio della magistratura di sorveglianza e riportare al centro del procedimento giurisdizionale l'analisi del grado di rieducazione raggiunto dal condannato.

Ciò consentirebbe di recuperare, almeno in parte, lo spirito originario della riforma penitenziaria, ricostituendo il nesso osservazione - trattamento - benefici penitenziari e ricondurre la pena alla sua funzione correzionale.

1.3. *Gli interventi relativi al personale e all'organizzazione*

Per supportare tale disegno sono stati previsti una serie di interventi che riguardano il personale, sia relativamente alla magistratura di sorveglianza, sia agli operatori penitenziari.

L'intento è quello di rilanciare le attività di osservazione e trattamento negli istituti e nei Centri di Servizio Sociale per Adulti e di riavvicinare la magistratura di sorveglianza a quella che dovrebbe essere la sua attività principale: la valutazione del percorso penitenziario dei condannati.

«La magistratura di sorveglianza», è scritto nella relazione introduttiva alla proposta di legge, «è dentro la dinamica del processo riabilitativo che anima l'esecuzione penale e deve servire tale dinamica»⁸.

A tale scopo l'art. 102 del capo III prevede che nella selezione dei magistrati di sorveglianza si tenga particolare riguardo alla

⁶ V. GREVI, *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, CEDAM, Padova, 1994, p. 12.

⁷ L. DAGA, *L'evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma del 1986*, in *Quad. del cons. sup. della magistr.*, 1995, anno X, n. 80, *La magistratura di sorveglianza*, p. 72.

⁸ Relazione introduttiva alla proposta di legge 29/C Boato e altri, cit., p. 77

preparazione nella materia penitenziaria, acquisita attraverso studi specifici, all'esperienza maturata presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza, gli istituti o centri di servizio sociale penitenziario.

Per riavvicinare i magistrati di sorveglianza all'attività più strettamente penitenziaria si ritiene indispensabile che gli operatori addetti alle attività di osservazione e trattamento supportino l'attività giurisdizionale, incrementando le attività educative e quelle relative all'attività di osservazione della personalità.

Vengono perciò previste misure per aumentare in modo significativo gli organici degli operatori addetti del trattamento: in particolare gli educatori e gli esperti. I rapporti tra educatori e detenuti dovrà essere calcolato 1 a 25. L'art. 136 fornisce una precisazione delle funzioni degli educatori che saranno incaricati di svolgere «le attività necessarie a promuovere la individualizzazione del trattamento, l'attuazione degli elementi del trattamento e la predisposizione dei percorsi riabilitativi dei detenuti e degli internati e il sostegno agli stessi». La presenza degli educatori dovrà essere assicurata per tutto il periodo diurno di attività dell'istituto, anche attraverso l'articolazione di turni, garantendo l'accesso senza scorta in tutti i locali in cui si svolge l'attività dei reclusi, incluse le stanze di pernottamento. Si prevede, inoltre, l'istituzione dell'area degli esperti dell'osservazione che va ad affiancarsi a quelle tradizionalmente esistenti, con la previsione di procedure speciali che consentirebbero l'immissione in ruolo degli esperti ex art. 80 o.p. attualmente in servizio per garantire la copertura dell'organico.

Per ciò che riguarda i Centri di Servizio Sociale per Adulti (come vengono ancora definiti), la novità più rilevante riguarda l'istituzione di un nuovo ruolo del personale: gli "operatori di servizio sociale", previsto dall'art. 143, comma 5. Tali operatori dovrebbero svolgere funzioni di vigilanza sui Centri, affiancare gli assistenti sociali in caso di interventi esterni in ambienti territoriali difficili e svolgere attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni degli affidati e della loro permanenza presso il domicilio nelle ore notturne. Come riferito nella relazione introduttiva, «è necessario che non vi sia commistione con la partecipazione delle forze di polizia» nella gestione della misura alternativa, siano esse appartenenti alla polizia penitenziaria che ad altri corpi. Tale caratterizzazione, a parere degli autori del testo, si renderebbe necessaria affinché il rapporto degli utenti con il Centro sia «libero dal rischio di un approccio di tipo repressivo, pur mantenendo un'adeguata attività di controllo⁹».

⁹ Relazione introduttiva alla proposta di legge 29/C Boato e altri, cit., p. 102.

2. L'ordinamento penitenziario e la finalità rieducativa

Nel dibattito sulla riforma del sistema sanzionatorio, gli autori della proposta di legge operano una decisa scelta a favore della pena flessibile e delle misure alternative. Il testo, pur emendando largamente il vigente ordinamento, si propone di riattualizzare la riforma del '75, operando una rivisitazione complessiva della materia, affrontando vari problemi interpretativi e adeguando il testo ad alcune pronunce della Corte Costituzionale. Nel suo complesso, nonostante le numerose modifiche, resta nel solco tracciato dal vecchio ordinamento, di cui rappresenta una specifica opzione di evoluzione. Le modifiche approntate non prefigurano infatti uno stravolgimento del sistema che appare ancorato al vecchio paradigma rieducativo: pena detentiva - osservazione e trattamento della personalità - misura alternativa.

Il rilancio del modello incentrato su una pena flessibile, da rimodulare durante l'esecuzione, si renderebbe necessario in quanto sarebbe il solo rispondente al criterio costituzionale indicato nella sentenza della Consulta del '74 e in quelle successive che hanno ribadito la finalità rieducativa della pena.

Gli autori si dichiarano contrari all'ipotesi, prefigurata in alcune proposte di riforma del codice penale, di spostare l'applicazione delle misure alternative nella fase di cognizione. Tale opzione, oltre che contrastante con la giurisprudenza costituzionale, determinerebbe provvedimenti eccessivamente discrezionali, in quanto i giudici sarebbero costretti a «decidere modalità esecutive in ordine a persone e a situazioni sostanzialmente sconosciute»¹⁰.

La misura alternativa andrebbe pertanto valutata necessariamente durante l'esecuzione, proprio come rimedio per combattere l'incertezza della pena e la discrezionalità nella sua applicazione.

2.1. La crisi del sistema rieducativo

Questa scelta di campo non è priva di problematicità.

Come è noto, si discute ormai da molti anni dell'inefficacia del sistema sanzionatorio e della sua incapacità a dare realizzazione concreta ai principi fondativi della pena: la retribuzione, la prevenzione e la rieducazione¹¹.

¹⁰ Relazione introduttiva alla proposta di legge 29/C Boato e altri, cit., p. 77.

¹¹ G. MOSCONI, *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, in U. CURI e G. PALOMBARINI, a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma, 2002, p. 357.

Il sistema delle misure alternative, a torto o a ragione, è stato accusato di essere all'origine dell'ineffettività delle pene per gli elevati criteri di flessibilità introdotti; alla riforma penitenziaria è stato inoltre imputato di avere fallito il compito storico per cui era stata approvata: realizzare la finalità rieducativa della pena.

Di crisi dell'ideologia trattamentale e del modello correzionale si dibatte ormai da diversi anni, non solo in relazione al caso dell'Italia, ma anche in tutti quei paesi che, nei decenni passati, avevano adottato il modello della Nuova difesa sociale. Le cause della crisi sono state individuate nello scarso riscontro dell'azione trattamentale nella riduzione della recidiva, nella eccessiva fiducia riposta nelle scienze umane in relazione alla possibilità di modificare la personalità del reo e di formulare previsioni attendibili circa il comportamento futuro¹².

A questi dati di fatto si sono aggiunte le difficoltà derivanti dal *trend* di crescita della popolazione detenuta, che prima dell'indulto, aveva superato la soglia delle 60.000 unità; tutto ciò in un quadro di scarsità delle risorse, di insufficienza degli operatori del trattamento e di un complessivo ridimensionamento dello Stato sociale.

Non vanno taciute inoltre le perplessità circa l'attuabilità concreta di modelli pedagogici diretti a soggetti forzatamente ristretti nell'ambiente carcerario che, come noto, può portare a conseguenze istituzionalizzanti e criminogene, come molti studi sociologici hanno mostrato¹³.

A parere di Mosconi è proprio la composizione della popolazione detenuta a dimostrare lo scarso fondamento dell'idea di rieducazione¹⁴. Il 30 per cento dei ristretti sono tossicodipendenti per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto di privilegiare gli interventi terapeutici rispetto alle sanzioni detentive. Gli interventi trattamentali rivolti ai numerosi soggetti extracomunitari, vengono vanificati dai provvedimenti di espulsione previsti dalla normativa, come conseguenza della commissione dei reati.

L'inconsistenza della funzione rieducativa sarebbe testimoniata soprattutto dall'alto numero dei recidivi presenti in carcere (mediamente il 70 per cento), che hanno scelto da tempo uno stile di vita deviante e nei confronti dei quali la «terapia penitenziaria» risulta sostanzialmente improduttiva¹⁵.

¹² G. PONTI, *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 1999, pag. 562.

¹³ Uno per tutti: E. GOFFMAN, *Asylums. I meccanismi dell'esclusione e della violenza*, 1961, trad. it. Edizioni di Comunità, Torino, 2001, *passim*.

¹⁴ G. MOSCONI, *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria*, cit., p. 361.

¹⁵ G. MOSCONI, *op. cit.*, p. 362.

Anche la normativa penitenziaria sembra avere, nel tempo, deviato rispetto alla tradizionale finalità rieducativa.

Come ha osservato Pavarini, alla riforma approvata nel '75 avrebbe subito fatto seguito la «controriforma», con le modifiche approvate negli anni immediatamente seguenti. Le riforme "Gozzini" e "Simeone" hanno operato uno stravolgimento dell'originario disegno della riforma, conducendo ad un sostanziale superamento della cultura special-preventiva di tipo trattamentale. Nella legge di riforma licenziata nel '75 ogni beneficio penitenziario comportava necessariamente un assaggio di pena detentiva, la sottoposizione all'osservazione della personalità da parte dell'équipe e la predisposizione del programma di trattamento. Il rapporto diretto tra azione trattamentale e alternative penitenziarie veniva rimosso consentendo l'accesso alle misure dallo stato di libertà – modalità oggi diventata prevalente – conducendo di fatto il sistema sanzionatorio verso una diversa filosofia, diffusa in molti paesi occidentali, fondata sulle pene sostitutive¹⁶. Lo stesso Pavarini solleva peraltro molti dubbi sulla incidenza delle relazioni di sintesi e dei programmi di trattamento elaborati dalle équipe trattamentali carcerarie nel giudizio di concedibilità delle misure alternative: la magistratura di sorveglianza preferirebbe ormai attenersi «agli eventuali rapporti di polizia e carabinieri nonché di quanto è possibile ricavare dal casellario giudiziario e dalle motivazioni alla sentenza di condanna dell'istante»¹⁷.

A parere di altri autori, le modifiche introdotte all'istituto dell'affidamento in prova dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, unitamente all'interpretazione che ne ha fornito la Corte Costituzionale con sentenza 13 dicembre 1989, n. 569¹⁸, hanno determinato il prevalere delle funzioni preventive su quelle rieducative¹⁹. Nel procedimento di concessione delle misure alternative dalla libertà, la prognosi di pericolosità del soggetto non verrebbe più ad incentrarsi sulla diagnosi di personalità: per il Tribunale di Sorveglianza,

¹⁶ M. PAVARINI, *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi. Risultati e incongruenze del sistema sanzionatorio nell'attuale contesto normativo*, in *Rass. penit. e criminol.*, 2003, n. 1-2, pag. 218.

¹⁷ M. PAVARINI, *op. cit.*, p. 217.

¹⁸ La Consulta sottolineò che nel giudizio di concessione della misura alternativa «la pur imprescindibile valutazione della personalità» avrebbe potuto «essere più opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segni di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire le nefaste influenze criminogene dell'ambiente carcerario».

¹⁹ P. COMUCCI, *Nuovi profili del trattamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 51.

diverrebbe prevalente il giudizio sull'attitudine delle prescrizioni a neutralizzare comportamenti recidivanti²⁰.

In ultimo si deve notare che la legge 27 maggio 1998 n. 165, nel riformulare il comma 3 dell'art. 47, ha abolito l'obbligo dell'osservazione della personalità per i detenuti condannati a pene brevi che richiedano l'affidamento in prova al servizio sociale, consentendo al magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione anche in assenza di un programma di trattamento. La nuova disciplina delle misure alternative, secondo alcuni osservatori, avrebbe polverizzato l'affidamento in prova e la semilibertà in una molteplicità di figure diverse, con e senza osservazione della personalità, portando alla definitiva dissoluzione del sistema fondato sulla riforma penitenziaria²¹.

L'osservazione penitenziaria si è trasformata in una sorta di mito che avrebbe ormai scarsa considerazione presso la magistratura di sorveglianza per la difficoltà di realizzare, nella situazione attuale, «un quadro personologico del detenuto nell'ambito di un approccio criminologico multifattoriale»²².

2.2. Retribuzione o rieducazione?

Tale complesso di ragioni fanno apparire obsoleto il sistema ereditato dalla criminologia clinica incentrato sull'osservazione scientifica della personalità e sul trattamento individualizzato, rafforzando le posizioni di chi sostiene la necessità di un definitivo superamento della cultura positivista dell'attuale sistema di esecuzione delle pene²³.

Le difficoltà della prevenzione speciale hanno prodotto un rinnovato interesse scientifico per la prevenzione generale, sia di tipo "negativo" (la deterrenza) che di tipo "positivo" (funzione pedagogica e di orientamento socio culturale)²⁴.

La crisi del modello rieducativo ha inoltre lasciato spazio all'emergere di posizioni c.d. "neoretribuzionistiche".

Secondo Padovani la sanzione penale ha attraversato tre fasi

²⁰ A. BERNASCONI, *Affidamento in prova e semilibertà nell'epoca post-rieducativa*, in A. PRESUTTI, a cura di, *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, CEDAM, Padova, 1999, p. 128.

²¹ A. BERNASCONI, *op. cit.*, pp. 123-124.

²² T. BARBERIO, *L'osservazione scientifica della personalità del detenuto*, in <http://dex1.tsd.unifi.it/altridir/misure/barberio/index.htm>.

²³ M. PAVARINI, *Misure alternative alla detenzione dal 1986 ad oggi*, cit., p. 217.

²⁴ G. FIANDACA, *Concezione e modelli di diritto penale tra legislazione prassi e dottrina*, in *Quest. giust.*, anno X, 1991, n. 1, p. 45.

storiche²⁵: la prima segnata dal prevalere della pena detentiva, uguale e proporzionale, capace di dare una rappresentazione comune della sanzione; la seconda caratterizzata dall'istituzione che rieduca, dall'ideologia del trattamento individualizzato e flessibile; la terza in cui l'obiettivo dell'emenda si riduce alla prospettiva del reinserimento sociale, attraverso l'adozione di forme di controllo extracarcerario e dove il carcere diventa l'*ultima ratio*, quando le forme di controllo sociale non sono sufficienti. In quest'ultima fase l'individualizzazione delle pene e il dilatamento della discrezionalità del giudice, avrebbero «sfumato la pena in un labirinto di alternative giudiziali ed esecutive» che riducono la condanna giudiziale a pena teorica, rispetto alla quale la pena effettiva è soggetta a variabili di ogni tipo, scardinando il principio della certezza della pena²⁶.

La riforma del sistema sanzionatorio dovrebbe in primo luogo ridefinire lo spazio delle pene edittali in modo da ridurre entro limiti fisiologici il potere discrezionale del giudice; in secondo luogo ristabilire il principio della proporzionalità tra i delitti e le pene, così com'è stato definito dalla scuola classica: comminare una pena che superi il vantaggio del delitto e restituisca alla sanzione penale la funzione di deterrenza²⁷.

Secondo Luigi Ferrajoli, il principale teorico del c.d. *diritto penale minimo*²⁸, la funzione rieducativa finirebbe per risolversi, nel migliore dei casi, a strumento di governo e controllo delle carceri, per mezzo di benefici accordati in base a valutazioni opinabili sulla personalità del detenuto²⁹. La pratica di indagare sulla personalità psichica del detenuto e cercare di trasformarlo moralmente mediante benefici premiali, determinerebbe un «assoggettamento morale dei detenuti» alle autorità carcerarie e costituirebbe pertanto una violazione dei diritti della persona. La gestione dei benefici inoltre sarebbe affidata il più delle volte a pratiche burocratiche: la flessibilità delle pene sarebbe causa inevitabilmente di criteri di applicazione arbitrari e diseguali³⁰.

La legge Gozzini, unitamente all'adozione dei riti processuali speciali, avrebbe contribuito a creare la divaricazione tra pena

²⁵ T. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della pena edittale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, p. 419.

²⁶ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 420.

²⁷ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 444

²⁸ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989, p. 325 e ss.

²⁹ L. FERRAJOLI, *op. cit.*, p.406.

³⁰ *Ibidem*.

editale, pena giudiziaria e pena carceraria scontata in concreto, finendo per diventare lo strumento improprio per la moderazione dell'eccesso delle pene edittali previste dal codice penale.

Una riforma del sistema delle pene dovrebbe restaurare la corrispondenza tra pena editale e pena carceraria, riducendo nel contempo la durata massima della reclusione; prevedere un ampio ventaglio di sanzioni che riducano il ricorso alla pena detentiva (breve ma certa), trasformando in pene edittali le attuali misure alternative³¹. Andrebbe inoltre rigettato qualsiasi approccio "correzionale" nella misura in cui pretenda di influire sulla psiche del delinquente, con la «trasformazione in diritti di tutti i benefici del trattamento concessi oggi come premi (permessi, licenze, colloqui e simili)»³².

Osservazioni critiche alle teorie neoretribuzioniste e al diritto penale minimo sono state avanzate da Fiandaca. Gli approcci neo retribuzionisti vengono giudicati ambigui e «potezialmente regressivi», capaci di alimentare «un atteggiamento di rassegnata accettazione delle componenti più primordiali, simboliche ed emotive che la sanzione criminale continua in qualche misura ad esibire»³³.

Quanto alla massiccia depenalizzazione prospettata da Ferrajoli, seppure suggestiva, apparirebbe alla prova dei fatti sostanzialmente irrealistica.

A parere di Fiandaca il sistema penale non può fare a meno del contributo della criminologia e delle scienze empirico-sociali per conseguire gli scopi preventivi. Il modello rieducativo inoltre conserverebbe ancora la sua plausibilità, se correttamente interpretato alla luce del dettato costituzionale. Le pene devono "tendere" alla rieducazione (art. 27, comma 3, Cost.). Ciò non implica la manipolazione della psiche degli individui, ma creare le condizioni perché il condannato, sulla base del proprio consenso, aderisca all'offerta rieducativa e abbia l'opportunità di scegliere, anche in base a motivi utilitaristici, il rispetto della legalità³⁴.

Pur ammettendo la fondatezza di alcune critiche comunemente mosse al modello rieducativo (la dilatazione dei poteri discrezionali del giudice, la perdita di certezza della pena, la difficoltà dei giudizi prognostici), si deve riconoscere che la riforma penitenziaria ha costituito una preziosa fonte di salvataggio di un numero elevato di detenuti altrimenti condannati ad una detenzione vuota

³¹ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit. p.408.

³² L. FERRAJOLI, *op. cit.*, p. 411.

³³ G. FIANDACA, *Concezione e modelli di diritto penale tra legislazione prassi e dottrina*, cit., p. 46.

³⁴ G. FIANDACA, *op. cit.*, p. 47.

di fini e privata della speranza del reinserimento³⁵.

Un certo grado di flessibilità della pena sembrerebbe essere pertanto entro certi limiti inevitabile, per adempiere al dettato costituzionale e realizzare la finalità della risocializzazione.

A parere di Maidecchi, l'individualizzazione del trattamento è il cardine di un'esecuzione penale che tenda a rendere il condannato come il protagonista del proprio recupero sociale e in grado, con la sua condotta, di determinare una pena più duttile e flessibile: solo tale approccio consentirebbe di perseguire gli scopi rieducativi ed assicurare la prevenzione dalla recidiva³⁶.

2.3. *Continuità o innovazione?*

Alessandro Margara, intervenuto a un convegno organizzato dall'Amministrazione penitenziaria, ha dichiarato che «il carcere ha questa vocazione alla compressione e alla violenza che può essere contenuta solo dal dargli finalità diverse dalla mera contenzione»³⁷. Nella circostanza, l'ex presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze si è domandato polemicamente: «Si vuole concretamente applicare la legge di riforma esistente?»

La difesa appassionata della riforma del '75 e il tentativo di renderla finalmente applicabile in tutte le sue parti, si sono concretizzati nel testo predisposto dal gruppo di studio da lui presieduto, che è stato presentato in parlamento a firma del parlamentare On. Boato. Il lavoro, sotto molti aspetti apprezzabile, ha prodotto tuttavia un testo che lascia irrisolte molte delle problematiche emerse in questi anni e che sono state precedentemente esposte.

Si tenta di introdurre livelli ancora più elevati di flessibilità, col rischio di avere una pena sempre meno certa, ancora incentrata sulla sanzione detentiva e scarsamente attenta alle esigenze delle vittime di reato.

Sembra, inoltre, che sia stata scarsamente considerata la situazione attuale del sistema delle misure alternative, che agisce ormai prevalentemente come un sistema di pene sostitutive; continua a prevalere un'idea della misura alternativa come porzione della pena detentiva, anziché come sanzione penale autonoma con una sua strutturazione e gestione sul territorio.

Si ha la sensazione che si cada ancora una volta nell'equivoco

³⁵ G. FIANDACA, *op. cit.*, p. 48.

³⁶ D. MAIDECCHI, *La rieducazione del condannato tra carcere ed alternative*, in *Rass. penit. e criminol.*, 2002, n. 1-2, p. 100.

³⁷ S. MARGARA, *Un'altra patria?*. Atti del convegno "Il carcere: memoria e presente", Roma, 29 aprile 2004, in *Rass. penit. e criminol.*, 2004, n. 1, p. 42.

di voler ridurre l'area detentiva ricorrendo alle alternative penitenziarie.

Come si è visto in passato, l'aumento della possibilità di accesso alle misure alternative non ha fatto seguire una diminuzione del numero dei reclusi. Ciò si è verificato sia dopo l'approvazione della legge n. 663/1986 (Gozzini) sia dopo la legge n. 195/1998 (Simeone). Se da un lato si è accresciuta l'area penale esterna, dall'altro la popolazione detenuta ha continuato a seguire un trend di crescita ininterrotto (vedi tabelle 1 e 2, riguardanti le serie storiche relative ai detenuti presenti e alle misure alternative). Appare indubitabile che le misure alternative costituiscano un indispensabile strumento di decarcerizzazione, che tuttavia sembra incidere in misura marginale sull'andamento delle presenze all'interno degli istituti³⁸. Ciò per una serie di motivi. Come è noto, gran parte dei soggetti ammessi all'area penale esterna provengono oggi dallo stato di libertà. Al 30 giugno 2006 (prima dell'indulto), delle oltre 61.000 persone recluse, il 62% risultavano imputate. Si deve rilevare inoltre che, alla stessa data, risultavano presenti in carcere oltre 23.000 detenuti definitivi con pena residua fino a tre anni, che l'attuale sistema dell'esecuzione penale esterna non era riuscito ad assorbire³⁹.

In questa fascia di condannati rientra quella parte di popolazione detenuta più marginale per la quale è stata pensata la nuova misura prevista dall'art. 59 (l'affidamento in prova per disagio psichico e sociale).

L'applicazione di tale beneficio rimane condizionata dalla possibilità concreta di reperire sul territorio risorse adeguate che consentano la realizzazione dei programmi di reinserimento.

Questa questione rimanda all'obbligo, richiamato dalla sentenza n. 204/1974 della Corte Costituzionale, di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzare le finalità rieducative. Obbligo che non può riguardare solo l'Amministrazione penitenziaria ma tutti gli enti e i servizi chiamati a concorrere per la realizzazione dei piani integrati di zona.

³⁸Rispetto a tale fenomeno sembrano maggiormente significativi altri fattori, come si evince dalle ricerche svolte da alcuni autorevoli autori e, in particolare, le scelte di politica penale perseguite nel nostro paese negli ultimi vent'anni. In merito vedi M. PAVARINI, *Processi di ricarcerizzazione e "nuove" teorie giustificative della pena*, in *Rass. penit. e criminol.*, 2000, n. 1-3, p. 94 e ss. Vedi anche, G. MOSCONI, *La crisi post-moderna del diritto penale*, cit. p. 363.

³⁹Fonte: Dati statistici sulla popolazione penitenziaria. Effetti indulto. Confronto detenuti in carcere prima e dopo l'applicazione della legge 241/2006. A cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Consultabili sul sito www.giustizia.it.

Proprio a tale fine è stato pensato il titolo IV relativo al *reinserimento sociale* che si propone di attivare tutte le risorse pubbliche e private nella programmazione e gestione dei percorsi di reinserimento. Gli artt. 160 e ss. gg., in particolare, prevedono i «progetti collettivi di reinserimento all'esterno» destinati a gruppi di persone in condizioni particolari (tossicodipendenti, immigrati, soggetti con disagio psichico e sociale). Tali progetti verrebbero proposti dagli Enti Territoriali (o da organismi privati impegnati nella cura e l'assistenza dei soggetti sopra citati) e sottoposti alla supervisione di strutture regionali, che dovrebbero curare anche il reperimento delle risorse attraverso la Cassa delle Ammende, eventuali fondi regionali o europei.

Si tratta di un apprezzabile intendimento che cerca di individuare nuovi strumenti operativi, codificando buone prassi già seguite in questi anni. Rimane tuttavia l'interrogativo circa gli effetti di decarcerizzazione che queste misure riuscirebbero concretamente a produrre.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda l'intento di introdurre procedure che impongano, in determinate condizioni, l'obbligo per il giudice di applicare la misura alternativa. La Consulta si è già espressa in passato, contro quei meccanismi di legge che determinano, da parte degli organi di giurisdizione, decisioni automatiche in quanto ciò vanificherebbe le finalità che la Costituzione assegna alla pena⁴⁰.

L'applicazione delle misure alternative, inoltre, risulterebbe non conforme al canone di ragionevolezza qualora non si consentisse al giudice di accertare in concreto se l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la collettività.

L'obiettivo di trasformare in misure alternative la gran parte delle pene detentive, seppure auspicabile, rischia di incontrare i consueti ostacoli e risultare, nei fatti, vanificato.

Le norme riguardanti l'organizzazione dell'esecuzione penale esterna reintrodurrebbero di fatto i vecchi CSSA, ribadendo la collocazione territoriale – ormai insufficiente – nelle circoscrizioni degli Uffici di sorveglianza. L'organizzazione interna ripropone la vecchia articolazione per aree, aggravandola con una fonte di primo grado.

Per quanto riguarda le funzioni, invece, la proposta sembra richiamarsi a quanto previsto dal vecchio art. 72, e pare ignorare il testo vigente; non si tengono così in conto i nuovi compiti degli

⁴⁰ Cfr., in proposito, Corte Cost., sent. 18 ottobre 1995, n. 438; Corte Cost., sent. 18 ottobre 1995, n. 439 in tema di sospensione obbligatoria dell'esecuzione.

UEPE e le connesse esigenze di riorganizzazione che sono state demandate all'emanazione di un decreto regolamentare.

2.4. *L'impegno dell'Amministrazione penitenziaria per un rilancio delle attività trattamentali*

Un discorso a parte andrebbe fatto in merito al problema del trattamento rieducativo. Il dimensionamento del numero degli operatori in rapporto alla popolazione detenuta appare opportuno e condivisibile. Resta tuttavia irrisolto il problema della metodologia e delle strategie educative da attuare negli istituti. L'osservazione scientifica della personalità viene ridefinita nel progetto come «osservazione multiprofessionale della personalità», senza tuttavia che si introducano significative innovazioni sul piano della metodologia. Al contrario, l'intento di creare un'area degli esperti dell'osservazione, immettendo in ruolo tutti gli esperti attualmente in convenzione, sembra volere riaffermare la centralità del modello clinico di osservazione e trattamento. Un modello di matrice positivista che appare superato anche nelle recenti indicazioni dipartimentali, contenute in importanti circolari tendenti ad un rilancio delle attività trattamentali all'interno degli istituti. In particolare con la circolare sulle "Aree educative degli istituti"⁴¹, attraverso una rilettura dell'ordinamento penitenziario, si tende a porre nuova attenzione al «livello operativo del trattamento individualizzato di cui è responsabile ciascun educatore», rivalutandone i «compiti propri, esclusivi, connessi alla sua peculiarità professionale che gli consente, utilizzando le tecniche e i metodi professionali, di instaurare con ogni detenuto un rapporto dialogico teso a favorire la motivazione ad aderire ad un progetto trattamentale e più in generale al processo di socializzazione»⁴².

La circolare citata individua nel *Progetto pedagogico d'istituto*, lo strumento attraverso il quale definire e realizzare le attività riferite agli elementi del trattamento; esso dovrà contenere l'indicazione delle attività trattamentali da sviluppare annualmente all'interno dell'Istituto, i programmi e le progettualità da realizzare con riferimento alla comunità esterna e da coordinare con le attività dei Centri di servizio sociale per adulti, oggi uffici di esecuzione penale esterna.

Si coglie, più in generale negli attuali indirizzi dell'Ammini-

⁴¹ Circolare n.3593/6043 del 9 ottobre 2003 della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, ufficio IV, osservazione e trattamento intramurale.

⁴² M. P. GIUFFRIDA, *Trattamento non intrattenimento*, in *Dignitas*, 2004, n. 6, p. 52.

strazione penitenziaria, un apprezzabile sforzo di superare la tendenza autoreferenziale dell'istituzione, il mantenimento di prassi burocratiche rispondenti a meri adempimenti formali e il tentativo di una riflessione su un «fare professionale» affrancato «da modalità di osservazione che possono produrre una cristallizzazione del comportamento dei detenuti, assecondandone tendenze deresponsabilizzanti»⁴³.

3. Il futuro delle misure alternative in uno scritto di Luigi Daga

Luigi Daga, in uno scritto pubblicato postumo nel 1995, descriveva sulla rivista del Consiglio Superiore della Magistratura le problematiche conseguenti al mancato coordinamento della riforma penitenziaria con il codice penale e il sistema processuale. L'abbattimento delle pene, per effetto dei procedimenti abbreviati, aveva modificato «radicalmente l'utenza delle misure alternative, allargandola così a casi di notevole pericolosità»⁴⁴. A parere di Daga, la moltiplicazione dei benefici, unita alla eccessiva discrezionalità nell'applicazione delle pene in giudizio, avevano determinato una vasta e scandalosa ineffettività delle pene che aveva «di fatto contratto, fino ad annullare la funzione rieducativa della pena»⁴⁵.

La debolezza strutturale della legge Gozzini, in una fase storica di accentuata lotta alla criminalità organizzata, aveva reso inevitabile l'emanazione dei decreti dei primi anni '90. Lo schema teorico del '75, costruito sull'analisi delle personalità e del trattamento individualizzato era stato sostituito da un'idea disciplinare della pena fondata sullo scambio penitenziario tra accesso ai benefici e buon comportamento.

L'inversione di tale schema teorico, scriveva Daga, aveva reso «di fatto molto difficile ogni seria valutazione degli atteggiamenti sul piano della effettiva rieducazione e in ordine alla spontaneità della revisione di vita che dovrebbe essere sottesa al corretto comportamento in istituto»⁴⁶.

Daga proponeva una rivisitazione del sistema delle misure alternative all'interno di una riforma del codice penale che segnasse un ritorno alla "pena certa", con l'adozione di forme di *probation*

⁴³ M. P. GIUFFRIDA, *op. cit.*, p. 55.

⁴⁴ L. DAGA, *L'evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma dell'1986*, cit., p. 78.

⁴⁵ L. DAGA, *op. cit.*, p. 80.

⁴⁶ L. DAGA, *op. cit.*, p. 77.

accanto al carcere e alla pena pecuniaria.

L'anticipazione delle misure alternative al momento della cognizione, con la possibilità per il giudice di scegliere tra una gamma di pene diverse, avrebbe allineato l'Italia all'Europa, seppure con molto ritardo⁴⁷.

Tuttavia Daga si dichiarava contrario alla radicale cancellazione dei benefici nella fase esecutiva. In primo luogo ciò era contrario alle raccomandazioni internazionali. In secondo luogo perché l'esperienza degli altri paesi europei, aveva evidenziato una scarsa incidenza delle misure adottate in giudizio sul piano della decarcerizzazione.

Occorreva pertanto mettere ordine al sistema «creando una gradualità e una vera alternativa tra le misure, collocandone alcune in giudizio», mantenendo nel contempo il principio della flessibilità della pena in fase esecutiva, essendo irrealistico un ritorno alla situazione pre-riforma del '75⁴⁸.

Per la realizzazione di questo disegno occorreva superare il divieto di perizia sulla personalità previsto dall'art. 220 secondo comma cpp, per fornire al giudice gli strumenti di valutazione necessari per la scelta delle misure; rivedere i limiti di pena edittali, in conseguenza della diminuita flessibilità della pena; e infine consentire al giudice di cognizione di seguire concretamente l'esecuzione delle sanzioni applicate.

Gli obiettivi sopra indicati avrebbero consentito una «maggiore efficienza del sistema penale»⁴⁹ e posto le basi per un recupero del concetto di trattamento che avrebbe dovuto avvalersi anche di nuovi strumenti: la mediazione penale, il risarcimento del danno, le pene interdittive.

Il rilancio del trattamento penitenziario avrebbe dovuto fondarsi sulle seguenti azioni:

- più certezza della pena (ovvero, minore flessibilità in relazione alla gravità dei reati);
- maggiore obiettività nei parametri di valutazione della personalità e maggior rigore nelle procedure di osservazione.

La rifondazione del trattamento penitenziario doveva inoltre svilupparsi al di fuori della dialettica pericolosità/trattamento e riannodarsi all'idea originaria «di un intervento sulla persona al fine del suo miglioramento e dell'aiuto al disagio»⁵⁰, svincolando il

⁴⁷ L. DAGA, *op. cit.*, p. 82.

⁴⁸ L. DAGA, *op. cit.*, p. 83.

⁴⁹ L. DAGA, *op. cit.*, p. 85.

⁵⁰ L. DAGA, *op. cit.*, p. 90.

trattamento dalla strumentalizzazione della modifica della pena.

Se il trattamento venisse inteso, scriveva Daga, «come un servizio offerto a tutti i detenuti, esattamente come un qualsiasi servizio territoriale ai cittadini liberi, e non fosse più inteso come *tecnica selettiva* per l'applicazione della premialità e per lo scambio di pena in misura alternativa, otterremmo una serie di importanti risultati»⁵¹.

Questa era la via indicata per la costruzione di un intervento più incisivo sulla personalità e ed efficace sul piano del reinserimento, e che avrebbe inoltre contribuito alla «fine della coscienza infelice degli operatori, chiamati a valutare la pericolosità e ad attività predittive delle recidive, su parametri comportamentali spesso inconferenti»⁵².

4. Le misure alternative nelle recenti proposte di riforma del sistema penale

Molti dei temi proposti allora da Daga, sono diventati comuni nel dibattito attuale sulla riforma del sistema sanzionatorio.

Gran parte degli studiosi di diritto penale riconoscono oggi la necessità di una riforma in grado di restituire certezza e razionalità al sistema sanzionatorio. In particolare appare urgente il superamento della centralità della pena detentiva nel codice penale, dell'eccessiva pesantezza delle pene previste dal codice Rocco e della troppa discrezionalità nell'applicazione e nella esecuzione delle pene. Soprattutto appare necessario intervenire sul «disordinato sovrapporsi di leggi che hanno introdotto istituti processuali e penitenziari che prevedono sconti e sostituzioni della detenzione con pene alternative al di fuori di qualsiasi serio progetto politico-criminale, e che vanificano spesso, di fatto, la stessa efficacia del sistema previsto»⁵³.

Questo orientamento è stato espresso nel progetto preliminare di riforma della parte generale del codice penale predisposto dalla commissione ministeriale per la riforma del codice penale presieduta da Carlo Federico Grosso. Il progetto approvato dalla commissione ministeriale nel dicembre del 2000, si proponeva, oltre ai fini sopra citati, di assicurare maggiore certezza della pena, prevedendo un ventaglio di sanzioni - detentive e non detentive - da irrogare nella fase di cognizione che una volta applicate fossero

⁵¹ L. DAGA, *op. cit.*, p. 91.

⁵² *Ibidem.*

⁵³ C. F. GROSSO, *Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come estrema ratio di tutela penale*, cit., p. 106.

effettivamente eseguite, «sia pure con i temperamenti (per la pena detentiva) dovuti alla necessità di rispettare la prospettiva della funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione»⁵⁴.

Il progetto di riforma della parte generale del codice penale, elaborato dalla Commissione Nordio e decaduto alla fine della legislatura, si era mosso nella stessa direzione. Lo schema prevedeva una complessa articolazione delle pene principali, tra cui erano incluse (oltre all'ergastolo e alla reclusione) la semidetenzione, la detenzione domiciliare e la permanenza domiciliare. Tra le pene principali prescrittive veniva inoltre inserito l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni. Solo la liberazione condizionale e la semilibertà rimanevano destinate alla fase esecutiva e applicate sulla base della partecipazione al trattamento rieducativo.

Con Decreto Interministeriale del 27 luglio 2006, emanato di concerto dal Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata istituita nella XV legislatura una commissione ministeriale presieduta dall'On. Pisapia, che alla luce anche dei lavori già svolti delle commissioni ministeriali e parlamentari precedenti, ha predisposto uno schema di disegno di legge recante delega legislativa al governo per la riforma della parte generale del codice penale.

Le novità rilevanti riguardano la nuova articolazione delle pene che si distinguono in: pecuniarie, prescrittive, interdittive e detentive.

Tra le varie pene prescrittive, si segnalano le prescrizioni comportamentali e la libertà sorvegliata fino a un massimo di tre anni, comportanti la sottoposizione al controllo e all'eventuale obbligo di permanenza in luoghi particolari in determinate fasce orarie; le prescrizioni a contenuto conformativo e i lavori di pubblica utilità.

Ai fini della decisione in ordine alle prescrizioni si prevede che il giudice possa acquisire informazioni relative alla condizione di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

Le pene detentive sono così distinte: detenzione domiciliare (che viene spostata all'interno del codice penale), detenzione ordinaria (non superiore a 20 anni) e la detenzione di massima durata non superiore a 32 anni (che abolisce l'ergastolo).

Tra le cause di estinzione del reato si introduce l'istituto della *sospensione del processo e la messa alla prova* nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. Si tratta di una

⁵⁴ C. F. GROSSO, *op. cit.*, p. 107.

novità rilevante che con la quale si introdurrebbe una vera e propria forma di *probation*, simile a quella già esistente nel processo minorile. Il giudice, con il consenso o su richiesta dell'imputato, nel sospendere il processo, disciplina i presupposti per l'ammissione e le modalità di espletamento della prova.

Tra le cause di estinzione della pena, scompare di fatto la liberazione condizionale e vengono introdotti due nuovi istituti: la *sospensione della pena e la messa alla prova* e la *sospensione condizionata della pena residua*.

Con la prima si consente al giudice di sospendere l'esecuzione e ammettere il condannato alla prova per il periodo corrispondente alla pena, allo scopo di favorire il reinserimento sociale attraverso la previsione di un programma di prescrizioni che contengano anche interventi di aiuto e controllo. Si prevede che il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata della prova o disporre la prosecuzione (fino a un massimo del doppio della pena inflitta) sulla base delle informazioni assunte "dall'assistente della prova".

La seconda misura si applicherebbe al condannato alla detenzione ordinaria che abbia partecipato positivamente al trattamento rieducativo e che abbia scontato almeno due anni e comunque non meno di due terzi della pena. Nel provvedimento di concessione verrebbero indicate le prescrizioni, le misure di sostegno e controllo ritenute idonee a consentire il completamento del reinserimento sociale.

Da notare, infine, che nei casi di non imputabilità per incapacità di intendere e di volere si prevedono le *misure di cura e controllo*, che sostituiscono le tradizionali misure di sicurezza e verrebbero applicate tenendo prioritariamente conto delle esigenze di cura.

In luogo dell'internamento presso l'ospedale psichiatrico giudiziario, le citate misure prevedono, tra le altre, il ricovero in strutture terapeutiche protette o in strutture con finalità di disintossicazione, e il ricovero in comunità terapeutiche.

Nei casi di ridotta capacità di intendere e di volere, il giudice dovrebbe associare alla pena diminuita un trattamento terapeutico o riabilitativo. Nei casi di condanna a pene detentive fino a tre anni si consentirebbe al giudice di sostituire la sanzione con misure di carattere terapeutico e riabilitativo; nel caso di esito positivo del trattamento si estinguerebbe la pena.

Conclusioni

Al termine della presente ricognizione sulle proposte di revisione dell'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento al pdl Boato, appare opportuno ricapitolare alcuni punti che si ritengono meritevoli di ulteriori approfondimenti e riflessioni.

La riforma dell'ordinamento penitenziario approvata nel 1975, si fondava sull'ipotesi della criminologia positivista di intervenire sulle cause che avevano determinato la devianza attraverso una terapia correzionale. Il modello di trattamento che delineava, seppure depurato dagli aspetti più clinici, si ispirava alla metodologia sperimentata negli Istituti di osservazione a partire dagli anni '50, incentrata sull'osservazione della personalità e sul trattamento individualizzato attuato da équipe multidisciplinari. L'applicazione delle misure alternative era subordinata ad un periodo minimo obbligatorio di osservazione della personalità in carcere e alla verifica degli esiti del trattamento.

Le parziali riforme intervenute negli anni successivi hanno gradualmente mutato l'impianto originario del sistema, vanificandone in parte le finalità rieducative e mutando radicalmente l'impianto delle misure alternative, disancorandole di fatto dalla valutazione degli esiti del trattamento intramurario.

Il mancato coordinamento tra le riforme del processo penale e le numerose fattispecie di benefici alternativi progressivamente introdotti, hanno inoltre determinato elevati livelli di flessibilità della pena, tali da determinare a parere di molti osservatori, l'ineffettività della sanzione penale.

La proposta Boato, pur nello sforzo di razionalizzare il vigente sistema, appare eccessivamente ancorata al passato, a una visione delle misure alternative come parte della pena detentiva e ad una impostazione inevitabilmente "carcerocentrica". Soprattutto non affronta il problema del coordinamento del sistema esecutivo con gli altri codici, eludendo la necessità di inquadrare un progetto di riforma nella più generale revisione del codice penale.

Un'indicazione proveniente da gran parte della dottrina e dai progetti di riforma della parte generale del codice penale, è quella di spostare almeno una parte delle misure alternative nella fase di cognizione, superando il limite imposto dall'art. 220, c. 2 del cpp, per consentire al giudice di avere strumenti ed elementi di valutazione ai fini dell'applicazione delle pene e di permettergli di scegliere tra una gamma più ampia di sanzioni penali all'interno delle quali il carcere diverrebbe *l'extrema ratio*. Ciò consentirebbe di ristabilire una maggiore certezza alla pena e di allineare il sistema

italiano ai modelli europei di *probation*.

La revisione del sistema delle pene porrebbe le basi per una rivalutazione degli aspetti più fecondi ed attuali dell'ordinamento penitenziario, ponendolo al riparo da ipotesi di modifica in senso meramente retribuzionista, e consentirebbe il rilancio del trattamento penitenziario. Un ritorno al passato sarebbe irrealistico e non rispondente alle finalità rieducative della pena indicate dalla Costituzione e ribadite nella giurisprudenza costituzionale.

Appare tuttavia urgente sviluppare una profonda riflessione, in particolare tra gli operatori penitenziari, in merito alle finalità e alle metodologie attualmente adottate e adoperarsi per costruire un sapere professionale che vada oltre i vecchi paradigmi criminologici, nella piena consapevolezza dei limiti operativi e delle problematiche connesse alla permanenza all'interno di una istituzione totale, che possono riguardare non solo i reclusi, ma anche il personale.

Il rilancio del trattamento rieducativo non può eludere il nodo di assicurare piena dignità di diritti alle persone detenute, garantendo spazi adeguati e risorse per lo svolgimento delle attività tese a favorire il recupero, pur nel rispetto delle esigenze della sicurezza.

Ci sia consentito affermare, senza intenti polemici, che appare necessaria da parte dell'amministrazione una maggiore attenzione verso la professione e la professionalità degli educatori, prendendo atto che si tratta di un'attività che richiede appositi saperi e tecniche pedagogiche non praticabili senza una specifica formazione culturale.

A fronte dei numerosi e complessi compiti istituzionali, questa figura rischia quotidianamente, nella concreta realtà dei contesti operativi, uno svilimento e una burocratizzazione del proprio ruolo. Spesso infatti l'attività degli educatori viene compromessa dai carichi di lavoro e ridotta all'incessante e frettolosa stesura di relazioni e rapporti informativi su richiesta della magistratura di sorveglianza. Pesa, inoltre, sulla condizione attuale, l'esiguità del numero degli operatori rispetto alle reali necessità all'interno degli Istituti penitenziari. A questa cronica carenza numerica si aggiungeva nel recente passato la mancanza di un percorso formativo omogeneo e autenticamente qualificante. Fino a pochi anni fa, infatti, bastava un qualsiasi diploma di scuola media superiore per candidarsi al concorso di educatore nell'Amministrazione penitenziaria. Oggi per l'accesso dall'esterno al profilo di educatore è previsto un percorso di livello universitario, ma occorre sottolineare che dalla data di immissione in ruolo degli ultimi educatori, risalente al 1992, solo recentemente sono stati banditi, e finalmente

in via di espletamento, nuovi concorsi.

Come scriveva Bertolini, bisogna superare l'errata e diffusa convinzione che tutti possono improvvisarsi educatori, senza una cultura pedagogica e una pratica operativa scientificamente fondata. L'educazione non è «una sorta di terra di nessuno e dunque di terra di conquista, nella quale è lecito avventurarsi senza alcuna specifica preparazione o con preparazioni altrimenti qualificate ed orientate»⁵⁵.

⁵⁵ P. BERTOLINI, *L'esistere pedagogico*, La Nuova Italia, Firenze, 1996, p. 302.

TABELLA 1

ANNO	AFFIDAMENTO IN PROVA		SEMI-LIBERTA'	DETEZIONE DOMICILIARE	TOTALE	DETENUTI
	Ordinario	Tossicodipendenti			Misure alternative alla detenzione (casi seguiti)	Detenuti condannati (presenti al 31/12)
1976	278		321		599	11.186
1977	1.738		2.909		4.647	12.557
1978	1.462		3.276		4.738	6.452
1979	703		2.071		2.774	8.065
1980	1.068		3.151		4.219	9.191
1981	1.276		4.744		6.020	7.500
1982	630		2.210		2.840	9.294
1983	1.172		3.340		4.512	10.438
1984	1.349		4.356		5.705	12.751
1985	1.961		5.652		7.613	16.051
1986	3.574		5.349		8.923	11.679
1987	1.662	245	3.418		5.325	12.053
1988	2.399	453	3.983		6.835	15.833
1989	2.892	572	4.524		7.988	15.774
1990	2.787	686	2.779		6.252	11.053
1991	2.023	953	1.513		4.489	14.319
1992	3.259	1.702	1.940		6.901	20.567
1993	4.965	2.704	2.432	15	10.116	25.503
1994	6.601	3.662	2.910	25	13.198	26.265
1995	8.086	4.120	2.939	147	15.292	26.089
1996	10.564	4.486	3.094	249	18.393	26.962
1997	19.855	8.589	4.800	1.956	35.200	26.646
1998	20.196	7.455	4.010	3.686	35.347	24.551
1999	18.127	6.358	3.157	6.394	34.036	26.674
2000	18.251	6.740	3.366	7.963	36.320	27.414
2001	19.520	6.863	3.602	9.876	39.861	30.658
2002	21.355	6.958	3.972	10.954	43.239	32.854
2003	23.584	6.883	3.814	11.322	45.603	32.865
2004	25.264	6.821	3.489	11.589	47.163	35.033
2005	24.897	7.061	3.458	14.527	49.943	36.676
2006	20.776	6.782	3.024	11.708	42.290	15.468

TABELLA 2

DATA DI RILEVAZIONE	POSIZIONE GIURIDICA				SESSO		NAZIONALITA'	
	IMPUTATI	CONDANNATI	INTERNATI	TOTALE	DONNE	% rispetto ai presenti	STRANIERI	% rispetto ai presenti
6/30/91	17,103	12,698	1,252	31,053	1,572	5.06	nd	nd
12/31/91	19,875	14,319	1,275	35,469	1,892	5.33	5,365	15.13
6/30/92	24,579	18,510	1,335	44,424	2,411	5.43	nd	nd
12/31/92	25,343	20,567	1,406	47,316	2,568	5.43	7,237	15.30
6/30/93	26,789	23,718	1,430	51,937	2,805	5.40	nd	nd
12/31/93	25,497	23,503	1,348	50,348	2,525	5.02	7,892	15.68
6/30/94	26,041	27,203	1,372	54,616	2,668	4.89	nd	nd
12/31/94	23,544	26,265	1,356	51,165	2,311	4.52	8,481	16.58
6/30/95	23,559	27,093	1,321	51,973	2,366	4.55	nd	nd
12/31/95	19,431	26,089	1,388	46,908	1,999	4.26	8,334	17.77
6/30/96	20,452	26,882	1,360	48,694	2,081	4.27	8,803	18.08
12/31/96	19,375	26,962	1,372	47,709	2,099	4.40	9,373	19.65
6/30/97	21,242	26,987	1,325	49,554	2,060	4.16	10,609	21.41
12/31/97	20,510	26,646	1,339	48,495	1,938	4.00	10,825	22.32
6/30/98	21,854	27,451	1,273	50,578	1,976	3.91	11,695	23.12
12/31/98	21,952	24,551	1,308	47,811	1,832	3.83	11,973	25.04
6/30/99	23,342	26,167	1,347	50,856	2,067	4.06	13,317	26.19
12/31/99	23,699	26,674	1,441	51,814	2,190	4.23	14,057	27.13
6/30/00	23,766	28,321	1,450	53,537	2,271	4.24	14,918	27.86
12/31/00	24,295	27,414	1,456	53,165	2,316	4.36	15,582	29.31
6/30/01	24,989	28,962	1,442	55,393	2,440	4.40	16,378	29.57
12/31/01	23,302	30,658	1,315	55,275	2,421	4.38	16,294	29.48
6/30/02	22,411	32,729	1,137	56,277	2,496	4.44	17,049	30.29
12/31/02	21,682	32,854	1,134	55,670	2,469	4.44	16,788	30.16
6/30/03	20,524	34,695	1,184	56,403	2,565	4.55	16,636	29.49
12/31/03	20,225	32,865	1,147	54,237	2,493	4.60	17,007	31.36
6/30/04	20,151	35,291	1,090	56,532	2,660	4.71	17,783	31.46
12/31/04	20,036	35,033	999	56,068	2,589	4.62	17,819	31.78
6/30/05	21,037	36,995	1,093	59,125	2,858	4.83	19,071	32.26
12/31/05	21,662	36,676	1,185	59,523	2,804	4.71	19,836	33.33
6/30/06	21,820	38,193	1,251	61,264	2,923	4.77	20,221	33.01
12/31/06	22,145	15,468	1,392	39,005	1,670	4.28	13,152	33.72

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RECIDIVA DA PARTE DEGLI AUTORI DI REATO: UNA PROPOSTA

L. VOLPINI¹, T. MANNELLO², G. DE LEO³

Introduzione

La valutazione del rischio di recidiva (*risk assessment*) da parte degli autori di reati violenti è una delle funzioni centrali del sistema della giustizia criminale, collegata al giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato o del condannato.

In una prospettiva psicologico-forense, l'obiettivo principale in questa direzione è fornire alla magistratura e al sistema penitenziario un'analisi del rischio di recidiva, basata su strumenti clinici specifici, pertinenti all'oggetto della valutazione e fondati scientificamente.

Le nostre cronache recenti ci dimostrano, attraverso casi eclatanti come ad esempio quello di Angelo Izzo*, che è necessario approfondire e sviluppare anche in Italia questa area clinica e di sperimentazione di estrema rilevanza, per riuscire a contribuire all'efficacia del nostro sistema giudiziario e penitenziario.

Il compito degli esperti è quello di individuare i potenziali fattori di rischio che possono concorrere alla reiterazione del reato; a) sia in *fase processuale*; all'interno dell'analisi sull'imputabilità e sia pericolosità sociale; b) sia in fase di *esecuzione della pena*; per poter impostare percorsi individualizzati di trattamento, efficaci ai fini della riduzione del rischio stesso; c) sia a livello della *Magistratura di Sorveglianza*, per la decisione in merito alla concessione di benefici e di misure alternative alla detenzione.

¹ Docente di Psicologia Giuridica, Università di Roma "La Sapienza"

² Psicologa giuridica, collaboratrice insegnamento di Psicologia Giuridica, Università di Roma "La Sapienza"

³ Ordinario di Psicologia Giuridica, Università di Bergamo, Università di Roma "La Sapienza"

* Il cosiddetto "Mostro del Circeo" che assieme a due altri coetanei violentò due ragazze, uccidendo una di esse e a distanza di circa trenta anni - in regime di semilibertà - ha commesso un analogo delitto.

Detto altrimenti, un'analisi valida e attendibile del rischio di recidiva di reati violenti di ciascun imputato/condannato diventa fondamentale per:

1. prendere decisioni giudiziarie e disporre misure penitenziarie adeguate al suo livello di rischio;
2. identificare i fattori di rischio su cui intervenire, sia a breve che a lungo termine, per prevenire la recidiva;
3. promuovere, per tale via, la sicurezza pubblica e il senso di fiducia nei confronti del funzionamento della giustizia;
4. ottimizzare il funzionamento del sistema giudiziario e penitenziario, il tempo e le risorse di cui dispongono i giudici, i magistrati di sorveglianza, gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori che, a vario titolo, intervengono nel corso delle attività di osservazione, sostegno e trattamento dei detenuti per reati violenti (Andrews, Bonta, 2003; Tamburino, 2003).

Pur tenendo in considerazione i criteri legali per le attività di valutazione della pericolosità sociale, gli operatori e gli esperti che sono chiamati ad effettuare tale valutazione hanno la necessità di disporre di conoscenze e competenze specifiche sui fattori di rischio più rilevanti da indagare, e sulle metodologie di valutazione più appropriate (Borum, 1996).

Benché la letteratura scientifica internazionale e le prassi operative dei sistemi penitenziari di alcuni Paesi anglosassoni - tra cui gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada - forniscano valide indicazioni a riguardo (R.M.A., 2006), le linee guida sulla valutazione del rischio di recidiva degli autori di reati violenti sono ancora poche, poco diffuse e condivise dagli esperti (Borum, 1996; Douglas, Skeem, 2005). In Italia - nonostante recenti pubblicazioni abbiano messo in luce la centralità della valutazione del rischio di recidiva (Baldry, 2006; Di Tulio D'Elisiis, 2006; Mariotti Culla, De Leo, 2005; Patrizi, Di Tulio D'Elisiis, 2006; Zara, 2005) -, le indagini e le sperimentazioni in quest'ambito sono rare, né sono molti i protocolli e gli strumenti scientifici specifici che siano noti agli esperti e di cui questi si possano avvalere in modo sistematico per dare una maggiore fondatezza empirica alla loro valutazione (Tamburino, 2003; De Leo, 2005).

I metodi di valutazione

Negli USA, in Canada e in Gran Bretagna, dove il *risk assessment* è divenuto un campo di ricerca e d'intervento sostanziato da differenti modelli teorici e metodologici (Becker, Murphy, 1998;

Craissati, 2002), è parere ormai condiviso che un'attendibile valutazione diagnostica e prognostica – quale quella che si richiede al consulente chiamato a valutare la pericolosità sociale dell'autore di un crimine violento – non possa fondarsi esclusivamente sul giudizio clinico dell'esperto [*approccio clinico puro*] seppure supportato dalla sua esperienza professionale e conoscenza teorica, perché tale giudizio è comunque esposto ad errori sistematici, perché fondato sulla discrezionalità (Andrews et al., 2003; Mills, 2005). È necessario, invece, che tale valutazione si avvalga di procedure sistematizzate e di strumenti specifici che, a seconda dell'approccio metodologico adottato, potranno essere strumenti di analisi dell'azione violenta e scale di valutazione dei fattori di rischio [*approccio clinico guidato empiricamente o strutturato*], o strumenti in grado di fornire misure psicometriche della personalità del soggetto e misure statistiche predittive del suo rischio di recidiva [*approccio attuariale*] (Craissati, 2002; Douglas, Ogloff, 2003; Hanson, Bussière, 1998; Hanson, Bourgon, 2004; Hulst, 2003; Mills, 2005).

Secondo i diversi approcci descritti, gli anni Novanta hanno visto il proliferare di studi internazionali, volti all'individuazione dei principali fattori di rischio della recidiva nei reati violenti e alla costruzione di strumenti empirici per la loro rilevazione.

Obiettivo di questo lavoro è quello di evidenziare, brevemente, lo stato dell'arte della letteratura scientifica su questo tema, presentando poi l'adattamento di De Leo e Volpini dello strumento Stable 2000 alla valutazione della recidiva in casi di omicidio.

Principali fattori di rischio di recidiva nei reati violenti

L'analisi della letteratura presenta una distinzione tra *fattori di rischio statici* e *fattori di rischio dinamici* (Hanson 1998; Hanson, Harris, 2000, 2001; Loza, 2005); studiati in particolare, nell'ambito della ricerca sulla recidiva sessuale. Questa distinzione è stata successivamente estesa anche ad altre tipologie di recidiva.

I *fattori di rischio statici* sono variabili "storiche" relativamente immutabili, che riflettono gli antecedenti personali e criminali del delinquente (ad es., l'età, il numero e il tipo di reati precedenti, la tipologia delle vittime preferenziali, ecc.) e definiscono la condizione generale di rischio che lo caratterizza nel lungo periodo (*baseline risk status*) (Douglas et al., 2005). I *fattori di rischio dinamici* – detti anche *bisogni criminogeni* (Andrews et al., 2003) – sono quei fattori suscettibili di cambiamento che, una volta cambiati, sono associati con i cambiamenti nella probabilità di recidiva (Andrews et al.,

2003; Douglas, et al., 2005); essi rendono conto di come la situazione di rischio non sia statica e data una volta per tutte, ma sia sensibile ai cambiamenti della sfera psicologica e socio-relazionale della vita del soggetto; la loro misurazione consente di determinare la probabilità che il soggetto incorra realmente nella recidiva nel corso di un precisato arco temporale (ad es., nei sei-dodici mesi successivi alla valutazione) (Douglas et al., 2005). I *fattori di rischio dinamici* possono, a loro volta, essere distinti in *fattori stabili* e *fattori acuti*. I *fattori stabili* (ad esempio, la capacità di controllo di sé, i problemi nelle relazioni affettive, la propensione al trattamento) possono essere considerati come caratteristiche relativamente durevoli della personalità del delinquente. I *fattori acuti*, invece, sono degli stati che cambiano con rapidità (ad esempio, l'uso di disinibitori come droghe e alcool, l'umore) e che tendono a peggiorare proprio prima che il delinquente incorra nella recidiva (Hanson et al., 2000).

Allo stato attuale della ricerca, la letteratura specialistica internazionale fatica a dare indicazioni univoche su quali siano i principali fattori di rischio per la recidiva nei reati violenti. I motivi di questa difficoltà sono da rintracciarsi in una pluralità di ragioni, tra cui: a) l'assenza di una definizione operativa condivisa del costrutto di "recidiva" nei casi di reati violenti causa confusione circa quali debbano essere i comportamenti oggetto di predizione, i fattori indicatori del loro futuro manifestarsi e le misure da adottare per rilevarli (Loza, 2003); b) la frequente mancata esplicitazione dei modelli teorici e metodologici adoperati negli studi rende i risultati non facilmente confrontabili; c) infine, la maggioranza degli studi si è focalizzata sulle forme specifiche di recidiva (per es., per reati di violenza sessuale) piuttosto che sulla recidiva dei reati di tipo violento in generale, e non sempre ha utilizzato strumenti "standard" di misura del rischio, ma singoli items o scale che di quegli strumenti costituiscono solo una sezione (Douglas et al., 2005). Così, i fattori di rischio più importanti devono in gran parte essere rilevati da un'analisi della più vasta letteratura scientifica. In quest'articolo, presentiamo la breve rassegna descritta da Loza (2003), relativa sia ai fattori di rischio statici che a quelli dinamici, e quella proposta da Douglas e Skeem (2005) riguardante i soli fattori di rischio dinamici; per entrambe le rassegne, si rimanda alle fonti originali, sia per l'analisi dei criteri empirici di rilevazione dei fattori individuati che per un esame dettagliato di ciascuno di essi.

Suggerendo come molti dei fattori rilevati siano in grado di predire sia il rischio di recidiva generale, sia il rischio di recidiva per reati violenti, Loza (2003) presenta i seguenti: 1) età, storia criminale, 2) storia dei crimini violenti gravi, 3) numero di condanne

e di scarcerazioni precedenti, 4) storia di problemi comportamentali durante l'infanzia, 5) problemi di socializzazione, 6) successo scolastico e intelligenza, 7) storia di abuso di sostanze, 8) malattia mentale, 9) caratteristiche di personalità, atteggiamenti distorti di tipo anti-sociale, 10) variabili emotive e strategie di *coping*⁴, 11) uso del tempo libero, 12) facilità d'accesso alle vittime e alle armi.

Come si potrà notare ad un'attenta lettura, i fattori proposti da Douglas e Skeem (2005), e sintetizzati nella tabella 1, sono in parte coincidenti con quelli precedentemente elencati, seppure focalizzino l'attenzione sui fattori dinamici quali: 1) il controllo delle emozioni, 2) le competenze sociali di tipo interpersonale, 3) al grado di collaborazione in percorsi di trattamento specificamente rivolti alla riduzione del rischio di recidiva.

Tab. 1: *Fattori di rischio dinamico proposti da Douglas e Skeem (2005)*

Impulsività
Sentimenti negativi
Rabbia
Umore negativo
Psicosi
Atteggiamenti antisociali
Uso di sostanze e problemi correlati
Relazioni interpersonali
Alleanza nel trattamento e sua osservanza
Osservanza del protocollo trattamentale e/o farmaceutico
Alleanza con chi fornisce il trattamento

I principali strumenti di rilevazione

Benché i fattori di rischio dinamici siano ritenuti fondamentali per la valutazione del rischio di recidiva nei reati violenti, sono ancora poche le pubblicazioni sulle procedure e sugli strumenti più efficaci per la loro rilevazione (*Violence Risk Appraisal Guide [VRAG]*; Webster, Rice, Cormier & Quincey, 1994; *Historical Clinical Risk-20 [HCR-20]*; Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997; *Level Service Inventory - Revised [LSI-R]*; Andrews & Bonta, 1995), ed ancora più rare le pubblicazioni sulle modalità più adeguate per l'integrazione di tali fattori in una completa valutazione clinica della situazione di

⁴ Per strategie di *coping* s'intendono l'insieme delle azioni cognitive, emotive e comportamentali messe generalmente in atto da un soggetto per rispondere alle situazioni stressanti (Lazarus, 1991).

rischio del singolo soggetto (Mills, 2005).

Lo *STABLE 2000* è un protocollo d'intervista e di valutazione compreso nello *Stable Dinamic Questionnaire*, una procedura di valutazione del rischio di recidiva degli autori di reati sessuali che si fonda sul *SONAR* (*Sex Offender Need Assessment Rating*; **Hanson, Harris 2000**), ma combina anche elementi provenienti da altre ricerche: il progetto *STEP* di valutazione del trattamento dei delinquenti sessuali (*Sexual Traitment Evaluation Project*; Beckett, Beech, Fischer, Forham, 1994) e l'approccio *SRA* (*Structured Risk Assessment*) per la valutazione strutturata del rischio (Thornton, 2002).

Il Progetto *STEP* ha rappresentato il primo tentativo realizzato in Gran Bretagna di descrivere e valutare i programmi cognitivo-comportamentali di trattamento specificamente rivolti ad autori di reati sessuali (Beckett, et al., 1994). I risultati del Progetto – nonostante siano stati presentati come preliminari dagli stessi autori e non siano scevri dalle limitazioni derivanti da difetti metodologici importanti quali, ad esempio, l'assenza di gruppi di controllo – hanno consentito d'individuare alcune caratteristiche basilari dei programmi di trattamento efficaci.

In particolare, sono state individuate: il mettere in relazione gli obiettivi del trattamento, e quindi le dimensioni e i fattori psico-sociali su cui intervenire, con i fattori di rischio rilevati in sede di valutazione iniziale; la scelta di procedure e misure di valutazione che siano coerenti con le dimensioni e i fattori oggetto del trattamento; l'opportunità di valutazioni sistematiche da svolgersi durante il trattamento, al fine di monitorare i progressi di quest'ultimo e l'evoluzione della situazione di rischio del soggetto (Beckett et al., 1994).

Il secondo studio su cui è stata fondata la costruzione dello *Stable Dinamic Questionnaire* è relativo all'approccio *Structured Risk Assessment* (Thornton, 2002), un procedimento di valutazione strutturata del rischio di recidiva sessuale comprendente una valutazione statistica dei fattori di rischio statici (*SA: Static Assessment*), una valutazione dei fattori dinamici di rischio (*IDA: Initial Deviance Assessment*), una valutazione dei progressi conseguenti al trattamento e, infine, la gestione del rischio (*Risk Management*) basata sulle specificità del reato e sui fattori di rischio acuti rilevati.

Come procedura empirica di rilevazione dei fattori di rischio dinamici, lo *Stable Dinamic Questionnaire* si distingue dal precursore *SONAR* per due ordini di ragioni: la natura dello studio empirico sulla base del quale è stato costruito e l'articolazione dello strumento in due distinte scale di valutazione, una per i fattori dinamici stabili e l'altra per i fattori dinamici acuti.

Lo studio empirico che ha condotto alla costruzione del SONAR (Progetto sui predittori dinamici, Hanson et al., 2000) è una ricerca retrospettiva, fondata sull'analisi dei fascicoli giudiziari e sulle interviste agli agenti incaricati di seguire 409 autori di reati sessuali in libertà vigilata, 208 dei quali, al momento dello studio, avevano ricomesso il reato durante il periodo in cui erano sotto sorveglianza; i dati raccolti riguardavano i fattori di rischio presenti nelle situazioni personali dei recidivi sessuali poco prima che ricompiessero il reato per il quale erano stati condannati, messi a confronto con quelli rilevabili nelle situazioni dei non-recidivi sessuali facenti parte del gruppo di controllo. Data la natura retrospettiva dello studio, esso non consente di stabilire se i fattori dinamici individuati (problemi sul piano delle relazioni intime, frequentazioni sociali con influenza negativa, atteggiamenti favorevoli/sfavorevoli verso i reati sessuali, scarse capacità generali di auto-controllo, scarse capacità di auto-controllo sul piano sessuale, consumo di droghe o alcool, umore negativo, collera/ostilità, accesso alle vittime), pur essendo associati alla recidiva, ne siano dei validi fattori predittivi.

Al contrario, ad una simile conclusione ha consentito di giungere il Progetto di supervisione dinamica, lo studio prospettico sulla base dei cui risultati è stato costruito lo *Stable Dynamic Questionnaire* (Harris e Hanson, 2003), durante il quale sono stati sistematicamente osservati per un periodo medio di due anni e mezzo 987 autori di reati sessuali, sottoposti a libertà vigilata o a probation nelle diverse amministrazioni penitenziarie del Canada, degli Stati dell'Alaska e dell'Iowa. In questo studio, tuttora in corso di aggiornamento (Hanson, Harris, Scott e Helmus, 2007), ciascun soggetto è stato sottoposto a tre tipologie diverse di osservazione e valutazione: una valutazione iniziale dei fattori di rischio statici, valutazioni semestrali dei fattori dinamici stabili e valutazioni più frequenti dei fattori di rischio acuti realizzate ad ogni incontro con gli agenti di sorveglianza. Il contributo fondamentale di questo studio è stato la validazione di uno strumento empirico di valutazione dei fattori di rischio stabili che – a differenza del SONAR – è costituito da due protocolli di valutazione:

1. lo *STABLE 2000* volto alla rilevazione dei fattori dinamici stabili, con il duplice obiettivo di comprendere il funzionamento psicologico tipico del delinquente e la sua situazione di rischio, per come essi sono andati configurandosi nei sei-dodici mesi precedenti la valutazione, e di formulare valutazioni circa l'evolversi della situazione nei sei-dodici mesi successivi;

2. *l'ACUTE 2000* per la rilevazione dei fattori acuti, con l'obiettivo di individuare e valutare le circostanze, gli eventi che tendono a peggiorare la situazione del delinquente poco prima che egli ricommetta il reato.

Per un'analisi approfondita dei diversi strumenti – che esula dagli scopi di questo lavoro – si rimanda alla letteratura specifica; qui basti sottolineare come la scelta dello strumento da utilizzare dipenda non solo dagli scopi della valutazione richiesta all'esperto e dal tipo di recidiva oggetto di tale valutazione, ma anche dall'approccio teorico-metodologico che si intende adottare.

Analizzando più nel dettaglio il protocollo d'intervista, esso comprende domande che riguardano fattori dinamici stabili riconducibili a sei dimensioni principali: 1) influenze sociali importanti, 2) problemi sul piano delle relazioni intime, 3) controllo di sé (auto-regolazione) sul piano della sessualità, 4) atteggiamenti favorevoli all'aggressione sessuale, 5) generale controllo di sé (auto-regolazione generale) e 6) cooperazione con il trattamento. Per ciascuno dei fattori compresi in ognuna delle dimensioni citate, sono previste una serie di domande tramite cui rilevarne la presenza e un sistema di codifica per l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità e l'entità con cui ciascun fattore si presenta.

L'esperto della valutazione potrà attribuire un punteggio di : 0 nel caso in cui il soggetto non presenti particolari rischi al livello del fattore analizzato; 1) nel caso in cui siano rilevati deboli rischi per quel fattore; 2) nel caso in cui ci siano forti rischi evidenziati per quel fattore.

Il punteggio di rischio corrispondente a ciascuna dimensione valutata è costituito dal punteggio più alto ottenuto dai fattori che la compongono; il punteggio totale di rischio è ottenuto dalla somma dei punteggi di rischio di ciascuna dimensione diviso per 14. Gli intervalli d'interpretazione suggeriti prevedono che: a) il soggetto che ottiene un punteggio totale compreso tra 0 e 4 è esposto ad un livello di rischio debole; b) il soggetto che ottiene un punteggio tra 5 e 8 ha un livello di rischio moderato; c) il soggetto che riporta un punteggio finale che varia tra 9 e 12 si trova in una situazione di rischio elevato. È da osservare che i criteri interpretativi proposti sono fondati su ipotesi empiriche ancora in corso di validazione (Harris et al., 2003) e che la valutazione dei risultati deve essere soprattutto di tipo qualitativo.

Oltre allo studio sugli strumenti di valutazione, la letteratura scientifica in ambito forense si è posta il problema di *cosa* e *come* sia utile comunicare all'autorità giudiziaria gli esiti della valutazione

del rischio e di *quali* siano le modalità più efficaci per la gestione del rischio stesso, vale a dire per l'individuazione dei provvedimenti e trattamenti più idonei per controllare e ridurre il rischio che il soggetto sottoposto a valutazione possa reiterare il comportamento violento (Borum, 1996; Craissati, 2002; Grisso, Thomkins, 1996; Kroner, 2005; Litwak, 1997; Loza, 2003; Mills, 2005; Monahan, Steadman, 1996; Schopp, 1996).

Negli ultimi vent'anni, a livello internazionale, si è registrata una progressiva evoluzione delle modalità con cui gli esperti della valutazione erano soliti comunicare alle autorità giudiziarie gli esiti delle loro indagini: si è passati da risposte del tipo "sì/no" fornite in replica a quesiti dicotomici quali "Il soggetto è pericoloso/non pericoloso per la società?", a risposte più articolate, comprensive sia di valutazioni sulla probabilità della recidiva in specifiche situazioni di rischio e sul cambiamento di tale probabilità nel tempo, sia di indicazioni sull'impatto che diverse forme d'intervento potrebbero avere sulla situazione di rischio descritta.

A misura che gli esperti hanno reso più sofisticate le risposte ai quesiti, le autorità giudiziarie hanno reso maggiormente articolate e complesse le richieste conoscitive loro rivolte. I quesiti sulla pericolosità formulati secondo modalità dicotomiche richiedevano agli esperti di pronunciarsi sul fatto se il soggetto sottoposto a valutazione avrebbe reiterato o meno il comportamento violento; tali formulazioni aprivano la strada ad un modello di valutazione scarsamente affidabile e incapace di fornire informazioni sufficienti ed utili per le decisioni giudiziarie da adottare. In ragione di ciò e grazie agli avanzamenti conoscitivi resi possibili dalla ricerca sull'argomento, negli ultimi vent'anni si è osservata un'evoluzione progressiva verso quesiti maggiormente articolati, comprensivi della richiesta di analizzare i meccanismi e i fattori più rilevanti ai fini del controllo e della gestione del rischio rilevato (Mills, 2005; Kroner, 2005).

Questa evoluzione delle modalità di comunicazione è stata accompagnata da alcune riflessioni sulle implicazioni che le differenti formulazioni di risposta ai quesiti peritali possono avere sul ruolo e sulle responsabilità del perito incaricato della valutazione del rischio. In particolare, è stato sottolineato come la formulazione di risposte di tipo dicotomico o di tipo categorico-assertivo piuttosto che di tipo descrittivo e probabilistico, contribuisca a creare confusione tra il ruolo e la responsabilità dell'esperto di fornire informazioni descrittive ed esplicative valide ed attendibili e il ruolo e la responsabilità dell'autorità giudiziaria di prendere le opportune decisioni, sulla base degli elementi di conoscenza pervenutigli;

inoltre, è stato osservato il pericolo che risposte comprensive di suggerimenti prescrittivi sul trattamento più efficace da adottare per la gestione del rischio, piuttosto che di indicazioni sull'impatto delle differenti alternative di trattamento disponibili, tendono a rivestire il ruolo dell'esperto, che dovrebbe avere una esclusiva funzione conoscitiva, della funzione di valutazione e prescrizione propria del giudice (Scopp, 1996).

Stable 2000 adattato ai casi di omicidio

In questo lavoro viene proposto un adattamento di De Leo e Volpini, del protocollo di valutazione - *STABLE 2000* - originariamente costruito per la rilevazione dei fattori di rischio dinamici stabili negli autori di reati sessuali – proponendone l'applicazione ai casi di omicidio.

Rispetto alla versione originale sopra descritta, l'adattamento qui proposto nella sua applicazione peritale comprende domande che riguardano:

a) informazioni preliminari sul reato per il quale il soggetto è detenuto, quali le motivazioni sottostanti, il legame con la vittima ecc.;

b) soltanto quattro delle sei dimensioni indicate, specificamente: 1) influenze sociali importanti, 2) problemi sul piano delle relazioni intime, 3) cooperazione con il trattamento e 4) generale controllo di sé (auto-regolazione generale).

In particolare, le domande preliminari («Può dirmi per quali motivi è stato detenuto?»; «A suo avviso, perchè ha agito così?»; «A suo avviso, perchè è stato accusato?») sono utili ad avviare un'osservazione strategica focalizzata sull'azione reato, a partire dalla quale proporre le domande successive sui fattori che caratterizzano la situazione attuale del soggetto, sia in riferimento alle sue competenze di relazione interpersonale e sociale, sia alle competenze di gestione e controllo delle emozioni, alla consapevolezza circa la propria condizione di rischio («Ci sono delle cose che lei potrebbe fare e che potrebbero portarla a ricommettere il reato? Ci sono delle cose che lei potrebbe fare e che, invece, potrebbero impedirglielo?»; «È il caso di preoccuparsi a questo proposito?»; «Si è già messo in una situazione a "rischio" semplicemente per vedere se poteva uscirne? Se sì, può parlarne?», ecc.) e al grado di coinvolgimento e collaborazione dimostrato nell'ambito del trattamento penitenziario cui è stato sottoposto («Come si sente riguardo al fatto di essere in semilibertà?»; «Chi sono le persone nell'ambito

del sistema penitenziario e della giustizia che hanno provato ad aiutarla per i suoi problemi? Cosa ha pensato di loro? Sono state utili? Le ha detto tutto ciò che volevano sapere?»; ecc.).

Il punteggio totale, in questo caso è costituito sempre dalla somma totale dei punteggi, in questo caso diviso 10. E gli intervalli interpretativi proposti sono: 1) 0-3 per un rischio debole, 2) 4-6 per un livello moderato di rischio, 3) 7-10 per un alto livello di rischio.

Tale strumento è stato applicato fin'ora a casi di consulenza tecnica presso alcuni Tribunali di Sorveglianza, per la valutazione del rischio di recidiva di soggetti condannati per omicidio, in funzione della valutazione di misure alternative alla detenzione.

Proposta di un metodo di valutazione del rischio recidiva di reati violenti

Per l'analisi della recidiva di reati violenti, nei casi sopra accennati, è stato utilizzato un approccio clinico strutturato - che combina 1) l'analisi degli antecedenti storici, 2) dell'azione reato, 3) con la valutazione di un range di fattori di rischio attuali validati empiricamente, attraverso il manuale di valutazione della recidiva STABLE 2000 (Craissati, 2002; Douglas, Ogloff, 2003; Hulst, 2003; Thornton, 2002; Beech, Fischer, Thornton, 2003). Questo strumento si configura come particolarmente adatto a rispondere in modo sistematico e rigoroso alle richieste di tipo conoscitivo poste in sede peritale o di consulenza tecnica per questo tipo di casi. Tale strumento si integra bene con gli altri strumenti d'intervista e di valutazione utilizzati durante le indagini.

Entrando nel merito della metodologia che proponiamo: 1) L'analisi degli antecedenti storici, svolta attraverso lo strumento del colloquio clinico anamnestico, serve per inquadrare la storia del soggetto a partire dagli episodi critici della sua vita, che possono aver costituito fattori a-specifici del rischio di devianza (De Leo, Patrizi, 1992, Volpini, Del Vecchio, 2006), generalmente collegati ad aspetti dello sviluppo fisico, psichico e sociale del soggetto. 2) L'individuazione di tali indici di rischio a-specifico vanno poi confrontati e/o collegati all'analisi dell'azione violenta, che costituisce il "precipitato" della personalità del soggetto (De Leo, Patrizi, 1992; Volpini, Del Vecchio, 2006), per cogliere nell'azione stessa, le motivazioni, le emozioni, i nodi critici, che l'hanno innescata e accompagnata nella sua esecuzione, 3) l'uso dello STABLE 2000, è utile per analizzare e approfondire, quanto i nuclei storici e della personalità del soggetto che hanno favorito il reato, siano, al momento della

valutazione e nel futuro potenzialmente attivi e quindi suscettibili d'innescare il ripetersi di un'azione reato di tipo violento (Volpini, 2005). In questo senso, il protocollo *STABLE 2000* può guidare empiricamente la valutazione clinica-esperta richiesta dall'incarico di consulenza tecnica, fornendo una traccia semi-strutturata di osservazione e analisi capace di selezionare quegli aspetti presenti nella situazione attuale del soggetto, che la ricerca scientifica documenta come indicatori di rischio, valutandoli secondo una scala di punteggi definita operativamente.

Conclusioni

L'avanzamento della ricerca sulle procedure e gli strumenti di valutazione del rischio di recidiva e l'apertura del dibattito circa le modalità più efficaci di comunicazione e gestione del rischio registrata nei Paesi anglosassoni negli ultimi due decenni - che attraverso questo contributo si è tentato, in parte, di documentare - sono processi auspicabili anche nel nostro Paese nella direzione di: a) disporre di metodologie e strumenti validati empiricamente che possano facilitare la definizione di una prassi scientifica di valutazione del rischio di recidiva, così da agevolare il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'introduzione al presente lavoro; b) consentire alla psicologia forense di «confrontarsi con l'obiettivo di valutazioni tese a costruire congruenze fra prevedibilità del comportamento (il piano della certezza: la funzione del diritto) e possibilità di gestione di esiti rischiosi (il piano delle possibilità: la funzione della psicologia)» (De Leo, Patrizi, 1999, p: 95).

Come è emerso da questo lavoro, lo sforzo degli esperti deve essere quello di offrire strumenti e metodi scientifici - come abbiamo proposto in questa sede - utili a rispondere alle esigenze della Magistratura, in funzione della sicurezza sociale.

BIBLIOGRAFIA

Andrews, D. A., & Bonta, J. (1995). *The Level of Service Inventory—Revised (LSI-R)*. Toronto, Ontario, Canada: Multi-Health Systems.

Andrews, D. A., Bonta, J. (2003). *The psychology of criminal conduct* (3rd ed.). Cincinnati, OH: Anderson.

Baldry, A. (2006). *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e l'uxoricidio*, Milano, Franco Angeli.

Becker, J.V., & Murphy, W.D. (1998). What we know and do not know about assessing and treating sex offenders. *Psychology Public Policy and Law*, Vol. IV, 116-137.

Beech, A. R., Fisher, D. D., & Thornton, D. (2003). Risk Assessment Of Sex Offender. *Professional Psychology: Research and Practice*, Vol. XXIV (4), 339-352.

Beckett, R., Beech, A. R., Fischer, D.D., & Fordham, A. (1994). *Community-based treatment for sex offenders: an evaluation of seven treatment programmes*. London, HMSO.

Borum, R. (1996). Improving the clinical practice of Violence Risk Assessment. Tecnology, Guidelines and Training. *American Psychologist*, Vol. LI (9), 945-956.

Craissati, J. (2002). *Gli autori di abusi sessuali sui bambini*. Torino, Centro Scientifico Editore.

De Leo, G. (2005). *Fondamenti teorici ed epistemologici dell'approccio strategico integrato nei contesti istituzionali*. Lavoro presentato al I Convegno Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum: Approccio strategico integrato : Un nuovo dialogo tra modelli terapeutici. Roma.

De Leo G., & Patrizi, P. (1999). *Trattare con adolescenti devianti: Progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Roma, Carocci.

De Leo G., & Patrizi, P. (1999). *La spiegazione del crimine (1992)*, Bologna, Il Mulino.

Di Tullio D'Elisii M.S. (2006). Il trattamento degli autori di reato sessuale: contributi di ricerca e prospettive di intervento. In (a cura) di De Leo G., Patrizi P. *Lo Psicologo Criminologo*, Milano, Giuffrè.

Douglass K.S., & Ogloff J.R.P. (2003). Multiple Facets of Risk for Violence : The Impact of Judgmental Specificity on Structured Decisions About Violence Risk. *International Journal of Forensic Mental Health*, Vol. II (1), 19-34.

Douglas K.S., & Skeem J.L. (2005). Violence Risk Assessment. Getting specific about being dynamic. *Psychology, Public Policy and Law*, Vol. XI (3), 347-383.

Grisso, T., & Tomkins, A.J. (1996). Communicating violence risk assessments. *American psychologist*, Vol. LI (9), 928-930.

Hanson, R.K. (1998). What Do We Know About Sex Offender Risk Assessment?, *Psychology, public Policy and Law*, Vol. IV (1), pp. 50-72.

Hanson, R. K., & Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-

analysis of sexual offender recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. CXVI (2), 348-362.

Hanson, R. K., & Harris, A. J. R. (2000). Where should we intervene? Dynamic predictor of sex offense recidivism. *Criminal Justice and Behaviour*, Vol. XXVII, 6-35.

Hanson, R. K., & Harris, A. J. R. (2001). A structured approach to evaluating change among sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. XXIII (2), 105-122.

Hanson, R. K., Harris A.J.R., Scott, T.L. & Helmus L. (2007). *Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project*. Public Safety Canada, n. 3-1.

Hanson, R. K., & Bourgon K. (2004). *Predictors of sexual recidivism: An update meta-analysis*. Public Safety e Emergency Preparedness, Canada.

Harris, A.J.R., & Hanson, R.K. (2003). *The Dynamic Supervision Project: Improving the community supervision of sex offenders*, *Corrections Today*, Vol. LXV, 60-64.

Hulst, M. (2003), Recidiva e valutazione del rischio. Stato dell'arte, in *Atti del Convegno, "Never Again" Recidiva e responsabilità a partire dal gruppo*, 21-23 Febbraio 2003, Bologna, p.33-52.

Kroner G.D. (2005). Issues in Violent Risk Assessment. Lesson Learned and Future Directions. *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. XX (2), 231-235.

Lazarus, R.S., Monat, A. (1991), *Stress and coping*, Columbia University Press.

Loza, W. (2003). Predicting violent and nonviolent recidivism of incarcerated male offenders, *Aggression and Violent Behavior*, Vol. VIII, 175-203.

Loza, W. (2005). Predicting Violence among forensic-correctional populations: The past 2 decades of advancements and future endeavors. *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. XX (2), 188-194.

Mariotti Culla L., & De Leo G. (a cura di) (2005). *Attendi al lupo: Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario. Il Progetto europeo « For-W.O.L.F. »*. Milano, Giuffrè.

Monahan, J., & Steadman, H.J. (1996). Violent storms and violent people: How meteorology can inform risk communication in mental health law. *American Psychologist*, Vol. LI (9), 931-938.

Mills J. F. (2005): Advances in the Assessment and Prediction of Interpersonal Violence, *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. XX (2), 236-241.

Patrizi, P., Di Tullio D'Elisiis M.S. (2006). Identità, identificazione, riconoscimento dell'autore di reato. In (a cura di) De Leo G., Patrizi P. *Lo Psicologo Criminologo*, Milano, Giuffrè.

R.M.A. Risk Management Authority, (2006). *Risk Assessment Tool Evaluation Directory*, Scotland, RMA.

Schopp, R.F. (1996). Communicating risk assessment: Accuracy, efficacy and responsibility. *American Psychologist*, Vol. LI (9), 939-944.

Tamburino, G. (2003). La recidiva: dimensione giuridica e criminologica. In *Atti del Convegno, "Never Again" Recidiva e responsabilità a partire dal gruppo*, 21-23 Febbraio 2003, Bologna, 19-31.

Thornton, D. (2002). Constructing And testing a framework for dynamic risk assessment. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 2002, Vol. XIV (2), 139-153.

Webster, C.D., Harris, G. T., Rice, M. Cormier, C., & Quincey, V.L. (1994). *The Violence prediction scheme: Assessing dangerousness in high risk men*. Toronto, Ontario, Canada: Center of criminology, University of Toronto.

Webster, C. D., Douglas, K. S., Eaves, D., & Hart, S. D. (1997). *HCR-20: Assessing Risk for Violence (Version 2)*. Burnaby, British Columbia, Canada: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.

Worling J. R. (2004). The Estimate of Risk Adolescence Sexual Offender Recidivism (ERASOR): Preliminary Psychometric Data, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, Vol. XVI (3), 235-254.

Volpini, L. (2005). *L'approccio strategico integrato nell'intervento con la devianza*. Relazione presentata al I Convegno Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum: Approccio strategico integrato: Un nuovo dialogo tra modelli terapeutici, Roma.

Volpini L., Del Vecchio B. (2006) *Le attività conoscitive e di intervento negli Istituti Penali minorili e nel Penitenziario*, in (a cura) di De Leo G., Patrizi P. *Lo Psicologo Criminologo*, Milano, Giuffrè.

Zara G., (2005), *Le carriere criminali*, Milano, Giuffrè.

DIVIETO DI CONCESSIONE DI BENEFICI PENITENZIARI E REVOCA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI C.D. «ESECUTIVI»: UN OPINABILE CASO DI ANALOGIA IN MALAM PARTEM

ROSSELLA MASTROTOTARO*

Cass, Sez. I, C.c. 12 gennaio 2005 (dep. 28 gennaio 2005), n. 2884 - Pres. Sossi – Est. **Giordano** – P.M. **Viglietta** (concl. conf.) - Imp. G.G

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Condannato già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire - Successiva revoca degli arresti domiciliari, prima della pronuncia del tribunale di sorveglianza sull'eventuale applicazione di misure alternative - Divieto di concessione di tali misure ai sensi dell'art. 58-*quater* coma 2 ord. penit. - Operatività - Sussistenza.

*Attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare di cui all'art.47-ter ord. penit. del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656 comma 1 c.p.p., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit.*

* * *

Corte di Cassazione, Sezione I penale, 12 gennaio/28 gennaio 2005, n. 2884

OSSERVA:

con ordinanza in data 22/6/04 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di misure alternative alla detenzione presentata da G. G., ristretto in espiazione di pena per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'art. 4-bis O. P., ravvisando la causa ostativa di cui all'art. 58-*quater* comma 2 sul rilievo che al predetto, con provvedimento del 30/3/04, erano stati revocati gli arresti domiciliari in cui era stato mantenuto in via provvisoria, dopo il passaggio in giudi-

* Università del Salento

cato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656 comma 10 C.P.P.

Ha ritenuto il Tribunale che la situazione giuridica in cui era venuto a trovarsi il G. dopo il passaggio della sentenza di condanna fosse in tutto assimilabile, tanto da essere dallo stesso art. 656 comma 10 C.P.P. considerata come espiazione di pena, alla detenzione domiciliare.

Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge per essere la norma di carattere restrittivo di cui all'art. 58-quater comma 2 O.P. stata applicata in via di analogia *in malam partem*.

Secondo l'assunto del ricorrente l'effetto ostativo da tale norma previsto potrebbe farsi discendere soltanto dalla revoca della misura alternativa di cui all'art. 47-ter O.P., alla quale è fatto riferimento nell'ambito di una elencazione tassativa.

La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.

Ed invero, come ha evidenziato il Procuratore generale presso questa Corte, l'art. 656 comma 10 C.P.P., pur non qualificando il regime detentivo che si instaura *ope legis* con il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari e che permane sino alla pronuncia del Tribunale di sorveglianza, dichiara espressamente ad esso applicabili gli adempimenti previsti dall'art. 47-ter O.P. demandandoli al magistrato di sorveglianza e configura una situazione di fatto e di diritto, considerata come espiazione di

pena, che corrisponde pienamente alla detenzione domiciliare provvisoria disciplinata dal comma 1-quater dell'art. 47-ter.

Si può dunque senz'altro affermare che il regime detentivo di cui si tratta altro non è che una particolare forma di applicazione provvisoria, che si distingue solamente per il modo di instaurazione automatica, dell'istituto della detenzione domiciliare al quale l'art 58-quater comma 2 O.P. fa riferimento.

Del tutto legittimamente quindi è stato ricollegato al provvedimento, non impugnato, con cui tale regime è stato revocato nei confronti del G. l'effetto ostativo da quest'ultima norma previsto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/1/05.

* * *

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, pronunciandosi sulla delicata questione inerente alla possibilità concedere misure alternative alla detenzione al condannato che abbia subito una precedente revoca degli arresti domiciliari in cui è stato temporaneamente mantenuto, ai sensi dell'art. 656 comma 10 c.p.p.,

dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.¹, mostra di condividere la decisione del Tribunale di Venezia che ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'interessato in considerazione dell'effetto ostativo esercitato dal disposto di cui all'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit.

L'opzione ermeneutica postula, anzitutto, l'assimilazione della situazione giuridica in cui versa il condannato ristretto agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza ad una forma particolare di detenzione domiciliare provvisoria instaurata *ope legis*.

Senonché, la natura giuridica di questa originale figura di «custodia domiciliare», introdotta dalla l. 27 maggio 1998, n. 165, è tutt'altro che pacifica in dottrina, come dimostrano le numerose teorie proposte al riguardo negli ultimi anni.

Sul punto, la l. n. 165/1998 è stata particolarmente sfuggente, limitandosi, genericamente, a far riferimento allo «stato detentivo» nel quale si trova il condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è ristretto in regime di arresti domiciliari per lo stesso fatto di reato.

¹ Nella fattispecie pare violato il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., in quanto il ricorrente era stato condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. In dottrina si è osservato che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit. che si trovino agli arresti domiciliari per lo stesso fatto oggetto della condanna, sebbene non previsto espressamente dall'art. 656 comma 10 c.p.p., si può arguire da considerazioni di ordine letterale e logico. Sotto il primo profilo, il rinvio del citato comma 10 dell'art. 656 c.p.p. al precedente comma 5 implica, di riflesso, il recepimento delle eccezioni ivi contenute. Sul versante logico, pare poco ragionevole prevedere un divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione delle condanne per reati particolarmente gravi nei confronti di soggetti che si trovino in stato di libertà e non nei riguardi di coloro che, condannati per gli stessi fatti, si trovino già in stato di restrizione a titolo cautelare a riprova della loro pericolosità sociale: cfr. DELLA CASA, *Commento all'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165*, in *Leg. pen.*, 1998, p. 788; DEL NEVO, *Considerazioni critiche sulla riforma delle misure alternative alla detenzione*, in *Doc. giust.*, 1998, n. 7, p. 1252; in giurisprudenza, v. Cass., Sez. un., 13 luglio 1998, P.M. in proc. Griffa, in *Gazz. giur.*, 1998, n. 43, p. 54; nonché Cass., Sez. I, 20 dicembre 2001, Tursi, in *C.E.D. Cass.* n. 220369, secondo cui il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art.4-*bis* ord. penit. trova applicazione anche nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso che tale circostanza non fa venir meno la ragione del suddetto divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione, contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione, nei loro confronti, dell'esecuzione di tali pene; *contra* Cass., Sez. II, 16 marzo 2000, P.M. in proc. Fort, in *C.E.D. Cass.*, n. 215557, dell'avviso che la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 656 c.p.p. è applicabile anche nei confronti del condannato per i delitti di cui all'art. 4-*bis* ord. penit.

Orbene, l'assimilazione proposta dalla sentenza che si annota, di primo acchito, sembrerebbe condivisibile se riferita al contenuto fattuale delle due situazioni, attesa l'identità, in astratto, delle prescrizioni limitative ed autorizzative previste dagli artt. 284 c.p.p. e 47-ter comma 4 ord. penit., rispettivamente, per la misura cautelare degli arresti domiciliari e per quella alternativa della detenzione domiciliare.

Tuttavia, attesa la disomogeneità della natura, dei presupposti e delle finalità delle due misure, quella cautelare e quella alternativa, non è improbabile che le relative situazioni restrittive si manifestino concretamente in forme diverse, a cominciare dal luogo di applicazione della custodia domestica, in quanto corredate da prescrizioni congeniali alle diverse finalità delle stesse. Onde l'insostenibilità dell'assunto della loro assimilazione anche sotto un profilo meramente fenomenico-fattuale.

Tale conclusione è confermata dalla constatazione che, mentre all'imputato in regime di arresti domiciliari è applicabile l'art. 284 c.p.p., il quale prevede tassative ipotesi di deroghe alle limitazioni della libertà di movimento e comunicazione del soggetto ristretto², al condannato ammesso alla detenzione domiciliare è applicabile l'ordinamento penitenziario, con la conseguente facoltà per il magistrato di sorveglianza di modificare e connotare le prescrizioni dettate dall'omonimo tribunale in rapporto alle esigenze rieducative del detenuto³.

Ad ogni modo, non pare corretto inferire la qualificazione e il conseguente regime giuridico di una misura, ivi inclusi gli effetti

² «Il provvedimento di concessione o diniego, all'imputato che sia agli arresti domiciliari, ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo dell'arresto, nonchè - in caso di autorizzazione - quello di modifica o revoca, è inoppugnabile, perchè non decide sulla libertà personale, concedendo, negando o revocando la misura alternativa, ma disciplina esclusivamente le modalità di esecuzione della misura stessa che non si configurano come un diritto dell'imputato in quanto non incidono direttamente o radicalmente sullo "status libertatis"»: così Cass., Sez. I, 22 marzo 1989, Della Pasqua, in C.E.D. Cass., n. 181243.

³ In più occasioni la Corte di cassazione ha ribadito che anche la misura della detenzione domiciliare risponde alle finalità rieducative della pena: cfr. *ex pluribus*, Cass., Sez. I, 24 ottobre 1996, Chiofalo, in C.E.D. Cass., n. 206185, secondo cui la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza deve estendersi all'«opportunità del trattamento alternativo che (...) deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato». Per contro, parte della dottrina sottolinea che la detenzione domiciliare, nonostante sia inserita tra le misure alternative alla detenzione nel capo IV della l. n. 354/1975, si caratterizza per l'assenza di qualunque finalità rieducativa, configurandosi piuttosto quale modalità alternativa di esecuzione della pena, come si evince dalla rilevante carica afflittiva del regime custodiale in cui si estrinseca: cfr. D'ONOFRIO-SARTORI, *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, 2004, p. 215-216.

della revoca, dalla natura e dal tipo di prescrizioni che caratterizzano la medesima.

Daltro canto, non è possibile ravvisare nella situazione restrittiva di cui all'art. 656 comma 10 c.p.p. una detenzione domiciliare provvisoria instaurata *ope legis*, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari⁴, posto che l'unico automatismo previsto dalla disposizione in esame concerne la sospensione dell'ordine di esecuzione e l'instaurazione del procedimento di sorveglianza *ex artt.* 666 e 678 c.p.p., teso a verificare se il condannato meriti la concessione di una delle misure alternative di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p.

Sotto questo profilo, l'interpolazione dell'art. 656 comma 10 c.p.p. operata dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, ampliando lo spettro delle misure alternative applicabili a favore del condannato agli arresti domiciliari⁵, ha alterato l'originaria sequenza procedimentale che vedeva il condannato progredire armonicamente dallo *status*

⁴ In tal senso, prima della riformulazione del comma 10 dell'art. 656 c.p.p. ad opera della l. 19 gennaio 2001, n. 4, MACCORÀ, *La disciplina dell'art. 656 c.p.p. ed i provvedimenti di urgenza di competenza del magistrato di sorveglianza alla luce della riforma operata dalla l. 27 maggio 1998 n. 165*, in AA.Vv., *Esecuzione penale e alternative penitenziarie* (l. 27 maggio 1998 n. 165), a cura di Presutti, Padova, 1999, p. 98.

⁵ Prima della riforma del 2001, l'art. 656 c.p.p. prevedeva che il tribunale di sorveglianza dovesse decidere senza formalità sulla concessione della detenzione domiciliare, mediante un procedimento semplificato, instaurato su semplice impulso del pubblico ministero e senza forma alcuna di contraddittorio e di comparizione delle parti, in modo da garantire il passaggio senza soluzione di continuità dagli arresti domiciliari alla detenzione domiciliare. I magistrati di sorveglianza prospettarono numerose eccezioni di incostituzionalità, *in primis* per violazione del diritto di difesa, assumendo che soltanto la diretta partecipazione del condannato poteva consentirgli di far valere gli specifici interessi che intendeva perseguire; in secondo luogo per violazione dell'art. 27 Cost., poiché l'applicazione della misura della detenzione domiciliare scaturiva non da una valutazione complessiva della situazione del condannato, bensì dallo *status libertatis* in cui lo stesso versava all'atto del passaggio in giudicato della sentenza; infine, per violazione del principio di uguaglianza *ex art.* 3 Cost., in quanto, a parità di condanna, soltanto l'interessato che si trovava in stato di libertà poteva richiedere la misura alternativa alla detenzione che, a proprio opinabile giudizio, meglio rispondeva alla concreta situazione personale, familiare, sociale, avvalendosi a tal fine di tutte le garanzie del procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. Senonché, la Corte di cassazione (Cass., Sez. I, 15 aprile 1999, Chiovitti, in *Cass. pen.*, 2000, p. 766) e il Giudice delle leggi (Corte cost., 4 novembre 1999 n. 422, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 949 s., con nota di VARRASO, *La conversione "automatica" degli arresti in detenzione domiciliare*) hanno asseverato la costituzionalità della norma. Il *modus procedendi* ivi previsto, infatti, doveva intendersi circoscritto ai soli casi in cui il tribunale di sorveglianza intendesse concedere senz'altro la misura detentiva domiciliare; in caso contrario, doveva seguirsi la procedura in contraddittorio prevista dagli artt. 678 comma 1 e 666 c.p.p. Analogamente doveva procedersi nel caso in cui il soggetto ammesso alla detenzione domiciliare intendesse ottenere altra misura alternativa di esecuzione delle pene detentive brevi.

cautelare degli arresti domiciliari a quello della detenzione domiciliare⁶.

Proprio la circostanza che il procedimento avviato dal pubblico ministero può ben sfociare nella concessione al condannato agli arresti domiciliari di una misura alternativa diversa dalla detenzione domiciliare - o cedere il testimone alla esecuzione delle pena *intra moenia*⁷ - impedisce *ex ante* di qualificare quello *status* restrittivo come detenzione domiciliare «provvisoria», prelude, quasi, di una successiva detenzione domiciliare «definitiva».

Sicché, solo in caso di definitiva ammissione del condannato alla misura detentiva domiciliare, quella precedente potrà essere definita, alla luce di un giudizio *ex post*, una detenzione domiciliare goduta provvisoriamente, a meno di non voler ritenere che si sia di fronte ad una novità assoluta del nostro sistema, che, per la prima volta, consente l'applicazione dei benefici penitenziari da parte di un giudice diverso da quello di sorveglianza⁸.

Tale opzione esegetica, tuttavia, prescinderebbe dalla considerazione della struttura del processo, inteso come insieme di fasi ordinate e successive, che attuano in forma progressiva la funzione tipica della giurisdizione penale, ciascuna delle quali è connotata da regole e provvedimenti tipici ed uffici giudiziari funzionalmente competenti all'adozione di questi ultimi.

Anche l'identità di contenuto tra gli arresti domiciliari e la condizione in cui permane il condannato a mente dell'art. 656 comma

⁶ La precedente versione della disposizione, che consentiva il passaggio diretto ed esclusivo dagli arresti alla detenzione domiciliare alimentava la c.d. teoria «minimalista», secondo cui la norma dell'art. 656 comma 10 c.p.p. non è altro che una mera «autorizzazione» del legislatore alla protrazione di una situazione detentiva, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare, senza soluzione di continuità rispetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari: cfr. PRESUTTI, *Le misure alternative alla detenzione. Le nuove figure. I presupposti, le preclusioni e le revoche*, relazione per l'incontro di studio organizzato dal C.S.M. a Frascati il 16-17 novembre 1998. Circa le ricadute su tale impostazione della riformulazione dell'art. 656 comma 10 c.p.p. ad opera della l. n. 4/2001, v. FIORENTIN, *La custodia domiciliare prevista dall'art. 656 comma 10 c.p.p.: natura, poteri gestori del magistrato di sorveglianza e procedimento davanti al tribunale di sorveglianza*, in *www.diritto.it*.

⁷ Occorre tenere presente che l'applicazione della detenzione domiciliare non può mai costituire oggetto di un diritto, ma il risultato di una valutazione discrezionale complessa, tesa ad accertare non solo la effettiva ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso all'istituto, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di una effettiva espiazione della pena inflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest'ultima, che sono, al tempo stesso, afflittive, preventive e recuperatorie: cfr. Cass., Sez. I, 4 novembre 1992, Milenkovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 192433.

⁸ Così DEL NEVO, *Considerazioni critiche*, cit., p. 1252, il quale sottolinea il particolare peso che le decisioni del giudice di cognizione in materia di libertà personale vengono ad assumere ai fini del «percorso (...) del reo in sede esecutiva».

10, ultimo periodo, c.p.p., induce a ritenere che, passata in giudicato la sentenza di condanna e in pendenza del procedimento avviato dal pubblico ministero per l'eventuale applicazione di una misura alternativa, non si manifesti un diverso regime detentivo, sia pure per effetto di un automatismo processuale: si assiste, semplicemente, ad una conservazione dello *status* preesistente in attesa della decisione del tribunale, onde consentire all'interessato l'accesso alle misure alternative senza soluzione di continuità o, come efficacemente affermato, «senza assaggio di pena»⁹.

Sicché, come il condannato in stato di libertà continua a godere fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di ammissione ad una delle misure previste, così il condannato agli arresti domiciliari vi permane fino alla conclusione del procedimento di sorveglianza inscenato dal pubblico ministero¹⁰.

Peraltro, la constatazione che la transizione dalla fase processuale di cognizione a quella dell'esecuzione, segnata dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, comporta un «avvicendamento» dei titoli restrittivi impone di prendere le distanze dall'idea che lo stato detentivo *ex art. 656 comma 10 c.p.p.* sia qualificabile come arresti domiciliari prorogati *ex lege*, la cui gestione è affidata al magistrato di sorveglianza¹¹ in attesa della pronuncia dell'omonimo tribunale, competente in ordine alla decisione definitiva sul percorso penitenziario del condannato.

⁹ Cfr. DELLA CASA, *Codice commentato dell'esecuzione della pena*, a cura di Bertaccini e Guazzaloca, vol. III, Utet, 2002, p. 42.

¹⁰ Cfr. Corte cost., 4 novembre 1999, n. 422, *cit.*, secondo cui la finalità dell'art. 656 comma 10 c.p.p. «di impedire che il condannato agli arresti domiciliari possa fare ingresso in carcere all'atto dell'esecuzione della condanna prima di poter accedere alla misura alternativa più simile a quella cautelare» non è lesiva «di valori costituzionali», specie se si considera che la stessa l. n. 165/1998, all'art. 4, «ha profondamente mutato la configurazione della detenzione domiciliare», le cui «connotazioni consentono ora effettivamente di tracciare un qualche parallelismo con la misura degli arresti domiciliari, in termini senz'altro meno labili rispetto al passato».

¹¹ La competenza del magistrato di sorveglianza alla gestione di questa forma di arresti domiciliari prorogati è tutt'altro che pacifica. Invero, Mag. Sorv. Torino, ord. 26 giugno 2002, in *www.diritto.it*, ha sollevato conflitto negativo di competenza con la Corte di Appello di Torino circa l'adozione dei provvedimenti opportuni in merito alla misura degli arresti domiciliari a seguito della segnalazione di evasione. Il giudice *a quo*, anzitutto, ha osservato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 1554/1992, aveva stabilito che, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., «la sentenza di condanna non estingue le misure cautelari pendenti fino al sopravvenire dell'ordine di esecuzione (rimanendo in vita la misure, svincolate dalla loro durata massima, a garanzia dell'esecuzione)»; in secondo luogo, ha precisato che, a norma dell'art. 656 comma 10 c.p.p., «nel caso di sopravvenuta condanna nei confronti del detenuto agli arresti domiciliari, la misura cautelare deve essere prorogata, con ordine di esecuzione sospeso, divenendo il magistrato di sorveglianza, in attesa delle deliberazioni del tribunale di sorveglianza, competente al solo fine della concessione di autorizzazioni», competenza in cui non può ricomprendersi, «stando alla lettera della legge», anche quella a «sospendere, revocare, o aggravare la misura». Nel commento

Invero, tale impostazione, da un lato, non tiene in debita considerazione la diversità degli uffici che dispongono e, rispettivamente, modificano lo *status* in esame¹², dall'altro, trascura che gli arresti domiciliari rientrano nel *genus* delle misure cautelari personali e, dunque, non possono costituire modalità di esecuzione della pena detentiva. A tal proposito, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed il conseguente ordine di esecuzione sanciscono il mutamento della condizione personale di detenuto in attesa di giudizio in quella di detenuto in espiazione pena¹³.

A mezza via tra le due tesi opposte degli arresti prorogati e della detenzione domiciliare instaurata *ope legis* si colloca altro opzione esegetica¹⁴, secondo cui la situazione descritta dall'art. 656 comma 10 c.p.p. rappresenta «una sorta di stato anodino, una specie di limbo tra il processo e la pena (...) non più arresti domiciliari, essendo concluso il processo di cognizione ed essendo affidata la gestione esecutiva al magistrato di sorveglianza, né ancora detenzione domiciliare, non essendo in tal caso prevista un'applicazione provvisoria di tale misura alternativa»¹⁵.

A ben guardare, la natura giuridica dello stato restrittivo in cui il condannato permane in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sulla eventuale concessione di una misura alternativa è definita dallo stesso art. 656 comma 10 c.p.p., secondo cui «il

a tale ordinanza, MARCHESELLI, *Arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. La questione della competenza a provvedere alla sospensione della misura in casi di evasione, prima della pronuncia del tribunale di sorveglianza*, in www.diritto.it, rileva che «via per affermare la competenza del magistrato di sorveglianza è, in effetti, quella di ritenere che il richiamo, operato dall'art. 656 c.p.p., "agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter ord. penit." abbia carattere generale e non limitato, come invece nell'interpretazione di cui al provvedimento in rassegna, alle sole "autorizzazioni"».

¹² Così obliterando la specifica disposizione dell'art. 656 comma 10, ultimo periodo, c.p.p., che prevede la competenza del magistrato di sorveglianza per gli adempimenti connessi allo stato detentivo in esame, e la conseguente modificabilità, da parte del giudice della pena, di provvedimenti e prescrizioni adottati da altra autorità giudiziaria, in diversa sede e, come già notato, con finalità affatto diverse da quelle proprie dell'esecuzione penitenziaria.

¹³ Cfr. Cass., Sez. III, 30 novembre 1995, P.G. in proc. Tomagra, in *C.E.D. Cass.*, n. 203283; Id., Sez. VI, 29 novembre 1994, Pannuccio, *ivi*, n. 200880; Id., Sez. VI, 7 ottobre 1993, Massai Khemais, *ivi*, n. 196024; Id., Sez. I, 18 settembre 1992, P.M. in proc. Zogno, *ivi*, n. 192076.

¹⁴ MAZZAMUTO, *Carceri e sistema penitenziario*, in *Gazz. giur.*, 1998, n. 25, p. 5.

¹⁵ La disciplina dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 656 c.p.p., nella parte in cui prevede che gli atti siano trasmessi a cura del pubblico ministero al tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una delle misure alternative consentite, assumendo evidentemente che la situazione detentiva precedente non sia (ancora) una misura alternativa, costituisce un insuperabile ostacolo testuale alla teoria della costituzione *ope legis* della detenzione domiciliare che, altrimenti, dovrebbe solo essere ratificata, non certo concessa *ex novo* dal tribunale: v. FIORENTIN, *La custodia domiciliare*, cit.

tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti».

Uno stato, dunque, in cui, tenuto conto anche del carattere affittivo delle limitazioni imposte¹⁶, scorre il tempo dell'esecuzione della pena detentiva, sia pure nella forma attenuata della restrizione *extramoenia*, in conseguenza della sospensione dell'ordine di carcerazione. Al riguardo, va osservato che, mentre per i soggetti in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il decreto di sospensione *ex art. 656 comma 5 c.p.p.* incide sull'*an* della esecuzione della pena detentiva, per coloro già ristretti agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'omologo provvedimento di cui al successivo comma 10 del medesimo articolo si riflette solo sul *quomodo* dell'esecuzione.

Coerentemente, l'ultimo inciso del comma 10 dell'*art. 656 c.p.p.* devolve gli adempimenti previsti dall'*art. 47-ter ord. penit.* al magistrato di sorveglianza¹⁷.

La stessa esigenza di garantire, anche durante questa breve fase parentetica, che il trattamento riservato ai condannati in espiazione di pena sia conforme al senso di umanità e tenda alla risocializzazione del reo implica la possibilità di tempestivi interventi

¹⁶ Oltre all'obbligo principale di non allontanarsi dal proprio domicilio, possono prevedersi prescrizioni aggiuntive, quali il divieto per il ristretto di avere rapporti, anche nella forma di meri contatti occasionali, con persone diverse dai suoi conviventi o da coloro che lo assistono. Invero, l'esigenza di assistenza che legittima il contatto del soggetto ristretto con persone diverse dai suoi conviventi si correla al tipo e alla gravità della malattia da cui il medesimo è affetto, dovendosi sempre conciliare al meglio le esigenze di cautela processuale con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità: cfr. Cass., Sez. VI, 2 febbraio 1995, Paziente, in *C.E.D. Cass.*, n. 200767. Con d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4, è stata prevista, altresì, la possibilità per il giudice di prescrivere l'uso di strumenti elettronici di controllo atti a realizzare una forma di vigilanza a distanza dell'arrestato. Sulle prescrizioni aggiuntive degli arresti domiciliari v. MEYER, *Alcune particolari modalità degli arresti domiciliari*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1925.

¹⁷ DELLA CASA, *Commento all'art. 1*, cit., p. 790, riconosce una vera e propria competenza funzionale al magistrato di sorveglianza per tutte le questioni prospettate in questo lasso di tempo. Invero, il riferimento agli «adempimenti previsti dall'*art. 47-ter*» ord. penit. non deve intendersi alla lettera, essendo sintomatico della volontà del legislatore di demandare al magistrato di sorveglianza tutti quelli adempimenti - ad esempio l'autorizzazione a comparire davanti ad altra autorità giudiziaria per ragioni di giustizia *ex art. 22 disp. att. c.p.p.*- che si rendano necessari durante la parentesi detentiva *de qua*.

La competenza per territorio deve essere determinata, in forza della regola generale di cui all'*art. 677 comma 1 c.p.p.*, con riferimento al luogo in cui si trova il condannato al momento della presentazione dell'istanza, in quanto, nei confronti del condannato ristretto agli arresti domiciliari, l'esecuzione della pena è già iniziata, di tal che egli non può considerarsi in stato di libertà, bensì di detenzione, sia pure in forma attenuata: v. DELL'INNOCENTI-FALDI, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, 2005, p. 311.

«correttivi» *ad hoc* ogniqualvolta le originarie prescrizioni imposte al fine di fronteggiare i *pericula* di cui all'art. 274 c.p.p. non siano funzionali al perseguimento delle finalità che governano l'esecuzione della pena¹⁸.

Peraltro, il richiamo agli adempimenti connessi alla misura della detenzione domiciliare, lungi dal connotare la natura del peculiare stato detentivo di cui all'art. 656 comma 10 c.p.p., si spiega, più semplicemente, con considerazioni di natura pratica, legate alla necessità di individuarne *per relationem* la corrispondente regolamentazione.

Evocando gli artt. 656 comma 10, ultimo periodo, c.p.p. e 47-*ter* ord. penit. situazioni fattuali identiche, «sagomate» sulla restrizione dell'interessato nella propria abitazione o in luoghi assimilati, è verosimile che in entrambe le situazioni si profileranno le stesse esigenze da fronteggiare con i medesimi strumenti processuali, quale, ad esempio, l'autorizzazione al condannato ad allontanarsi dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o per esercitare un'attività lavorativa, in considerazione di una condizione personale o familiare di indigenza.

Né il riferimento a quegli adempimenti è sufficiente per concludere che il legislatore abbia voluto configurare un nuovo tipo di detenzione domiciliare, sulla scia dell'innegabile proliferazione di nuove forme di detenzione domestica registratasi negli ultimi interventi normativi in materia¹⁹. *Ubi voluit lex dixit*, esattamente come è accaduto quando la l. n. 165/1998 ha introdotto le due nuove tipologie di detenzione domiciliare di cui all'art. 47-*ter* comma 1-*bis* e 1-*ter* ord. penit.²⁰.

¹⁸ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibilità di assentarsi dal luogo di detenzione domestica per contatti con le strutture di recupero sociale o terapeutico, per coltivare rapporti familiari o per partecipare ad attività di formazione culturale o professionale. Tali opportunità rieducative coincidono con quelle offerte ai detenuti in regime ordinario (v., tra l'altro, art. 30-*ter* ord. penit.): cfr. FIORENTIN, *La custodia domiciliare*, cit.

¹⁹ Negli ultimi anni si è assistito ad una moltiplicazione esponenziale di forme di esecuzione della pena nella propria abitazione o in luogo di privata dimora. Allo stato, il sistema normativo ne prevede, addirittura, sette forme diverse: a) quella di cui all'art. 47-*ter* comma 1 (c.d. «detenzione domiciliare sanitaria»); b) quella di cui all'art. 47-*ter* comma 1-*bis* (c.d. «detenzione domiciliare generica»); c) quella di cui all'art. 47-*ter* comma 1-*ter* (c.d. «detenzione domiciliare umanitaria»); d) quella di cui all'art. 47-*quater*; e) quella di cui all'art. 47-*quinqies*, comma 1 (c.d. «detenzione domiciliare speciale»); f) quella di cui all'art. 47-*quinqies* ultimo comma, lettera a) (c.d. «detenzione domiciliare speciale prorogata»); g) quella prevista per le persone che collaborano con la giustizia (art. 16-*nonies* d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv., con modificazioni, nella l.15 marzo 1991, n. 82, come introdotto dall'art. 14 l. 13 febbraio 2001, n. 45).

²⁰ DEL NEVO, *Considerazioni critiche*, cit., p. 1252.

Se il regime detentivo in cui permane il condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, a mente dell'art. 656 comma 10 c.p.p., non è qualificabile *stricto sensu* detenzione domiciliare, allora, anche la revoca del medesimo prima che sia intervenuta la suddetta pronuncia è inidonea a produrre l'effetto ostativo di cui all'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit.²¹.

Alla revoca degli «arresti domiciliari esecutivi» consegue soltanto la rimozione dell'effetto sospensivo *ex* art. 656 comma 5 c.p.p. e l'immediata esecuzione della pena.

Nel caso di specie, dunque, è stato erroneamente invocato dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, prima, e dalla Suprema Corte, poi, a fondamento della ritenuta inammissibilità dell'istanza di misure alternative presentata dal condannato *in vinculis*, l'effetto inibitorio di cui all'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit.

D'altronde, la circostanza che l'epilogo del procedimento di sorveglianza attivato dal pubblico ministero *ex* art. 656 comma 10 c.p.p. sia stato segnato dalla revoca dello stato detentivo in cui il condannato era stato mantenuto in via provvisoria, anzichè da una decisione del tribunale che abbia negato l'applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p.²², avrebbe comunque impedito di calibrare la declaratoria di inammissibilità su un preteso divieto di *bis in idem*, a norma dell'art. 666 comma 2 c.p.p.

²¹ L'automatica estensione da una fattispecie ad un'altra di disposizioni sfavorevoli al reo, come l'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit., è praticabile solo se tra le due fattispecie del rapporto di estensione sia riconoscibile un rapporto di perfetta omogeneità, e non di mera assimilazione. L'opzione ermeneutica non condivisa finisce, invece, per estendere – *in malam partem* – alla revoca dello stato detentivo di cui all'art. 656 comma 10 c.p.p. la disciplina preclusiva applicabile, per espresso disposto dell'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit., alla revoca della detenzione domiciliare ordinaria, realizzando, in tal modo, un risultato non giustificato alla luce della diversa natura delle due fattispecie di custodia domiciliare in confronto.

D'altro canto, l'art. 58-*quater* comma 2 ord. penit. è norma di stretta interpretazione anche per il suo indubbio carattere eccezionale. Essa introduce nell'ordinamento un rigido divieto di concessione di determinati benefici penitenziari, sottraendo al giudice di sorveglianza la possibilità di valutare gli eventuali progressi trattamentali compiuti dal condannato successivamente alla revoca della misura alternativa e di apprezzare la rilevanza della violazione commessa, in rapporto all'evoluzione della personalità del detenuto, ai fini della concessione di benefici penitenziari prima della scadenza del termine triennale stabilito.

²² La soluzione di un'immediata segnalazione al tribunale di sorveglianza delle violazioni accertate durante la restrizione *ex* art. 656 comma 10 c.p.p. ad opera del magistrato preposto agli adempimenti previsti per questa fase, affinché l'organo collegiale ne tenga conto in sede di decisione sulla eventuale applicazione delle misure alternative, è proposta da chi esclude la possibilità di sospendere, in via cautelativa, ai sensi dell'art. 51-*ter* ord. penit., gli «arresti domiciliari esecutivi»: cfr. la dottrina citata *infra*, nota 24.

A dire il vero, è lo stesso riconoscimento del potere di revoca di questa ibrida forma di arresti domiciliari, prima ancora che il tribunale si sia pronunciato sulla eventuale applicazione di una misura alternativa, a non convincere. Anche volendo ritenere, in linea con la decisione in commento, che «il regime detentivo che si instaura *ope legis* con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti di chi si trova agli arresti domiciliari (...) corrisponde pienamente alla detenzione domiciliare provvisoria disciplinata dal comma 1-*quater* dell'art. 47-*ter*» ord. penit., dalla quale si distinguerebbe «solamente per il modo di instaurazione automatica», occorrerebbe ammettere che il naturale epilogo del procedimento di sorveglianza instaurato per impulso del pubblico ministero *ex art. 656 comma 10 c.p.p.*, in presenza di condotte incompatibili con il beneficio della detenzione domiciliare, *medio tempore* tenute dal condannato, sia il diniego della misura alternativa.

Sembra indiscutibile, infatti, che la revoca di una misura alternativa presupponga effetti costitutivi, non provvisori, da rimuovere.

Non a caso, anche la dottrina che riconosce la possibilità di disporre la sospensione cautelativa *ex art. 51-ter* ord. penit. della detenzione domiciliare applicata provvisoriamente, a norma dell'art. 47-*ter* comma 1-*quater* ord. penit.²³, dubita che il provvedimento finale del tribunale di sorveglianza possa revocare la misura, non ancora applicata definitivamente dall'organo collegiale, anziché rigettare l'istanza di concessione della stessa.

Sicché, pure ipotizzando che il meccanismo della sospensione cautelativa sia estensibile agli «arresti domiciliari esecutivi»²⁴,

²³ In tal senso MARCHESELLI, *L'esecuzione penale domiciliare. La difficile ricostruzione di un sistema*, in *www.diritto.it*, muovendo dalla considerazione che si tratta pur sempre di detenzione domiciliare in esecuzione, ancorché provvisoria. Sulla applicabilità del meccanismo sospensivo *ex art. 51-ter* ord. penit. anche alla detenzione domiciliare applicata provvisoriamente v., anche, CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, 8ª ed., Giuffrè, 2006, p. 355.

²⁴ In alcuni uffici di sorveglianza è invalsa la prassi di disporre la sospensione cautelativa dello stato detentivo di cui all'art. 656 comma 10 c.p.p. facendo leva sul richiamo, operato dallo stesso articolo, «agli adempimenti previsti dall'articolo 47-*ter*» ord. penit., al quale deve attribuirsi carattere generale e non limitato alle sole «autorizzazioni». In dottrina, si è negata la possibilità di sospendere in via cautelativa la custodia domestica di cui all'art. 656 comma 10 c.p.p., in quanto la mancanza di un provvedimento di concessione della misura alternativa, del quale non potrà mai essere disposta la revoca, appare un ostacolo logicamente insuperabile all'estensione di quella disciplina all'ipotesi *de qua*: cfr. COMUCCI, *Problemi applicativi della detenzione domiciliare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 208; DELLA CASA, *Commento all'art. 1*, cit., p. 791. Secondo CANEPA-MERLO, *Manuale*, cit., p. 355, posto che il comma 10 dell'art. 656 c.p.p. richiama le disposizioni di cui all'art. 47-*ter* ord. penit., occorre ritenere che agli arresti domiciliari nella fase interlocutoria sia applicabile, quantomeno, la sospensione (discrezionale: v. Corte cost. n. 173/1997, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 809) per il caso di segnalata evasione, prevista dal

occorre prendere atto che, all'esito della procedura di cui all'art. 51-ter ord. penit., il tribunale di sorveglianza, qualora ritenga che i comportamenti posti in essere dal condannato siano corrispondenti a quelli che imporrebbero la revoca della corrispondente misura alternativa, deve semplicemente negare l'«applicazione» di quest'ultima.

E naturalmente, il diniego di una misura alternativa per inidoneità del condannato ad intraprendere un percorso rieducativo *extra moenia* non costituisce causa ostativa al futuro godimento dei benefici penitenziari *ex art. 58-quater* comma 2 ord. penit.²⁵.

comma 9 di quest'ultimo articolo.

²⁵ La dottrina ha rilevato criticamente come la «blindatura» della pena detentiva per un periodo di tre anni, provocata dalla revoca di una misura alternativa (art. 58-quater comma 2 ord. penit.), «contrasta apertamente con la realtà del percorso trattamentale, che non può essere concepito come una lineare *situation in progress*, ma è fatto di avanzamenti e di ripiegamenti, ai quali deve corrispondere un sistema duttile di sanzioni positive e negative»: v. DELLA CASA, *La crisi d'identità delle misure alternative tra sbandamenti legislativi, esperimenti di «diritto pretorio» e irrisolte carenze organizzative*, in *Cass. pen.* 2002, 3283.

LA COLONIA PENALE AGRICOLA DI CAPRAIA NEL 1940

VINCENZO DE SIERVO*

A 40 miglia circa da Livorno verso ponente sorge l'isola di Capraia, una delle componenti l'arcipelago Toscano. È unita al continente da un servizio bisettimanale che giunge all'isola il martedì e il venerdì impiegando da Livorno 4 ore di navigazione dopo aver toccato Gorgona, per poi proseguire per l'Elba. In senso contrario il piroscafo parte la domenica e il giovedì.

Lo sbarco facile d'estate, quando il mare è calmo, riesce invece difficile col mare mosso ed addirittura impossibile quando soffia il grecale che impedisce l'uscita delle barche che vanno ad incontrare il piroscafo al largo.

Di origine vulcanica, l'isola si presenta fortemente accidentata e dirupata, di forma ellittica allungata sul senso N. S. (km 8) mentre la massima larghezza è di km 4. Numerosi rilievi si stendono in varie direzioni separati da brevi vallate scoscese. Tutto intorno le coste cadono a picco sul mare. L'altitudine media va dai 150 ai 300 metri. La cima più alta (M. Castello) raggiunge i 447 m.

Tra il cespuglio che riveste il suolo spiccano imponenti massi affioranti e sassi che l'acqua e il tempo hanno distaccato dalla roccia.

Il terreno poco e superficiale viene facilmente dilavato dalle piogge e solo resiste qua e là tra i sassi dove lo trattengono le radici della vegetazione spontanea.

Il clima in genere è mite, ma soggetto a sbalzi repentini secondo il dominio dei venti che quasi costantemente soffiano sull'isola. In poche ore il tempo cambia completamente. Al sole si sostituisce un cielo nuvoloso e chiuso, al caldo il freddo, all'aria tranquilla il vento violento e la pioggia. Con pari rapidità in breve torna poi ancora il sereno.

* Ispettore agricolo del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena. La relazione, corredata di numerose fotografie, è datata Roma, marzo 1940, VIII. L'editing del reperto d'archivio è a cura dell'Ufficio Studi - Sezione Documentazione - del DAP.

Sono appunto i venti, elemento importantissimo del clima locale che causano i maggiori danni per la violenza con cui spirano. Tetti e vetrate ne subiscono le conseguenze. Molto maggiori sono i danni causati all'agricoltura. L'elevata velocità di essi causa molto spesso la rottura di alberi anche di mole, come pini, ecc. Né questo basta. Quando soffia il grecale è un'aria carica di salsedine che si precipita sulle colture bruciandole completamente. I teneri getti degli alberi e le parti erbacee difficilmente scampano alla distruzione. Egualmente dannoso, ma per altra causa è il libeccio che con la sua secchezza, asciuga il terreno e produce in breve la morte delle piante.

Le precipitazioni, in genere a carattere temporalesco, accompagnate da violente scariche elettriche, sono ristrette al periodo settembre-marzo. Abbondanti nel bimestre settembre-ottobre si fanno più rade nel novembre-dicembre-gennaio, per divenire ancora abbondanti nel febbraio-marzo. Da tale epoca comincia il periodo asciutto. Fino al nuovo settembre non piove più, salvo rari acquazzoni estivi sempre a tipo temporalesco, produttori più danno che utile. Rarissima la neve. Rara anche la grandine che vien giù ogni 4-5 anni. Ultimamente nel marzo 1939 grandinò fortemente e si distrussero quasi completamente i raccolti. La lunghezza del periodo asciutto provoca disastrosi effetti accentuati dal fatto che i venti contribuiscono ad asciugare il terreno sciolto, permeabile, poco profondo.

Nell'isola predomina la roccia granitica che si mostra abbondantemente nei dirupi delle coste e nei massi affioranti sui pendii e nelle valli.

Il terreno grossolano è poverissimo di calcare. Di formazione vulcanica contiene in prevalenza silicato di alluminio, sodio, calcio, magnesio e ferro, elementi che difficilmente si decompongono e si trasformano; terreni quindi fortemente permeabili e poco adatti a colture estive in quanto non conservano l'umidità. Solo in qualche zona si riscontrano formazioni argilliformi.

Pur non essendo l'ideale si presta discretamente alla coltivazione della vite, dell'olivo, nonché alle colture ortive. La flora spontanea è prevalentemente rappresentata dall'erica scoparia, dal cisto, dal mirtillo, che crescono dappertutto in cespuglio folto che soffoca la sottostante erba da pascolo. Frequente anche l'asfodelo delle cui radici si nutrono i maiali. Non manca l'olivastro o anche l'olivo gentile inselvatichito.

Di essenze forestali, già piantate dall'uomo ed oggi per lo più abbandonate a se stesse, si riscontra il pino in aggruppamenti discreti, il leccio, il sughero, il carrubo, l'ailanto.

La fauna, dannosa all'agricoltura, è rappresentata in prevalenza dal coniglio selvatico che infesta addirittura l'isola. Abbondantissimi pure i topi, grossi e voraci che fanno concorrenza ai conigli nel produrre danno.

Il paese

L'abitato di Capraia sorge sopra un'altura (65 m.) a levante del Porto. Vi si giunge per una comoda rotabile provinciale che costeggia il monte per circa 1 km. di sviluppo. Il paese già popolato è ora in stato di progressiva consunzione. Da tempo si va verificando un costante progressivo spopolamento. Man mano gli abitanti, attirati dalla vita meno difficile del continente, hanno abbandonato i loro campicelli aggrappati al monte, bisognosi di continuo, poco remunerativo lavoro, allontanandosi dall'isola. Le strade pressoché deserte sono fiancheggiate da casette, la maggior parte delle quali, in assenza dei proprietari, cade lentamente in rovina. La locale popolazione, escludendo le famiglie degli agenti e del personale amministrativo, non supera le 50 anime.

I Capraiesi hanno come occupazione prevalente la pesca e l'inverno menano vita quanto mai grama.

L'agricoltura è in assoluta stasi. Un paio di proprietari provvedono a lavorare i loro terreni richiedendo qualche po' di mano d'opera alla Colonia. Il resto, che risiede in continente, ha preferito abbandonare tutto. Qualcuno ha dato la sua proprietà in fitto all'Amministrazione.

In questo ambiente svolge la sua attività la Colonia ed ha continui necessari contatti con la popolazione civile. La Centrale infatti e l'alloggio del dirigente sono avulsi dal tenimento, da cui distano circa 3 km. e sorgono in paese. Gli agenti con famiglia hanno tutti case in fitto nel paese. Molti servizi che funzionano per opera di internati sono usufruiti anche dai locali per mancanza di altra mano d'opera. Così l'unico barbiere è un internato e lo stesso dicasi del calzolaio, fabbro, falegname, fornaio, ecc.

Per tutti i lavori da farsi, sia da muratore che da contadino è richiesta dai privati la mano d'opera internata. Lo spaccio della Colonia, situato in paese serve il personale e relative famiglie come i locali. Mancando infatti ogni risorsa nell'isola, la Colonia che solo produce generi di prima necessità come uova, latte, verdure ecc. non può estraniarsi dal paese che manca di comunicazione giornaliera col continente e dove vecchi e bambini non possono lasciarsi privi di quanto loro abbisogna.

Lo spaccio è una delle fonti del disaccordo tra dirigente lo sta-

bilimento e autorità civile in quanto i generi sono deficienti rispetto alle necessità e sorge il conflitto per chi debba acquistarne e in che misura, se debba cioè darsi la preferenza alle famiglie del personale o suddividere in minime dosi fra tutti quello che c'è. Il fatto è anche dovuto ai prezzi molto bassi che lo spaccio coloniale pratica nei confronti con qualche negozio locale.

La Colonia

Nel 1873 il Comune di Capraia cedeva al Ministero degli Interni (Direzione Generale Carceri) una parte dei propri terreni perché venisse fondata una colonia penale. Il territorio ceduto (poco meno di 1/3 dell'isola) ricopre una superficie di 552 ettari ed occupa la parte più settentrionale dell'isola. Di forma irregolarmente triangolare è aspramente montuoso. Se altrove si rinviene qualche zona poco declive e qualche vallata pressoché pianeggiante, qui si offre allo sguardo in prevalenza nuda roccia, degradante su ferrigne vallate al cui fondo scorre in brevi rivoli l'acqua piovana. Verso N. E. e N. W. dall'altezza di 447 m. di M. Castello si giunge rapidamente al mare che segna il confine. A Sud un muro a secco serpeggiante a metà del monte segna il limite della Colonia e la divide dai terreni comunali e privati.

Le pendenze sono notevoli, pur tuttavia dovunque era possibile, tra picchi sporgenti e rocce denudate dall'acqua e dalle intemperie, si arrampicano le piazzole. Si tratta di terreno creato dall'uomo col paziente lavoro di decenni. Dove non era che cespuglio incuneato tra i sassi, si è dissodato; con i sassi costruiti muri a secco raggiungenti a volte anche 3 metri di altezza; questi ripiani riempiti infine con la terra ricavata dal dissodamento, aggiunta a quella raccolta qua e là e a spalla trasportata sul posto. Si sono così formate notevoli estensioni di terrazze sovrapposte che si innalzano su per il pendio. Il terrazzamento fatto in epoche differenti e probabilmente in parte già esistente prima della fondazione della Colonia penale, rivela nella sua fattura i differenti indirizzi seguiti. Accanto a belle piazzole estese e di forma regolare, sostenute da muri ben fatti, suscettibili di proficua coltivazione, se ne incontrano altre a muri che mal si sostengono, di forma incerta, estese a volte solo pochi metri quadrati, che si aggrovigliano irregolarmente sul declivio del monte. Tra le piazzole, a testimonianza di epoche migliori si elevano essenze forestali oggi molto ridotte di numero. Accanto a gruppi di pini dal verde tenero, preda ambita del vento che ogni tanto ne scoscia qualcuno, si riscontra per quanto scarso, il leccio verde cupo, resistente al vento e alla salsedine marina.

Nelle zone più impervie il fico d'India trova nella poca terra esistente tra i macigni il posto dove estendere le sue robuste ferree radici, col duplice vantaggio di difendere il terreno dalle acque dilavatrici e di dare un prezioso ausilio con le sue pale gradevoli e ricche di umidità all'alimentazione del bestiame nei mesi estivi quando la siccità brucia ogni vegetazione.

La Colonia possiede oltre la Centrale, quattro diramazioni. La Centrale, situata, come si è detto, in paese risiede in un antico convento ed ha annessa la Chiesa ad uso degli internati. Altri locali (scuola, magazzini, scuderia, ecc.) sono stati aggregati man mano al vecchio edificio. A poca distanza, isolata e confortevole è la villetta alloggio del Direttore con 6 stanze ed annessi. Altra costruzione aggregata alla Centrale è la torre, bene demaniale, vestigia di epoche passate (sec. XV), adibita presentemente a spaccio viveri.

Le 4 Diramazioni: l'Aghiale, l'Ovile, Portovecchio e la Mortola sono invece in montagna collegate alla Centrale da comunicazione telefonica. Per andare al tenimento bisogna ridiscendere al Porto, donde si parte in direzione N. W. la strada che vi conduce. Scavata a mezza costa tra le rocce del monte s'inerpica a tornanti per un buon chilometro prima di raggiungere la Colonia, Un arco sulla via sta a segnare l'ingresso. Ancora 4-500 metri e la strada, attraversato, su di un ponticciolo, il torrente che scorre nella vallata, raggiunge la diramazione Aghiale. È questa la maggiore tra le diramazioni, ricca di numerosi piccoli fabbricati. Ai dormitori ed uffici, si aggregano in diverso livello l'apiario, il porcile, una cappelletta adibita a fienile, l'Ufficio dell'Agronomo ed altre piccole costruzioni. Su di uno sperone più in alto, cui si giunge per altra strada a tornanti, la stalla per equini con vasta aia circolare, piccoli magazzini, concimaia. Questa diramazione comprende una vasta zona costituita dalla valle omonima e da quella prossima detta "della stalla". Vaste e belle piazzole coltivate a viti o a cereali sono negli immediati pressi dei fabbricati. Piazzole poi di ogni tipo salgono su pei monti fino a notevole altezza, coltivate per lo più a vigneto. Moltissime su in alto sono quasi impraticabili. Senza sentieri vi si giunge (quando non piove) inerpicandosi per i canali scavati dalle acque correnti. Questo naturalmente provoca un grave onere per i trasporti in basso del prodotto e in alto di concimi e anticrittogamici, trasporto che necessariamente va fatto a spalla ed in misura ridotta data l'angustia e la difficoltà del cammino. A tale disagio è dovuto principalmente il fatto che le piazzole più elevate sono state un po' alla volta abbandonate dalla coltivazione. Attualmente all'Aghiale risiedono 87 internati e 3 condannati.

Salendo ancora per una buona rotabile, che unisce tra loro tutte

le diramazioni, a quota 249 trovasi la diramazione Ovile ove hanno sede 9 internati e 48 reclusi. Qui esistono oltre altri piccoli locali ad uso uffici, il dormitorio, una vasta vaccheria capace di una quarantina di capi, nonché l'ovile propriamente detto per il gregge della Colonia. A mezza valle il caseificio, piccolo locale dove si giunge per un viottolo che scende serpeggiante.

Poco più giù verso Est (quota 141) la diramazione Portovecchio col pollaio, cantina, uffici. In questa diramazione non vi sono dormitori ed i 6 internati che vi hanno lavoro fisso vi si recano dall'Aghiale. Buona e produttiva a Portovecchio la coltivazione di uva da tavola su una diecina di buone piazzole prossime alla strada. Lontana verso N ultima diramazione è la Mortola, attualmente chiusa per scarsità di agenti più che per deficienza di internati.

Tutte le diramazioni, mercé lavori di captazione di piccole sorgenti sgorganti qua e là dal monte, sono state provviste di acqua per i bisogni sia umani che del bestiame.

I terreni non possono, data la loro distribuzione sparsa, essere attribuiti con precisione alle singole diramazioni. Grosso modo possono assegnarsi all'Aghiale le zone già dette, a Portovecchio la valletta omonima, all'Ovile il cosiddetto vallone con belle piazzole coltivate a vigneti; alla Mortola la valle dello stesso nome, con piazzole sparse adibite a colture erbacee.

Date le condizioni pressoché simili di tutto il territorio, risulta più semplice parlare della Colonia, anziché per diramazioni, in ordine alle diverse coltivazioni.

La superficie globale del tenimento (Ha 552) si può approssimativamente ripartire come segue:

Macchia cespugliata rocciosa	ha 472
Vigna	" 22
Coltivazioni erbacee	" 25
Orti	" 2
Oliveto (sparso)	" 4,50
Superficie occupata da strade	" 4,75
Superficie occupata fabb. e cortili	" 2,45
Piazzole abbandonate	" 19,30

Totale	ha 552,00
--------	-----------

Le coltivazioni

Vite: È diffusissima in colonia, e una volta lo era in tutta l'isola. Si può calcolare esistano oggi nel tenimento circa 200.000 viti, alle-

vate tutte ad alberello basso con due o tre speroni.

La notevole superficie coperta da vigneto dovrebbe consentire elevate produzioni, ma purtroppo queste per ora mancano. Un quadro in cantina ricorda le produzioni dal 1910 in poi. Pur verificandosi periodicamente annate scarse (per effetto principalmente di avversità atmosferiche) si notano altresì quantitativi notevoli, fino a 250 ettolitri di vino. Oggi la produzione è notevolmente più bassa.

Nel 1938 (annata buona), a parte l'uva prodotta nel podere al Piano, zona tenuta in fitto dall'Amministrazione fuori Colonia, la produzione interna è stata di soli 100 Ett. Il 1939, annata disastrosa per la fortissima grandinata del marzo, ha dato, nel tenimento, soli 14 Ett. Produzioni come si vede, irrisorie. Il presente stato di cose è dovuto alle condizioni di vecchiaia e di deperimento delle viti esistenti. Circa i 4/5 sono decrepite. Aggiungesi che la terra su cui poggiano è scarsa (profondità massima un metro) ed è stata sempre sfruttata senza mai nulla apportarci. Il concime di stalla (non molto abbondante del resto) viene dato preferibilmente agli orti; concimi chimici, per economia, non se ne usano. Il terreno, già per sua natura grossolano e povero, ha ben poco da fornire alle piante che in esso affondano le radici.

In questi ultimissimi anni, in diramazione Aghiale, si è iniziato il rinnovo delle vigne. Poco più di mezzo ettaro nel 1939 e circa un ha nel 1940 sono stati scassati ed impiantati con talee americane.

Le piantagioni dello scorso anno sono già pronte a ricevere l'innesto questa primavera.

È una lodevole iniziativa, ma riguarda una troppo piccola zona rispetto al totale di vigneti che continua ad assorbire un lavoro continuo ed ingenti spese per anticrittogamici, senza un adeguato corrispettivo di produzione.

È urgente e necessario per l'avvenire della Colonia rinnovare tutti i vigneti improduttivi per vecchiaia. Si rende all'uopo indispensabile, se il tenimento deve rifiorire, l'impianto annuo di almeno 20.000 talee americane, a cominciare dal prossimo inverno.

La spesa non sarebbe molto rilevante, dato che la mano d'opera per gli scassi non difetta e che le talee americane andrebbero acquistate solo per il primo anno, potendo poi servire allo scopo i tralci ricavati dalla potatura dei vigneti impiantati l'anno precedente.

Olivo: Diffusa una volta la coltura dell'olivo, ha subito anch'essa un notevole deprezzamento. Vecchie piante esistenti un po' dappertutto, sia nelle piazzole, sia inerpicate irregolarmente sui pendii del monte, dimostrano come già la coltivazione dell'olivo dovette

essere fiorente.

Le condizioni climatiche si prestano discretamente al suo sviluppo e ne fa fede la presenza di numerosi olivastri sparsi tra le rocce, anche nelle posture più impervie.

Un rapporto del 1906 dell'agronomo del tempo, parla di circa un migliaio di olivi, provenienti parte da innesto su olivastro e parte da impianto di olivi gentili. In tale epoca la produzione era già talmente buona e promettente di ulteriore progresso, che con mezzi di fortuna, già si attuava l'estrazione dell'olio e si faceva richiesta di un impianto di oleificio, date le crescenti quantità di olive che si raccoglievano.

Anche l'olivo ha subito poi un periodo di trascuranza e solo da qualche anno si è iniziato il lavoro di ripulitura dal cespuglio e di potatura. Le vecchie piante ancora esistenti (4 - 500) risentono naturalmente dello stato di abbandono in cui sono state lasciate. La stessa potatura non è riuscita a migliorarle molto, effettuata, senza molto criterio, da mano d'opera poco pratica.

Anche per l'ulivo è da ripetersi quanto si diceva per la vigna, assoluta mancanza cioè di concimi, che determina uno sviluppo misero della vegetazione e conseguente scarsa produzione.

Quest'anno il patrimonio di olivi della colonia ha subito un aumento. Per gentile gratuita concessione del Ministero dell'Agricoltura sono infatti state spedite a Capraia 500 piante innestate di tre anni. Sono belli esemplari, che sono stati piantati in zona adatta, in località Aghiale una parte e a mezza strada tra questa diramazione e l'Ovile l'altra parte, su terreno scassato a fosse.

L'olivicoltura potrà rappresentare, assieme alla vigna, l'avvenire della Colonia. Sarebbe opportuno diffonderne la coltivazione e valorizzare quella oggi esistente. Molte piante (eccetto quelle di recente impianto) sono situate su pendii scoscesi e menano vita grama tra le rocce, soggette al dilavamento del poco terreno per opera delle acque piovane. Per queste è necessaria (con lieve impiego di mano d'opera) la costruzione di piccoli ciglioni in muratura a secco che consentano la formazione di piccole piazzole, col molteplice vantaggio: di aumentare e mantenere la terra alla base delle piante, di facilitare i necessari lavori di potatura, di lotta agli insetti ecc. e di impedire il disperdimento delle olive che spontaneamente cascano e che per ora si perdono rotolando lungo il pendio, mentre in avvenire sarebbero trattenute dal piccolo piano sottostante a ciascuna pianta. Molto utile, nella fase di questo lavoro, riuscirebbe il sotterramento al piede degli ulivi, di materiale organico che migliorerebbe il suolo, arricchendolo di humus, e nutrirebbe le radici. A tale scopo, in mancanza di meglio si prestano bene anche le fascine

verdi di ramaglia sottile, di cespuglio ecc. L'uso periodico (almeno ogni 2 o 3 anni) di concimi minerali migliorerebbe poi sensibilmente le condizioni della vegetazione.

Altra pratica necessaria è una razionale potatura che stabilisca l'equilibrio tra la vegetazione e la produzione delle piante. Sarebbe opportuno trasferire a Capraia almeno un paio di condannati olivicoltori, che avessero cura di dette piante, insegnando altresì a qualche altro elemento locale, la loro arte.

Questo per quanto riguarda la valorizzazione di ciò che esiste. Per la diffusione della coltura, che potrà consentire nei futuri anni un notevole cespite per la Colonia, sarebbe da continuare con ritmo celere l'iniziato impianto di oliveto e da solo e in consociazione con la vigna. Occorrerebbe all'uopo importare annualmente in Colonia almeno un migliaio di olivetti. Se, come è da augurarsi, il Ministero dell'Agricoltura continuerà nei prossimi anni a fornire gratuitamente le piante nella misura già adottata, basterà annualmente acquistarne 5 - 600 (spesa oscillante sulle 3 - 4.000 lire) per 10 - 15 anni, in modo da avere tra non molto un ingente patrimonio di 15 - 20 mila olivi nel tenimento.

La produzione delle piante esistenti, lo scorso anno fu di Q/li 15,60 di olive che, in mancanza di oleificio, furono vendute. Quest'anno, causa la grandine, non vi è stato raccolto. I miglioramenti colturali consigliati non potranno non determinare un graduale aumento della produzione. Per ora, data la quantità relativamente bassa di olive che si raccolgono, è consigliabile vendere il prodotto rimandando la costruzione di un oleificio a quando la produzione avrà raggiunto un livello ragguardevole.

Orti: Negli anni passati, con spese notevolissime furono costruiti in montagna vasconi di raccolta in cui, mediante una canalizzazione in muratura, confluivano le acque piovane scorrenti dai monti. Sono tre vasconi all'Aghiale, della capacità complessiva di circa 5.000 mc. ed uno piccolo in località Vallone, che consentivano l'irrigazione di una superficie di 2 -3 ettari di terreno (orti grandi ed orti dell'Aghiale), oltre a fornire l'acqua nelle piccole vasche dei vigneti per i trattamenti anticrittogamici. Una vasta rete di conduttura in ferro conduceva l'acqua nelle diverse piazzole. Da qualche anno, dopo il fitto da parte della Colonia di terreni freschi ed irrigui in località Porto, gli orti montani vennero trascurati e coltivati all'asciutto. La costruzione di una conduttura di acqua potabile dal porto alla Centrale, da funzionare in caso di guasto dell'acquedotto comunale, ed altre condotte di acqua potabile alle diramazioni, create captando piccole sorgenti, hanno peggiorato la situazione in

quanto circa un paio di km. di tubo di ferro sono stati sottratti alla rete dell'irriguo montano, sicché oggi, pur avendo le vasche piene si rende possibile l'irrigazione solo per una modestissima superficie (parte degli orti grandi) mancando altrove le condutture. Anche molti vigneti sono, per le stesse ragioni, senza acqua con grave danno per la coltivazione e con dispendio di mano d'opera per il trasporto dell'acqua necessaria a braccia.

Sarebbe opportuno ripristinare in pieno gli orti montani, provvedendo per le zone già irrigabili ed attualmente asciutte, alla conduzione di acqua mediante economici canali in muratura costruiti facilmente col pietrame locale, con la sola lieve spesa di pochi q/li di cemento.

La superficie irrigabile al monte è più che sufficiente, se ben coltivata, per gli usi e della Colonia e della popolazione civile.

I terreni in fitto al Porto sarebbero pertanto superflui perché oltre a rappresentare una spesa annua, con incognite di produzione, essendo fortemente soggetti ai venti di Greco, determinerebbero in annate fortunate una produzione eccessiva rispetto al fabbisogno locale. Qualche anno infatti gli ortaggi prodotti in gran copia sono stati destinati ad alimentare il bestiame, non trovandosi a piazzarli diversamente.

Le colture ortive attualmente praticate sono: aglio, insalata, prezzemolo, peperoni, sedani, ravanelli, spinaci, cardi, carciofi, cipolle, melanzane, piselli, fagioli, zucchini, cavoli, cavolfiori, pomodoro. Quest'ultimo si produce in discreta misura (40 - 45 q/li) ma un incremento sarebbe utilissimo, dato il consumo ingente che ne fanno internati e reclusi oltre che il personale e relative famiglie.

Una piccola costruzione in montagna era una volta adibita a essiccatoio del pomodoro e a fabbrica di conserva. È negli intendimenti del Dirigente la Colonia ripristinare tale lavorazione.

Colture arboree: Scarsa e di poca importanza è la coltivazione delle piante da frutto che nei venti locali trovano un forte ostacolo specie durante la fecondazione dei fiori. Le poche specie esistenti sono sparse qua e là disordinatamente per le piazzole o nei pressi dei ruscelli dove nascono a volte spontanee, favorite dall'ambiente fresco. Un piccolo pomaio di circa 1.000 mq in diramazione Aghiale, con una quarantina di piante piuttosto vecchie, è unico esempio di arboricoltura non disordinata.

In ordine di importanza si riscontrano nel tenimento:

Fico - un centinaio di piante sparse

Amarene - circa altrettanto (arbusti per lo più spontanei)

Pero - poche piante per lo più innestate sul perastro

Limone – una dozzina di piante nel pomaio
 Albicocco – due o tre piante nel pomaio.

La produzione assommante a pochi q/li viene smerciata fresca.

Occorre aggiungere la coltivazione di buona uva da tavola effettuata in diramazione Portovecchio su circa un terzo di ettaro.

Colture erbacee: Le colture erbacee trovano un ostacolo non indifferente nelle condizioni climatiche. I venti fortissimi che si abbattono quasi ininterrottamente sull'isola, dannosi sia per la loro forza meccanica che per la salsedine che ustiona le colture, la forte e prolungata siccità estiva, le piogge torrenziali d'inverno che trasportano via il terreno poco saldo e causano spesso abbattimenti dei muretti di sostegno delle piazzole, rendono molto aleatorie tali colture. Il più spesso delle volte la semina si ripete due volte ed anche tre su alcuni appezzamenti, dopo che la vegetazione, già promettente, è stata distrutta dall'azione concomitante del clima, dei conigli selvatici e delle pecore che spesso sconfinano nei campi coltivati.

Quest'anno risultano seminati circa una ventina di ettari, con le seguenti quantità di semi:

Grano	q/li	5,80 (parte in terreni fittati)
Avena	"	5
Orzo	"	5,50
Orzo mondo	"	1
Vecce	"	1
Lupini	"	2
Topinambour	"	2
Patate	"	6 (quasi totalmente in terreni fittati)
Fave	kg.	60 (" " " ")
Ceci	kg.	25
Piselli	"	6

Il bestiame

Bovini: Nella diramazione Ovile, in una stalla ampia, capace di circa 40 capi, sono raccolte 10 vacche, un toro, una giovenca, 2 vitelle, di razza derivata svizzera, da latte. Il toro, di media statura, ha forme corrette ed ha attualmente 2 anni. Le vacche (5 delle quali gravide) ed i vitelli si presentano piuttosto magre, causa la scarsa alimentazione cui sono soggette.

La penuria di foraggi si fa infatti sentire fortemente. Il fieno prodotto nell'azienda (200 – 600 q/li) non riesce a sopperire le necessità interne, specie quando la siccità si fa più fortemente sentire. Si provvede pertanto all'acquisto annuale di ingenti quantitativi di fieno, con spese rilevantissime. Naturalmente per economia, il mangime viene razionato e distribuito con molta parsimonia. Attualmente le vacche ricevono 5 kg. di fieno oltre poche pale di fico d'india; assenti completamente i mangimi concentrati.

Le vacche partoriscono vitelli che già dalla nascita risentono la denutrizione subita dalle madri, durante la loro vita uterina. Per tali ragioni le vitelle allevate danno poi vacche già per natura poco produttive.

La produzione di latte è scarsissima, aggirandosi sui 15 – 20 litri giornalieri. Quantità addirittura irrisoria se si pensa che una sola vacca di normale produzione, se bene alimentata, può dare 8 – 10 litri al giorno.

Non sembra pertanto conveniente continuare a tenere in stalla un elevato numero di vacche per cui l'azienda non può dare il necessario alimento. Molto più opportunamente sarebbe da ridursi il numero a sole 4 – 5 vacche tra le migliori, le quali se sottoposte ad una razionale alimentazione potrebbero da sole fornire, con minore spesa, una quantità di latte superiore a quella oggi prodotta da 10 animali.

Ovini: L'allevamento della pecora va subendo da qualche anno un incremento notevole. Nel 1936 esistevano in colonia 22 pecore e 3 arieti. Nel 1937 il gregge giunse a 54 femmine e 3 maschi. Oggi il bestiame si compone di 137 pecore, 50 agnelle, 6 montoni, 20 agnelli di qualche mese, destinati ad essere castrati. Poche pecore stanno ancora partorendo in questi giorni. Il bestiame originariamente esistente a Capraia era di razza pugliese con scarsa attitudine alla produzione di latte, ma ricco di un vello riccio pesante e a lana fine. Qualche anno fa da Pianosa fu invece importato un gruppo di pecore di razza sarda, buone lattaiole, ma a lana liscia e grezza. Dall'incrocio tra le due razze si sono ottenuti prodotti che pur non molto produttivi di latte, danno però della discreta lana a carattere misto, ma tendente al vello pugliese.

La pecora che produce lana, latte, carne con una spesa minima in quanto si alimenta principalmente dal pascolo spontaneo, è uno degli animali che maggiormente convengono alla Colonia, dando un cospicuo reddito.

La produzione più importante è quella della lana (di buona qualità) che ha dato 200 kg. nel 1938; 273 nel 1939 ed anche più

ne darà nel corrente anno, in relazione al progressivo aumento del gregge.

Segue la produzione del latte. Complessivamente tra vacche e pecore si producono annualmente 17 - 18.000 litri di cui poco più della metà può attribuirsi al bestiame ovino. Il quantitativo, destinato totalmente al consumo diretto, non basta alle esigenze alimentari del paese, dove il numero notevole di bambini (una ottantina) in gran parte figli del personale, e i vecchi dell'isola ne abbisognerebbero in misura molto maggiore di quanto oggi non si possa disporre.

L'attività casearia è pertanto ridotta al minimo e si attua solo per un breve periodo quando l'abbondanza di erbe determina una aumentata produzione di latte.

Terzo cespite, non disprezzabile è la produzione di carne, che si verifica colla macellazione degli agnelli maschi scartati dalla riproduzione nonché delle pecore adulte che causa l'età diminuiscono la loro produzione.

L'incremento finora dato può subire un ulteriore sviluppo fino a portare a 3/400 capi la forza del gregge. Si ritiene opportuna pertanto l'introduzione, in cessione gratuita, di bestiame ovino da altra colonia. Non conviene però portare subito al massimo il numero delle pecore perché in tal modo verrebbe a mancare l'alimento. Sarebbe utile introdurne solo una cinquantina, procurando che parallelamente al progressivo aumento del gregge, si proceda ad un adatto miglioramento dei pascoli. Attualmente le pecore, divise in 3 gruppi, pascolano un po' dappertutto in Colonia. Il territorio a cespugliato roccioso dove più opportunamente il pascolo dovrebbe svolgersi, non consente un lungo soggiorno del bestiame per la sua deficiente produzione. La roccia affiorante e i numerosi sassi diminuiscono notevolmente lo spazio; il cespuglio fitto soffoca la poca erba del suolo e ne impedisce lo sviluppo. Si aggiunge il danno causato dalla perdita della lana che le pecore lasciano attaccata ai rovi e agli arbusti tra cui vagano.

Tale deficienza importa che i pastori conducono i loro greggi dappertutto, negli spazi tra le piazzole e sulle piazzole stesse dove le bestie producono danni notevolissimi. Il rimboschimento effettuato qua e là con pini e lecci non riesce a svilupparsi perché le tenere piantine sono rose avidamente dalle pecore spesso affamate. Lo stesso fico d'India, che si cerca di aumentare con la piantagione di nuove pale nei terreni scoscesi, non può sviluppare, che appena piantato viene rosicchiato dal bestiame.

Tale stato di cose richiede un completo mutamento. È necessario ed urgente restringere il pascolo ad una zona ben determinata.

A tale scopo si presta la parte occidentale della Colonia che dalle alture soprastanti alle valli coltivate si ascende fino al mare; comprendendovi anche la valle della Mortola. Naturalmente perché vi sia pascolo sufficiente bisogna decespugliare la zona, non totalmente per evitare l'erosione della poca terra ad epoca delle acque, ma a striscie e sul terreno reso libero spargere sementi di foraggiere adatte all'ambiente, che possano determinare un normale sviluppo del pascolo.

Nelle piazzole della Mortola, previa difesa a mezzo di siepi di fascine o altro economico materiale, sarebbe opportuna la semina di essenze da prato, per avere qualche sfalcio di erba da affienare per i periodi di pascolo scarso, o quanto meno per permettere una pastura più ricca sul posto alle pecore gravide o comunque bisognose di una migliore alimentazione. Mediante la stabulazione si otterrebbe in tal modo anche una ricca concimazione del terreno delle piazzole.

Un notevole aumento, di sicuro attecchimento una volta allontanate le pecore, e possibile senza nessuna spesa, della coltivazione del fico d'India nelle zone più impervie, potrebbe consentire meglio che oggi un quantitativo abbondante di materiale prezioso e per le pecore e per l'altro bestiame, nei mesi aridi in cui l'erba difetta in modo quasi assoluto.

La produzione di fieno, raccolto nelle località sottratte al pascolo, sarebbe maggiore di quanto oggi non sia e potrebbe sopperire ai bisogni interni, eliminando una tra le spese che maggiormente, figura nel passivo del bilancio.

L'abbondanza di erba nel periodo ottobre – novembre, causata dalle piogge abbondanti e dalla temperatura ancora mite, erbe non affienabili, causa il cielo spesso coperto e le piogge frequenti, consiglia poi la costruzione di un piccolo silos da foraggio, che costruito dalla mano d'opera interna con materiale locale non importerebbe una spesa maggiore di 7/800 lire, con vantaggio notevole per l'economia dell'azienda.

Equini: Vivono in Colonia 2 cavalli, 1 puledro, 8 muli, 1 somaro.

Dei cavalli uno maschio, vecchio (20 anni) ma tuttora in forma, alloggia alla Centrale ed è adibito al traino del calesse a disposizione del Direttore, per recarsi al tenimento.

L'altro, femmina, attualmente non adoperato perché spallata, è incinta dell'asino stallone.

Il puledro, figlio della precedente, di 2 anni, è di taglia piccola, ma di buone forme. Data l'età ancora non è stato ferrato né attac-

cato.

I muli, meno 2 che sono alla Centrale a disposizione dell'agronomo e del comandante le guardie, per recarsi al tenimento, risiedono alla stalla dell'Aghiale assieme alla cavalla e al puledro. Vengono utilizzati per il traino dei carri, adibiti a tutti i trasporti necessari nell'interno e fuori della Colonia.

Alcuni sono di età avanzata. Quasi tutti poi, data la scarsa alimentazione, sono piuttosto magri ed a stento sopperiscono al servizio loro assegnato.

Il permesso di potere usare, anche limitatamente, l'autocarro in dotazione alla Colonia consentirebbe di ridurre da 8 a non più di 5 il numero dei muli, dando così la possibilità ai rimanenti di una meno scarsa razione.

Il somaro stallone, ai suoi tempi bell'animale, di razza sarda, ha raggiunto ormai un'età ragguardevole. Inoltre a causa di una caduta avvenuta 3 mesi fa, ha una zampa posteriore completamente incancrenita ed a malapena si regge su 3 gambe. Nonostante le cure praticategli non si ha accenno di guarigione, causa anche l'età. Sarebbe opportuno ordinare il suo abbattimento abolendo questo animale che per l'azienda rappresenta un peso morto.

Suini: In diramazione Aghiale si trova il gregge di maiali della Colonia. Esso comprende: 1 verro, 3 scrofe, 13 maiali giovani, 18 maialetti appena nati.

Il bestiame è di razza Yorkshire imbastardito. Attualmente i maiali giovani vanno al pascolo. Il verro e le 3 scrofe (appena partorite) sono in stalla. Anche per i maiali si fa sentire la povertà del nutrimento. A quelli che pascolano non viene somministrato altro. A quelli tabulati viene dato fico d'India e scarto di verdure. Solo alle scrofe allattanti vengono aggiunti kg. 5 di granturco per ciascuna.

L'allevamento non rende. All'epoca in cui i maiali dovrebbero essere messi all'ingrasso, essendo deficienti i mangimi concentrati e mancando i fondi per acquistarli, gli animali vengono mantenuti ancora a regime affamante finché, per evitare maggiori guai vengono macellati.

Naturalmente la resa in carne è minima (30-40 kg. l'uno) e non ripaga le spese di allevamento. Non producendo l'azienda l'alimento necessario, non sembra conveniente continuare ad allevare numerosi maiali. Anche per essi, come per le vacche, sarebbe meglio averne pochi e buoni.

Una sola scrofa (la migliore) sarebbe sufficiente a dare i maiali necessari alla Colonia, con sicurezza di una normale alimentazio-

ne.

Bassa corte: In diramazione Porto Vecchio è stato creato nel 1934 un grandioso (anche troppo) pollaio. Esso consta di un locale per cove e magazzino di m. 26,50 x 5,90 e di 5 locali isolati per il ricovero del pollame di m. 10,90 x 3,60 con tettoia laterale sporgente 5 metri, distanti circa 13 metri l'uno dall'altro. Detti locali sono circondati ognuno da un ampio spazio cintato con rete metallica. Vi è anche una buona attrezzatura con incubatrice, madri artificiali, nidi trappola ecc. il tutto però in completo disuso.

La costruzione è stata ideata per oltre 1000 capi di pollame. Oggi però ci vivono solo 150 polli, 22 tacchini, 62 piccioni. L'errore fondamentale è stato quello di costruire sulla nuda roccia. Le galline, costrette dentro gran parte dell'anno perché non facciano danno alle colture, hanno ben poco da razzolare. Manca all'interno anche la più lieve traccia di erba sicché la nutrizione è fondata in prevalenza sul granturco (acquistato da fuori). La spesa annua raggiunge pertanto una quota notevole a cui deve aggiungersi il compenso alla mano d'opera (3 internati fissi) ed altre piccole spese (farina per i pulcini, ecc.). L'attivo dell'allevamento è dato per circa L. 1.500 da pollame venduto e per poco più di L. 3.000 dalla vendita delle uova (8.000 in media a L. 0,40). Attivo totale L. 4.500, somma che resta nettamente al disotto delle spese sostenute.

Sarebbe necessario ripristinare i nidi trappola ai fini di una razionale selezione delle galline non solo, ma (nonostante la locale necessità di uova) ridurre il numero dei polli, aumentando magari quello dei tacchini che vanno al pascolo, sono più facilmente sorvegliabili, e danno una resa in carne alla macellazione, notevolmente superiore alle galline.

Sarebbe anche opportuno rivedere i prezzi di vendita praticati dalla Colonia e determinare se non sia il caso per le uova specialmente di elevarne il prezzo che attualmente è di L. 0,40 mentre nella stessa isola, in spacci privati, si vendono a 80 centesimi.

Api: Di discreto utile per l'azienda è l'allevamento delle api. Un locale costruito all'uopo in diramazione Aghiale contiene una cinquantina di arnie. La produzione è stata di kg. 220 di miele oltre a pochi chilogrammi di cera nel 1938; di kg. 450 di miele nel 1939. Si può mediamente calcolare una produzione annua di 3-4 q.li dal valore di 2 - 3.000 lire.

Le arnie, del tipo cosiddetto semirazionale, potrebbero essere facilmente rimodernate consentendo un più elevato utile.

Non mancano i necessari attrezzi come fumigatori, centrifughe, ecc.

Industrie: Oltre quella del bestiame, l'unica industria degna del nome è quella enologica. La produzione di uva della Colonia (nonché dei terreni in fitto), meno la poca uva da tavola di Portovecchio, viene totalmente vinificata.

La cantina ampia consta di una vasta vinaia, con sufficiente numero di tini di fermentazione, pignatrice diraspatrice, torchio a mano e altri attrezzi, e di una cantina propriamente detta con botti di castagno di diverse dimensioni e numerose damigiane, per una capacità complessiva di circa 350 ettolitri, pompa da travaso, ecc.

A livello inferiore una cantina di conservazione dove dovrebbe conservarsi il vino maturo, cosa che non capita mai, essendo il vino prodotto molto al di sotto delle necessità locali, per cui si consuma anche troppo presto.

I vini prodotti sono anche meno che comuni. I vini di Capraia una volta erano molto graditi perché di gusto franco, discretamente alcolici. Oggi in Colonia, causa principalmente la mancanza assoluta di concimazione, il prodotto è di poco colore e di bassa graduazione non superando il rosso i 10° mentre il bianco si mantiene anche al disotto di tale livello. Limitatissima e di scarso valore la produzione in bottiglie di passito e di una specie di spumante.

Il caseificio, situato a mezza costa nella valle di Portovecchio ha sede in una piccola costruzione in cui al 1° piano è la cucina adibita anche a salatoio e a magazzino del cacio, mentre al piano terreno un altro piccolo locale provvisto di acqua serve alla fabbricazione del burro.

Evidentemente in altri tempi il lavoro doveva essere molto più attivo che oggi. Esistono infatti in disuso ben 3 caldaie di rame per la cottura della cagliata oltre altri attrezzi. Oggi, come, s'è accennato, il lavoro si riduce a ben poco. Giornalmente, scremando parzialmente una parte del latte di pecora, latte che poi viene venduto per l'alimentazione diretta, si producono pochi panetti di burro (7-800 grammi), per un totale annuo di poco più di 2 q.li.

La fabbricazione di formaggio, ristretta ad un paio di mesi, si limita ad una forma giornaliera il pecorino del peso di 1 kg. circa, per un totale annuo di 70 – 80 kg. altrettanto dicasi della ricotta ottenuta come sottoprodotto della caseificazione.

Terreni fuori Colonia: ai terreni della Colonia bisogna aggiungere quelli che l'Amministrazione ha da qualche anno presi in fitto.

Trattasi di 3 poderi e precisamente: S. Rocco a coltura erbacea asciutta, il Piano a vigneto e frutteto, il Porto, a coltura ortiva irrigua.

S. Rocco: Partendo dal paese verso S.W. a poco meno di un km. dall'abitato si mostrano i campi di questo podere. Trattasi di numerose piazzole in una zona pianeggiante, assommanti complessivamente a circa 1 ettaro di terreno. Non troppo battute dai venti sono discretamente produttive. Il fitto ammonta a L. 600 annue.

Sulla stessa via (completamente riattata dalla Colonia per rendere agevole il passaggio dei carri) dopo ancora 1 km. o poco più si giunge al Piano. Situato in fondo valle, abbastanza ben difeso dai venti, questo podere costituisce una delle zone migliori dell'isola. Si tratta di molte piazzole, presso a poco allo stesso livello, regolarmente rettangolari, intersecate da una rete di canali di scolo. Comprende attualmente circa 28.000 viti e 400 piante di olivo e melo consociate alla vigna.

La deficienza di mano d'opera nell'isola determinò il fitto da parte del proprietario (residente in continente) alla Colonia penale per L. 2.000 annue.

Le viti della zona si mostrano invecchiate e sofferenti in gran parte ed avrebbero bisogno di essere rinnovate. Gli alberi denotano anch'essi la mancanza di cure avute negli anni decorsi. Attualmente la potatura fatta da mano d'opera poco capace, le ha completamente spennacchiate.

La notevole distanza dal tenimento, da cui detti terreni sono separati da circa 6 - 7 Km. di strada montana, determina molti inconvenienti. Anzitutto una gran perdita di tempo derivante dal lungo cammino a piedi che riduce le ore di lavoro. Onere grandissimo, poi i trasporti in quanto si hanno continui contatti con il tenimento (letame che scende dalla montagna; prodotti, specie uva, che devono salirvi per essere lavorati). I muli non eccessivamente vigorosi, trainano un carico relativamente scarso e pertanto si rendono necessari innumerevoli viaggi.

Un'analisi delle spese (comprehensive del lavoro umano e del bestiame) e dei prodotti, non sempre mostra un attivo sensibile, anzi spesso il bilancio si chiude in pura perdita.

Nel podere S. Rocco ad esempio lo scorso anno la produzione (giudicata buona) fu di q.li 5 di fave fresche.

Il conto culturale è il seguente:

A t t i v o :

grano	Q:li 12,80 a L. 130,00 = L. 1.664,00
fave fresche	Q:li 5,00 a L. 50,00 = L. 250,00

L. 1.914,00

P a s s i v o :

Seme grano	Q:li	2,00 a	L. 140,00 =	L. 280,00
Seme fave	Kg.	50,00 a	L. 1,50 =	L. 75,00
Perfosfato	Q:li	5,00 a	L. 36,00 =	L. 180,00
Calciocianammide	Q:li	3,00 a	L. 100,00 =	L. 300,00
Canone fitto			=	L. 600,00
Mano d'opera (g.150 a 3,50)			=	L. 525,00

L. 1.960,00

Sbilancio cioè di L. 46 senza contare le giornate di mulo per i trasporti inerenti le culture.

Altrettanto può dirsi per il Piano.

Tali ragioni, la necessità di incrementare le culture nel tenimento e la maggiore convenienza di cedere, se richiesta la mano d'opera ai privati proprietari consigliano di non rinnovare i contratti per tali terreni, abbandonandoli a fine locazione.

Precisamente le scadenze avvengono: per S.Rocco al 31.8.1940
per il Piano al 1.4.1941.

Ultimo terreno in fitto è l'orto in località Porto, dell'estensione circa di 2 ettari. Terreno naturalmente fresco e irrigabile è però soggetto fortemente all'azione dei venti e principalmente del Grecale.

Vi si coltivano ortaggi diversi ed erba medica. Col ripristino degli orti montani anche per questo podere non si ha più alcuna convenienza, perché si andrebbe incontro a produzioni eccessive per locale fabbisogno e difficilmente esportabili per gli elevati prezzi di trasporto.

Si consiglia pertanto l'abbandono anche del Porto, il cui canone di fitto ammonta a L. 1200 e il cui contratto scade il 31 dicembre 1941.

Il personale

Al 20 febbraio erano presenti in Colonia:

Personale amministrativo 2 (direttore - ragioniere)

= tecnico 2 (dottore - tecnico agricolo)

= di custodia 56

Internati	154		
		>	223
Condannati	69		

Riguardo al personale di custodia si nota la mancanza quasi totale di specializzati. A parte un solo agente che ha qualche conoscenza agricola e che coadiuva il locale tecnico particolarmente negli innesti, piantagioni, ecc. il resto non ha nessuna cognizione in merito. Sarebbe opportuno, data la dispersione delle zone coltivate e la viabilità relativa, che qualche agente specializzato (specie in olivicoltura - viticoltura ed enologia - e pastorizia) fosse mandato a sostituirne qualche altro comune. Ciò allo scopo non solo di una necessaria sorveglianza tecnica, ma anche perché tali agenti potrebbero svolgere un anche modesto insegnamento pratico ai detenuti creando delle buone maestranze per le necessità della Colonia.

Detenuti

La forza attualmente presente di 223 uomini è variamente distribuita.

Circa una sessantina sono adibiti a lavori diversi.
Precisamente si hanno :

calzolai e rattoppini	3
fabbrì	3
falegnami	2
sarti	1
macellaio	1
scrivani	6
stradini	3
addetti ai giardini e strade della Centrale	2
barcaioli	4
muratori	4
barbiere	1
meccanico elettricista	2
telefonista	1
infermiere	1
inserviente	2
scalpellino	1

a carico dell' Impresa:

fornai	3
rattoppini sarti	3
lavandai	5
magazzinieri	2
cucinieri	3
scrivani	3
lumai	4
bettoliere	1
barbieri	<u>2</u>
totale	63

Dei restanti sono adibiti a lavori fissi:

stallieri	10
ortolani	4
pastori	<u>1</u>
totale	19 (<i>sic</i>)

Gli altri compiono lavori nell'azienda, secondo il bisogno e forniscono la mano d'opera per le richieste private.

Quest'ultimo impiego assume una discreta importanza. Nel 1937-38 le mercedi pagate dai privati assommarono a lire 11.181,65; nel 1938-39 a L. 25.331,70; nel 1939-40 da luglio a gennaio ammontano a L. 7,4 o 7,65. Da qualche giorno sono stati richieste, per una durata continuativa di 2 - 3 mesi, 20 uomini tra muratori e manovali per il restauro a fabbricati del paese, che si aggiungono a quelli richiesti normalmente per i lavori agricoli. Lasciando i terreni attualmente in fitto, l'entrata relativa a tale cespite dovrà necessariamente aumentare, perché, per la coltivazione di essi, sarà chiamata altra mano d'opera. Notevole differenza si nota tra condannati ed internati. I primi, soggetti a pene più o meno lunghe sono in genere buoni lavoratori. I secondi invece, almeno in parte, sono ben poco redditizi, anche perché spesso di provenienza cittadina non hanno alcuna cognizione di lavori agricoli. Per gli internati succede poi, a causa della misura di sicurezza stessa, cui sono assoggettati, che i migliori elementi vanno via dopo pochi mesi, mentre quelli che rimangono, per proroga della misura, sono i tipi peggiori e che rendono meno.

Per un più redditizio impiego della mano d'opera si ritiene pertanto che mantenendo un totale di 200/220 detenuti nello stabili-

mento, venga eguagliato il numero dei condannati a quello degli internati. Questi ultimi verrebbero preferibilmente destinati ai servizi vari ed a fornire la mano d'opera ai privati, mentre i condannati meglio si presterebbero per i lavori dei campi.

L'introduzione nell'isola di lavorazioni industriali, allo scopo di occupare gli uomini durante i periodi di scarso lavoro agricolo, sembra difficile data la locale povertà di materie prime. Unica attività che sembra possibile è quella di creare in Colonia una piccola fornace di mattoni, che assorbirebbe una diecina di uomini, sfruttando i terreni argillosi esistenti in località Vallone. Il materiale, secondo il giudizio di internati pratici di tale lavorazione, si presta bene. Il prodotto sarebbe in parte utilizzato per i bisogni interni ed in parte venduto a privati che per ora, con forte aggravio di spesa, si riforniscono a Livorno.

Possibilità di lavoro continuativo per 15-20 uomini ci sarà anche se il Comune, come ha espressamente assicurato il Commissario Prefettizio, intraprenderà con larghezza di vedute e con mezzi adeguati il dicioccamto e successivo rimboschimento del Demanio Comunale. Trattandosi di una superficie di oltre 1000 ettari, il

<u>Denominazione</u>	<u>Consistenza</u>		<u>Da acquistare</u>
	<u>in uso</u>	<u>fuori uso</u>	
Picchi da ciocchi	15	10	10
Vanghe	17	15	10
Pale	15	30	20
Roncole	15	20	15
Forche a tre denti	12	14	10
Falcioni	5	6	4
Falcetti	10	40	50
Fune per carri	quasi totalmente fuori uso		50 metri
Pali da mine	mancano del tutto		4
Zappe	10	120	50

lavoro stesso si protrarrebbe per diversi anni.

In relazione al personale e alla sua resa è la questione degli attrezzi da lavoro, di cui si nota nell'azienda una forte deficienza. Per limitare le spese in questi ultimi anni ben poco si è rinnovato, sicché oggi gran parte degli attrezzi è fuori uso con grave danno dei lavori che si effettuano male e con grande perdita di tempo. Si fa seguire la consistenza attuale e le necessità della azienda:

CONCLUSIONI

La Colonia agricola penale di Capraia, per le sue poco favorevoli condizioni di clima e di terreno, non darà mai una notevole attività: pur tuttavia, razionalmente coltivata, potrà raggiungere il pareggio e forse consentire un leggero margine di utile. Ricapitolando quanto già detto, i provvedimenti che si ritengono utili allo scopo sono i seguenti e riguardano il personale, il bestiame, l'agricoltura in senso stretto:

Personale:

1°) Sostituzione di alcuni agenti comuni con altri specializzati (olivicoltura - viticoltura ed enologia - pastorizia)

2°) leggera riduzione della popolazione internata (di scarso rendimento e a mercedi più elevate) ed aumento relativo di quella condannata, mantenendo un totale di 200 - 220 uomini.

Bestiame:

3°) Riduzione di quello che maggiormente incide sul passivo, salvo a ricostruirne il numero, se in avvenire le produzioni foragiere della Colonia lo consentiranno. Precisamente:

a) ridurre da 10 a 4-5 le vacche e alimentarle bene.

b) ridurre da 3 ad 1 le scrofe.

c) ridurre da 150 a 100 i polli eliminando le galline meno feconde.

d) eliminare il vecchio asino stallone.

e) cedere ad altra colonia che ne avesse bisogno 3 muli e il puledro, animale vivace, poco adatto alle strade montane, autorizzando invece un limitato uso dell'autocarro.

4°) Per provvedere alle necessità di carne aumentare il gregge ovino, progressivamente fino a 3 - 400 capi, importandone una cinquantina in cessione gratuita da altra colonia.

5°) Aumento del gregge dei tacchini.

Agricoltura:

6°) Delimitazione del pascolo per evitare danni alle colture, migliorandolo con dicespugliamento a striscie e semina di foraggiere.

7°) Coltivare a preferenza foraggi nelle piazzole non arborate, in modo da avere dall'azienda la quasi totalità di mangimi necessari al bestiame (bietole, orzo, avena, medica, erbai, ecc.)

8°) Costruzione di un silos economico per la conservazione dell'erba nei mesi di forte produzione durante i quali non è possibile la fienagione.

9°) Diffondere, ovunque non sia possibile altra coltura, il fico d'India, che contribuisce preziosamente all'alimentazione animale.

10°) Abbandono dei terreni in fitto estendendo la coltivazione alle piazzole attualmente incolte del tenimento.

11°) Ripristino degli orti montani con colture irrigue, costruendo ove possibile canalizzazioni economiche in muratura per aumentarne la superficie, ridotta oggi, dopo l'asporto di moltissime tubature in ferro, ad una piccolissima estensione.

12°) Uso di concimi chimici ad integrazione dello stallatico insufficiente, nel modo più assoluto, per i terreni della Colonia.

13°) Sostituzione progressiva in più anni dei vigneti vecchi e poco produttivi, con impianto di talee americane su scasso totale (20.000 annue).

14°) Aumento della resa degli attuali vigneti con sovescio di lupini concimati.

15°) Creazione di ciglioni di sostegno e piccole piazzole al piede degli ulivi sparsi sui pendii per dare loro più terreno e per facilitare i lavori colturali e la raccolta del frutto.

16°) Continuazione dell'impianto di oliveto (anche consociandolo alla vigna) mediante piantagione di almeno 1000 olivi all'anno (di cui 500 forniti gratuitamente dal Ministero dell'Agricoltura).

17°) Acquisto dei necessari attrezzi per la lavorazione del suolo e per gli altri usi agricoli.

18°) Ristrette le pecore in zona assegnata, riprendere il lavoro di rimboschimento, oggi reso vano dal pascolo sparso piantando a preferenza le essenze che si mostrano di più facile attecchimento (pino, leccio, carrubo).

Un simile programma che potrà dare negli anni avvenire una nuova fisionomia alla Colonia, ha bisogno per essere effettuato di una, per quanto limitata, disponibilità di capitali. Se si tiene conto che oltre 100.000 lire annue sono pagate a Capraia per mercedi e che necessitano

spese non indifferenti per gli impianti indispensabili al futuro sviluppo del tenimento, si deve ritenere che l'attuale dotazione sia insufficiente. Si rende necessario pertanto aumentare lo stanziamento industriale a favore della Colonia o fornire una somma extra sul capitolo bonifica, rientrando in questa denominazione molti dei lavori da farsi, che determineranno un aumento del patrimonio demaniale.

L'ISPETTORE AGRICOLO
Muzio de Rovere